Anno XLV – N. 282 – Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) – Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia – Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano – Direttore resp.: Fabrizio De Vecchi – Redazione: tel. 02/6765 int. 4428 – 5748; e-mail: burl@regione.lombardia.it

Serie Ordinaria - Lunedì 02 novembre 2015

Regione Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Comunicato regionale 28 ottobre 2015 - n. 161
Indicazione del rappresentante regionale nei collegi sindacali delle agenzie di tutela della salute (ATS), delle aziende socio sanitarie territoriali (ASST) e dell'azienda regionale emergenza e urgenza (AREU) 2

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 23 ottobre 2015 - n. X/4231
Assegnazione alle comunità montane della Lombardia di un contributo regionale per la realizzazione di interventi di manutenzione territoriale a favore dei piccoli comuni montani (a seguito della l.r. n. 22 del 5 agosto 2015, Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) 3

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 22 ottobre 2015 - n. 8761
Prelievo dal fondo di riserva di cassa e relativi adeguamenti degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015 e del relativo documento tecnico d'accompagnamento – 32° provvedimento 7

Decreto dirigente unità organizzativa 23 ottobre 2015 - n. 8827
Organismo Pagatore Regionale - Approvazione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2015 9

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Decreto dirigente struttura 24 settembre 2015 - n. 7746
Approvazione ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., del documento «Accertamenti preventivi di un'area inquinata sita nei comuni di Carpiano (MI) e Landriano (PV)» da intendersi quale piano della caratterizzazione del sito d'interesse regionale azienda agricola F.lli Solidi ubicato in località Cascina Colnago nei comuni di Carpiano e Landriano, e contestuale autorizzazione per la realizzazione degli interventi in esso previsti 253

Decreto dirigente struttura 23 ottobre 2015 - n. 8831
Progetto di un frangiflutti per la protezione della struttura di alaggio delle imbarcazioni per la «Universita' della Vela» in località Campione nel comune di Tremosine sul Garda (BS). Proponente: comune di Tremosine sul Garda. Verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l. r. 5/2010. [rif. nel sistema informativo regionale «S.I.L.V.I.A.»: VER.1969] 254

D.d.u.o. 23 ottobre 2015 - n. 8827
Organismo Pagatore Regionale - Approvazione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2015

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRETTORE O.P.R.

Visti:

- Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la seguente normativa specifica, che definisce le modalità e le condizioni per il controllo condizionalità per l'anno 2014:

- Normativa nazionale:
  - d.m. 23 gennaio 2015 n. 180 del MiPAAF, pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 69 del 24 marzo 2015, «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»
  - circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2015.434 del 5 ottobre 2015 avente come oggetto «Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2015.»
- Disposizioni regionali:
  - d.g.r. 1 aprile 2015 n. X/3351, avente come oggetto «Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013»
  - Protocollo d'intesa tra Organismo Pagatore Regionale della Lombardia e la Direzione Generale della Salute della Regione Lombardia, firmato in data 1 agosto 2013, per l'esecuzione dei controlli nel campo della salute, sanità e benessere degli animali delle aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico, ai sensi del reg. (CE) 73/2009, alle misure previste dal programma di sviluppo rurale di cui al reg. (CE) 1698/2005 e ai programmi di cui al reg. (ce) 1234/2007.

Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 – 2013;

Considerato che:

a) l'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 67 del reg. UE 809/2014, è responsabile dei controlli di condizionalità;
b) è stata approvata e pubblicata la circolare di AGEA Coordinamento n. 434/2015 relativa ai controlli di condizionalità per la campagna 2015;
c) a seguito all'approvazione di tale circolare di Coordinamento, al fine di avviare i controlli, è necessario definire ed approvare le regole relative ai controlli, la relazione di controllo e le check-list da utilizzare nell'ambito dei controlli dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) 1,2 e 3;
d) taluni controlli e attività, nel rispetto dell'allegato I al reg. (CE) 885/2006 e sulla base di specifiche convenzioni, sono delegati a:
   - Province e Città metropolitana di Milano che, nelle more del trasferimento delle funzioni previste dalla l.r. 8 luglio 2015 n. 19, eseguono i controlli relativi al rispetto dei CGO 1, 2, 3, 4 e 10 e delle BCAA 1,2 e 3.
   - ASL per quanto concerne l'attività di controllo condizionalità, limitatamente alle CGO di loro competenza, così come specificato nella convenzione tra Organismo Pagatore Regionale e Direzione Generale Salute sopra richiamata;

Ritenuto pertanto di approvare il Manuale Operativo dei controlli di condizionalità, nonché le relative check-list (allegato A), quale strumento di controllo per la verifica del rispetto dei CGO e delle BCAA 1, 2 e 3, cui le Amministrazioni Provinciali e le ASL sono tenute ad attenersi;

Richiamato:

- il II° provvedimento organizzativo - anno 2010 - della IX Legislatura - D.g.r. n. 48 del 26 maggio 2010;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013. «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale;
- la d.g.r. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del reg. del. (UE) n. 907/2014»;

DECRETA

Recepite le premesse:

1. di approvare l'allegato Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità 2015 e le relative check list di controllo, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: http://www.opr.regione.lombardia.it).

Il direttore o.p.r.
Antonietta DeCostanzo

——— • ———

ALLEGATO

RegioneLombardia
Organismo Pagatore Regionale

MANUALE OPERATIVO DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' 2015

Reg. (UE) n. 1306/2013
Reg. del. (UE) n. 640/2014
Reg. esec. (UE) n. 809/2014

INDICE

1. GLOSSARIO
2. SOGGETTI COINVOLTI
3. MODALITA' GENERALI DEL CONTROLLO
3.1 Controlli di competenza delle Province
3.2 Controlli di competenza delle ASL
4. MODALITA' OPERATIVE PER IL CALCOLO DEGLI ESITI DEL CONTROLLO
4.1 Verifica degli impegni
4.2 Esito del controllo
4.3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni
4.3.1 Calcolo della sanzione per negligenza per settore di condizionalità
4.4. Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza
4.5. Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza con reiterazione
4.6. Determinazione della percentuale di riduzione per intenzionalità
4.7 Infrazioni intenzionali di livello estremo
4.8. Calcolo dell'esito in presenza un'infrazione di natura minore
4.9. Cumulo di infrazioni di diversa natura a carico della stessa azienda
4.9.1 Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali, nello stesso anno
4.9.2 Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta
4.9.3 Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali
4.9.4 Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute
5. PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEGLI AIUTI A SEGUITO DI CONTROLLI DA PARTE DI ALTRI ENTI
6. CONTROLLI E MONITORAGGIO
7. SPECIFICHE TECNICHE
CGO 1 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
CGO 2 Conservazione degli uccelli selvatici
CGO 3 Conservazione degli habitat naturali, seminaturali,della flora e fauna selvatica
CGO 4 - Sicurezza alimentare
CGO 5 Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali
CGO 6 - Identificazione e registrazione dei suini

CGO 7 – Identificazione e registrazione dei bovini, bufalini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
CGO 8 - Identificazione e registrazione degli ovicaprini
CGO 9 - Prevenzione e controllo e eradicazione di alcune TSE
CGO 10 – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
CGO 11 - Benessere dei vitelli
CGO 12 –Benessere dei suini
CGO 13 - Benessere degli animali allevati
9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Allegato A
Allegato B/1
Allegato B/2
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
CHECK LIST
CGO 1
BCAA 1
BCAA 2
BCAA 3
CGO 2
CGO 3
CGO 4
CGO 4
CGO 5
CGO 6
CGO 7
CGO 8
CGO 9
CGO 10
CGO 11
CGO 12
CGO 13

PREMESSA

La normativa dell'Unione Europea relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2014-2020 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 20 dicembre del 2013.

I regolamenti precedentemente in vigore sono abrogati:

- il regolamento (CE) n. 73/2009 è abrogato dal regolamento (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 è abrogato dal regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 sono abrogati dal regolamento (UE) n. 640/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il regolamento (CE) n. 1122/2009, in termini di impegni assunti all'atto della presentazione delle domande, si continua ad applicare al sistema di controllo e di definizione delle sanzioni amministrative inerenti gli obblighi di condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino).

Ai fini della condizionalità, il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce:

- l'ambito di applicazione;
- i beneficiari interessati;
- le regole di condizionalità, elencate nell'allegato II allo stesso regolamento;
- le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
- l'ambito della delega conferita alla Commissione.

Il regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione stabilisce:

- l'introduzione del requisito transitorio di mantenimento dei pascoli permanenti, per gli anni 2015 e 2016, in continuità con gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1122/2009;
- dettagli sul calcolo e sull'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità;

Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce infine:

- norme sul preavviso;
- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco;
- contenuti minimi della relazione di controllo;
- particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative.

Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica ai beneficiari:

- dei pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- dei pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboschimento) e b) (allestimento di sistemi agroforestali), dall'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), dall'art. 29 (Agricoltura biologica), dall'art. 30 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua), dall'art. 31 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dall'art. 33 (Benessere degli animali) e dall'art. 34 (Servizi silvoambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del regolamento (UE) n. 1305/2013;

– dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v).

per l'intera durata dell'anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.

Tuttavia, controlli e sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, in base a quanto previsto dall'articolo 97(1) del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:
– per i tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti; (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
– all'anno successivo alla riscossione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Nel caso dei pagamenti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base a quanto disposto dall'articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014, l'importo assoggettato all'applicazione della sanzione amministrativa è pari ad un terzo dell'importo erogato.

Recepimento nazionale e regionale

In tale contesto normativo dell'Unione, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all'articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l'Agea è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli previsti dai regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014.

L'elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 180, del 23 gennaio 2015, pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 69 del 24 marzo 2015, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.

In relazione alla condizionalità, il DM 180/2015 contiene i seguenti allegati:

a) Allegato 1, recante l'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, la normativa nazionale di recepimento, l'ambito di applicazione, gli impegni aziendali, le condizioni di intervento delle Regioni e Province Autonome;

b) Allegato 2, recante le tabelle dei dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all'anno precedente, da fornire secondo le modalità descritte nell'articolo 10 del DM 180/2015;

c) Allegato 3, che descrive le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità;

d) Allegato 8, recante le modalità di applicazione della Norma 8 di BCAA, relativa al mantenimento per il 2015 e 2016 dei pascoli permanenti, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Il DM 180/2015, articoli 12 e 22, prevede che l'AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004,

stabilisca, con propria circolare, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

La Regione Lombardia ha recepito ed integrato la normativa sulla condizionalità con la DGR n. 3351 del 01/04/2015

Con il presente Manuale operativo, in coerenza con la circolare di coordinamento di AGEA, vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:

a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili alle aziende agricole beneficiarie degli aiuti evidenziati più sopra;

b) la verifica, da parte dell'autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;

c) l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte di OPR o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l'esito ed applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.

Gli agricoltori, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa dell'Unione, nazionale e regionale di riferimento, a norma del DM 180/2015.

Le inadempienze relative alla condizionalità che comportano un esito negativo si ripercuotono su tutte le domande a premio per le quali è obbligatorio il rispetto della condizionalità.

Al fine di dare riferimenti omogenei sul territorio dell'Unione, la Commissione ha stabilito che gli standard minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi nazionali di condizionalità, non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento. Pertanto, nel presente Manuale, nella definizione degli obblighi ed impegni previsti per ogni singolo impegno, si è tenuto conto delle indicazioni della Commissione.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 640/2014 e dettagliati con la presente circolare:

- portata di un'inadempienza: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inadempienza stessa, che può essere limitato all'azienda agricola oppure più ampio;
- gravità di un'inadempienza: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- durata di un'inadempienza: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienza agli obblighi di condizionalità, inserito nel presente Manuale, è coerente con quanto disciplinato dall'art. 99 Reg (UE) 1306/2013, con il DM 180/2015 e con la Circolare di coordinamento AGEA.

L'art. 94 del Regolamento (UE) 1306/2013, 2° paragrafo, stabilisce inoltre che gli Stati Membri non possano fissare criteri minimi che non siano previsti dallo schema di cui all'allegato II dello stesso Regolamento.

Nel presente manuale, le indicazioni della Commissione europea sono state tenute in considerazione nella definizione degli indici di verifica e nell'individuazione dei relativi standard minimi per le aziende agricole.

Il presente Manuale definisce per ogni CGO/BCAA:

- gli elementi di verifica;
- le modalità operative per l'esecuzione dei controlli;
- gli indici di verifica (portata, gravità, durata);
- le inadempienze minori e le annesse azioni correttive;
- gli impegni di ripristino;
- le tempistiche e le modalità di realizzazione delle azioni correttive
- il meccanismo di applicazione delle sanzioni amministrative mediante riduzioni ed esclusioni dai pagamenti.

L'esito del controllo della condizionalità può essere:

- POSITIVO, in assenza di infrazioni,
- NEGATIVO, in presenza di una o più infrazioni agli impegni di condizionalità.

In caso di esito negativo, la sanzione amministrativa si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92 del Reg UE 1306/2015, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. graduata in funzione dei criteri, previsti dall'art. 99 del citato Reg UE 1306/2015,.

Il presente manuale è stato predisposto sulla base della circolare AGEA ACIU.2015.434 del 05/10/2015 in quanto AGEA Coordinamento è responsabile del coordinamento del sistema dei controlli di condizionalità previsti dal DM180/2015.

La normativa, comunitaria, nazionale e regionale che regolamenta i vari atti è riportata nella DGR X/3351 del 01/04/2015 e consultabile sui siti web:

http://www.opr.regione.lombardia.it alla sezione: Condizionalità;

Inoltre per quel che riguarda la Circolare AGEA, verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel sito web dell'Agea all'URL:

http://www.agea.gov.it

nonché nel portale SIAN all'URL:

http://www.sian.it

1. GLOSSARIO

Beneficiario: il soggetto che richiede gli aiuti elencati nell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

Azienda: l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario, così come definito al punto precedente, situate all'interno del territorio nazionale;

Applicabilità: condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per l'azienda agricola stessa il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);

Pagamento ammesso: contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;

Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 4 (1), lettera e) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e tenuto conto della definizione di cui all'articolo 4 (1), lettera h) dello stesso regolamento;

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;

Attività agricola: una delle seguenti attività:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014;
- lo svolgimento di un'attività minima, definita con decreto MiPAAF n. 6513 del 18 novembre 2014 di attuazione della PAC, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

Cessione: qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;

Seminativo: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;

Colture permanenti: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

Prato permanente e pascolo permanente – congiuntamente denominati Prato permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Il Prato permanente comprende anche le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del Decreto n. 6513 del 18 novembre 2014, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito di prassi locali consolidate, definite e censite dalle Regioni e Province Autonome, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

Erba o altre piante erbacee da foraggio: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;

Criterio di Gestione Obbligatoria (CGO): ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato 1 del DM 180/2015.

Norma: requisito stabilito per ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) 1306/2013, riportata nell'Allegato 1 del DM 180/2015, e gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento, descritti nell'Allegato 8 del DM 180/2015.

Condizionalità: i CGO e le BCAA di cui ai punti precedenti.

Settore di condizionalità: Insieme dei Criteri (CGO) e delle Norme (BCAA) per cui viene calcolata la riduzione in caso di infrazioni agli impegni di condizionalità.

I campi sono:

1. **Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno**:
2. **Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante**;
3. **Igiene e benessere degli animali**;
4. **Mantenimento dei pascoli permanenti**.

Applicabilità: condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per l'azienda stessa il rispetto di un impegno di condizionalità.

Inadempienza/Infrazione/Violazione/Non conformità: comportamento aziendale non conforme rispetto ad uno o più impegni di condizionalità.

Indici di verifica:

- **Portata** dell'infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio[1];
- **gravità** dell'infrazione: dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- **durata** di una infrazione: dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Allerta tempestiva: la notifica di un'inadempienza di importanza minore al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive.

Inadempienza di importanza minore: infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell'art. 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013 009, che può essere sanata con un'*azione correttiva*, eseguita dall'agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall'articolo citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. Per ogni CGO e BCAA sono definite da OPR le inadempienze di importanza minore nonché le prescrizioni per il ripristino del disposto normativo, e sono altresì fissati i termini relativi per la regolarizzazione delle azioni correttive, compresi tempi e modalità.

Azione correttiva: azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni ante-infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita a correzione di *un'inadempienza di importanza minore*. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'infrazione.

---

[1] La portata è determinata sulla base dei seguenti parametri:
- superficie oggetto di violazione (espressa in valore assoluto = ettari) o numero di capi anomali,
- % di superficie oggetto di violazione rapportata alla SAU aziendale o % di capi anomali.
- inadempienze amministrative

Pertanto il livello di portata viene valutato su più parametri e assumerà, in caso di più infrazioni, il livello del parametro più negativo. Inoltre nel caso in cui più infrazioni riguardano uno stesso capo/stessa superficie, lo stesso dovrà essere conteggiato nella portata una sola volta.

La realizzazione delle azioni correttive potrà essere verificata, coerentemente con la natura dell'intervento prescritto, tramite controlli oggettivi o verifiche documentali.

Nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Negligenza: tutte le infrazioni cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza.

Sanzione amministrativa: ai fini della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportandone l'esclusione.

Impegni di ripristino: intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'infrazione. L'esecuzione di tali impegni, nei tempi e con le modalità prescritte, potranno essere oggetto di controllo nei due anni solari *successivi* all'anno in cui è stata rilevata l'infrazione. Nell'estrazione del campione di condizionalità, si terrà conto, come fattore di rischio, della presenza di infrazioni che avevano determinato impegni di ripristino nei due anni precedenti.

Reiterazione: di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Si ha reiterazione anche nel caso in cui l'inadempienza sia stata accertata in un Atto o Standard corrispondente nella passata programmazione (vedi Allegato F - Tabella di concordanza tra gli impegni di condizionalità della programmazione 2007-2013 e quelli della programmazione 2014-2020).
Il livello delle riduzioni applicabili viene moltiplicato per il fattore tre.

Intenzionalità: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

1. siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, punto 4, terzo comma del Reg. (UE) 640/2014;
2. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
3. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di condizionalità.

Intenzionalità estrema: in relazione a quanto previsto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014, si definisce inadempienza intenzionale di natura estrema un'inadempienza intenzionale ripetuta a carico dello stesso beneficiario.

Capi conformi: in relazione agli impegni di identificazione e registrazione degli animali (CGO 6, 7, 8) il n° di Capi conformi è uguale al n° di Capi Totali meno il n° di Capi non conformi.

2. SOGGETTI COINVOLTI

L'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (OPR) è responsabile dei controlli di condizionalità.

OPR svolge le seguenti attività:

- attività di coordinamento con gli enti delegati al controllo (AGEA, DG Salute, Province) e con i soggetti responsabili in materia di condizionalità (MiPAAF, DG Agricoltura, DG Ambiente e DG Salute della Regione Lombardia);

- predisposizione del manuale operativo dei controlli, delle check-list di controllo e della relazione di controllo;
- attività di formazione e di accompagnamento dei controllori;
- acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dalle ASL nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale residui (PNR) e all'attività di farmacosorveglianza, relativamente ai CGO 4 e 5;
- acquisizione di eventuali segnalazioni di controlli eseguiti da altre Autorità competenti;
- predisposizione informatizzata sul S.I. regionale della relazione di controllo finale con il calcolo dell'esito;
- applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti.

OPR ha altresì delegato ad altri soggetti, nel rispetto dell'allegato I al Reg. CE 885/06, attività relative alla gestione di taluni controlli degli impegni di condizionalità:

- **AGEA** che svolge le seguenti attività:
  - definizione della Circolare di Coordinamento nazionale sull'applicazione della normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità;
  - definizione, in accordo con OPR, dei criteri di analisi del rischio, finalizzati all'estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo di condizionalità;
  - estrazione del campione di condizionalità con l'esclusione dei CGO di competenza veterinaria;
  - esecuzione dei controlli per il rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) con eccezione delle BCAA 1 – 2 e 3.
- **Province e Città metropolitana di Milano** (di seguito identificate entrambe con il termine di "Provincia") che, nelle more del trasferimento delle funzioni previste dalla L.R. 8 luglio 2015 n. 19, eseguono i controlli relativi al rispetto di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria così come specificati in tabella e delle BCAA 1 – 2 e 3.
- **Regione Lombardia DG Salute,** che svolge le seguenti attività:
  - estrazione del campione di condizionalità, relativo ai CGO di competenza veterinaria;
  - controlli, eseguiti per il tramite delle AA.SS.LL., relativi al rispetto di alcuni dei criteri di gestione obbligatoria, così come specificati in tabella.

Nella tabella seguente vengono riportati in sintesi i criteri e le norme divisi nei quattro campi di condizionalità e i soggetti a cui è stata delegata l'attività di controllo.

SOGGETTI DEPUTATI AL CONTROLLO IN LOCO CONDIZIONALITA'				
ELENCO DEI CRITERI E DELLE NORME	**OPR**	**PROV**	**SSVV**	**AGEA**
SETTORE: AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO				
Tema principale: Acque				
CGO 1: Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole		X		
BCAA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua		X		
BCAA 2: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione		X		

BCAA 3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola		X		
Tema principale: Suolo e stock di carbonio				
BCAA 4: Copertura minima del suolo: - Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno; - Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.).				X
BCAA 5: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione: - Impegno a) solchi acquai temporanei; - Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati; - Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale				X
BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante				X
Tema principale: Biodiversità				
CGO 2: Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici: 1: In ZPS/ZSC: impegni decreto MATTM; 2: Fuori dalle ZPS/ZSC: non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio – alberi isolati, alberi in filare, siepi.		X		X
CGO 3: Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche		X		X
Tema principale: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi				
BCAA 4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive				X

SETTORE SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE				
Tema principale: Sicurezza alimentare				
CGO 4: Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare		X	X	
CGO 5: Direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE			X	
Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali				
CGO 6: Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini			X	

CGO 7: Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97			X	
CGO 8: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE			X	
Tema principale: Malattie degli animali				
CGO 9: Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili			X	
Tema principale: Prodotti fitosanitari				
CGO 10: Reg (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE		X		
SETTORE BENESSERE DEGLI ANIMALI				
Tema principale: Benessere degli animali				
CGO 11: Direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli			X	
CGO 12: Direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini			X	
CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio che riguarda la protezione degli animali negli allevamenti			X	
SETTORE MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI				
BCAA 8: Regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 93 (3); Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 37; *Allegato 8 del DM xxxx 2015 di condizionalità*				X

3. MODALITA' GENERALI DEL CONTROLLO

Il presente Manuale tratta delle modalità dei controlli effettuati in ambito regionale relativi a tutti i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e alle sole Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) 1, 2 e 3, mentre rimanda alla Circolare AGEA per le specifiche tecniche relative ai controlli delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali controllate da AGEA, ente delegato da OPR per questa tipologia di controlli.

I controlli dei CGO e delle BCAA 1, 2 e 3, prevedono sia verifiche di carattere documentale (verifica di certificati, autorizzazioni, ecc.) sia verifiche di carattere oggettivo mediante sopralluogo in azienda con riferimento all'anno solare corrente.

Ai sensi del Reg. UE 809/2014, i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, lo stesso Regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. L'eventuale preavviso non può eccedere le 48 ore e deve essere documentato.

Tuttavia, qualora la normativa applicabile ai CGO in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tale regola si applica anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità (Art. 25 Reg. UE 809/2014).

Il controllo in azienda per la verifica dei CGO/BCAA deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2015 da:

1. personale provinciale per i Criteri e le Norme di loro competenza (CGO 1, CGO 2, CGO 3, CGO 4, CGO 10, BCAA 1, BCAA 2, BCAA 3);
2. veterinari delle ASL per i Criteri di loro competenza (CGO 4, CGO 5, CGO 6, CGO 7, CGO 8, CGO 9, CGO 11, CGO 12, CGO 13);

3.1 Controlli di competenza delle Province

Il controllore in azienda è tenuto a compilare la Relazione di controllo/Parte I (allegato A):

In tale relazione vengono riportate le seguenti informazioni:

a) dati relativi al beneficiario (CUAA e Ragione sociale),

b) indicazione delle domande presentate dal beneficiario nell'anno in corso,

c) dati dei controllori,

d) dati relativi al preavviso,

e) dati delle persone presenti al controllo,

f) elenco di tutti i Criteri e le Norme,

g) eventuali infrazioni riscontrate,

h) eventuali azioni correttive/ impegni di ripristini assegnati,

i) eventuali altre annotazioni degli incaricati al controllo,

j) eventuali dichiarazioni del beneficiario o di un suo delegato,

k) data di effettuazione del controllo (inizio e fine), firma dei controllori e del beneficiario/rappresentante legale.

Per ogni criterio e norma controllati, il controllore provinciale durante il controllo in loco, compila un'apposita check-list (*Check-list Criterio/Norma XX)*.

In generale, la sottoscrizione delle check-list deve garantire il riconoscimento dei controllori tramite firma leggibile o tramite timbro che identifica il nominativo del dipendente provinciale che ha effettuato il sopralluogo.

Le check-list per ogni Criterio / Norma si compone di due parti:

- *Check-list Criterio/Norma XX- Verifica degli impegni (da compilare in ogni caso);*
- *Check-list Criterio/Norma XX Esito del controllo (da compilare solo nel caso in cui siano state rilevate infrazioni).*

La Relazione di controllo/Parte I nonché le *Check-list Criterio/Norma XX* sono redatte in singola copia che viene conservata dal controllore provinciale nel dossier del procedimento.

Nel caso in cui siano state rilevate infrazioni, tutta la documentazione (Relazione di controllo, check-list con esito non conforme), sono redatte in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario, negli altri casi (assenza di infrazioni), è rilasciata una copia al beneficiario solo sulla base di una sua esplicita richiesta.

Il controllore provinciale, terminato il controllo in loco, è tenuto a registrare nella "Relazione di controllo condizionalità 2015/PARTE II", presente sul SI regionale, gli esiti delle singole check-list relative agli atti controllati.

Il controllore provinciale predispone un dossier per ogni azienda a controllo strutturato in modo da garantire che la documentazione archiviata non possa materialmente perdersi;

sulla copertina del dossier devono essere indicati almeno i seguenti dati: nominativo e CUAA del beneficiario, campagna di riferimento e nominativi degli incaricati del controllo.

All'interno del dossier devono essere archiviati tutti i documenti inerenti all'azienda, in particolare:

- Relazione di controllo parte I e parte II;
- copia cartacea della domanda unica e/o della domanda PSR 2007-2013 e/o della domanda PSR 2014-2020 e/o della domanda OCM vino;
- check-list di ogni Criterio o Norma controllati;
- eventuale documentazione in caso di preavviso del controllo;
- eventuale documentazione fotografica[2];
- eventuali fogli o brogliacci di lavoro compilati durante il controllo;
- eventuale altra documentazione utilizzata ai fini del controllo.

Successivamente al controllo, i dossier sono archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità in caso di eventuali verifiche.

Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 5 anni dall'esecuzione del controllo.

Durante il controllo è necessario munirsi di macchina fotografica per documentare eventuali infrazioni riscontrate.

I casi particolari, possono essere segnalati nel campo note della check-list.

Se al momento del controllo in loco, la documentazione necessaria ai fini della verifica degli impegni non fosse reperibile in azienda (es. registro di stalla è momentaneamente in altra sede es. ASL, sede legale aziendale, fatture c/o CAA, etc.), il controllore provinciale, al fine di completare il controllo, deve richiedere i documenti mancanti che dovranno essere resi disponibili dall'agricoltore entro 48 ore. In questo particolare caso, la check-list di controllo dovrà essere compilata solo a seguito dell'acquisizione della documentazione mancante, evidenziando tale evenienza sulla relazione di controllo parte I°.

Il controllo condizionalità, oltre le aziende che hanno presentato Domanda unica (DU), coinvolge anche le aziende che hanno aderito alle misure a superficie del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR), del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) e del OCM vitivinicolo

Per le misure del PSR 2007-2013:

- ***Misura 221*** *"Imboschimento di terreni agricoli" (esclusivamente per le domande di conferma)*
- ***Misura 214*** *"Pagamenti Agroambientali"*

Per le misure del PSR 2014-2020:

- ***Misura 8.1.02*** *"Mantenimento di superfici imboschite";*
- ***Misura 10.1.01 "****Pagamanti agro climatici ambientali"****;***
- ***Misura 11*** *"Agricoltura biologica";*
- ***Misura 12*** *"Indennità Natura 2000";*
- ***Misura 13*** *"Indennità compensativa nelle zone svantaggiate di montagna;*

Per le misure dell'OCM vitivinicolo:

[2] Nel caso in cui sia stata rilevata un'infrazione con azione correttiva/impegno di ripristino per cui il controllo è in loco e non esclusivamente documentale, occorre documentare la situazione con foto prima e dopo l'intervento.

- ***PRRV "Piano di riconversione e ristrutturazione dei vigneti";***
- ***Vendemmia verde.***

Tuttavia, controlli e sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, in base a quanto previsto dall'articolo 97(1) del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:

- per i tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti; (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- all'anno successivo alla riscossione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

3.2 Controlli di competenza delle ASL

OPR e la DG Salute, il 1 agosto 2013, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa, rinnovato ed aggiornato sulla base dell'accordo nazionale del 2012, relativo all'effettuazione dei controlli di condizionalità nei settori "Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante" "Benessere degli animali" e alla trasmissione delle informazioni.

La DG Salute della Regione Lombardia pianifica le attività da svolgere in attuazione dei regolamenti in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale. In particolare la DG Salute della Regione Lombardia è responsabile dell'individuazione del campione di aziende da sottoporre a controllo ai fini della condizionalità, del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ASL, della standardizzazione delle metodiche di controllo e della documentazione relativa ai controlli e rappresenta l'interfaccia di OPR.

OPR condivide sia le metodologie di controllo sia i criteri di definizione dell'analisi del rischio utilizzati per la determinazione del campione di aziende da controllare da parte delle ASL.

Il controllo del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori specifici applicabili alle aziende agricole con allevamenti zootecnici è affidato ai Dipartimenti di prevenzione veterinari delle ASL, che dispongono delle specifiche competenze professionali.

Durante il controllo in loco, per ogni Criterio controllato:

- viene redatto il verbale di sopralluogo e/o la specifica check-list,
- viene data informazione all'allevatore che tale controllo avrà valenza anche per la condizionalità.

I dati relativi ai controlli, ove previsto, sono registrati nel sistema informativo veterinario integrato (SIVI) e successivamente acquisiti da OPR, che carica tali dati sul proprio Sistema Informatico regionale, secondo le modalità previste dal sopracitato Protocollo d'Intesa.

Sulla base di tali dati OPR definisce l'esito finale del controllo.

4. MODALITA' OPERATIVE PER IL CALCOLO DEGLI ESITI DEL CONTROLLO

4.1 Verifica degli impegni

In corrispondenza di ogni verifica il controllore deve indicare se si tratta di:

- verifica che dà luogo al rispetto dell'impegno controllato (flag **SI**);
- verifica che dà luogo alla rilevazione di infrazione rispetto all'impegno controllato (flag **NO**);
- verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda è tenuta, ma che non può essere controllato al momento del sopralluogo (flag **NV** = Non Verificabile). In tal caso può essere prevista l'esecuzione di un'ulteriore verifica;
- verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda non è tenuta, e che quindi non può essere controllato in alcun momento (flag **NN**= Non Necessario o flag **NP** = Non Pertinente).

In corrispondenza di ogni adempimento deve pertanto essere rilevata la presenza /assenza di infrazione e la sua verificabilità.

4.2 Esito del controllo

Ai fini del calcolo dell'esito del controllo di condizionalità, è stata predisposta, nella relativa check-list una sezione denominata "Esito del controllo".

Il controllore (il funzionario OPR limitatamente ai CGO di competenza dei SSVV: CGO4, CGO5, CGO6, CGO7, CGO8, , CGO11, CGO12 e CGO13) è tenuto a compilare la parte di *Check-list Criterio/Norma XX* "*Esito del controllo"* solo nel caso in cui dalla compilazione della *parte di Check-list Criterio/Norma XX alla voce"Verifica degli impegni"* siano state riscontrate delle infrazioni.

La parte di *Check-list Criterio/Norma XX – Esito del controllo* prevede:

- la pesatura degli indici di verifica (portata, gravità e durata),
- l'individuazione di eventuali infrazioni ritenute di importanza minore,
- l'individuazione delle azioni correttive relative alle infrazioni di importanza minore,
- l'individuazione di eventuali impegni di ripristino,
- le condizioni per le quali si prefigura l'intenzionalità dell'infrazione rilevata,
- la verifica dell'effettuazione delle azioni correttive e/o degli impegni di ripristino e i relativi esiti,
- la data in cui è stato effettuato il controllo dell'effettuazione delle azioni correttive e/o degli impegni di ripristino,
- la tabella di riepilogo "esito finale" (valore degli indici di verifica, azioni correttive e/o impegni di ripristino, intenzionalità).

Scadute le tempistiche assegnate per la realizzazione delle singole azioni correttive e/o degli impegni di ripristino, il controllore deve verificare l'effettiva realizzazione delle prescrizioni assegnate con le seguenti modalità:

- tramite controllo documentale, ove previsto,
- tramite un secondo controllo in azienda.

Inoltre deve compilare:

1 le sezioni relative alla verifica delle azioni correttive e degli impegni di ripristino e la tabella di riepilogo "esito finale" presenti nella check-list relativa all'esito del controllo;

2 la Relazione di controllo condizionalità 2015 – VERIFICA AZIONI CORRETTIVE (vedi allegato B/1). Tale relazione deve essere redatta in duplice copia. Una copia deve essere consegnata all'agricoltore e l'altra deve essere archiviata nel relativo fascicolo di domanda.

Nel caso di verifica di impegni di ripristino, verifica che potrà essere effettuata nei due anni solari successivi all'anno in cui è stata rilevata l'infrazione (nel caso in cui l'azienda sia stata nuovamente estratta a campione condizionalità), il controllore compilerà la Relazione di controllo condizionalità 2015 – VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO (allegato B/2). Questa relazione deve essere redatta in duplice copia. Una copia deve essere consegnata all'agricoltore e l'altra deve essere archiviata nel relativo fascicolo di domanda.

Si ricorda che tutti gli esiti, siano essi negativi o positivi, relativi ai CGO/BCAA controllati devono essere registrati nella "Relazione di controllo condizionalità 2015/PARTE II", presente sul SI regionale.

4.3. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri e alle Norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nel regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 99, nel regolamento (UE) n. 640/2014, articoli da 38 a 42 e nel regolamento (UE) n. 809/2014, articoli 73, 74 e 75.

La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell'applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza oppure intenzionalmente, con o senza reiterazione (articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 809/2014). Di conseguenza, coerentemente con questa impostazione, nei paragrafi a seguire, sarà definito il meccanismo di calcolo ed applicazione delle riduzioni. La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l'importo complessivo dei pagamenti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 erogati in base alle domande presentate o da presentare nell'anno civile in cui si svolge il controllo.

Gli importi erogati ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono divisi per tre (articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014).

4.3.1 Calcolo della sanzione per negligenza per settore di condizionalità

Il procedimento per la definizione del calcolo della sanzione applicabile è il seguente:

1. per ogni Criterio o Norma di un determinato settore di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, viene quantificata e annotata sulla relazione di controllo il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) dell'infrazione in termini di portata, gravità e durata.

   N.B.: Nel caso di presenza di più infrazioni rilevate del medesimo CGO/BCAA con diversi livelli di violazione, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro;

2. una volta quantificati i tre indici di verifica per ogni Criterio o Norma violati, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo tra 1 e 5);
3. per ciascun settore di condizionalità si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel settore di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni settore di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori per pervenire alla determinazione della percentuale di riduzione corrispondente alla sanzione amministrativa per quel settore di condizionalità:

Classe	Punteggio	Riduzione %
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni settore di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'articolo 99 (2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti vincolati al rispetto della condizionalità.

Le percentuali di riduzione dei premi, che determinano la sanzione amministrativa, così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti diretti, così come elencati all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013,, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all'agricoltore oggetto di controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui **è stata commessa** l'infrazione rilevata.

4.4. Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza

Per quanto attiene al valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, i parametri assumono un valore pari a 3, che comporta una riduzione pari al 3%, come previsto dall'art. 39 (1) del Regolamento (UE) 640/2014.

Definita, quindi, la riduzione applicabile per ogni campo di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall'art. 99 del Reg.(UE) 1306/2013, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non possa superare il 5% dell'importo complessivo dei pagamenti soggetti alla condizionalità.

Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all'importo complessivo dei pagamenti, che sono stati o che dovrebbero essere erogati all'agricoltore in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui **è stata commessa** l'infrazione rilevata, secondo quanto disposto dall'art. 97 del Reg.(UE) 1306/2013 e dall'art. 39 del Reg. (UE) 640/2014.

4.5. Determinazione della percentuale di riduzione per negligenza con reiterazione

Per «ripetizione» di un'inadempienza si intende l'inadempienza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi ad uno stesso criterio o norma, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza, oppure nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva, seguente ad un'inadempienza di importanza minore e l'azienda non la realizzi nei termini previsti.

Nel caso della riduzione per reiterazione derivante da mancata realizzazione di un'azione correttiva prescritta a seguito di un'inadempienza di importanza minore, il valore della riduzione da triplicare è pari all'1%.

Prima reiterazione

A norma di Regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile a seguito della moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno per un fattore 3.

N.B.: in relazione ai diversi casi che si possono verificare, la percentuale di riduzione da moltiplicare per 3 sarà pari a:

- infrazione ripetuta riscontrata in anni diversi – % calcolata per l'ultima infrazione riscontrata ;
- infrazione ripetuta dovuta alla mancata esecuzione delle azioni correttive – % applicabile all'infrazione che ha generato la necessità dell'azione correttiva.

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15%, ma l'agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, questa sarà considerata intenzionale.

Seconda reiterazione

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3.

Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e, nel caso in cui questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l'ammonizione descritta al punto precedente.

4.6. Determinazione della percentuale di riduzione per intenzionalità

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 40 del Reg. (UE) 640/2014, in caso di infrazione intenzionale la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita al 20%. Tuttavia, OPR può decidere, sulla scorta della valutazione fornita dall'autorità di controllo competente nell'apposita parte della relazione di controllo, di aumentare tale percentuale fino al 100% dell'importo complessivo.

Nei casi di infrazioni intenzionali causate da ripetute reiterazioni dell'infrazione, come descritto dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, la percentuale applicabile per l'infrazione intenzionale è pari alla percentuale triplicata della precedente infrazione, così come calcolata prima dell'applicazione del tetto del 15%

4.7 Infrazioni intenzionali di livello estremo

Nel caso, infine, di un'infrazione intenzionale ripetuta, in base a quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafo 8 del DM 180/2015 e dall'allegato 3 dello stesso decreto, si applica quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.

L'infrazione intenzionale ripetuta è considerata infrazione intenzionale di livello estremo e l'azienda che l'ha commessa, oltre all'applicazione delle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali nell'anno in cui è stata accertata la reiterazione, sarà esclusa da tutti i pagamenti elencati nell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'anno civile successivo.

4.8. Calcolo dell'esito in presenza di un'infrazione di natura minore

Nel caso in cui l'azienda abbia commesso un'infrazione di natura minore ed abbia correttamente realizzato l'azione correttiva corrispondente, l'infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall'art. 99 del Regolamento (CE) 1306/2013.

Nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Si evidenzia che nei casi in cui siano rilevate, per lo stesso Criterio/Norma, sia inadempienze di importanza minore sia infrazioni di altro tipo, esse saranno valutate nel

loro insieme come infrazioni, di conseguenza l'intervento correttivo non produrrà l'azzeramento della sanzione amministrativa.

4.9. Cumulo di infrazioni di diversa natura a carico della stessa azienda

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza (senza e con reiterazione) e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.

4.9.1 Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali, nello stesso anno

Infrazioni rilevate	Effetto delle infrazioni
1.a. Due infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza	L'effetto delle infrazioni si somma
1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più settori di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale	L'effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l'applicazione del "tetto" del 5% sulle infrazioni per negligenza nei casi in cui la somma delle percentuali di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassino detto limite
1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale	In questo caso, per il settore di condizionalità in cui sono considerate rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 73(2) del regolamento (UE) n. 809/2014

4.9.2 Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta

Infrazioni rilevate	Effetto delle infrazioni
2.a Presenza di due infrazioni in settori diversi di condizionalità, di cui una ripetuta o di due infrazioni rilevate nello stesso settore di cui solo una con reiterazione	Per effetto di quanto stabilito all'art. 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, si ha la triplicazione della riduzione stabilita per l'infrazione ripetuta, a cui viene sommata la percentuale dell'infrazione non ripetuta, fatta salva l'applicazione della soglia del 15%.
2.b Presenza di due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo settore di condizionalità	Per effetto di quanto stabilito all'art. 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, la percentuale applicabile ad ognuna delle infrazioni dovrà essere calcolata singolarmente e le singole percentuali calcolate saranno poi sottoposte a triplicazione. Le percentuali così ottenute sono sommate tra loro per arrivare alla riduzione totale applicabile. È sempre fatta salva l'applicazione della soglia del 15%.

4.9.3 Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali

Infrazioni rilevate	Effetto delle infrazioni
3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso settore di condizionalità	In questo caso le infrazioni sono considerate come un'unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 73(2) del regolamento (UE) n. 809/2014, per cui si applica la riduzione del 20%
3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi settori di condizionalità	Sommatoria delle percentuali derivante dalla applicazione delle riduzioni previste

4.9.4 Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute

Infrazioni rilevate	Effetto delle infrazioni
4. Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall'articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.	In questi casi l'azienda, oltre all'applicazione delle percentuali relative all'intenzionalità, sarà esclusa dall'insieme dei pagamenti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno successivo a quello in cui è stata accertata la reiterazione dell'inadempienza intenzionale.

5. PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEGLI AIUTI A SEGUITO DI CONTROLLI DA PARTE DI ALTRI ENTI

Alcuni impegni di Condizionalità sono oggetto di controllo anche delle Autorità istituzionalmente competenti, sia relativamente alle aziende estratte a campione per la Condizionalità sia extra- campione.

Nel caso in cui tali Autorità, quali ad esempio i Servizi Veterinari, il Corpo Forestale dello Stato, la DG Agricoltura, riscontrino una non conformità a detti impegni, OPR acquisisce la documentazione, ne valuta i contenuti, procede alla pesatura dell'infrazione riscontrata e compila la relazione di controllo, determinando la riduzione di condizionalità.

Successivamente OPR, in osservanza dei tempi stabiliti dai regolamenti comunitari e al fine di garantire e tutelare i fondi europei, provvede al recupero delle somme, anche in pendenza di ricorso presentato dal beneficiario avverso i provvedimenti sfavorevoli.

Nel caso di soluzione favorevole al ricorrente, OPR provvede a restituire l'importo recuperato.

6. CONTROLLI E MONITORAGGIO

L'attività svolta dagli Organismi Delegati incaricati di effettuare i controlli di condizionalità sarà soggetto a monitoraggio e verifica da parte di OPR.

Il monitoraggio prevede la verifica dello stato di avanzamento delle attività di controllo in loco, con acquisizione delle risultanze ispettive e attività di feedback da parte di OPR in merito alle problematiche rilevate.

In attuazione del Piano Annuale dei Controlli OPR effettuerà i controlli sugli Organismi Delegati (O.D.) in merito alle attività di competenza, così come definite dai rispettivi Protocolli di Intesa/Convenzioni. al fine di verificare la corretta esecuzione di quanto disposto con il presente Manuale.

Il controllo sugli O.D. potrà essere svolto tramite:

- l'analisi dei dati caricati sul SI regionale, al fine di verificare l'esattezza e la coincidenza di questi con quelli riportati sulle check-list,
- la verifica dei fascicoli, predisposti per ciascuna azienda dagli OD, per accertare la completezza documentale e la corretta interpretazione degli esiti;
- affiancamento ai controllori degli Organismi Delegati.

7. SPECIFICHE TECNICHE

CGO 1 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

SOGGETTO CONTROLLORE: PROVINCIA

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente CGO si applica a tutte le aziende agricole con o senza allevamenti i cui terreni ricadono, **anche solo parzialmente, nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)** identificate ai sensi della DGR 8/3297 del 11 ottobre 2006;

OBIETTIVI
Garantire la protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati, riducendo l'impatto ambientale dell'attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto.

Il presente CGO disciplina la distribuzione al suolo e lo stoccaggio dei liquami e dei letami (effluenti di allevamento) provenienti da insediamenti zootecnici e regolamenta anche l'utilizzo di altre fonti azotate.

OBBLIGHI
Le imprese agricole devono rispettare tutti gli impegni disposti dal programma d'azione in vigore in particolare:

a) gli adempimenti amministrativi;

b) gli obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti dall'allevamento (e.a.);

c) i divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati;

d) il rispetto dell'utilizzo di fertilizzanti azotati nelle dosi previste.

1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI - DGR 2208/2011

Per individuare se un'azienda deve rispettare gli adempimenti amministrativi previsti dalla DGR 2208/2011 (aziende localizzate in ZVN) o, eventualmente, dall'allegato 2 della DGR 5868/2007 e s.m.i. (aziende localizzate in zona non vulnerabile ai nitrati), si fa presente che l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora i terreni che utilizza a fini agricoli (SAU) siano localizzati per più del 50% in zona vulnerabile; mentre in assenza di utilizzazione agricola dei terreni (SAU), l'impresa è considerata in zona vulnerabile qualora la prevalenza delle strutture di allevamento sia localizzata in zona vulnerabile.

Le imprese agricole rientranti nelle classi dimensionali previste dalla DGR 2208/2011 (o, se del caso dalla DGR 5868/2007 per le aziende che non sono localizzate in ZVN, ma che hanno terreni in ZVN) devono aver predisposto la Comunicazione Nitrati (POA/POAS ed eventuale PUA/PUAS)[3] entro le scadenze fissate annualmente dalla DG Agricoltura.

La DG Agricoltura definisce anche le modalità per presentazione della comunicazione mediante la procedura sul sistema informatico predisposta dalla Regione Lombardia. Questa comunicazione deve essere conservata presso l'azienda su supporto cartaceo. E' obbligo del gestore dell'azienda provvedere ad aggiornare informaticamente e conservare

[3] POA = programma operativo aziendale
POAS = programma operativo aziendale semplificato
PUA = piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti
PUAS = piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti semplificato

in azienda la documentazione qualora subentrino modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti e delle acque reflue, nonché i terreni utilizzati agronomicamente.
Il POA/POAS ha validità 5 anni, fatte salve eventuali modifiche, che, se sostanziali[4], comportano l'aggiornamento informatico dello stesso.

Il POA/POAS deve essere presentato dal legale rappresentante dell'azienda.

Il PUA, limitatamente al primo anno di presentazione, deve essere redatto da dottori agronomi, periti agrari o agrotecnici iscritti ai rispettivi albi professionali e sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda. La redazione del PUA, negli anni successivi al primo, può prescindere dall'apporto di un professionista in caso di sostanziale invarianza delle situazioni aziendali.
Il PUA deve essere annualmente aggiornato, tramite il sistema informativo regionale, da parte del legale rappresentante dell'azienda e deve esserne conservata copia in azienda a disposizione per eventuali controlli.

Aziende localizzate in ZVN

Le aziende localizzate in ZVN devono rispettare i seguenti obblighi amministrativi in funzione della classe dimensionale correlata al quantitativo di azoto da effluenti di allevamento prodotto e/o utilizzato:

Classi dimensionali (Kg/anno)	**Tipologia di comunicazione nitrati**
Azoto al campo da e.a. prodotto e/o utilizzato	
1. <= a 1000	Esonero
2. da >1000 a <= 3000	Presentazione POAS
3. da > 3000 a <= 6000	Presentazione POA e PUAS
4. > 6000	Presentazione POA e PUA
5. Allevamenti con più di 500 UBA	Presentazione POA e PUA
6. Aziende soggette all'AIA (D. lgs. 152/06 e s.m.i.)	Integrazione tra domanda AIA e POA - PUA

Qualora non si producano e/o non si utilizzino effluenti di allevamento, gli adempimenti amministrativi ai quali l'azienda è soggetta dipendono dalla classe dimensionale riferita al al quantitativo d'uso di azoto di provenienza diversa dagli effluenti di allevamento:

Classi dimensionali	**Tipologia di comunicazione nitrati**
Azoto al campo utilizzato (Kg/anno)	
1. < =3000	Esonero
2. da > 3000 a <= 6000	Presentazione POA e PUAS
3. > 6000	Presentazione POA e PUA

[4] Modifiche sostanziali: si intendono "modifiche" quelle riguardanti le caratteristiche, quantità e tipologia degli effluenti zootecnici e delle acque reflue. Le modifiche riferite alle caratteristiche e alla quantità vanno considerate sostanziali solo qualora comportino il passaggio in classe dimensionale diversa. Per quanto riguarda la tipologia, le modifiche sono considerate sostanziali quando la specie prevalente allevata cambia rispetto a quanto dichiarato.

Aziende NON localizzate in ZVN con terreni ricadenti in ZVN

Le aziende non localizzate in ZVN devono rispettare i seguenti obblighi in funzione della classe dimensionale correlata al quantitativo di azoto da effluenti di allevamento prodotto e/o utilizzato:

Classi dimensionali	Tipologia di comunicazione nitrati
Azoto al campo da e.a. prodotto e/o utilizzato (Kg/anno)	
1. < =3000	Esonero
2. da > 3000 a <= 6000	Presentazione POAS
3. > 6000	Presentazione POA e PUAS
4. Allevamenti con più di 500 UBA	Presentazione POA e PUA
5. Aziende soggette all'AIA (D. lgs. 152/06 e s.m.i.)	Integrazione tra domanda AIA e POA - PUA

Qualora non si producano e/o non si utilizzino effluenti di allevamento, gli adempimenti amministrativi ai quali l'azienda è soggetta dipendono dalla classe dimensionale riferita al quantitativo d'uso di azoto di provenienza diversa dagli effluenti di allevamento:

Classi dimensionali	Tipologia di comunicazione nitrati
Azoto al campo utilizzato (Kg/anno)	
> 6000	Presentazione POA e PUAS

Infine, se una azienda prevede nel proprio programma di fertilizzazione sia l'utilizzo di effluenti di allevamento sia quello di fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento, ai fini dell'identificazione degli adempimenti amministrativi ai quali soggiacere, si fa riferimento alla tipologia di fertilizzante utilizzato in quantitativo prevalente.

2. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO (e.a.)

Le aziende che producono e /o utilizzano effluenti di allevamento devono:

- ✓ rispettare la rispondenza tipologica delle strutture di stoccaggio e l'adeguato dimensionamento che deve essere in funzione della consistenza media annua dell'allevamento, della tipologia di e.a. prodotti, e dei vincoli stabiliti dal fermo invernale;
- ✓ garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di perdite e/o percolazioni.

3. DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

Le aziende che utilizzano direttamente liquame, letame e altre fonti azotate o che concedono i propri terreni a terzi per lo spandimento delle stesse, devono rispettare i divieti come di seguito elencati sull'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN:

Divieto di utilizzazione agronomica dei letami e/o dei fertilizzanti azotati diversi dall'e.a.

- a meno di 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi;
- a meno di 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
- a meno di 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

I suddetti divieti non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

- su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- nella stagione autunno-vernina, di norma dal 1 novembre a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla Direzione Generale Agricoltura. Il periodo minimo di divieto prevede: 90 giorni per i letami ed i materiali ad essi assimilati, ad esclusione del letame bovino, ovicaprino e di equidi con contenuto di sostanza secca pari almeno al 20% (letame cumulabile), ed assenza di percolati (per il quale, se utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati, il divieto vige dal 15 dicembre al 15 gennaio) e per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D.Lgs 75/2010 (salvo le eccezioni previste dalla DGR 2208/2011[5]); 120 giorni per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;
- in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente.

Divieto di utilizzazione dei liquami:

- a meno di 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 30 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

  I suddetti divieti non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea.
- su superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per aree a verde pubblico e privato e per aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
- nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- nella stagione autunno- vernina, di norma dal 1 novembre a fine febbraio (120 giorni), salvo termini diversi stabiliti dalla Direzione Generale Agricoltura. Il divieto invernale è di 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata;
- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;
- in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente - senza processi di trattamento dei prodotti - alla alimentazione umana;
- su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

[5] Eccezioni: ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, per i quali è ammessa l'applicazione anche nei mesi invernali in presenza di tenore di azoto totali inferiori al 2,5% sul secco, di cui non oltre il 15% in forma di azoto ammoniacale

- in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e immediatamente interrato;
- in prossimità di strade e di centri abitati, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli, o vengano immediatamente interrati;
- se si utilizzano le seguenti tecniche:
  a) irrigatori a lunga gittata;
  b) distribuzione da strada a bordo campo;
  c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera.

Divieti di utilizzazione agronomica dei fanghi

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato su terreni:

1) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane, in atto, ricoperti di neve oppure gelati.
2) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali;
3) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
4) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
5) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
6) interessati da boschi naturali;
7) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
8) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali, ed i canali arginati; situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
9) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
10) territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170/kgN/ha/anno per le zone vulnerabili) come definiti con provvedimento della Direzione Generale Agricoltura;
11) nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura.

Divieto di accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli:

- a meno di 5 m dalle scoline;
- a meno di 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- a meno di 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizoozie, lotte obbligatorie.

4. RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI in ZVN

- ✓ La quantità di azoto derivante da e.a. non deve superare i 170 Kg/ha/anno di azoto al campo, inteso come quantitativo medio aziendale.

  Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale, pari a 170 Kg/ha/N/anno, è riferito esclusivamente alla superficie ricadente in zona vulnerabile.

  Il limite d'uso di 170 Kg/ha/N/anno è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 e dalle acque reflue.
- ✓ La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture. L'apporto massimo di azoto utilizzabile per le singole colture non può comunque superare le quantità previste dall'Allegato II MAS[6] della DGR 2208/2011.

5. AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA "DEROGA NITRATI" (ai sensi della Decisione di Esecuzione della Commissione del 3/11/2011)

Le aziende ricadenti in ZVN che aderiscono alla "Deroga Nitrati" devono rispettare gli impegni previsti dalla Decisione di Esecuzione della Commissione, per quanto riguarda il trattamento e la gestione degli effluenti di origine bovina e suina.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore provinciale è tenuto al controllo del CGO 1–solo se l'azienda ricade, anche parzialmente, in ZVN.

Nel caso in cui l'azienda sia sottoposta al controllo dell'Applicazione Direttiva Nitrati contestualmente al controllo di Condizionalità, occorre apporre il flag anche alla voce "Controllo Applicazione Direttiva Nitrati".

Il controllore è tenuto a inquadrare l'azienda compilando il box "CARATTERISTICHE AZIENDALI" della check-list.

Per ogni tipologia di impegno si riportano di seguito gli specifici controlli da effettuare.

1 - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il controllore per la verifica degli obblighi amministrativi, compilando l'apposita check-list, deve apporre un flag solo sulle caselle pertinenti alla situazione rilevata al momento del controllo.

Si ha infrazione se:

- mancano i documenti richiesti dalle DGR 2208/2011: copia della Comunicazione Nitrati e/o dell'aggiornamento annuale della Comunicazione; allegati cartografici (copia della CTR in scala 1:10.000 o altro idoneo documento cartografico recante l'individuazione degli

[6] MAS: Apporti massimi standard di Azoto efficiente alle colture. Tabella consultabile sul sito dell'OPR.

appezzamenti); registro delle fertilizzazioni azotate; contratti di acquisizione/cessione degli effluenti di allevamento in corso di validità;

- non è stata presentata la Comunicazioni Nitrati o il suo aggiornamento, e/o è stata presentata oltre i termini previsti[7];
- il registro delle fertilizzazioni azotate (organiche e minerali) non è compilato e aggiornato.
- per le aziende soggette ad AIA:

  ✓ non è presente l'autorizzazione AIA in corso di validità;

  ✓ risulta una incoerenza tra la consistenza media dei capi (suini ed avicoli) dichiarata nella comunicazione nitrati e quella desumibile dalla BDR/BDN/registro di stalla; in caso di discordanza superiore al 15% per i suini e al 20% per gli avicoli, il controllore ricalcola la quantità di reflui/azoto per le verifiche richieste sugli adempimenti relativi agli stoccaggi ed utilizzo azoto.
- è stata presentata una Comunicazione incompleta o difforme rispetto alla situazione aziendale verificata a controllo. Non si rileva infrazione nel caso in cui i contenuti della Comunicazione non aderenti alla realtà riscontrata in azienda (es.: difformità nel numero di capi, nella dimensioni degli stoccaggi) non abbiano effetto sulla conformità dell'azienda.

  Si rileva invece infrazione se si riscontra:

  a) una difformità che incide sulle conformità dichiarate a livello di "stoccaggi" (l'azienda si dichiara conforme per lo stoccaggio, ma in base alle risultanze del controllo non è conforme) oppure una non conformità che incide sul rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dell'azoto da e.a. in ZVN (l'azienda si dichiara conforme per la quantità di azoto al campo derivante da e.a. ma in base alle risultanze del controllo non è conforme);

  b) oppure in mancanza di segnalazione di modifiche sostanziali, tramite una variante della comunicazione e/o del PUA.
- per le aziende che aderiscono alla Deroga Nitrati (ai sensi della Decisione di Esecuzione della Commissione del 3/11/2011):

  ✓ non è presente in azienda copia della domanda di deroga.

NB 1) Le aziende che sono esonerate dagli obblighi amministrativi, ai sensi delle DGR 2208/2011 così come specificato in tabella, dovranno essere comunque controllate per la verifica del corretto stoccaggio e del rispetto delle norme di utilizzo dei fertilizzanti (vincoli/divieti e dosi previste)[8];

2) In caso di concessione d'uso dei terreni per lo spandimento di e.a., un'azienda non può essere esonerata totalmente dagli obblighi amministrativi in quanto deve possedere una concessione d'uso dei terreni o un "contratto per la valorizzazione degli effluenti". In tal caso, il controllore deve verificare la presenza e la validità della suddetta documentazione.

2 - VERIFICA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI STOCCAGGI DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Il controllore attraverso la documentazione tecnica presente in azienda (prevista dalla normativa di riferimento: DGR 2208/2011), deve rilevare, sia per il letame sia per il liquame, i giorni di stoccaggio presenti e i giorni di stoccaggio mancanti o da realizzare.

---

[7] Nel caso in cui, al momento del controllo, i termini di presentazione della Comunicazioni Nitrati non siano ancora scaduti, il controllore si avvarrà dell'ultima Comunicazione Nitrati obbligatoria ai termini di Legge.

[8] Allo scopo di agevolare i funzionari provinciali nella verifica delle strutture di stoccaggio e nella verifica del rispetto delle dosi di Azoto, OPR renderà disponibile, sul proprio sito Web, un foglio di calcolo specifico per le aziende esonerate.

La normativa vigente richiede la seguente capacità minima di stoccaggio:

- 90 giorni per letame e assimilati;
- 120 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini con coltivazione di terreni caratterizzata da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli, o prati di media o lunga durata, o erbai e cereali autunno-vernini;
- 180 giorni per liquame e materiali ad esso assimilati, nel caso di aziende di cui al punto precedenti, in assenza delle condizioni sopra specificate e per tutti gli altri allevamenti.

NB: Per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, in comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio di liquame non inferiore ai 90 giorni.

Per la verifica di conformità degli stoccaggi e dell'azoto da e.a., il controllore può considerare il seguente livello di tolleranza fra capi effettivamente allevati (desumibili attraverso la consultazione della BDR/BDN/Registro di stalla) e presenza media indicata nella Comunicazione Nitrati: 10% per i bovini, 15% per i suini, 20% per gli avicoli. Se la differenza è superiore a queste percentuali, il controllore ricalcola la quantità di refluo e di azoto da e.a..

Il controllore verifica che ci sia congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione Nitrati, oppure quelle riportate nella documentazione attestante l'avvenuto adeguamento, secondo quanto prescritto dal Decreto AIA, nel caso di aziende soggette ad AIA che hanno ricevuto prescrizioni.

La congruenza è accertata con le seguenti modalità:

- in caso di Comunicazione Nitrati e presenza della planimetria delle strutture di stoccaggio, effettuando la misurazione di almeno una struttura di stoccaggio liquame, la più significativa in termini volumetrici, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti;
- in caso di Comunicazione Nitrati e assenza della planimetria delle strutture di stoccaggio, effettuando la misurazione di almeno il 50% del volume delle strutture di stoccaggio liquami presenti, e della/e platea/e di stoccaggio letame, se presenti; qualora le strutture di stoccaggio liquame presenti siano in numero superiore a 5, la misurazione dovrà essere effettuata su almeno il 30% del volume complessivo.
- in caso di esonero o di assenza della Comunicazione Nitrati, il controllore procede alla misurazione di tutte le strutture di stoccaggio liquame e letame presenti in azienda.

Inoltre, il controllore verifica visivamente lo stato di funzionalità dell'impianto di stoccaggio ovvero l'impermeabilità delle strutture e l'assenza di perdite e/o percolazioni di e.a.

Si ha infrazione nel caso:

- ✓ le strutture di stoccaggio non siano adeguate a quanto richiesto dalla normativa e/o non siano sufficienti a garantire il fermo invernale;
- ✓ sia stata rilevata una mancata congruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio dichiarate nella Comunicazione Nitrati e quelle riscontrate in azienda, solo con contestuale presenza di strutture di stoccaggio non adeguate alla norma e/o al fermo invernale;
- ✓ lo stato di funzionalità dell'impianto di stoccaggio non sia adeguato.

3 - VERIFICA DEI DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI AZOTATI

Per tutte le domande a controllo, il controllore è tenuto a verificare il rispetto dei divieti elencati nella relativa check-list se rilevabili al momento del controllo.

Si ha infrazione se il controllore provinciale, al momento del controllo, rileva evidenze in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo dell'azoto.

L'infrazione è calcolata in funzione dell'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più violazioni ai divieti che l'azienda è tenuta a rispettare. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Nel caso l'infrazione interessi una parte della particella catastale, si considera come superficie oggetto d'infrazione la superficie dell'intero mappale ove ricade l'area con mancato rispetto dei divieti indicati in check list. La superficie oggetto di infrazione sarà poi rapportata alla SAU aziendale ricadente in ZVN in modo da calcolare un valore percentuale utile alla definizione del livello di portata.

Infine, si precisa che il mancato rispetto del divieto invernale per liquame, letame, concimi azotati e ammendanti organici può anche essere rilevato tramite la verifica delle registrazioni riportate sul registro delle fertilizzazione azotate (organiche e minerali), previsto per le aziende non esonerate dalla presentazione della Comunicazione Nitrati; in questo caso, la superficie oggetto d'infrazione da riportare in check-list corrisponde a quella dedotta dalla documentazione presente in azienda.

N.B.: La violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti si considera abbia **effetti extra – aziendali** quando l'inquinamento da nitrati risultante interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria e/o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

4 – VERIFICA DEL RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE

Si ha infrazione:

- ✓ nel caso di superamento del massimale previsto di 170/kg/ha/anno di azoto al campo da e.a., inteso come media aziendale, distribuito sui terreni aziendali posti all'interno delle ZVN. Per le aziende che aderiscono alla Deroga Nitrati, il limite viene innalzato a 250 kg/ha/anno di azoto al campo da e.a..
- ✓ qualora la quantità di azoto totale apportato (come azoto efficiente) superi le esigenze delle colture, calcolate a livello aziendale in base al metodo del bilancio dell'azoto. L'apporto di azoto (azoto efficiente) non può superare, comunque, i limiti relativi agli Apporti Massimi di azoto alle colture (MAS).

N.B.: Nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà effettuata tenendo in considerazione il massimale dei 170 kg/ha/anno per i terreni in ZVN e il massimale di 340 kg/ha/anno per i terreni in Zone Ordinarie.
Anche per la verifica della quantità di azoto efficiente apportato rispetto alle esigenze delle colture, nel caso di aziende che hanno terreni in ZVN e in Zone Ordinarie e sia impossibile la verifica nelle sole superfici in ZVN, si procederà a una valutazione complessiva a livello aziendale.

Il controllore verifica che la quantità di azoto totale apportato non superi le esigenze delle colture effettuando un bilancio per i terreni in ZVN (ed eventualmente anche non in ZVN) che prenda in considerazione:

- i concimi minerali acquistati e distribuiti, i reflui aziendali prodotti, le acquisizioni e/o le cessioni di e.a., eventuali altri apporti azotati;
- l'efficienza delle fonti azotate utilizzate;
- la superficie aziendale utilizzata per la distribuzione dell'azoto;
- le colture effettuate dall'azienda nel corso dell'anno e i rispettivi MAS;
- le giacenze di concimi minerali.

5 – VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA "DEROGA NITRATI"

Si ha infrazione nel caso di:

- ✓ mancato utilizzo di effluenti di allevamento bovini, o di effluenti di allevamento suini, o di effluenti misti bovini/suini, tal quali o sottoposti a trattamento;
- ✓ nel caso di effluenti misti bovini/suini (senza prevalenza al 70% di uno o dell'altro effluente[9]) assenza delle analisi che attestino l'assimilazione dell'effluente a una delle due specie (in base al rapporto N/ P_2O_5);
- ✓ presenza di specie allevate diverse da bovini e suini con gestione/stoccaggio degli effluenti comune (gestione mista). Quindi nel caso di impresa agricola con allevamenti di suini e/o bovini e altri tipologie di animali (polli, galline, conigli, ecc.) e con gestione/stoccaggio degli effluenti comune, ovverossia mista, l'effluente complessivamente prodotto non è ammissibile alla deroga;
- ✓ assenza di SAU aziendale (almeno il 70%) destinata a colture a elevato assorbimento di N e lungo ciclo di crescita;
- ✓ assenza di documentazione di autorizzazione al prelievo idrico o di fornitura e uso dell'acqua irrigua per la SAU in ZVN per la quale si richiede la deroga o di mappa indicante l'esistenza di falde ipodermiche;
- ✓ nel caso di successione colturale nello stesso anno, mancato rispetto del vincolo di copertura vegetale, come specificato nei seguenti casi:
  - l'erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto del mais o del sorgo e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo;
  - l'erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini;
  - nel caso di prato temporaneo arato in primavera, una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall'aratura della superficie prativa.

[9] Le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga Nitrati, approvate con Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 386 del 24/01/2012 e da ultimo modificate con Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 295 del 22/01/2013, prevedono che se un'impresa agricola alleva suini e bovini con gestione/stoccaggio degli effluenti comune (ovverosia mista) l'effluente complessivamente prodotto venga equiparato all'una o all'altra tipologia in funzione dell'ottenimento o meno del rapporto N/ P_2O_5 a valori non inferiori a 2.5. In caso di netta prevalenza (almeno 70%) di una tipologia di effluente rispetto all'altra, l'effluente è complessivamente ricondotto alla tipologia prevalente. Negli altri casi con composizione più equilibrata dell'effluente complessivamente prodotto, dovrà essere effettuata un'analisi una tantum che attesti il conseguimento nella frazione chiarificata del rapporto N/ P_2O_5 >2.5. Nel caso in cui tale rapporto non sia raggiunto, l'effluente è assimilato a quello suino; nel caso il rapporto sia raggiunto l'effluente è assimilato a quello bovino.

- ✓ mais a maturazione tardiva: evidenza dell'interramento di stocchi e di altri residui colturali;
- ✓ aratura del prato temporaneo in periodo diverso da quello primaverile;
- ✓ presenza di fertilizzazione nell'anno di aratura dei prati permanenti;
- ✓ assenza e mancato aggiornamento del Registro di tutte le fertilizzazioni, comprese quelle azotate e fosfatiche (organiche e minerali), ivi comprese le registrazioni delle cessioni effettuate a terzi;
- ✓ presenza di concimazioni con Fosforo mediante fertilizzanti chimici;
- ✓ apporto di Fosforo superiore alle esigenze delle colture;
- ✓ mancato rispetto del divieto di distribuzione dal 1/01 al 29/02 e dal 1/11 all' 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura;
- ✓ mancata distribuzione dei 2/3 degli effluenti di allevamento aziendali entro il 30/06;
- ✓ assenza di macchine per lo spandimento a bassa emissione di azoto [10];
- ✓ non sono presenti i certificati di analisi del terreno (da farsi ogni 4 anni e da inserire nel sistema informativo entro il 1 giugno 2015 [11])

Nel caso si utilizzino effluenti suini (o prevalentemente suini), si ha infrazione nel caso di:

- ✓ assenza di un trattamento di separazione solido/liquido ammesso dalla deroga (sono esclusi dalla deroga: vagli – rotanti, vibranti o a gravità; sono inclusi dalla deroga: separatori a vite elicoidale, separatori a rulli pressori, centrifughe, nastropresse);
- ✓ assenza nella Comunicazione Nitrati dell'informazione sul trattamento degli e.a. e sugli impianti utilizzati;
- ✓ assenza di contratti di cessione a terzi del solido separato conformi a quanto richiesto per l'ammissibilità alla deroga e in corso di validità;
- ✓ assenza della documentazione analitica della frazione chiarificata con corrispondente rapporto N/ P_2O_5.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list – verifica degli impegni.

---

[10] Le disposizioni attuative per la presentazione delle domande di adesione alla deroga Nitrati, approvate con Decreto 386 del 24/01/2012 e da ultimo modificate con Decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 295 del 22/01/2013, prevedono le seguenti indicazioni per le tecniche di spandimento a bassa emissione di Azoto per liquami e per letami:
"Le tecniche da adottare sono quelle già classificate come BAT nei documenti comunitari (BREF, 2003) e dell'UNECE e che si sono dimostrate applicabili nella realtà del bacino padano-veneto:

- per i letami e le frazioni solide separate: spandimento superficiale e interramento entro le 24 ore (ad eccezione del letame sparso sui prati);
- per i liquami tal quali, i digestati e le frazioni chiarificate:
  - I. applicazione di miscele di liquami con acque irrigue (fertirrigazione) da attuarsi con dispositivi di aspersione (barre, pivot), con tecniche di microirrigazione a goccia o mediante immissione controllata nelle acque di irrigazione;
  - II. spandimento a raso per bande;
  - III. spandimento superficiale a bassa pressione seguito da aratura (entro le 24 ore);
  - IV. iniezione profonda (max 25 cm) o per scarificatura a solco aperto o iniezione superficiale con chiusura del solco o erpicatura in concomitanza.

[11] Il D.d.g. 13 novembre 2014, n. 10588, al punto 5 decreta "di modificare il decreto 22 gennaio 2013, n. 295 sostituendo l'ultimo paragrafo del punto 5.7 dell'allegato 1 con 'Il campionamento e le analisi di cui al primo paragrafo devono essere effettuati entro il 1 giugno 2015 e i relativi risultati, comprensivi della documentazione comprovante (certificato di analisi, ecc.), devono essere conservati in azienda.'"

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

La portata viene calcolata a seconda delle infrazioni rilevate e della tipologia aziendale assumendo i seguenti valori:

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA IN BASE ALLE INFRAZIONI RILEVATE (*)				
1 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI				
Mancata presentazione e/o aggiornamento annuale della comunicazione Nitrati	☐			**ALTA**
Presentazione della comunicazione oltre i termini previsti	☐	**BASSA**		
Assenza in azienda di copia della comunicazione Nitrati e/o degli allegati cartografici	☐	**BASSA**		
Presentazione incompleta e difforme della comunicazione (nei casi previsti dal manuale)	☐	**BASSA**		
Assenza in azienda del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti azotati	☐			**ALTA**
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti azotati non aggiornato	☐		**MEDIA**	
Assenza di autorizzazione AIA in corso di validità	☐			**ALTA**
Assenza dei contratti di acquisizione/cessione di e.a. in corso di validità	☐			**ALTA**
Assenza in azienda della domanda di deroga	☐			**ALTA**
2 – STRUTTURE DI STOCCAGGIO				
Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale	☐		**MEDIA**	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso	☐		**MEDIA**	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in presenza di perdite e/o percolazioni	☐			**ALTA**
Incongruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio con quanto riportato nella comunicazione (da rilevare solo se in presenza di stoccaggio non adeguato alla norma e/o al fermo invernale)	☐		**MEDIA**	
Assenza del/degli impianti di stoccaggio necessari	☐			**ALTA**
3 – DIVIETI DI UTILIZZO				
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/ fanghi di depurazione - sotto la soglia definita(*)	☐	**BASSA**		
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/ fanghi di depurazione – sopra la soglia definita(*)	☐		**MEDIA**	
Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame	☐		**MEDIA**	
Violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli	☐			**ALTA**
4 – RISPETTO DELLE DOSI DI DISTRIBUZIONE DI AZOTO (*)				
Per qualsiasi infrazione rilevata	☐			**ALTA**
5 – AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA "DEROGA NITRATI"				
Per qualsiasi infrazione rilevata	☐			**ALTA**
EFFETTI EXTRA – AZIENDALI (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche)	☐			**ALTA**

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA NEL CASO DI RILEVAZIONE DI DUE O PIU' INFRAZIONI (*)	
Tipologia di infrazioni rilevate:	**Valore Infrazione**
A - Rilevazione fino a due infrazioni con portata bassa	**BASSA** ☐
B - Rilevazione contemporanea di tre o quattro infrazioni con portata bassa	**MEDIA** ☐
C - Rilevazione contemporanea di una o due infrazioni con portata bassa e di una sola infrazione con portata media	**MEDIA** ☐
D - Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti azotati non aggiornato + violazione al divieto di utilizzo sotto soglia**(*)**	**MEDIA** ☐
E - Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale + violazione al divieto di utilizzo sotto soglia **(*)**	**MEDIA** ☐
F - Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso + violazione al divieto di utilizzo sotto soglia **(*)**	**MEDIA** ☐
G - Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame, + violazione al divieto di utilizzo di liquame/letame e/o altre fonti azotate sotto soglia**(*)**	**MEDIA** ☐
H - Rilevazione contemporanea di due o più infrazioni con portata media	**ALTA** ☐
I - Rilevazione contemporanea di tre o più infrazioni con portata bassa e di una infrazione con portata media	**ALTA** ☐
L - Rilevazione di almeno un'infrazione con portata alta	**ALTA** ☐

(*) N.B.: La violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate si intende **sotto soglia** se la superficie **in ZVN** oggetto di infrazione risulta **superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari**

GRAVITÀ

CLASSE	DESCRIZIONE
1	Aziende zootecniche che producono <= 1000 kg N/anno OPPURE aziende non zootecniche se utilizzano fino a 3000 kg N/anno
2	Aziende zootecniche che producono > 1000 e <= 3000 kg N/anno OPPURE aziende non zootecniche se utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno
3	Aziende zootecniche che producono > 3000 e <= 6000 kg N/anno OPPURE aziende non zootecniche se utilizzano > 6000 kg N/anno
4	Aziende zootecniche che producono > 6000 kg N/anno
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA

In base alla classe di appartenenza sopra riportata la gravità assume i seguenti valori:

☐ **Bassa**	Aziende di classe 1 con portata bassa o media **OPPURE** aziende di classe 2 con portata bassa
☐ **Media**	Aziende di classe 1 con portata alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio) **OPPURE** aziende di classe 2 con portata media o alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio e/o mancata presentazione della Comunicazione Nitrati) **OPPURE** aziende di classe 3 con portata bassa o media **OPPURE** aziende di classe 4 con portata bassa
☐ **Alta**	Aziende di classe 3 con portata alta **OPPURE** aziende di classe 4 con portata media o alta **OPPURE** aziende di classe 5 con portata bassa o media o alta Per le aziende di classe da 1 e 2: assenza totale delle strutture di stoccaggio; **OPPURE** per le aziende di classe 2: mancata presentazione della Comunicazione Nitrati **OPPURE** per le aziende che hanno aderito alla "Deroga Nitrati": rilevazione di una o più infrazioni indipendentemente dalla classe di appartenenza **OPPURE** Violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, assume i seguenti valori:

☐ **Alta**	Effetti extra – aziendali (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche) **OPPURE**: assenza totale delle strutture di stoccaggio **OPPURE** mancata presentazione della Comunicazione Nitrati **OPPURE** per le aziende che hanno aderito alla "Deroga Nitrati": rilevazione di una o più infrazioni **OPPURE** Violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Inadempienze ai seguenti obblighi amministrativi: mancata presentazione della Comunicazione Nitrati e/o mancato aggiornamento annuale della comunicazione e/o assenza di autorizzazione AIA in corso di validità (ove necessario)	Presentazione della documentazione richiesta (Comunicazione Nitrati; aggiornamento annuale della Comunicazione; AIA) da verificare tramite controllo documentale	30
Accumulo temporaneo di letame in prossimità di scoline, corsi d'acqua superficiali, ecc.	Rimozione, dell'accumulo temporaneo, da verificare tramite controllo oggettivo	30
Mancata impermeabilità dell'impianto e/o presenza di perdite.	Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite da verificare tramite controllo oggettivo	di norma 30

Assenza del/degli impianti necessari	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari da verificare tramite controllo oggettivo	30/11/16
Non corretto dimensionamento delle strutture di stoccaggio (strutture non conformi a quanto richiesto dalla normativa e/o non sufficienti a garantire il fermo invernale, in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire)	Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli impianti e produzione di effluenti	30/11/16

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2014, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

- ✓ Riscontro di un'infrazione contemporanea a tutti gli obblighi applicabili all'azienda ossia:
  - inadempienze amministrative;
  - stoccaggi assenti e/o non conformi alla normativa o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale;
  - non rispetto delle condizioni di utilizzo dei liquami/letami/concimi azotati e ammendanti organici/fanghi di depurazione;
  - mancato rispetto dei massimali di azoto al campo;
- ✓ nel caso in cui siano totalmente assenti strutture di stoccaggio liquame e letame per le aziende zootecniche ricadenti anche parzialmente in zona ZVN e appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5;
- ✓ nei casi in cui venga riscontrata l'assenza della Comunicazione Nitrati o di istanza AIA, in corso di validità per le aziende zootecniche ricadenti anche parzialmente in zona ZVN e appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5;
- ✓ rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni;
- ✓ rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

SOGGETTO CONTROLLORE: PROVINCIA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Riguarda:

- ✓ tutte le aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici per quel che riguarda il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica (di cui al successivo **impegno a**);
- ✓ le sole aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione delle acque dell'Autorità di Bacino del Po e nell'elaborato "Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco" del Piano di gestione delle acque dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, per quel che riguarda la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive, qualora presenti, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri. Tale fascia è definita "fascia inerbita" (di cui al successivo **impegno b**).

Sono esclusi dagli impegni a) e b):

1) scoline e fossi collettori, strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
2) adduttori d'acqua per l'irrigazione, rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
3) strutture pensili;[12]
4) corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

OBIETTIVI

Tutelare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, prevedendo la presenza di una fascia tampone e/o di una fascia inerbita lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali.

DEFINIZIONI

- **Fascia Tampone**: la porzione di terreno dove vige il divieto di fertilizzazione di cui al successivo impegno a) .
- **Fascia Inerbita**: fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza pari a 5 metri se non diversamente stabilito, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione delle acque dell'Autorità di Bacino del Po e nell'elaborato "Bacino del Fissero Tartaro Canalbianco" del Piano di gestione delle acque dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali.
- **Alveo**: Letto, fondo naturale o artificiale di acque correnti.
- **Sponda**: alveo di scorrimento non sommerso.
- **Alveo inciso**: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

[12] Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

- **Ciglio di sponda**: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- **Argine**: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

IMPEGNI PREVISTI:

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

a) il rispetto del divieto di fertilizzazione sulle fasce tampone

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione, costituendo al contempo violazione del CGO 1.

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con il limite di tre metri di ampiezza della fascia tampone in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno, per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto (ampiezza della fascia tampone pari a zero).
Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) la costituzione/non eliminazione di una "fascia inerbita".

La fascia da costituire o non eliminare deve essere stabilmente inerbita, spontanea o seminata, e può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti; deve avere larghezza variabile da 3 a 5 metri a seconda dello "stato complessivo attuale" del corpo idrico, secondo quanto indicato al paragrafo "Ampiezza della fascia inerbita".

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi.

Sono escluse tutte le lavorazioni profonde o che prevedono il rovesciamento della zolla, nonchè tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.

In ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Sono quindi ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque (come ad esempio erpicature con erpici a denti).

In ogni caso non è ammessa la distruzione del cotico erboso.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia tampone, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

N.B. IMPLICAZIONE RELATIVE AL FASCICOLO AZIENDALE
La costituzione di una zona di fascia inerbita, su una porzione marginale di una particella investita a seminativo o altra coltura a ridosso di un corso d'acqua, non comporta automaticamente la modifica dei codici utilizzo della particella stessa.

Deroghe

E' ammessa la deroga agli impegni sopra descritti nel caso di:

- **risaie**;
- **corso d'acqua effimero** (corso d'acqua temporaneo con acqua in alveo per meno di 8 mesi all'anno, ma stabilmente; a volte possono essere rinvenuti tratti del fiume con la sola presenza di pozze isolate)
- **corso d'acqua episodico** (corso d'acqua temporaneo con acqua in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni. I fiumi a carattere episodico sono da considerarsi ambienti limite, in cui i popolamenti acquatici sono assenti o scarsamente rappresentati, anche nei periodi di presenza d'acqua).

E', inoltre, possibile derogare al divieto di lavorazioni (impegno b) in presenza di:

- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- terreni stabilmente inerbiti terreni per l'intero anno solare;
- oliveti;
- prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 4 (1) lettera h) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

AMPIEZZA DELLA FASCIA INERBITA

Ai fini della presente Norma, si intende per "fascia inerbita" una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza variabile (3 - 5 metri) a seconda dello "stato complessivo attuale del corpo idrico"[13].

Le possibili classi di stato sono:

- ✓ stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";
- ✓ stato chimico: "buono", "non buono".

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia buono o non definito.

[13] Il 22/12/2014 è stato pubblicato da parte dell'Autorità di Bacino del Po, il Progetto di Piano di Gestione delle acque del distretto padano, che, tra l'altro, riporta l'aggiornamento dello stato ecologico e/o chimico dei corpi idrici. Tale aggiornamento è basato sui dati di monitoraggio delle acque raccolti nel periodo 2009-2013, e utilizzati in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/06 e smi. Tale aggiornamento in alcuni casi può determinare la modifica dell'ampiezza della fascia inerbita rispetto all'anno 2014. L'informazione aggiornata sull'ampiezza della fascia è presente nel sistema informativo agricolo di Regione Lombardia.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia buono o non definito.

La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia “buono”.

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione basata sullo stato complessivo del corpo idrico, così come definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e durante la fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite:

- ✓ 5 metri in presenza di stato complessivo “scarso” o “cattivo”;
- ✓ 3 metri in presenza di stato complessivo “buono” o “sufficiente”;
- ✓ in caso di stato complessivo “elevato” l’impegno della fascia inerbita è considerato assolto.

Ove la fascia fosse già presente, non è consentita la sua rimozione.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 3 o 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

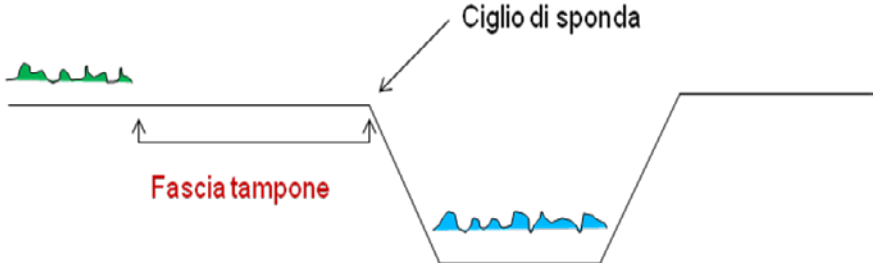

MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

1. verifica, con gli strumenti informatici del GIS, se almeno una delle superfici aziendali, contenute nel fascicolo aziendale, classificate nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia come “FT” sia effettivamente interessata (lo shape utilizzato sul SI regionale copre una superficie di 50/100 mt dal centro del corpo idrico a seconda della tipologia del corso d’acqua) all’impegno della costituzione della fascia inerbita;
2. verifica, per le particelle interessate alla costituzione della fascia inerbita, la tipologia colturale presente a fascicolo, ai fini del rispetto degli impegni.

Laddove non sia già certa la presenza di corpi idrici individuati come al precedente punto 1, il controllore effettua un sopralluogo aziendale per escludere la presenza di altri corpi idrici.

Nel caso in cui le aziende siano tenute al rispetto degli impegni della fascia inerbita, il controllore verifica la presenza della fascia stessa e la relativa ampiezza, l’eventuale presenza di deroga all’obbligo di costituire/mantenere la fascia e il rispetto dei divieti di fertilizzazione.

In particolare, per quanto riguarda il rispetto dell'impegno di cui al punto a):

a.1) **Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica**

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua.

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica:

1. si intende rispettato con il limite di 3 metri;
2. si considera assolto, nel caso di utilizzo di fertirrigazione con micro-portata di erogazione.

a.2) **Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici**

I divieti spaziali relativi all'utilizzazione dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei liquami, nonché dei concimi azotati (organici ed inorganici) e degli ammendanti organici devono essere rispettati secondo quanto stabilito dalla DGR IX/2208 del 2011, sia per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) sia per le zone NON vulnerabili ai nitrati.

L'eventuale irregolarità riscontrata nel corso dei controlli, riguarda esclusivamente la superficie oggetto di infrazione della presente Norma per la parte relativa alla fascia tampone e NON viene sommata a quella per il CGO 1.

Si ha infrazione se il controllore, al momento del controllo, rileva evidenze in campo che dimostrino chiaramente il mancato rispetto delle limitazioni di utilizzo dell'azoto.

In caso di rilevazione di violazione, il controllore è tenuto a considerare la superficie delle particelle ove ricade l'area con mancato rispetto degli impegni indicati in check-list e a calcolare la relativa percentuale di superficie oggetto di infrazione (rapporto tra la superficie delle particelle ove è stata rilevata l'infrazione e la SAU aziendale).

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra–aziendali, le infrazioni che generino fenomeni di inquinamento della risorsa acqua, che interessino anche terreni esterni all'azienda.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione della presente Norma quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list "Verifica degli impegni".

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

Per superficie oggetto di infrazione si intende l'intera superficie che risponda alle condizioni di applicabilità delle particelle sulle quali siano riscontrate una o più infrazioni.

☐ **Bassa**	superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale, purché non superiore a 2 ettari
☐ **Media**	superficie oggetto di infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della SAU aziendale, purché non superiore a 3 ettari
☐ **Alta**	superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali

GRAVITÀ

☐ **Media**	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste
☐ **Alta**	fascia inerbita assente **OPPURE** mancato rispetto dei divieti di fertilizzazione

DURATA

☐ **Media**	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste **OPPURE** mancato rispetto dei divieti di fertilizzazione per livelli di portata bassa o media
☐ **Alta**	fascia inerbita assente o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto

ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. Assenza di fascia tampone per una superficie delle particelle catastali o delle parcelle interessate dall'infrazione uguale o maggiore all'80% della SAU aziendale e comunque maggiore di 8 ettari.
2. Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli.

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

SOGGETTO CONTROLLORE: PROVINCIA

CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente BCAA si applica a tutte le aziende agricole che utilizzano o che captano, attingono o dispongono in altro modo acqua ad uso irriguo.

OBIETTIVI
Assicurare un minimo livello di protezione delle acque tramite il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso.

OBBLIGHI
Le aziende agricole che utilizzano acque per uso irriguo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, ai fini della presente BCAA devono:

a) in caso di prelievo da acque superficiali:

- o essere consorziate in consorzi irrigui e/o di miglioramento fondiario o di bonifica (che sono i titolari di concessioni di acque pubbliche) e utilizzare a scopi irrigui le acque consortili;
- o aver presentato all'ente competente (Provincia o Regione) domanda di concessione di derivazione o possedere concessione di derivazione e attenersi alle prescrizioni ivi contenute.

  Il rilascio della concessione è di competenza:

  a) della Regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;

  b) della Provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha.
- o possedere Domanda per il rilascio o licenza di attingimento rilasciata dalla Provincia di durata non superiore all'anno e rinnovabile massimo 5 volte, nel rispetto della portata massima di acqua attinta non superiore a 40 l/s; nonché di un volume complessivo annuo non superiore ai 300.000 m^3

In base al D.lgs.152/06 "Norme in materia ambientale", Art. 167 relativo agli "usi agricoli delle acque" la presente Norma non si applica nel caso di:

- ✓ raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici,
- ✓ utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici.

b) in caso di prelievo da acque sotterranee:

- aver presentato all'ente competente domanda di concessione di derivazione o possedere concessione di derivazione e attenersi alle prescrizioni ivi contenute.

Il rilascio della concessione è di competenza:

a) della Regione per grandi derivazioni con portata superiore ai 1000 l/s o superficie irrigata superiore a 500 ha;

b) della Provincia per piccole derivazioni, con portata inferiore ai 1000 l/s o superficie irrigata inferiore a 500 ha.

E' esente, in quanto non pertinente l'attività di gestione agronomica dei terreni, l'uso domestico di acque sotterranee che peraltro non prevede il rilascio di concessione (il limite è 1 l/s o 1.500 mc/a) che non è per fini irrigui e il cui uso non configuri un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

- ✓ individua se l'azienda è in zona irrigua/di bonifica e, nel caso, a quale consorzio irriguo/di bonifica appartiene,
- ✓ contatta, eventualmente, gli appositi uffici provinciali/regionali relativamente alle richieste/rilascio di concessioni.

Il controllore, inoltre, si accerta che l'azienda utilizzi o meno acqua ai fini irrigui, intervistando il rappresentante dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda dichiari di non utilizzare acqua ai fini irrigui, si procede, per confermare l'attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:

- ✓ coerenza con il piano colturale;
- ✓ compatibilità con le caratteristiche territoriali;
- ✓ evidenze dell'utilizzo di acqua ai fini irrigui.

Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l'utilizzo di acqua ai fini irrigui, il controllore procede alla verifica degli impegni.

Nel caso in cui le aziende utilizzino acqua ai fini irrigui, il controllore:

1. verifica se in azienda vi sono pozzi od altre fonti d'acqua;
2. verifica gli adempimenti amministrativi:
   - ✓ presenza della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente;
   - ✓ oppure corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
   - ✓ oppure accerta l'avvenuto pagamento del canone irriguo all'ente competente;
   - ✓ oppure che il canone sopraddetto sia a carico del proprietario del fondo in quanto già compreso nel canone di affitto.
3. verifica la congruità tra la documentazione presente in azienda e l'effettiva situazione aziendale.

La Norma si ritiene rispettata qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione della presente Norma quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list "Verifica degli impegni".

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ **Bassa**	Azienda con SAU inferiore o uguale a 3 ha indipendentemente dall'infrazione rilevata
☐ **Media**	Azienda con SAU > 3 ha e documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale
☐ **Alta**	Azienda con SAU > 3 ha e assenza della documentazione prevista

GRAVITÀ

Gli indici di verifica di gravità assumono lo stesso valore della portata.

DURATA

Gli indici di verifica di durata assumono lo stesso valore della portata.

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta precoce.

In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nel seguente caso:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Documentazione incompleta/assente o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU inferiore o uguale a 3 ettari	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della propria posizione	di norma 60

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevati le seguenti infrazioni, con livelli medi e/o alti di portata, gravità e durata:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Documentazione incompleta/assente o non conforme alla situazione aziendale per aziende con superficie superiore a 3 ettari	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della propria posizione	di norma 60

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. assenza di ogni documentazione di autorizzazione all'uso di acqua irrigua ed una SAU aziendale, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente, pari o superiore ai 50 ettari;
2. Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli.

BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

SOGGETTO CONTROLLORE: PROVINCIA

CAMPO DI APPLICAZIONE

La BCAA 3 si applica a tutte le aziende agricole in quanto detengono sostanze pericolose di cui agli elenchi I e II dell'allegato alla Dir 80/68/CEE[14], nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità (quali carburanti, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose),[15] per quanto riguarda l'attività agricola.

Inoltre, questa Norma si applica alle aziende che svolgono attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o trasformano materia prima proveniente dall'esterno che supera il limite di complementarietà e producono acque reflue non assimilabili alle acque reflue domestiche.

OBIETTIVI

Prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto a determinate sostanze pericolose e ridurre o eliminare le conseguenze dell'inquinamento già in atto.

OBBLIGHI

Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 152/2006, per quanto attiene alle attività di tipo agricolo regolate dalla presente Norma, è vietato lo scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, ad eccezione degli insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche.

Gli scarichi di acque reflue che non si configurano come domestiche devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie o destinati al riutilizzo in conformità con le prescrizioni relative, previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Nell'ambito della condizionalità, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque reflue domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Definizioni:

Acque reflue domestiche: *acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74 (1), lettera g del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).*

---

[14] L'elenco delle sostanze pericolose di cui agli allegati I e II della Direttiva 80/68/CEE è riportato in Allegato E di questo Manuale.

[15] elenco non esaustivo.

Acque provenienti da aziende agricole o zootecniche assimilate alle acque reflue domestiche*: in base a quanto stabilito dall'art. 101, comma 7, lettere a, b e c del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che qui si riporta in sintesi, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese dedite:*

a) esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) all'allevamento di bestiame;

c) alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità.

Scarico*: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (art. 74 (1), lettera ff del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152).*

Le aziende che devono avere un'autorizzazione allo scarico, rilasciata dalle Autorità competenti, sono quelle le cui acque reflue non siano acque reflue domestiche e/o non siano ad esse assimilate (cioè le aziende che non si trovano nelle condizioni previste dai punti a, b e c del comma 7 del citato art. 101).

Obblighi validi per tutte le aziende agricole

L'azienda agricola deve provvedere ad un corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo e nel sottosuolo.

A tal fine:

1. i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;

La normativa prevede che il contenitore-distributore del combustibile fuori-terra debba essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra.

2. gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato;

3. i depositi, occasionali o permanenti, o gli accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;

4. le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio ecc.) devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati;

5. i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto dello stesso con una capacità superiore a 1.000 lt. per gasolio o oltre 333 lt. per la benzina devono essere omologati.

Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non sono assimilabili a quelli domestici

L'azienda agricola che svolge attività agroindustriale prevalente sull'attività agricola e/o che trasforma materia prima proveniente dall'esterno che supera il limite di complementarietà è tenuta ad acquisire l'autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106,

107 e 124 del D. Lgs. 152/2006 per lo scarico di sostanze pericolose e a rispettare le condizione di scarico contenute nell'autorizzazione.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore si accerta che l'azienda utilizzi o meno prodotti contenenti sostanze pericolose di cui agli allegati I e II della Direttiva 80/68/CEE, intervistando il rappresentante dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda dichiari di non utilizzare sostanze pericolose, si procede, al fine di confermare l'attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:

- l'assenza di domanda UMA per l'anno corrente (nel caso di presenza di tale domanda e assenza di cisterna aziendale, va compilata la check-list evidenziando nelle note la modalità di gestione del carburante, es. rifornimento alla pompa);
- che l'azienda si avvalga esclusivamente di contoterzista per le lavorazioni agricole;
- che l'azienda non utilizzi prodotti fitosanitari (vedi check–list CGO 10);
- che l'azienda non utilizzi prodotti veterinari (vedi check–list CGO 4);
- assenza di evidenze dell'uso/dispersione di sostanze pericolose su suolo.

Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l'effettivo utilizzo di sostanze pericolose, il controllore procede alla verifica degli impegni, e qualora ricorrano le circostanze di cui al successivo paragrafo relativo all'intenzionalità, procede in tal senso.

Nel caso in cui le aziende utilizzino sostanze pericolose, il controllore è tenuto a verificare:

- lo stoccaggio, occasionale o permanente, del carburante, degli oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari;
- la presenza di perdite di sostanze pericolose su suolo dovute: a sistemi di spillaggio difettosi; alla non perfetta tenuta stagna dei depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose; al non corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi;
- la presenza di dispersioni di sostanze pericolose che interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, genera effetti extra-aziendali;
- se i depositi o accumuli, occasionali o permanenti, di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, hanno una adeguata protezione dagli agenti atmosferici e sono posti su pavimenti impermeabilizzati;
- se le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore\cambio ecc.) sono adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e sono su pavimenti impermeabilizzati;
- se i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto dello stesso con una capacità superiore a 1.000 lt. per gasolio o oltre 333 lt. per la benzina sono omologati.

Il controllore, oltre alla verifica dei punti di cui al sopraddetto elenco all'interno del centro aziendale, accerta anche l'eventuale presenza di residui di sostanze pericolose o depositi di tali sostanze, su terrreni, scoline, fossi, posti in prossimità del centro aziendale o sulle strade di accesso al medesimo.

Inoltre, se la visita viene effettuata in aziende che svolgono **prevalentemente** attività agroindustriali, oltre ai suddetti controlli, il controllore provinciale deve verificare preventivamente presso gli uffici competenti dell'Amministrazione Provinciale se l'azienda:

a) possiede l'autorizzazione allo scarico e ne rispetta le condizioni di scarico;

b) è stata sottoposta, nel corso dell'anno solare corrente, al controllo dell'autorità competente in materia.

Il controllore, prima di assegnare l'esito, dovrà tenere conto se dalle verifiche effettuate dall'autorità competente siano emerse inosservanze alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione che abbiano dato luogo a:

1. prescrizioni e diffide, che comportano la fissazione di un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
2. revoca dell'autorizzazione nei casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni.

Il controllore provinciale durante la visita in azienda è tenuto a verificare l'esistenza dell'autorizzazione allo scarico e la sua validità e, se scaduta, a verificare la presenza della domanda di rinnovo (da presentarsi un anno prima della scadenza). In presenza della domanda di rinnovo, l'autorizzazione si ritiene valida. Pertanto un'autorizzazione scaduta non accompagnata da una richiesta di rinnovo è da ritenersi non valida.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione della presente Norma quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list "Verifica degli impegni".

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ **Bassa**	Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, in assenza di dispersione delle stesse su suolo
☐ **Media**	Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, in presenza di dispersione limitata e circoscritta delle stesse su suolo **OPPURE** per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, anche abbinate con stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, in assenza di dispersione delle stesse su suolo
☐ **Alta**	Presenza di depositi o di accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati **OPPURE** effetti extra – aziendali **OPPURE** per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato revoca dell'autorizzazione **OPPURE** per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, abbinate alla perdita su suolo **OPPURE** per le aziende agro-industriali, assenza o non congruità dell'autorizzazione allo scarico

NB:

1. Si ha stoccaggio non adeguato in presenza di locali o contenitori (di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni) non chiusi o non protetti dagli agenti atmosferici e con riscontro di una superficie non impermeabilizzata OPPURE contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta OPPURE in presenza di serbatoio privo di bacino di contenimento e di tettoia.

2. Si ha sempre portata alta se le carcasse di trattori, o altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio ecc.) non sono adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e/o sono prive di pavimenti impermeabilizzati OPPURE se i contenitori di carburante posti su mezzi mobili per il trasporto di carburante con una capacità superiore a 1.000 lt. per gasolio o oltre 333 lt. per la benzina non sono omologati.

GRAVITÀ
A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

☐ **Bassa**	Se la portata è bassa
☐ **Media**	Se la portata è media
☐ **Alta**	Se la portata è alta

DURATA
A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

☐ **Bassa**	Se la portata è bassa
☐ **Media**	Se la portata è media
☐ **Alta**	Se la portata è alta

N.B.: Per la verifica delle reiterazioni delle infrazioni relative alla presente Norma, si dovrà considerare la presenza di infrazioni all'Atto A2 o Standard 5.3 per i due anni precedenti.

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta precoce.

In caso di infrazione con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nel seguente caso:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Caratteristiche del locale o del luogo per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi non sufficienti ad assicurare l'assenza di dispersione nel suolo o sottosuolo in assenza di perdita di sostanze pericolose	Adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori, da verificare tramite un controllo amministrativo (documenti di spesa e foto del nuovo impianto), oppure in alternativa, da un controllo oggettivo	30

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Caratteristiche del locale o del luogo per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi non sufficienti ad assicurare l'assenza di dispersione, in presenza di perdite di sostanze pericolose	Creazione delle condizioni idonee per un corretto stoccaggio dei materiali pericolosi tramite l'adeguamento di ambienti, strutture, locali o contenitori, da verificare tramite controllo di tipo amministrativo (documenti di spesa e foto del nuovo impianto) oppure oggettivo	30
Depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, **privi di adeguata protezione** dagli agenti atmosferici **oppure** posti su pavimenti **non impermeabilizzati**	Collocazione dei depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione da verificare tramite controllo di tipo oggettivo, **oppure, in alternativa**, eliminare o smaltire i depositi o accumuli secondo modalità previste dalla normativa	30
Autorizzazione scaduta o assenza di autorizzazione allo scarico di acque reflue (aziende agro-industriali)	Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione scaduta o rilascio della stessa, da verificare tramite controllo di tipo amministrativo	30

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale nel caso:

1. In cui il produttore dichiari di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
2. di scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni;
3. di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 2 Conservazione degli uccelli selvatici

SOGGETTO CONTROLLORE : PROVINCIA ED AGEA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi della Dir. 2009/147/CE, riguarda:

- ✓ le sole aziende agricole i cui terreni ricadono in aree classificate come Zone di Protezione Speciale (ZPS) per gli impegni di cui al seguente **punto A**).

  Le ZPS sono elencate nell'allegato 2 "Aree Natura 2000 – Elenco delle Zone di Protezione Speciale" della DGR X/3351 del 01/04/2015.

  Per ciascuna ZPS è individuato un Ente Gestore dell'area. Con DGR 8/7884 del 30 luglio 2008 e s.m.i., sono state individuate 6 tipologie di ZPS sulla base delle principali caratteristiche ambientali e, per ogni tipologia, sono state approvate delle misure di conservazione generali vigenti in tutte le ZPS e delle misure di conservazione specifiche per tipologia di ZPS.
- ✓ tutte le aziende per i terreni, anche al di fuori delle zone di protezione speciale (ZPS), facenti capo alla Rete Natura 2000 per gli impegni di cui al seguente **punto B**).

A) IMPEGNI PER I TERRENI RICADENTI IN ZPS

A1) MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Il rispetto degli impegni relativi al CGO 2 prevede che:

1. siano rispettate le misure di conservazione approvate con DGR 8/9275/09 e le eventuali misure di conservazione/piani di gestione di ogni singola ZPS approvate/i dal relativo ente gestore;

2. siano rispettati i seguenti impegni di natura agronomica:

   A. divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei seminativi.
   Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

   B. divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente e a pascolo permanente;

   C.1. mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno sulle superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

   C.2. attuazione di pratiche agronomiche (consistenti in sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione) con cadenza almeno annuale sulle superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.
   Tali pratiche sono da evitare nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi,:
   In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
   - ✓ pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
   - ✓ terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

- ✓ colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- ✓ nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- ✓ sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

D.1. Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

D.2. Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

3. realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti.

A2 MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI ZPS:

1) ZPS in ambienti aperti alpini

a) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione;

b) in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietato il passaggio di cavi sospesi;

c) è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali previste nei "Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi" o nei "Piani della viabilità agro-silvo-pastorali" di cui all'art. 59 c. 1 della l.r. n. 31/2008 o nei "Piani di assestamento forestale" di cui all'art. 47 c. 5 della l.r. 31/2008.

È vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;

d) è vietata l'attività di imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

2) ZPS in ambienti forestali alpini

a) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione;

b) - è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali previste nei "Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi" o nei "Piani della viabilità agro-silvo-pastorali" di cui all'art. 59 c. 1 della l.r. n. 31/2008 o nei "Piani di assestamento forestale" di cui all'art. 47 c. 5 della l.r. 31/2008.

È vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;

c) è vietata l'attività di imboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;

d) è vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale).

3) ZPS in zone umide

a) è vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali;

b) è vietata l'irrorazione aerea;

c) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;

d) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;

e) è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;

f) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;

g) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

4) ZPS in ambienti fluviali

a) è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del D.M. 17.10.2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide perifluviali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;

b) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo;

c) è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;

d) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;

e) Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09 l'impianto e il reimpianto di pioppeti è soggetto alle procedura di presentazione all'ente gestore e autorizzazione del progetto di gestione stabilito dalla DGR 9275/09 e deve essere a questa conforme;
f) è vietata l'irrorazione aerea;
g) nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;
h) è vietata la distruzione dei formicai;
i) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.

5) ZPS in ambienti agricoli

a) è vietata l'irrorazione aerea;
b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS.

6) ZPS in risaie

a) è vietata l'irrorazione aerea;
b) è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
c) il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite in dettaglio dai piani di gestione delle ZPS;
d) nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente alla data di entrata in vigore della DGR 9275/09 l'impianto e il reimpianto di pioppeti è soggetto alle procedura di presentazione all'ente gestore e autorizzazione del progetto di gestione stabilito dalla DGR 9275/09 e deve essere a questa conforme.

B) ALTRI OBBLIGHI PER I TUTTI I TERRENI AZIENDALI, INTERNI ED ESTERNI ALLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica.

In tutti i terreni aziendali, interni ed esterni alle ZPS, vige il divieto di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o alberi in filare, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7[16], senza espressa autorizzazione delle autorità competenti, se prevista.

[16] La BCAA 7 prevede la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, attraverso il mantenimento degli alberi monumentali, la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.
Le siepi, gli alberi isolati o in filare tutelati dalla BCAA 7 sono così definiti:
Siepi: si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la

MODALITÀ OPERATIVE

I. Per le aziende con terreni in ZPS, prima della visita in azienda, il controllore:

- verifica il codice e la denominazione della ZPS e calcola la superficie aziendale compresa nella ZPS tramite le informazioni contenute nel fascicolo aziendale e nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia (GIS) e nell'allegato 2 della DGR X/3351 del 01/04/2015;
- consulta l'ente gestore della/e ZPS interessata/e, al fine di informarsi:
  - ✓ sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore,
  - ✓ sui dati necessari alla verifica degli impegni relativi all'attività agricola, che presuppongono una conoscenza "storica" del territorio,
  - ✓ circa gli esiti di eventuali controlli già effettuati dall'ente gestore limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno corrente;
- associa il sito controllato a una delle seguenti tipologia (ZPS in ambienti aperti alpini, ZPS in ambienti forestali alpini, ZPS in zone umide, ZPS in ambienti fluviali, ZPS in ambienti agricoli e ZPS in risaie) individuate ai sensi della DGR 8/7884/08;
- compila parte della check-list (PUNTO A - "Verifica degli impegni") con le informazioni acquisite dall'ente gestore e dal SI regionale.

Il completamento della compilazione della suddetta check-list dovrà effettuarsi durante la visita in azienda verificando il rispetto degli impegni solo sui terreni che ricadono in ZPS. Si ha infrazione se risultano evidenze di mancato rispetto dei divieti e/o degli impegni indicati in check list e che sono differenziati in base alle diverse tipologie di ZPS sopra specificate.

Dal momento che il controllo degli impegni agronomici non è di competenza della Provincia, il controllore provinciale è tenuto a:

- compilare la parte della check-list CGO 2 – PUNTO A "Verifica degli impegni" ed eventualmente la parte "Esito del controllo", per le verifiche di propria competenza, ottenendo così un esito parziale;
- riportare sul SI regionale l'esito parziale del CGO 2 nella relazione di controllo/PARTE II.

Un'infrazione agli impegni agronomici, comporta un esito negativo per il CGO 2 solo se il mancato rispetto di tali impegni riguarda superfici comprese nell'area della ZPS.

N.B. Si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni agronomici A e D, di cui alla successiva tabella, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

II. Per tutte le aziende, il controllore:

- verifica il rispetto del divieto di cui al precedente punto B - ALTRI OBBLIGHI". Si ha infrazione se risultano evidenze di eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti (se prevista);
- compila la parte della check-list CGO 2 – PUNTO B "Verifica degli impegni".

---

larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva >20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
Alberi isolati: sono gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali (ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014) o tutelati da legislazione regionale e nazionale.
Alberi in filare: si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente Criterio quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list "Verifica degli impegni".

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

Il controllore provinciale effettua la pesatura di portata, gravità e durata solo per gli impegni di propria competenza.

Quindi l'esito di questo CGO risulta parziale fino all'acquisizione del controllo dei seguenti impegni agronomici controllati da AGEA.

VERIFICA IMPEGNI AGRONOMICI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS (Competenza AGEA)			
Impegno agronomico A			
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Impegno agronomico B			
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente e a pascolo permanente	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Impegno agronomico D			
Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐

Sarà compito di OPR modificare eventualmente a sistema tale esito, qualora gli impegni agronomici applicati all'azienda a controllo non risultassero rispettati.

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

PORTATA	
☐ **Bassa**	Al verificarsi di **entrambe** le seguenti condizioni: • superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni A, C e D descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS • superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni A, C e D descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.
☐ **Alta**	Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D > 30% della SAU aziendale in ZPS o superiore a 3 ha **OPPURE** infrazione all'impegno agronomico B per una superficie > 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore a 1 ha **OPPURE** in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti **OPPURE** siano riscontrati effetti extra-aziendali
☐ **Media**	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

GRAVITÀ
A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

GRAVITÀ	
☐ **Bassa**	mancato rispetto di 1 impegno diverso dall'impegno agronomico B
☐ **Media**	mancato rispetto di 2 impegni diverso dall'impegno agronomico B E/O infrazioni rilevate direttamente dall'Ente Gestore
☐ **Alta**	mancato rispetto di 3 o più impegni **OPPURE** mancato rispetto anche del solo divieto agronomico B **OPPURE** in caso di eliminazione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti ove prevista **OPPURE** siano riscontrati effetti extra-aziendali

DURATA
A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

DURATA	
☐ **Alta**	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE
Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO
Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2014, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. rilevazione di infrazioni agli impegni di natura agronomica, riguardanti il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
2. distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
3. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 3 Conservazione degli habitat naturali, seminaturali,della flora e fauna selvatica

SOGGETTO CONTROLLORE : PROVINCIA ED AGEA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Riguarda:le sole aziende agricole i cui terreni ricadano nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) /Zone Speciali di Conservazione, facenti capo alla Rete Natura 2000, istituiti per la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, ai sensi della Dir. 92/43/CEE,

I SIC/ZSC sono elencati nell'allegato 4 "Aree Natura 2000 – Elenco Siti di Importanza Comunitaria/Zone Speciali di Conservazione" della DGR X/3351 del 01/04/2015 e per ciascuno è individuato un Ente gestore del Sito.

IMPEGNI E OBBLIGHI

A1) MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Il rispetto degli impegni relativi al CGO 2 prevede che le aziende, ricadenti in un'Area Natura 2000, siano tenute a rispettare le seguenti disposizioni generali, previste dall'art. 2 del DM MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007:

a) Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;

b) Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

c) Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

d) Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;

e) Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici a seminativo definite ai sensi dell'art. 4 lettera e) del reg. UE n. 1307/2013.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

f) Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

A2) MISURE DI CONSERVAZIONE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI SIC/ZSC

Gli impegni che un'azienda ricadente in un SIC/ZSC normato da uno specifico piano (territoriale o di gestione) deve rispettare sono quelli specifici del piano stesso..

In ogni caso di seguito vengono elencati, per tipologia di SIC/ZSC le misure minime di conservazione previste:

1) RISERVE O MONUMENTI NATURALI

- ✓ Divieto di trasformazione d'uso dei boschi naturali e dei terreni incolti e/o di alterazione di elementi morfologici del terreno, se non autorizzati dall'Ente gestore;
- ✓ Divieto di attuare interventi che modifichino il regime idrico, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione e quelli connessi con le normali rotazioni agricole, nonché le previsioni di piano;
- ✓ Divieto di costruire nuove strade o ampliare quelle esistenti, fatte salve le previsioni di piano;
- ✓ Divieto di realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico;
- ✓ Divieto di trasformazione dei prati stabili in seminativo, salvo deroghe;
- ✓ In presenza di filari e siepi arboree interpoderali, per il governo a ceduo, deve essere rispettato il turno minimo non inferiore a 3 anni, salvo deroghe;
- ✓ Divieto di effettuare arature profonde e scassi con attrezzi meccanici, se non autorizzati dall'ente gestore, salvo deroghe
- ✓ Divieto di realizzare recinzioni in muratura o che creino ostacolo al libero spostarsi della fauna selvatica con l'esclusione di quelle di pertinenza dei fabbricati residenziali dell'imprenditore agricolo.

2) SIC CONTINENTALI

- ✓ divieto di alterazione di elementi morfologici del terreno, effettuando sbancamenti o spianamenti non autorizzati;
- ✓ divieto di effettuare bonifiche, drenaggi, escavazione, captazioni in zone umide e torbiere;
- ✓ necessità di autorizzazione dell'Ente gestore per l'attuazione di interventi di contenimento della vegetazione spontanea nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni.

3) SIC ALPINI

- ✓ divieto di effettuare bonifiche, drenaggi, escavazione, captazioni in zone umide e torbiere;
- ✓ necessità di autorizzazione dell'Ente gestore per interventi di mutamento della destinazione del pascolo (>1% della SAU nel Sito);
- ✓ in presenza di interventi idraulico-forestali è necessaria la valutazione di Incidenza, nel caso in cui gli interventi non siano già valutati in Piano di Indirizzo Forestale (PIF), Piano di Assestamento Forestale (PAF) o piano di settore forestale.

MODALITÀ OPERATIVE

Prima della visita in azienda, il controllore:

- verifica il codice, la denominazione del Sito e ne calcola la superficie aziendale interessata tramite le informazioni contenute nel fascicolo aziendale e nel sistema informativo geografico della Regione Lombardia e nell'allegato 3 della DGR X/3351 del 1/04/2015;
- individua, attraverso il suddetto allegato 3, se esiste un piano di gestione approvato, validato e pubblicato;
- consulta l'ente gestore del Sito interessato, al fine di informarsi:
  - ✓ sui relativi rapporti tra azienda e ente gestore;
  - ✓ sui dati necessari alla verifica degli impegni relativi all'attività agricola, che presuppongono una conoscenza "storica" del territorio;
  - ✓ circa gli esiti di eventuali controlli già effettuati dall'ente gestore limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno corrente.

In funzione delle informazioni acquisite, il controllore individua la tipologia di SIC e predispone la relativa check-list da compilare.

Il completamento della compilazione delle suddette check-list dovrà effettuarsi durante la visita in azienda verificando il rispetto degli impegni solo sui terreni che ricadono nell'Area Natura 2000.

Il controllore provinciale verifica:

A. il rispetto degli stessi impegni di natura agronomica previsti per il CGO 2;
B. il rispetto delle misure di conservazione specifiche per tipologia di SIC/ZSC
C. la presenza di una informativa all'ente gestore per i seguenti interventi:
   1. eliminazione di siepi e filari, boschetti, fasce boscate;
   2. eliminazione o compromissioni di ambienti umidi (stagni, maceri, fontanili o risorgive);
   3. modifica di aree e/o modalità di conduzione agroforestale caratteristiche del territorio (es. marcite e risaie) e/o sistemazioni agrarie e forestali tradizionali;
   4. eliminazione degli elementi morfologici naturali quali terrazzamenti o dossi, sbancamento con asportazione di materiale;
   5. utilizzazione di fanghi di depurazione.

Dal momento che il controllo degli impegni agronomici non è di competenza dell'Amministrazione Provinciale, il controllore provinciale è tenuto a:

- compilare la parte della *check-list CGO 3 Verifica degli impegni* ed eventualmente la parte *"Esito del controllo"*, relativa alle verifiche di propria competenza ottenendo così un esito parziale;

- riportare sul sistema informatico l'esito parziale del *CGO 3* nella relazione di controllo/PARTE II.

N.B. Si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni agronomici A e D, di cui alla successiva tabella, le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella parte di check-list – verifica degli impegni.

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

Il controllore provinciale effettua la pesatura di portata, gravità e durata solo per gli impegni di propria competenza. Quindi l'esito di questo Criterio risulta parziale fino all'acquisizione del controllo dei seguenti impegni agronomici controllati da AGEA.

Verifica impegni agronomici (Competenza AGEA)			
Impegno agronomico A			
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Impegno agronomico B			
Rispetto del divieto di conversione a seminativo delle superfici a pascolo permanente	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Impegno agronomico C			
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Impegno agronomico D			
Divieto eliminazione dei terrazzamenti esistenti	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli Enti preposti	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐

Sarà compito di OPR modificare eventualmente a sistema tale esito, qualora gli impegni agronomici applicati all'azienda a controllo non risultassero rispettati.

CALCOLO INFRAZIONI CGO 3

Si ha violazione del presente Criterio quando il controllore rileva una delle seguenti infrazioni:

- assenza di informativa all'ente gestore, nei casi previsti al precedente punto C relativo al "Controllo in azienda";
- mancato rispetto degli impegni previsti per tipologia di SIC/ZSC
- presenza di infrazioni rilevate dall'ente gestore;
- infrazione agli impegni agronomici, controllati da AGEA.

PORTATA

Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all'estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L'impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d'infrazione rilevate.

Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni al di fuori dell'ambito aziendale.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ **Bassa**	Al verificarsi di **entrambe** le seguenti condizioni: Superficie interessata dall'infrazione, per gli impegni agronomici A, C e D <= 20% della SAU aziendale in SIC e non superiore a 2 ha
☐ **Alta**	Superficie interessata dall'infrazione, per gli impegni A, C e D > 30% della SAU aziendale in SIC o superiore a 3 ha **OPPURE** infrazione all'impegno B per una superficie > 20% della SAU aziendale in SIC o superiore a 1 ha **OPPURE** rilevazione di più parametri di livello medio **OPPURE** siano riscontrati effetti extra – aziendali
☐ **Media**	Per ogni singola infrazione non contemplata nei livelli di portata bassa e alta

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

☐ **Bassa**	Mancato rispetto di 1 impegno diverso dall'impegno agronomico B
☐ **Alta**	Mancato rispetto di 3 o più impegni **OPPURE** mancato rispetto anche del solo divieto agronomico B **OPPURE** siano riscontrati effetti extra – aziendali
☐ **Media**	Mancato rispetto di 2 impegni diversi dall'impegno agronomico B E/O infrazioni rilevate direttamente dall'Ente gestore **OPPURE** in tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

☐ **Alta**	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2014, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. rilevazione di infrazioni a tutti gli impegni di natura agronomica applicabili all'azienda riguardanti il 100% della superficie ricadente in SIC/ZSC;
2. distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
3. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 4 - Sicurezza alimentare

SOGGETTI CONTROLLORI: PROVINCIA E VETERINARIO DELLA ASL

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO riguarda tutte le aziende agricole che producono alimenti e/o mangimi.

OBIETTIVI

1. Adempimento dell'obbligo di rintracciabilità ai fini della sicurezza alimentare.
2. Rispetto delle norme igienico – sanitarie (c.d. pacchetto igiene) al fine di evitare contaminazioni degli alimenti da parte delle sostanze pericolose e dei rifiuti e di prevenire le malattie trasmissibili all'uomo.

OBBLIGHI

Tutte le aziende agricole ai fini della **rintracciabilità** devono essere in grado di:

- ✓ documentare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;
- ✓ individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti;
- ✓ mettere in atto sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, le informazioni al riguardo.

L'azienda deve dimostrare di avere un proprio "sistema" ordinato e/o strutturato, in grado di consentire l'accesso alle informazioni necessarie per garantire la rintracciabilità.

Il sistema è libero e definito dall'operatore in funzione della complessità della sua azienda.

Ai fini del rispetto del **pacchetto igiene**, le aziende agricole sono tenute a:

- ✓ stoccare le sostanze pericolose in locali chiusi e isolati accessibili solo agli addetti e/o spazi dedicati. Tali spazi devono essere ben identificati ossia riconoscibili anche mediante apposita cartellonistica e separati dagli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti e/o mangimi;
- ✓ stoccare i rifiuti in spazi dedicati, separati dagli ambienti destinati allo stoccaggio degli alimenti e/o mangimi;
- ✓ tenere un registro dei trattamenti fitosanitari eseguiti e conservarlo per un periodo pari ai tre anni successivi all'anno di compilazione;
- ✓ attivare e documentare gli interventi correttivi, in caso di non conformità riscontrate dalle autorità competenti in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi (ASL);
- ✓ conservare almeno la documentazione inerente gli esiti dei controlli diagnostici e/o analitici con esito non conforme che abbiano una rilevanza per la salute umana.

Inoltre, le aziende zootecniche devono:

- ✓ immagazzinare e manipolare i mangimi medicati separatamente da quelli non medicati. I mangimi medicati devono essere ben distinguibili ed etichettati e deve essere presente la documentazione per la detenzione ed uso dei mangimi medicati;
- ✓ accertarsi che il fornitore di mangimi e/o foraggi sia riconosciuto e/o registrato ai sensi del Reg. CE 183/2005. L'agricoltore può acquisire tali informazioni tramite la

consultazione degli elenchi regionali o a mezzo di lettere di garanzia prodotte dal fornitore;

N.B.: *Secondo quanto previsto dall'art 2 del Reg CE 183/2005 il Regolamento non si applica "alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco"*

Per fornitura di "piccole quantità" di prodotti primari il Ministero della salute ha chiarito che si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa; il "livello locale" deve essere identificato nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle province confinanti.

Pertanto tali attività sono escluse dall'obbligo di registrazione e/o riconoscimento.

- ✓ acquisire, se necessario, la certificazione sanitaria degli animali introdotti in allevamento;
- ✓ possedere il registro dei trattamenti veterinari, negli allevamenti dove sono detenuti ed utilizzati medicinali veterinari;
- ✓ aggiornare il registro dei trattamenti veterinari. Tale registro deve essere vidimato dalle ASL e la registrazione dei trattamenti deve essere effettuata dall'allevatore entro 24 ore dall'inizio e entro 24 ore dal termine del trattamento;
- ✓ gestire correttamente l'utilizzo dei medicinali veterinari e non utilizzare le sostanze vietate, o non autorizzate;
- ✓ commercializzare soltanto:
  a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;
  b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;
  c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).
- ✓ dichiarare nella documentazione di scorta agli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del D.Lgs. 158/2006
- ✓ conservare le prescrizioni veterinarie per cinque anni.

Approfondimento su D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 e Reg. (CE) 852/2004

Gli allevatori devono rispettare quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare da quanto previsto dal **Reg. (CE) 852/2004** e dal **D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158** di cui si riportano alcuni passaggi fondamentali:

Reg. (CE) 852/2004 – Allegato I – Parte A

Punto 3 – Gli operatori del settore della produzione primaria e associate devono rispettare le pertinenti disposizioni relative al controllo dei rischi comprese:

"…le misure di controllo della contaminazione derivante …, dai medicinali veterinari…"

Punto 4 - Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:

"…usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente"

Punto 8 - Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:

"…i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione"

D.L.gs. 158/2006

Divieto di somministrazione, salvo deroghe ed esclusioni, delle sostanze vietate stilbeni loro derivati e loro sali e esteri; agenti antitiroidei; sostanze Beta agoniste; estradiolo-17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri; sostanze ad azione estrogena - diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri - androgena o gestagena; steroidi.

***Divieto di somministrazione delle seguenti sostanze non autorizzate*:** lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo), sostanze incluse nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990 (aristolochia spp. e suoi preparati; cloramfenicolo; cloroformio; colchicina; dapsone; dimetridazolo; metronidazole; nitrofurani - comprese furazolidone -; ronidazolo).

***Divieto di somministrazione delle seguenti sostanze se non consentite*:** sostanze antibatteriche, compresi sulfamidici, chinoloni; altri prodotti medicinali veterinari (antielmintici; coccidiostatici, compresi i nitroimidazoli; carbammati e piretroidi; tranquillanti; antinfiammatori non steroidei –AINS-; altre sostanze esercitanti un'attività farmacologia).

Inoltre, il responsabile delle aziende può commercializzare soltanto:

a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamento illecito;

b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto;

c) prodotti provenienti dagli animali di cui alle lettere a) e b).

L'allevatore annota su uno specifico registro la data e la natura dei trattamenti eseguiti entro le 24 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento. Il registro è detenuto in azienda e conservato, a cura del titolare dell'azienda, con le relative ricette almeno per cinque anni.

Se l'azienda zootecnica produce **latte**, l'allevatore è inoltre tenuto a:

- ✓ aggiornare il registro delle vendite dirette del latte e/o delle consegne del latte, ai sensi della L. 119/2003 e del D.M. 31/07/2003;
- ✓ identificare e isolare gli animali malati, infetti e/o sotto trattamento farmacologico;
- ✓ garantire la presenza di spazi idonei per l'isolamento degli animali malati;
- ✓ dimostrare che il proprio allevamento è ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi, oppure se non u.i., possedere l'autorizzazione ASL per conferire il latte;
- ✓ tener in condizioni igienico - sanitarie adeguate i locali, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e per lo stoccaggio del latte;
- ✓ utilizzare per la produzione di latte animali con stato sanitario buono e non evidenzianti sintomi di malattie trasmissibili all'uomo e che potrebbero comportare una contaminazione del latte, non affetti da infezioni del tratto genitale, diarrea, mastiti clinicamente manifeste, ulcerazioni della mammella;
- ✓ in caso di compresenza di caprini e bovini, fare sottoporre i caprini a controlli nei riguardi della tubercolosi e brucellosi;
- ✓ pulire adeguatamente capezzoli, mammelle e parti adiacenti degli animali alla mungitura;
- ✓ conservare le schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzatura di mungitura;
- ✓ stoccare in azienda il latte appena munto a non più di +8°C (in caso di raccolta giornaliera) o a non più di +6°C, salvo deroghe dell'autorità competente. E' possibile infatti non rispettare le precedenti temperature se il latte viene trasformato entro due ore dalla mungitura o la tecnologia di trasformazione richieda il mantenimento del latte a temperature superiori a 8°C e l'autorità competente lo consenta.

Solo per coloro che producono **latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco** è obbligatoria la predisposizione del c.d. manuale aziendale di rintracciabilità del latte, secondo quanto dettagliato nell'allegato A del DM MiPAAF del 14/01/2005. Il manuale deve essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia. Il manuale e i documenti di registrazione in esso citati possono essere redatti in forma differente da

quella prevista dalle Linee guida della normativa, possono essere utilizzate documentazioni già esistenti e adottati sistemi informatizzati di registrazione, purché vengano in ogni caso garantiti i seguenti aspetti:

- il manuale deve essere comunque realizzato;
- il manuale deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione;
- la documentazione deve contenere tutte le informazioni previste;
- il manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda e deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

Per quanto concerne gli obblighi previsti per la gestione degli alimenti per animali l'allevatore è tenuto a:

- ✓ tenere le registrazioni relative a ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi e l'uso di sementi geneticamente modificate;
- ✓ immagazzinare separatamente i mangimi dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali;
- ✓ pulire regolarmente le aree di stoccaggio e i contenitori per evitare contaminazioni incrociate;
- ✓ immagazzinare mangimi medicati e i mangimi non medicati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali a cui non sono destinati;
- ✓ garantire che il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicuri che il mangime sia inviato alla corretta destinazione;

- ✓ Manipolare il mangime nel corso della distribuzione e somministrazione in modo da assicurare che non si verifichino contaminazioni di provenienza da aree di stoccaggio e/o da attrezzature contaminate;
- ✓ Manipolare separatamente i mangimi non medicati dai mangimi medicati per evitare contaminazioni;
- ✓ Pulire regolarmente i veicoli destinati al trasporto di mangimi e le attrezzature per la somministrazione in azienda, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati;
- ✓ Garantire qualità adeguata dell'acqua da bere agli animali allevati e assicurare pulitura e manutenzione regolare dei sistemi di erogazione;
- ✓ Assicurare che la persona responsabile della somministrazione di alimenti agli animali e della loro manipolazione possieda le necessarie abilità, conoscenze e competenza.

Se l'azienda zootecnica produce **uova**, l'agricoltore è tenuto a stoccare le uova conservandole pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta dei raggi solari.

MODALITÀ OPERATIVE

Poiché le competenze relative all'accertamento degli impegni connessi al CGO in oggetto sono in carico a soggetti delegati differenti, ciascuno di questi Enti controllerà le parti, sotto descritte e dettagliate, secondo le proprie competenze e in osservanza di quanto riportato nelle specifiche check-list.

Si precisa che, per ciò che concerne i Servizi veterinari, le modalità di controllo di seguito elencate hanno semplicemente finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

RINTRACCIABILITÀ

Il controllore è tenuto a verificare che in azienda esista una procedura di identificazione di fornitori/destinatari e dei relativi prodotti acquistati/venduti (natura del prodotto e quantità, data di acquisto/vendita). Sono esclusi dal controllo di rintracciabilità le sementi, i prodotti fitosanitari e i farmaci veterinari.

Tale controllo può essere basato sulla presa visione della seguente documentazione, ad esempio:

- fatture e/o bolle d'acquisto (organizzate per data, per fornitore, per prodotto,..);
- registro di carico e scarico dei prodotti acquistati e/o venduti;
- manuale aziendale di autocontrollo su cui vengono descritte le procedure messe in atto in azienda per tracciare sia i prodotti aziendali acquistati che quelli venduti;
- la presenza e l'aggiornamento del registro delle vendite dirette del latte e/o delle consegne del latte, ai sensi della L. 119/2003 e del D.M. 31/07/2003 (per le sole aziende che producono latte);
- qualsiasi altra documentazione che garantisca la rintracciabilità dei prodotti acquistati e venduti.

Inoltre, solo per coloro che producono **latte destinato alla filiera del latte alimentare fresco**, va anche verificata la presenza del manuale aziendale di rintracciabilità del latte ed il suo aggiornamento.

Per esemplificare quanto detto, si riportano alcuni esempi.

Azienda zootecnica che produce latte o carne

Attraverso l'intervista all'agricoltore e/o la visione di una razione alimentare, si risale agli alimenti che vengono somministrati agli animali.

Si sceglie uno o più componenti della razione alimentare e di questi si ricostruisce, attraverso la documentazione in azienda, la loro provenienza.

Per individuare i prodotti venduti dall'azienda si controlla:

- per il latte: il manuale aziendale di rintracciabilità, l'aggiornamento del registro delle vendite dirette del latte oppure l'aggiornamento del registro delle consegne;
- per la carne: i modelli 4 e/o il registro di stalla.

Azienda cerealicola

Attraverso l'intervista all'agricoltore e/o la consultazione del piano colturale del fascicolo aziendale, si sceglie uno o più prodotti aziendali (es. orzo, mais, riso,…) e di questi si ricostruisce, attraverso la documentazione in azienda, la loro destinazione.

Si controllano quindi le fatture di vendita relative a quel determinato prodotto oppure, se il prodotto non è stato ancora venduto, il relativo stoccaggio in azienda.

PACCHETTO IGIENE

Il controllore è tenuto a verificare che sia garantita:

1. la presenza di locali chiusi e isolati accessibili solo agli addetti e/o spazi dedicati per lo stoccaggio di ***sostanze pericolose*** e di ***rifiuti,*** ben identificabili anche mediante apposita cartellonistica.

   In particolare:

   - nel caso di utilizzo di prodotti fitosanitari, deve essere sempre controllata la presenza dell'armadio o del locale di stoccaggio dei prodotti fitosanitari che deve essere predisposto secondo quanto descritto nel CGO 10. L'assenza del sito origina sempre infrazione tranne nel caso in cui ad effettuare il trattamento sia il contoterzista. Nel caso in cui, il contoterzista depositasse in azienda, anche momentaneamente, "scorte" di prodotto non utilizzato, l'agricoltore è tenuto a possedere un sito di stoccaggio: l'assenza di tale sito, in questo specifico caso, comporta la rilevazione di un'infrazione;
   - solo nel caso di utilizzo di prodotti veterinari da parte dell'allevatore autorizzato dall'ASL a detenere scorte, deve essere controllata la presenza di un locale, vano o armadio chiuso a chiave per detenere i medicinali veterinari oggetto di scorta;
2. la separazione spaziale dei suddetti locali con i luoghi ove vengono immagazzinati alimenti e/o mangimi;
3. la separazione tra i mangimi medicati e non medicati.

N.B. - le modalità di stoccaggio dei materiali e prodotti contenenti sostanze pericolose sono qui verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte ed immagazzinate, mentre le conseguenze di natura ambientale (inquinamento delle falde acquifere) sono tenute in considerazione nel corso dei controlli della BCAA 3.

Sostanze pericolose* = biocidi (prodotti fitosanitari, erbicidi, rodenticidi ecc.), farmaci veterinari, sostanze impiegate nella manutenzione (es. vernici, lubrificanti, ecc.) nella detergenza e nella disinfezione di impianti/attrezzature/locali (es. detergenti, disinfettanti, acidi e alcali forti, ecc.)

Rifiuti speciali non pericolosi* = materie plastiche (nylon pacciamatura, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.); imballaggi carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.); oli vegetali esausti; fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici; pneumatici usati; contenitori di prodotti fitosanitari bonificati;

veicoli e macchine da rottamare; scarti vegetali in genere, sempreché non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole

Rifiuti speciali pericolosi* = oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche; batterie esauste; prodotti fitosanitari non più utilizzabili; contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati; farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili.

*elenchi non esaustivi

Ai fini della verifica del rispetto del pacchetto igiene, il controllore è tenuto a verificare la presenza del **registro dei trattamenti fitosanitari e il suo aggiornamento.**

N.B.- le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente CGO, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per il CGO 10.

Se il controllo del CGO 10 evidenziasse che l'azienda non utilizza prodotti fitosanitari, deve essere compilata la voce della check list "NN".

Nelle aziende zootecniche, il veterinario accerta:

- per gli animali introdotti in allevamento dal 1° gennaio dell'anno in corso, la presenza di certificazione sanitaria attestante il loro status sanitario (certificati di indennità da TBC e BRC per gli animali lattiferi, Mod. 4 con attestazione veterinaria, laddove richiesta, per gli animali delle altre specie, ecc.);
- se, a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso, all'azienda siano state verbalizzate non conformità in ambito sanitario, che abbiano richiesto l'adozione di azioni correttive; e in caso affermativo, verifica se l'intervento correttivo assegnato è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti.
- se l'azienda è stata sottoposta a controlli a scopi diagnostici e/o analitici (es. controlli diagnostici per TBC e BRC, salmonellosi, micotossine, residui di farmaci ecc.) su animali, su piante e su prodotti derivati. In caso affermativo, verifica la disponibilità in azienda degli accertamenti con esito non conforme che hanno rilevanza negativa per la salute umana. Sono esclusi i controlli per parametri qualitativi senza ricadute per la salute umana (per es. cellule somatiche nel latte).
- se l'azienda produce prodotti destinati all'alimentazione animale, il veterinario accerta che essa sia registrata ai sensi del Reg. CE 183/2005 e qualora mangimi e/o foraggi siano acquistati, che il fornitore di detti prodotti sia riconosciuto e/o registrato ai sensi del medesimo Regolamento. Quest'ultima verifica è possibile anche attraverso la consultazione degli elenchi regionali. Se al momento del controllo non fosse possibile verificare questo elemento in quanto il fornitore non ha sede in Lombardia, il controllore effettuerà questo controllo a posteriori, contattando direttamente l'Amministrazione Regionale competente per territorio.
- il rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Inoltre, se sono detenuti ed utilizzati medicinali veterinari per i quali è obbligatoria la tenuta del **registro dei trattamenti veterinari,** il veterinario controlla il rispetto dei seguenti elementi di verifica:

- presenza del registro dei trattamenti veterinari vidimato dall'ASL competente;
- aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari;
- commercializzazione di animali nel rispetto dei tempi di sospensione;
- commercializzazione di prodotti provenienti da animali sotto trattamento farmacologico nel rispetto dei tempi di sospensione;
- assenza di detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate.

Controllo dell'aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari:

Il veterinario controlla le registrazioni dei trattamenti condotti negli ultimi due mesi verificando:

- la corrispondenza tra prescrizione veterinaria e prodotto acquistato;
- il carico e lo scarico dei prodotti acquistati;
- la registrazione dei trattamenti degli animali (date inizio e fine trattamento);
- l'identificazione degli animali trattati;
- la corrispondenza delle eventuali giacenze.

Si ha infrazione quando il registro non è opportunamente aggiornato o quando è stato utilizzato un farmaco con obbligo di prescrizione veterinaria e questa sia assente. In quest'ultimo caso l'assenza della prescrizione fa assumere alla violazione carattere intenzionale.

Controlli inerenti la commercializzazione di animali senza il rispetto dei tempi di sospensione:

Il veterinario controlla le dichiarazioni di trasporto (mod. 4) relative ad animali inviati alla macellazione negli ultimi due mesi:

- individua gli identificativi degli animali;
- verifica la presenza nel registro dei trattamenti di tali animali;
- calcola la differenza tra la data di avvio al macello e la data di fine trattamento: il risultato deve essere maggiore del tempo di sospensione previsto per il medicinale veterinario utilizzato.

Si ha infrazione quando il risultato dell'operazione è inferiore o uguale al tempo di sospensione.

Controllo inerente la commercializzazione di prodotti provenienti da animali senza il rispetto dei tempi di sospensione)

Nel caso di commercializzazione di animali d'acquacoltura, uova, miele e latte, il veterinario accerta le modalità di gestione delle produzioni animali ottenute durante il trattamento e durante il periodo di sospensione. Si ha infrazione in assenza di tali modalità di gestione, e il controllo potrà essere eseguito, ad esempio, visionando la documentazione, relativa agli ultimi due mesi, presente presso l'impianto (registrazioni aziendali, etc.).

Controllo inerente la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate

Il veterinario controlla se sono detenute e utilizzate sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite – Allegato I D.Lgs. 158/2006).

La detenzione e l'utilizzo di sostanze vietate sono considerate violazioni intenzionali.

NB: L'esito del controllo in loco inerente la parte relativa ai trattamenti zootecnici potrebbe essere modificato a seguito degli esiti dei controlli ASL condotti mediante attività di campionamento.

Controllo condotto mediante attività di campionamento

Il controllo deve essere riferito all'anno solare in corso a partire dal 1 gennaio.

In Regione Lombardia ogni anno è attuato il Piano Nazionale Residui con il quale si provvede al campionamento e all'analisi dei residui, negli allevamenti, nei macelli e negli impianti di prima trasformazione.

Gli assessorati alla Salute delle Regioni pianificano le attività da svolgere sul territorio di propria competenza, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle ASL, responsabili del prelievo dei campioni.

Rientrano nell'attività di campionamento utile al fine della condizionalità ogni altra attività di campionamento, programmata o non programmata, inerente il presente CGO.

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente CGO, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, il controllo si effettuerà attraverso l'acquisizione degli esiti non conformi dell'attività di campionamento condotta nell'ambito del PNR (PNR/Sospetto), ed altre tipologie di campionamento programmato o non programmato. Saranno anche acquisiti tutti i risultati degli accertamenti disposti dai D.P.V. a seguito dell'esito del campione.

La banca dati relativa agli esiti conformi sono acquisiti da OPR che carica i dati dei controllo sul proprio Sistema Informatico. Gli esiti non conformi a seguito di campioni prelevati in azienda, presso i macelli o altri impianti sono valutati dalla DG Salute mediante una specifica check-list che viene trasmessa a OPR, unitamente alla documentazione attestante il mancato rispetto del CGO. Sulla base di tali dati OPR definisce l'esito finale del controllo.

Nelle aziende da latte, i veterinari devono visionare:

- documentazione attestante indennità dell'allevamento da brucellosi e tubercolosi oppure l'autorizzazione ASL per conferire il latte in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi;
- le schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzatura di mungitura.

Il veterinario è tenuto infine ad esprimere un giudizio globale in merito al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie basandosi sull'osservazione dello stato di pulizia delle vacche in mungitura e dello stato di pulizia del locale e delle attrezzature impiegate per la mungitura e del luogo adibito allo stoccaggio del latte.

Infine, il veterinario deve verificare:

- ✓ la presenza di spazi idonei per l'isolamento degli animali malati, infetti e/o sotto trattamento farmacologico;
- ✓ il rispetto delle temperature previste per lo stoccaggio del latte, tenendo conto delle eventuali deroghe. Nel caso in cui l'allevatore si avvalga della deroga per quanto riguarda la temperatura di conservazione e consegna del latte, deve potere dimostrare di rientrare in una delle due casistiche previste (trasformazione entro 2 ore o ragioni tecnologiche).

Si ha infrazione solo nel momento in cui non siano state rispettate le temperature di refrigerazione (**non più di +8°C o non più di +6°C**) e la deroga sia assente.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il controllore provinciale/veterinario rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella parte di check-list– verifica degli impegni.

Se è stata rilevata infrazione agli impegni connessi al presente Criterio:

- ✓ Il controllore della Provincia, procederà alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo", relativamente alle proprie verifiche;
- ✓ Il funzionario dell'Organismo Pagatore, tenendo conto di quanto rilevato, accertato e concluso dal veterinario, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo", per la parte redatta dai SSVV;
- ✓ nel caso di controllo da parte di entrambi gli Organismi Delegati, ciascuno per le parti di propria competenza, un unico esito sarà determinato dall'Organismo Pagatore.

  Inoltre, per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- ✓ prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali – viene controllato nell'ambito del CGO 9;

- ✓ assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- ✓ assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma – viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- ✓ assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali – viene controllato nell'ambito del CGO 5.

Di conseguenza per quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri.

PORTATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSVV	
☐ **Bassa**	Assenza delle schede tecniche aggiornate dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzature di mungitura
☐ **Alta**	☐ Tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate ☐ Assenza di documentazione relativa alla certificazione sanitaria, in caso di introduzione di nuovi animali in azienda ☐ Assenza dell'autorizzazione ASL per il conferimento del latte, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte ☐ Effetti extra – aziendali
☐ **Media**	In tutti gli altri casi
CONTROLLO PROVINCIA	
☐ **Bassa**	Assenza/ incompletezza del manuale di rintracciabilità del latte
☐ **Alta**	☐ Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli obblighi di registrazione ☐ Effetti extra – aziendali
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSVV	
☐ **Bassa**	Assenza delle schede tecniche aggiornate dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzature di mungitura
☐ **Alta**	☐ Assenza di documentazione relativa alla certificazione sanitaria, in caso di introduzione di nuovi animali in azienda ☐ Assenza dell'autorizzazione ASL per il conferimento del latte, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi ☐ Mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate ☐ Rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte ☐ Effetti extra – aziendali
☐ **Media**	In tutti gli altri casi
CONTROLLO PROVINCIA	
☐ **Bassa**	Assenza/ incompletezza del manuale di rintracciabilità del latte **OPPURE** Mancato aggiornamento del registro dei prodotti fitosanitari per i soli prodotti non classificati **OPPURE** Mancato o incompleto aggiornamento delle registrazioni previste in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi
☐ **Alta**	**Carenze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) che comportano:** ☐ Mancata separazione dei rifiuti ☐ Mancata separazione delle sostanze pericolose dagli alimenti ☐ Assenza di spazi/locali chiusi e isolati per il magazzinaggio delle sostanze pericolose **OPPURE:** ☐ Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o

	venduti ☐ Contemporanea assenza delle registrazioni degli esiti degli accertamenti diagnostici effettuati c/o l'azienda (analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali) **e** di un sistema ordinato di identificazione di fornitori/destinatari e di prodotti acquistati/venduti ☐ Mancato aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita ☐ Assenza delle registrazioni previste in entrata e in uscita di foraggi e dei componenti dei mangimi ☐ Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli obblighi di registrazione ☐ Effetti extra – aziendali
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, la durata assume i seguenti valori:

CONTROLLO SSVV	
☐ **Bassa**	Assenza delle schede tecniche aggiornate dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzature di mungitura
☐ **Alta**	Tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate Rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte Effetti extra – aziendali
☐ **Media**	In tutti gli altri casi
CONTROLLO PROVINCIA	
☐ **Bassa**	Assenza/ incompletezza del manuale di rintracciabilità del latte
☐ **Alta**	☐ Carenze strutturali dell'azienda ☐ Per le aziende che producono latte fresco: totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita ☐ Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli obblighi di registrazione ☐ Effetti extra – aziendali
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

Effetti extra – aziendali

Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali e con indicatori di portata, gravità e durata di livello alto:

- immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;
- contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all'immissione in commercio.

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta precoce.

In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Assenza / incompletezza del Manuale di tracciabilità del latte (solo per aziende produttrici di latte)	Predisposizione e aggiornamento del Manuale di tracciabilità del latte	15
Assenza delle schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzature di mungitura	Acquisizione delle schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzature di mungitura da verificare tramite controllo documentale;	15

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Assenza/mancato aggiornamento del registro dei trattamenti veterinari (solo per aziende zootecniche)	Istituzione/aggiornamento, del registro dei trattamenti veterinari, da verificare tramite controllo documentale;	10
Assenza o non aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	Predisposizione e/o aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari, da verificare tramite controllo documentale.	15
Assenza degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi effettuati presso l'azienda	Acquisizione di copia degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi, da verificare tramite controllo documentale	15
Strutture di stoccaggio inadeguate/ carenti con non consentono la separazione dei rifiuti e/o delle sostanze pericolose dagli alimenti e dai mangimi e/o mancata separazione dei mangimi medicati da quelli non medicati	Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi	30
Non corretto stoccaggio delle uova	Adeguamento delle modalità di stoccaggio uova	15
Assenza/mancato aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita (solo per aziende produttrici di latte)	Aggiornamento del registro delle vendite dirette del latte e/o delle consegne (solo per il latte bovino) o predisposizione di tali registri (entro 10 giorni)	10

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2014, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. inadempienze che causino contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte dell'azienda agricola oggetto di controllo;
2. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli quali:
   - ✓ assenza della certificazione sanitaria attestante lo status sanitario degli animali introdotti;
   - ✓ assenza del registro dei trattamenti veterinari;
   - ✓ evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite – Allegato I D.Lgs. 158/2006)
   - ✓ mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci, per il cui acquisto ed uso è obbligatoria.

CGO 5 Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ASL

CAMPO DI APPLICAZIONE
Aziende agricole con allevamenti della specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina, equina, avicola, cunicola, di selvaggina d'allevamento e d'acquacoltura, produttori di latte vaccino, uova, miele.

OBIETTIVI
Impedire la somministrazione agli animali di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste e qualsiasi altra sostanza a effetto anabolizzante e non consentire la commercializzazione degli animali trattati impropriamente con tali sostanze e dei prodotti derivati in quanto il loro utilizzo può rappresentare un grave pericolo per la salute umana.

OBBLIGHI
L'allevatore è tenuto a rispettare i seguenti divieti:

1. Divieto di somministrare ad animali d'azienda e d'acquacoltura tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene e loro sali ed esteri, estradiolo-17β e suoi derivati sotto forma di esteri, sostanze β-agoniste, sostanze ad azione estrogena (diverse dall'estradiolo-17β e dai suoi derivati sotto forma di esteri), androgena o gestagena nonché qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante (alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006);
2. Divieto di detenere in azienda, eccetto se sotto controllo ufficiale, animali cui sono state somministrate sostanze di cui al punto 1;
3. Divieto di immissione sul mercato o macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui al punto 1, ovvero in cui sia stata constatata la presenza di tali sostanze, salvo che detti animali siano stati trattati direttamente da un veterinario o sotto la sua diretta responsabilità in ottemperanza agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006;
4. Divieto di immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate le sostanze di cui al punto 1, nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali;
5. Divieto di immissione sul mercato delle carni degli animali di cui al punto 2 e 3
6. Divieto di detenere nelle aziende dei medicinali contenenti le sostanze di cui al punto 1

L'allevatore ha l'obbligo di:

7. Rispettare le condizioni previste circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze di cui all'art. 3 del D.Lgs. 158/2006 in caso di trattamenti eseguiti ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006;
8. Conservare la documentazione relativa ai trattamenti eseguiti ai sensi dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006;
9. Rispettare i tempi di sospensione nel caso dei trattamenti eseguiti ai sensi dell'art 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006;
10. In caso di trattamenti eseguiti ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006 dichiarare nella documentazione di scorta agli animali introdotti negli stabilimenti di macellazione quanto previsto dall'art. 15 comma 6 del D.Lgs. 158/2006.

MODALITÀ OPERATIVE

Al fine di stabilire il rispetto degli impegni di condizionalità, il controllo riferito a questo CGO si effettua, data la natura estremamente specializzata dei controlli, attraverso l'acquisizione degli esiti dell'attività di campionamento condotta nell'ambito del Piano Nazionale Residui ed altre tipologie di controllo programmato o non programmato.

Nella Regione Lombardia ogni anno è attuato il Piano Nazionale Residui con il quale si provvede al campionamento e all'analisi dei residui, negli allevamenti, nei macelli e negli impianti di prima trasformazione.

La DG Salute pianifica le attività da svolgere sul territorio di propria competenza, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle ASL, responsabili del prelievo dei campioni.

Tramite scarico dei dati dei controlli dalla relativa banca dati, OPR acquisisce gli esiti di conformità e li carica sul proprio Sistema Informatico.

A seguito degli esiti non conformi di campioni prelevati in azienda, macelli o altri impianti, i Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria conducono accertamenti presso gli allevamenti di origine i cui esiti sono registrati in una specifica check-list che viene trasmessa a OPR unitamente alla documentazione attestante il mancato rispetto del CGO.

In particolare, a seguito del rapporto di prova e degli accertamenti condotti dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari, saranno valutate evidenze relative alla somministrazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste e qualsiasi altra sostanza a effetto anabolizzante, alla detenzione o immissione sul mercato di animali ai quali sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, all'immissione sul mercato di prodotti provenienti da tali animali nonché evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione e utilizzo delle predette sostanze, conservazione della documentazione e rispetto dei tempi di sospensione in caso di trattamenti eseguiti ai sensi dell'art. 4 e 5 del D.Lgs.158/2006.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

La compilazione della check-list viene eseguita dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria a seguito dell'acquisizione degli esiti dell'attività di controllo nell'ambito del Piano Nazionale Residui ed altre tipologie di campionamento programmato o non programmato.

Si ha violazione del presente CGO quando il Servizio Veterinario rileva:

1. Evidenze inerenti la somministrazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e qualsiasi altra sostanza ed effetto anabolizzante (rif. D.Lgs 158/2006 art. 3, comma 1, lettera a)
2. Evidenze inerenti la detenzione di animali d'azienda e di acquacoltura che contengono sostanze di cui art. 3 D.Lgs 158/2006 (rif. D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera b)
3. Evidenze inerenti l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui all'art. 3 del D.Lgs 158/2006 o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze (rif. D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera b)
4. Evidenze inerenti l'immissione sul mercato per il consumo umano di animali d'acquacoltura cui sono state somministrate sostanze di cui all'art. 3 del D.Lgs 158/2006 nonché di prodotti trasformati provenienti da detti animali(rif. D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera c)
5. Evidenze inerenti l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui al punto 2 e 3 (rif. D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera d)
6. Evidenze inerenti la detenzione nelle aziende di medicinali contenenti le sostanze di cui art. 3 del D.Lgs 158/2006 (rif. D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 2)

7. Evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze di cui all'art. 3 del D.Lgs. 158/20060 in caso di trattamenti eseguiti ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006
8. Evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la conservazione della documentazione relativa ai trattamenti eseguiti ai sensi dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006. (rif. D.Lgs. 158/2006 art. 4, comma 4)
9. Evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione nel caso dei trattamenti eseguiti ai sensi dell'art 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006 (rif. D.Lgs. 158/2006 art. 4, comma 5 e art. 5, comma 5)
10. Evidenze relative a falsa dichiarazione sul mod. 4 di dichiarazione e provenienza e di destinazione degli animali

Sulla base di tali dati, OPR definisce l'esito finale del controllo.

PORTATA GRAVITÀ DURATA
Le infrazioni al presente CGO sono considerate sempre di livello alto.

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE E AZIONI CORRETTIVE
Non sono previste.

IMPEGNI DI RIPRISTINO
Non sono previsti.

INTENZIONALITÀ
Le inadempienze del presente CGO sono sempre classificate come intenzionali.

CGO 6 - Identificazione e registrazione dei suini

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO DELLA ASL

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente CGO si applica alle aziende agricole con allevamenti suini.

OBIETTIVI

Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, consentire un'etichettatura chiara ed adeguata delle carni attraverso una corretta identificazione e registrazione degli animali.

OBBLIGHI

Le aziende zootecniche che allevano suini sono tenute a:

1. Dichiarare l'inizio dell'attività di allevamento all'ASL territorialmente competente che provvederà a registrare l'azienda nella BDR/BDN;

   Il responsabile legale dell'azienda entro 20 giorni dall'inizio dell'attività, richiede l'attribuzione del codice di identificazione dell'allevamento al Servizio veterinario competente per territorio;

   Gli allevamenti continuano ad essere presenti nella BDR/BDN finché non comunichino la cessazione o non siano trascorsi 3 anni consecutivi dall'uscita o dalla morte dell'ultimo animale detenuto.
2. Tenere un registro di carico e scarico (registro di stalla).

   Nel registro di stalla deve essere riportato il numero degli animali presenti in azienda alla data del 31 marzo di ogni anno, le movimentazioni in ingresso ed uscita entro 3 gg dall'evento ed il numero di animali nati/ morti entro 30 giorni dall'evento.

   La consistenza dell'allevamento, rilevata alla sopradetta data, va comunicata in Banca Dati Regionale/Nazionale (BDR/BDN).

   Nel caso in cui le informazioni previste dal registro siano già interamente contenute nella BDR/BDN, la tenuta del registro aziendale di carico e scarico è facoltativa, a condizione che tale opzione risulti registrata nella BDR/BDN stessa (registro informatizzato) e che la compilazione del registro in BDR/BDN avvenga nel rispetto della tempistica sopra richiamata.
3. Compilare la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (Modello IV)

   Il modello deve riportare i dati identificativi dell'allevamento, la data e ora di partenza degli animali, nonché la durata del viaggio, il numero degli animali della partita, il tatuaggio degli animali.

   Copia del modello IV deve essere inviata all'autorità competente (ASL) o all'ente delegato (CAA, APA) entro 7 giorni dalla movimentazione stessa per l'aggiornamento in BDR/BDN.

   Il Servizio veterinario competente per territorio provvede ad aggiornare in BDN i dati relativi alle variazioni comunicate dal titolare dell'allevamento.
4. Assicurare che gli animali siano contrassegnati nell'azienda di origine attraverso un tatuaggio, prima della movimentazione e comunque entro 70 giorni dalla nascita.

   Il tatuaggio riporta il codice allevamento e non è individuale.

   L'identificazione degli animali è effettuata nel rispetto delle condizioni di benessere, con l'esecuzione di un tatuaggio all'orecchio sinistro, a livello del padiglione auricolare in maniera che risulti leggibile.

In alternativa il tatuaggio potrà essere effettuato sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

È consentito, in aggiunta al tatuaggio, l'uso di una marca auricolare in materiale non deteriorabile da apporre al padiglione auricolare dell'orecchio destro.

Il tatuaggio e, ove presente, la marca auricolare riportano il codice identificativo dell'azienda di nascita (o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi e destinati a rimanere sul territori nazionale)

L'altezza minima dei caratteri del codice identificativo e' di almeno 8 mm.

È consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere per i suidi allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

DEROGHE:

In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato all'uso familiare o autoconsumo*, sono soggette ai seguenti obblighi:*

- *che il suino sia correttamente identificato tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;*
- *comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.*

Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare (in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il mod. IV).

In caso di non conformità riscontrata in relazione ad uno o tutti gli impegni descritti, i parametri di condizionalità dell'infrazione sono fissati a livello medio.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Direzione Salute della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Servizi Veterinari utilizzino le check-list e le modalità di controllo approvate a livello Nazionale dal Ministero della Salute e pubblicate sul sistema informativo SIVI[17].

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Attività di controllo prevista:

- verifica dell'iscrizione dell'azienda presso l'ASL e in BDN entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
- presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati:

[17] La check list riportata sul presente manuale è quella che è già disponibile per i Servizi veterinari ed è pubblicata sul sistema informativo SIVI

- ✓ aggiornamento del registro di stalla e della sua corretta compilazione nei termini;
- ✓ documentazione relativa alla movimentazione dei capi (modelli IV);
- ✓ congruenza tra capi presenti sul registro di stalla, capi presenti in stalla e capi movimentati in BDN;

- verifica della corretta marcatura degli animali (presenza dei tatuaggi);
- presenza di eventuali deroghe.

I controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, il documento attestante l'avvenuto preavviso effettuato non oltre le 48 ore precedenti il controllo.

Come disposto dalla nota MdS DGSA prot. N. 12882 del 29 ottobre 2007, in allevamenti con più di 20 capi è possibile condurre il controllo su un numero di capi, sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con un livello di affidabilità del 95%. Per il calcolo del numero di capi da sottoporre a controllo si rimanda alla tabella allegata alla nota sopra riportata (allegato C). Qualora vengano riscontrate una o più non conformità sui capi sottoposti a controllo campione, il controllo stesso deve essere esteso a tutti i capi presenti in allevamento.

Nel caso di esito del controllo "non conforme" la ASL è tenuta ad inviare a OPR, tramite la DG Salute copia della check-list di controllo compilata e sottoscritta.

Al termine del controllo, i dati riportati nell'apposita check-list sono caricati, a cura delle ASL sulla BDR/BDN al fine di permettere ad OPR di estrarre i dati per il calcolo dell'esito finale del controllo.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list.

Nel caso in cui si rilevino SANZIONI impartite dai SSVV nel corso dei propri controlli nell'anno solare che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

Al fine di gestire le reiterazioni negli allevamenti in soccida si precisa che il conteggio delle sanzioni si effettua sugli allevamenti con lo stesso soccidario.

OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza e al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ **Bassa**	Non conformità inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 10 capi **OPPURE** nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di gravità tra a) e b) per non conformità superiori a zero ed inferiori o uguali al 20% sul totale dei capi conformi in presenza di un numero di capi inferiore o uguale a 20;
☐ **Media**	Non conformità superiori al 5% e inferiori o uguali al 10% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 20 capi **OPPURE** nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di gravità tra a) e b) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi conformi in presenza di un numero di capi superiore a 20.
☐ **Alta**	Non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi o relative ad oltre 20 capi

	OPPURE presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

N.B. Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniqualvolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), non potendo essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità, il numero assoluto dei capi non conformi determina la portata dell'infrazione.

Si precisa inoltre che se più infrazioni riguardano uno stesso capo, lo stesso dovrà essere conteggiato nella portata una sola volta.

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

☐ **Bassa**	Presenza di 1 sola tra le seguenti violazioni: a) registro di stalla non compilato/aggiornato correttamente **E/O** mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda **E/O** mancata comunicazione consistenza aziendale al 31 marzo (BDR/BDN) **E/O** mancata notifica della movimentazione capi b) presenza di capi con identificazione non conforme (es. tatuaggio non leggibile, capi privi di identificativo ma con documentazione attestante provenienza e dati identificativi)
☐ **Media**	Presenza contemporanea di infrazioni riferite sia al punto a) che al punto b) di cui sopra **OPPURE** c) presenza di capi senza identificativo
☐ **Alta**	Presenza contemporanea di tutti e tre le tipologie di infrazioni a), b) e c) **OPPURE** presenza di capi non identificati e privi di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

DURATA

☐ **Bassa**	Per valori di portata e gravità di livello basso
☐ **Alta**	Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi **OPPURE** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta precoce.

In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
Mancato aggiornamento della consistenza dell'allevamento in BDR al 31/03 o mancata notifica della movimentazione dei capi	Aggiornamento della BDR	15
Capi non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15

N.B.: Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata infrazione di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013).

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
Mancato aggiornamento della consistenza dell'allevamento in BDR al 31/03 o mancata notifica della movimentazione capi	Aggiornamento della BDR	15
Capi non identificati oppure non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	di norma 15

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale nel caso di:

1. in assenza del registro di stalla;
2. nel caso di azienda non registrata presso l'ASL o in BDN;
3. nei casi di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
4. rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 7 - Identificazione e registrazione dei bovini, bufalini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

SOGGETTO CONTROLLORE : VETERINARIO DELLA ASL

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente CGO si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e bufalini.

OBIETTIVI
Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, consentire un'etichettatura chiara ed adeguata delle carni, attraverso una corretta identificazione e registrazione degli animali.

OBBLIGHI

Registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN

1. L'azienda zootecnica deve essere identificata e registrata attraverso un codice aziendale, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività;
2. qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata in Banca Dati Nazionale (di seguito BDN) entro 7 giorni;
3. Comunicazione dell'opzione sulla modalità di registrazione degli animali:
   - Direttamente nella BDN con accesso tramite "smart card";
   - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato.

Identificazione degli animali

L'allevatore deve identificare i propri capi con una doppia marca auricolare. Ogni capo deve essere contrassegnato da un codice identificativo entro 20 giorni dalla nascita o comunque prima che lasci l'azienda. Nel caso in cui il capo venga introdotto in un allevamento da un Paese comunitario, esso mantiene lo stesso identificativo e documento di identificazione del Paese di origine; devono essere soltanto registrati i dati anagrafici e la sua introduzione in BDR/BDN e sul registro aziendale. Nel caso, invece, il capo provenga da Paesi terzi, il capo deve essere re-identificato e registrato conformemente alla normativa vigente entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. L'allevatore è responsabile della corretta marcatura degli animali.

Le marche auricolari devono essere richieste alla ASL, anche tramite ente delegato. Il fornitore di marche autorizzato, previa autorizzazione della ASL rispetto alla congruità della richiesta, rilascia le marche unitamente alla cedola identificativa.

Contestualmente alla marcatura, l'allevatore deve compilare la cedola identificativa con i dati anagrafici del capo e la trasmette alla ASL o all'ente delegato per la registrazione in BDR/BDN (se l'allevatore non registra direttamente in BDN) ai fini del rilascio del passaporto.

L'allevatore ha 20 giorni a disposizione per apporre le marche e 7 giorni dalla marcatura per darne comunicazione all'ASL per il rilascio del passaporto. L'Autorità competente ha 14 giorni lavorativi dalla comunicazione per il rilascio.

In caso di smarrimenti delle marche auricolari, l'allevatore è tenuto a darne comunicazione nel più breve tempo possibile al Servizio veterinario competente per territorio per il rilascio di marche sostitutive.

Registro di stalla e aggiornamento della BDN

L'allevatore è tenuto:

- a possedere un registro di stalla (anche informatizzato) composto da pagine progressivamente numerate, vidimate dal Servizio veterinario competente. Il registro deve essere conservato per almeno 3 anni;
- a riportare la nascita sul registro entro 3 giorni dall'avvenuta marcatura;
- ad aggiornare tale registro con le movimentazioni (anche le morti) entro 3 giorni dall'evento;
- comunicare le movimentazioni entro 7 giorni dall'evento all'ente delegato o, in caso di registro informatizzato, entro 3 giorni dall'evento.

In caso di decesso dell'animale, l'allevatore è tenuto a:

- informare il Servizio veterinario competente per territorio entro 24 ore dal verificarsi dell'evento;
- aggiornare il registro di stalla entro 3 giorni;
- inviare entro 7 giorni dall'evento per l'aggiornamento in BDR/BDN, all'autorità competente (ASL) o all'ente delegato (CAA, APA) copia del modello 4 e del passaporto.

In caso di furto o smarrimento dell'animale, l'allevatore è tenuto a:

- informare il Servizio Veterinario competente per territorio entro 24 ore dal verificarsi dell'evento;
- aggiornare il registro di stalla, la BDR/BDN e consegnare all'ASL il relativo passaporto. entro 2 giorni.

Tenuta dei passaporti

Il passaporto viene rilasciato dal Servizio Veterinario, o per il tramite dell'Ente Delegato, e deve sempre accompagnare l'animale in ogni spostamento in quanto documento di identificazione individuale. Se un bovino viene introdotto in allevamento, l'allevatore deve annotare il passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornare entro 3 giorni il registro di stalla. In caso di smarrimenti di passaporti, l'allevatore è tenuto a darne comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio per il rilascio di nuovi passaporti.

N.B.: in base alla nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P, il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina e bufalina è abolito per i capi nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale.

Tale modalità vale anche per i capi nati nel periodo compreso tra il26 febbraio 2015 ed il 30 aprile 2015 in Regione Lombardia non destinati a scambi comunitari. (vedi nota MS n.0011777-04/05/2015-DGSAF-COD_UO-P.)

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Direzione Sanità della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Servizi Veterinari utilizzino le check list e le modalità di controllo approvate a livello Nazionale / Ministero della Salute.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in

ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Attività di controllo prevista:

- verifica dell'iscrizione dell'azienda presso l'ASL e in BDR/BDN;
- verifica della presenza in azienda di:
  - ✓ registro di stalla correttamente compilato ed aggiornato,
  - ✓ marche auricolari e corretta applicazione;
  - ✓ documenti identificativi (cedole, passaporti) correttamente compilati ed aggiornati,
  - ✓ documentazione relativa alla movimentazione dei capi (modelli 4),
- verifica della corretta registrazione delle movimentazioni in BDR/BDN
- verifica della corrispondenza tra capi presenti sul registro di stalla, capi presenti in stalla e capi presenti in BDR/BDN;

Si precisa inoltre che se più infrazioni riguardano uno stesso capo (es. capo presente in azienda ma non riportato sul registro e al contempo senza marche auricolari), lo stesso dovrà essere conteggiato, come capo anomalo, una sola volta.

I controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, il documento attestante l'avvenuto preavviso effettuato non oltre le 48 ore precedenti il controllo.

Come disposto dalla nota MdS DGSA prot. N. 21492 del 1 dicembre 2010, in allevamenti con più di 20 capi è possibile condurre il controllo su un numero di capi, sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con un livello di affidabilità del 95%. Per il calcolo del numero di capi da sottoporre a controllo si rimanda alla tabella allegata (allegato C). Qualora vengano riscontrate una o più non conformità sui capi sottoposti a controllo campione, il controllo stesso deve essere esteso a tutti i capi presenti in allevamento.

Nel caso di esito del controllo "non conforme" la ASL è tenuta ad inviare a OPR, tramite la DG Salute copia della check-list di controllo compilata e sottoscritta.

Al termine del controllo, i dati riportati nell'apposita check-list sono caricati, a cura delle ASL sulla BDN al fine di permettere ad OPR di estrarre i dati per il calcolo dell'esito finale del controllo.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list.

Nel caso in cui si rilevino SANZIONI impartite dai SSVV nel corso dei propri controlli nell'anno solare che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

Al fine di gestire le reiterazioni negli allevamenti in soccida si precisa che il conteggio delle sanzioni si effettua sugli allevamenti con lo stesso soccidario.

OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.

Il numero di capi anomali è calcolato sulla base:
- della non corretta tenuta del registro di stalla,
- della non corretta identificazione dei capi,
- della non corretta tenuta dei passaporti/cedola identificativa,
- del mancato rispetto dei tempi di notifica in BDN/BDR.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ **Bassa**	Percentuale capi non conformi <= 5% sul totale dei capi conformi purché relative a non oltre 5 capi **OPPURE** nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di gravità tra a), b) e c) per non conformità superiori a zero ed inferiori o uguali al 20% sul totale dei capi conformi in presenza di un numero di capi inferiore o uguale a 30
☐ **Media**	Percentuale capi non conformi > 5 < =10% sul totale dei capi conformi purché relative a non oltre 10 capi **OPPURE** nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di gravità tra a) e b) e c) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi conformi in presenza di un numero di capi superiore a 30
☐ **Alta**	Percentuale capi non conformi > 10% sul totale dei capi conformi o relative ad oltre 10 capi **OPPURE** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

N.B. Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo
Ogniqualvolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), non potendo essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità, il numero assoluto dei capi non conformi determina la portata dell'infrazione.

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

☐ **Bassa**	Presenza di 1 sola tra le seguenti violazioni: a) registro di stalla non compilato/aggiornato in ogni sua parte e/o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda b) capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (es. una sola marca auricolare) c) mancato aggiornamento BDR/BDN, entro le tempistiche di legge (nascite, decessi e movimentazioni in entrata e uscita, ecc.), tramite procedimento diretto e/o con l'ausilio di operatori autorizzati
☐ **Media**	Presenza contemporanea di 2 tra le violazioni di tipo a), b) e c) **OPPURE** d) non corretta gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita
☐ **Alta**	Presenza contemporanea di tutte e 3 le violazioni di tipo a), b) e c) **OPPURE** violazione d) e contemporanea violazione di 1 o più violazioni di tipo a), b) o c) **OPPURE** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

DURATA

☐ **Bassa**	Per valori di portata e gravità a livello basso
☐ **Alta**	Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi **OPPURE** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta precoce.

In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata, si ha inadempienza di importanza minore nel seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
BDN/BDR non aggiornata	Aggiornamento della BDN/BDR da verificare tramite controllo documentale	15
Capi non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15
Passaporti riportanti informazioni errate o incomplete	Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti, da verificare tramite controllo documentale	15

N.B.: Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata infrazione di importanza minore.
Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013).

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
BDN/BDR non aggiornata	Aggiornamento della BDN/BDR da verificare tramite controllo documentale	15
Capi non identificati oppure non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15
Passaporti assenti o riportanti informazioni errate o incomplete	Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti, da verificare tramite controllo documentale	15

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2014, si ha infrazione intenzionale:

1. in assenza del registro di stalla,
2. nel caso di azienda non registrata presso l'ASL o in BDN;
3. nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
4. nel caso di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 8 - Identificazione e registrazione degli ovicaprini

SOGGETTO CONTROLLORE : VETERINARIO DELLA ASL

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente CGO si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini.

OBIETTIVI
Garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali, consentire un'etichettatura chiara ed adeguata delle carni attraverso una corretta identificazione e registrazione degli animali.

OBBLIGHI
L'azienda zootecnica deve essere identificata e registrata, anche qualora sia detenuto un solo capo, attraverso un codice aziendale, entro 20 giorni dall'inizio dell'attività; qualsiasi variazione anagrafica o fiscale deve essere comunicata in BDR/BDN entro 30 giorni.

L'allevatore deve richiedere le marche auricolari ed effettuare la marcatura, nei tempi e secondo le modalità previste qui di seguito.

Identificazione degli animali

Capi nati prima del 9 luglio 2005

Per i capi nati prima del 9 luglio 2005 il sistema di identificazione degli ovi-caprini consisteva nell'applicazione di un tatuaggio (recante il codice di allevamento) e di un marchio auricolare (n. individuale).

Capi nati dopo il 9 luglio 2005

Tutti i capi (sia quelli da riproduzione che quelli destinati ad essere macellati entro i 12 mesi di età) nati dopo il 9 luglio 2005, devono essere identificati entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della loro movimentazione, mediante doppia marca auricolare tradizionale univoca ed individuale (IT+13 numeri oppure a partire dal 1° giugno 2006 IT + 12 numeri).

Capi nati dopo il 31 dicembre 2009

Ogni singolo individuo nato dopo il 31 dicembre 2009 deve essere identificato entro 6 mesi dalla nascita, o comunque prima della movimentazione, mediante apposizione di doppia marca auricolare univoca ed individuale. Una delle due marche deve essere di tipo elettronico ai sensi del Reg (CE) 21/2004, l'altra di tipo convenzionale. E' consentito, previo accordo con la Regione Lombardia, identificare il capo mediante bolo endoruminale in aggiunta al marchio auricolare tradizionale o in aggiunta al tatuaggio recante il medesimo identificativo.

Per gli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età è tuttavia ammesso un sistema di identificazione semplificato mediante apposizione di un unico marchio auricolare all'orecchio sinistro recante il codice di identificazione dell'azienda di nascita dell'animale (es. IT 001BG001).

N.B. - In caso di smarrimento/illeggibilità , il detentore degli animali deve richiedere il rilascio del duplicato della marca smarrita applicandola nel più breve tempo possibile.

Gli animali importati da un altro Stato Membro conservano l'identificativo originario. Gli animali importati da un paese terzo, qualora non siano destinati direttamente alla macellazione entro i 5 giorni successivi, devono essere re-identificati, conformemente alla

normativa nazionale vigente, nell'azienda di destinazione entro i 14 giorni successivi all'ispezione transfrontaliera e comunque prima che lascino l'azienda. L'identificativo originario applicato nel Paese terzo e il nuovo codice di identificazione assegnato devono essere riportati nel registro d'azienda.

Registrazione sul registro di stalla o registro aziendale

I detentori tengono un registro di stalla aggiornato manualmente o informatizzato, che deve essere disponibile in forma cartacea in qualsiasi momento presso l'azienda e accessibile almeno per 3 anni dall'ultima registrazione effettuata. E' prevista la possibilità di tenere il registro in sola modalità informatizzata ai sensi del Reg CE 21/2004 nel rispetto della presenza in banca dati delle informazioni riportate nell'allegato sez. B e C.

La consistenza totale divisa per specie e i singoli capi con codice univoco ed individuale sono obbligatoriamente riportati nel registro aziendale nelle rispettive sezioni e in BDR/BDN. Per i capi con identificazione semplificata è obbligatorio registrare il solo numero di animali appartenenti alla partita sull'apposito registro per partite.

E' previsto obbligo di registrazione in BDN della consistenza dell'allevamento al 31 marzo. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8/3/2012).

A decorrere dal 9 luglio 2005, ad ogni loro movimentazione, gli animali devono essere scortati dal documento di trasporto (modello IV).

Copia del modello IV deve essere inviata all'autorità competente (ASL) o all'ente delegato (CAA, APA) entro 7 giorni dalla movimentazione stessa per l'aggiornamento in BDR/BDN.

Le registrazioni sul registro di stalla vengono effettuate entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento individualmente e non per partita.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Direzione Sanità della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Servizi Veterinari utilizzino le check list e le modalità di controllo approvate a livello Nazionale / Ministero della Salute.

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno semplicemente finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Attività di controllo prevista:

- ✓ verifica dell'iscrizione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- ✓ verifica della presenza e dell'aggiornamento del registro di stalla e della sua corretta compilazione;
- ✓ verifica della corretta marcatura degli animali a seconda della loro data di nascita e delle sopra richiamate deroghe previste dalla Regione Lombardia;
- ✓ presenza dei documenti identificativi previsti (es. documento di destinazione/ provenienza – Mod. 4);
- ✓ verifica dei tempi di notifica delle movimentazione dei capi da registrare in BDN;
- ✓ verifica della corretta marcatura degli animali.

Si precisa inoltre che se più infrazioni riguardano uno stesso capo (es. capo presente in azienda, ma non riportato sul registro e al contempo senza marche auricolari), lo stesso dovrà essere conteggiato una sola volta.

I controlli devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo. Tuttavia, in caso di preavviso, il Veterinario Ufficiale è tenuto a conservare e a rendere disponibile alla U.O. Veterinaria, su richiesta, documentazione attestante avvenuta comunicazione all'azienda effettuata non oltre le 48 ore precedenti il controllo.

Come disposto dalla nota MdS DGVA VIII prot. N.6097 del 14 febbraio 2007, in accordo all'art. 5 del Reg CE 1505/2006, in allevamenti con più di 20 capi è possibile condurre il controllo su un numero di capi, sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con un livello di affidabilità del 95%. Per il calcolo del numero di capi da sottoporre a controllo si rimanda alla tabella allegata alla nota sopra riportata (allegato C). Qualora vengano riscontrate una o più non conformità sui capi sottoposti a controllo campione, il controllo stesso deve essere esteso a tutti i capi presenti in allevamento.

Nel caso di esito del controllo "non conforme" la ASL è tenuta ad inviare a OPR, tramite la DG Salute copia della check-list di controllo compilata e sottoscritta.

Al termine del controllo, i dati riportati nell'apposita check-list sono caricati, a cura delle ASL sulla BDN al fine di permettere ad OPR di estrarre i dati per il calcolo dell'esito finale del controllo.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella check-list.

Nel caso in cui si rilevino SANZIONI impartite dai SSVV nel corso dei propri controlli nell'anno solare che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

Al fine di gestire le reiterazioni negli allevamenti in soccida si precisa che il conteggio delle sanzioni si effettua sugli allevamenti con lo stesso soccidario.

OPR acquisite le check-list, con esito non conforme, procederà quindi alla compilazione della parte della check-list "Esito del controllo".

PORTATA

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all'incidenza e al numero assoluto delle infrazioni relative alla **IDENTIFICAZIONE** e registrazione dei capi.

A seconda delle infrazioni rilevate, la portata assume i seguenti valori:

☐ **Bassa**	Percentuale capi non conformi <= 5% sul totale dei capi conformi purché relative a non oltre 20 capi **OPPURE** con infrazione di un solo parametro tra a) e b) per non conformità < = a 20% in presenza di un numero di capi < = a 50
☐ **Media**	Percentuale capi non conformi > 5 < =10% sul totale dei capi conformi purché relative a non oltre 40 capi **OPPURE** con infrazione di un solo parametro tra a) e b) per non conformità > a 20% in presenza di un numero di capi > a 50
☐ **Alta**	Percentuale capi non conformi > 10% sul totale dei capi conformi **o** relative ad oltre 40 capi **OPPURE** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

N.B. Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo

Ogniqualvolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), non potendo essere calcolata l'incidenza percentuale delle stesse non conformità, il numero assoluto dei capi non conformi determina la portata dell'infrazione.

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate, la gravità assume i seguenti valori:

☐ **Bassa**	Presenza di 1 sola tra le seguenti violazioni: a) registro di stalla non conforme e/o mancato aggiornamento della BDR/BDN e/o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda e/o mancata comunicazione consistenza aziendale al 31 marzo (BDR/BDN) nel caso in cui vi sia l'obbligo b) capi identificati, ma non correttamente (es. una sola marca auricolare, capi privi di marcatura ma con documentazione attestante provenienza e dati identificativi) c) presenza capi senza marcatura
☐ **Media**	Presenza contemporanea di 2 tra le violazioni di tipo a), b) e c)
☐ **Alta**	Presenza contemporanea di tutte 3 le violazioni di tipo a), b) e c) **OPPURE** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

DURATA

☐ **Bassa**	Per valori di portata e gravità di livello basso
☐ **Alta**	Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi **OPPURE** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta precoce.

In caso di infrazione, con livelli bassi di portata, gravità e durata, si ha inadempienza di importanza minore nei seguenti casi:

Inadempienza di importanza minore	Azione correttiva corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
BDN/BDR non aggiornata	Aggiornamento della BDN/BDR da verificare tramite controllo documentale	15
Capi non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15

N.B.: Ogni infrazione che abbia come risultato l'impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata infrazione di importanza minore.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l'identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013).

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla da verificare tramite controllo documentale	15
BDN/BDR non aggiornata	Aggiornamento della BDN/BDR da verificare tramite controllo documentale	15
Capi non identificati oppure non identificati correttamente	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi da verificare tramite controllo oggettivo	15

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2014, si ha infrazione intenzionale:

1. in assenza del registro di stalla,
2. nel caso di azienda non registrata presso l'ASL o in BDN;
3. nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
4. nel caso di rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 9 - Prevenzione e controllo e eradicazione di alcune TSE

SOGGETTO CONTROLLORE : VETERINARIO DELLA ASL

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CGO riguarda le aziende zootecniche con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

OBIETTIVI

Prevenire la diffusione di TSE tra gli animali e riconoscere i sospetti al fine di tutelare la salute pubblica.

OBBLIGHI

L'allevatore deve rispettare:

1. il divieto di somministrazione ai ruminanti proteine derivate da mammiferi;
2. il divieto di somministrazione di alimenti a base di:
   - ✓ proteine animali trasformate,
   - ✓ gelatina ricavata dai ruminanti,
   - ✓ prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate,
   - ✓ fosfato di calcico e fosfato tricalcico di origine animale,
   - ✓ mangimi contenenti le proteine di cui sopra;
3. Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono;
4. obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale e di decesso dei capi per consentire gli accertamenti diagnostici nei casi previsti.

MODALITÀ OPERATIVE

La D.G. Salute fornisce, per le aziende estratte a controllo condizionalità, le informazioni utili ad evidenziare il rispetto degli impegni previsti dalla norma.

Tali informazioni derivano:

- dagli esiti dei controlli effettuati nell'ambito del piano di controllo degli alimenti per animali (PNAA), per la verifica del rispetto del divieto di somministrazione di alimenti non consentiti;
- dai controlli di tipo documentale, per quando riguarda:
  - ✓ la verifica dell'obbligo di notifica, in caso di sospetto di malattia;
  - ✓ la mancata o ritardata comunicazione dell'evento, che non ha consentito di eseguire gli accertamenti diagnostici, in caso di decesso dell'animale.

Si ha infrazione quando il Veterinario Ufficiale, con le modalità operative di cui sopra, verifichi un'infrazione dell'allevatore.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL, il funzionario OPR procederà alla compilazione della check-list e del relativo "Esito del controllo".

PORTATA, GRAVITÀ E DURATA

In caso d'infrazione, i parametri sono fissati a livello alto

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

Per questo CGO non è prevista l'attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Non previsti.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2014, si ha infrazione intenzionale in caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.

CGO 10 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

SOGGETTO CONTROLLORE: PROVINCIA

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente CGO si applica alle aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari in proprio o avvalendosi di contoterzisti per l'esecuzione dei trattamenti.

OBIETTIVI
Garantire la sicurezza degli operatori e dei consumatori, la qualità dei prodotti agricoli e la salvaguardia dell'ambiente.

OBBLIGHI
Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Questi impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

Tutte le aziende agricole devono:

A. tenere un registro dei trattamenti eseguiti e conservarlo per un periodo pari ai tre anni successivi all'anno di compilazione (a partire dal 2013);
B. dotarsi di dispositivi di protezione individuale;
C. avere un sito a norma per immagazzinare in modo corretto i prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
D. usare prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
E. rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare:
   - in dosi corrette,
   - su colture ammesse,
   - sui terreni indicati (ove previsto),
   - in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate,
   - contro le avversità previste,
   - nel rispetto dei tempi di carenza;
F. conservare le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni intestate all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e alla sua quantità (**N.B.**: lo scontrino senza indicazione del prodotto acquistato, quantità, riferimenti aziendali non è probante);
G. nel caso di ricorso a contoterzista, conservare la scheda trattamento contoterzisti.

In caso di utilizzazione di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi (T+,T, Xn), l'utilizzatore (titolare, dipendente, contoterzista) oltre a quanto sopra riportato deve:

H. possedere il patentino/ o il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo in corso di validità;
I. disporre e conservare, per un periodo di tre anni, i moduli di acquisto dei prodotti in classe.

A. Registro dei trattamenti

Registro dei trattamenti: modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti,

relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Il titolare ha l'obbligo della sottoscrizione del registro dei trattamenti al termine dell'anno solare salvo i casi particolari di seguito precisati. Ogni registrazione relativa all'utilizzo dovrà avvenire entro il periodo di raccolta e comunque entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento, preferibilmente entro le 48 ore successive.

Insieme al registro devono essere conservate le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e i moduli di acquisto dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi, per un periodo pari ai tre anni successivi.

Il registro contiene l'indicazione dei trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari per ogni diversa coltura presente in azienda o UPA (Unità di Paesaggio Aziendale). Oltre alla data e al nome commerciale del prodotto vanno indicate:

- la quantità di prodotto impiegata;
- la denominazione della coltura e la superficie trattata;
- l'avversità che rende necessario il trattamento;
- le informazioni colturali ed agronomiche principali necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (es. data di semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);
- la data del trattamento;
- l'indicazione di chi effettua il trattamento;
- la firma dell'utilizzatore.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate, per il trattamento delle sementi e per le aree extra – agricole, con esclusione dei trattamenti effettuati su giardini e orti per consumo in proprio.

A.1 Registro dei trattamenti: deleghe a terzi

Nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato e sottoscritto da persona diversa dal titolare; in questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso in cui l'azienda **si avvalga di contoterzisti** per l'effettuazione del trattamento, il registro deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base della scheda di trattamento rilasciata dal contoterzista (vedi allegato 4 della circolare MiPAAF 30.10.2002 n. 32469) e comprensiva della dichiarazione di avvenuto trattamento; in alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, (situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole), deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore firmata dal titolare aziendale. Anche in questa situazione, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

Nel caso in cui l'azienda appartenga ad una **cooperativa di produttori** che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale della cooperativa e dovrà essere compilato e sottoscritto dal suo legale rappresentante se l'azienda delega alla cooperativa sia l'acquisto che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari. In

questo caso dovrà essere presente in azienda la relativa delega scritta da parte del titolare dell'azienda a controllo.

Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle autorizzazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

B. Dispositivi di protezione individuali (DPI)

L'utilizzatore di prodotti fitosanitari deve munirsi dei **DPI** previsti dalla normativa specifica (casco o maschera e occhiali, filtri, guanti protettivi, tuta, stivali, etc.) che devono essere utilizzati dalla fase di preparazione sino all'impiego.

I DPI devono essere presenti in azienda solo se l'utilizzatore di tali prodotti è il titolare dell'azienda o un dipendente.

C. Sito di stoccaggio dei prodotti

E' obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali

Il deposito dei prodotti fitosanitari:

- ✓ può anche essere costituito da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi;
- ✓ deve garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali;
- ✓ deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti;
- ✓ La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre) ;
- ✓ Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali;
- ✓ Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo e sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza;
- ✓ deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

N.B. Le caratteristiche dei depositi di stoccaggio, così come definite dall'allegato VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci, Punto VI.I, sono riportate in dettaglio nell'allegato D del presente Manuale

D. Autorizzazione (patentino) per l'acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici o nocivi (T+, T, Xn)

Per quanto attiene alla disponibilità dell'autorizzazione per l'acquisto e utilizzazione (patentino) ed alla sua validità, si possono avere i seguenti casi:

Fino al 26 novembre 2015

1. Il beneficiario degli aiuti è il titolare dell'autorizzazione: sarà verificata la validità della sua autorizzazione e la presenza del numero della sua autorizzazione sui moduli d'acquisto dei prodotti classificati;
2. il beneficiario degli aiuti è senza autorizzazione:
   - ✓ azienda che si avvale di contoterzisti per l'esecuzione dei trattamenti: sarà verificata la presenza di un contratto o altro documento equivalente con il contoterzista che riguardi sia l'acquisto che l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari;

- ✓ azienda che si avvale di un collaboratore (consulente, coadiuvante o altra persona) provvisto di autorizzazione: sarà verificata la presenza di una delega all'acquisto e utilizzazione tra l'azienda e il collaboratore. Sarà verificata la validità dell'autorizzazione del collaboratore e la presenza del numero della sua autorizzazione sui moduli d'acquisto dei prodotti classificati.

Dopo il 26 novembre 2015

Gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari sono tenuti ad avere l'autorizzazione anche per i prodotti non classificati, **in relazione a quanto stabilito dalle etichette**[18].

N.B. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e s.m.i. sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

E. Modulo per l'acquisto di prodotti classificati molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn)

All'atto dell'acquisto di tali prodotti viene compilato, in duplice copia un modulo per l'acquisto che deve essere sottoscritto e conservato sia dall'acquirente sia dal venditore.

Tale modulo deve riportare almeno i seguenti dati:

- estremi della ditta commerciale che vende i prodotti;
- elenco dei prodotti T+, T, Xn acquistati;
- generalità dell'acquirente e estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo (patentino);
- numero progressivo del modulo per l'acquisto, da riportare nel registro di carico-scarico;
- firma della persona che acquista e si assume la responsabilità per l'idoneo trasporto, conservazione e il corretto impiego.

MODALITÀ OPERATIVE

Il controllore si accerta che l'azienda utilizzi o meno prodotti fitosanitari, intervistando il rappresentante dell'azienda.

Nel caso in cui l'azienda dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari, si procede, al fine di confermare l'attendibilità della suddetta dichiarazione, alle seguenti verifiche:

- coerenza con il piano colturale;
- assenza di fatture di acquisto di fitosanitari.

Se dal riscontro dei suddetti accertamenti dovesse emergere l'effettivo utilizzo di prodotti fitosanitari, il controllore provinciale procede alla verifica degli impegni, e, qualora ricorrano le circostanze, di cui al successivo paragrafo relativo all'intenzionalità, procede in tal senso.

Per la verifica degli impegni del presente CGO il controllore verifica i seguenti elementi:

- ✓ registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- ✓ eventuali giacenze in magazzino di prodotti non utilizzati;

[18] È importante sottolineare che sono comunque le etichette che stabiliscono gli impegni, anche in relazione all'autorizzazione all'uso del prodotto.

- ✓ dispositivi di sicurezza (maschere, tuta, guanti etc);
- ✓ conformità del magazzino alle norme di legge (cartelli di pericolo, magazzino chiuso a chiave, etc);
- ✓ corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari sulle colture.

Per le suddette verifiche il controllore si può avvalere :

- ✓ dell'ausilio di un prontuario predisposto, sulla base delle tipologie aziendali più comuni, con le specifiche minime dei principali prodotti fitosanitari, grazie al quale è possibile verificare se i prodotti utilizzati siano o meno in classe; oppure, della banca dati dei prodotti fitosanitari presente sul portale SIAN all'indirizzo http://www.sian.it/fitovis/ o della banca dati dei prodotti fitosanitari del Ministero della salute all'indirizzo: http://www.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet;
- ✓ uno schema di foglio di calcolo per il rispetto delle dosi di utilizzo.

Allo scopo di agevolare i controllori provinciali nella verifica del rispetto degli impegni del presente Criterio, OPR ha messo a disposizione, sul proprio sito Web, un foglio di calcolo per la verifica delle dosi, la cui stampa potrà essere allegata al fascicolo predisposto per il controllo, a riprova di quanto sottoposto a verifica.

Inoltre, nel caso si rendano necessari approfondimenti, il controllore acquisirà il registro aziendale e tutta la documentazione disponibile per le ulteriori verifiche da svolgersi presso il proprio ufficio.

Al termine di dette verifiche, sarà apposta data e firma del controllore accanto all'ultima informazione controllata.

Azienda che non si avvale di contoterzista

L'operatore incaricato del controllo deve verificare la presenza del **registro dei trattamenti**, ed il suo aggiornamento.

Il registro deve essere controllato per la parte relativa all'anno di riferimento del controllo.

Il controllore, incrociando le informazioni presenti in etichetta con le informazioni ricavate dal registro dei trattamenti, è tenuto a verificare che:

- non sia stato utilizzato un prodotto fitosanitario su una coltura non prevista in etichetta;
- non siano state impiegate dosi maggiori rispetto a quelle previste in etichetta.

Inoltre il controllore deve verificare che il prodotto utilizzato non sia stato revocato, quindi non più commercializzabile.

In etichetta la voce "Dosi e Modalità di impiego" indica il modo più appropriato per utilizzare il prodotto fitosanitario: vengono descritti gli usi autorizzati (coltura, parassita o altro) e le relative istruzioni e dose di impiego.
Nelle note in fondo etichetta è riportato il tempo di carenza, cioè il tempo minimo che deve trascorrere dall'ultimo trattamento alla raccolta. Il controllore dovrà verificarne il rispetto, ricordando che in caso di miscelazione di più prodotti il tempo di carenza della miscela è quello del prodotto con tempo di carenza più lungo e che tale tempo non è previsto per colture floricole ed ornamentali. Inoltre sempre in etichetta si riscontrano indicazioni sul rischio e consigli di prudenza, che indicano il pericolo per l'uomo derivante dall'uso del prodotto stesso e formulano consigli di conservazione, impiego, smaltimento.

N.B.: nel calcolo del rispetto delle dosi di prodotti fitosanitari utilizzate dalle aziende, dovranno essere tenute in debita considerazione le condizioni oggettive di utilizzazione del prodotto, anche in relazione alla regolarità dei campi, delle condizioni meteorologiche, ecc.

Nel caso si constati un **utilizzo di prodotti fitosanitari molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn**), il controllore deve verificare che l'utilizzatore sia in possesso di regolare patentino/ o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo (indicare in check-list numero e data di rilascio), in corso di validità.

Inoltre, in caso di utilizzo di questa particolare tipologia di prodotti, il controllore verifica la presenza dei seguenti documenti rilasciati dal venditore:

- **moduli per l'acquisto;**
- **fatture d'acquisto.**

Invece per i **prodotti non rientranti nella precedente classificazione**, il controllore provinciale verifica la sola presenza delle fatture[19].

Il controllore è tenuto, limitatamente all'anno solare in corso, a verificare la corrispondenza tra prodotti utilizzati, riportati sul registro dei trattamenti e i quantitativi indicati nella documentazione fiscale.

Se la quantità di prodotti fitosanitari utilizzata risultasse inferiore a quella acquistata, il controllore deve verificare anche la presenza di **scorte**.

In questo caso, in assenza di scorte e/o di eventuale documentazione attestante il reso del prodotto non utilizzato, ai fini della verifica del rispetto delle dosi, si considera utilizzato tutto il prodotto acquistato sulla coltura indicata sul registro.

Se invece la quantità di prodotti fitosanitari utilizzata risultasse maggiore di quella acquistata nell'anno in corso (in quanto ad es. l'agricoltore ha utilizzato le scorte di prodotti fitosanitari relative ad acquisti precedenti all'anno in corso), il controllore deve visionare anche le fatture d'acquisto di tali prodotti o in alternativa il relativo registro di carico-scarico, ove presente.

N:B:: Considerato che il 2015 è un anno di transizione tra classificazione DSP (tossico, molto tossico, nocivo) e nuova classificazione CLP (con relativa simbologia), per i controlli 2015 ci si attiene alla classificazione che i prodotti fitosanitari avevano al 1° aprile (data di pubblicazione della DGR n 3351/2015 relativa agli impegni di condizionalità) e pertanto classificazione DSP[20].

Inoltre, il controllore verifica la presenza dei **dispositivi di protezione individuali (DPI)** e la presenza di un **sito di stoccaggio idoneo**.

Azienda che si avvale di contoterzista/ persona delegata ai trattamenti

Si precisa che se l'azienda si avvale di **contoterzisti**, il controllore è tenuto a controllare:

1. la presenza del registro dei trattamenti e il suo aggiornamento con le modalità sopra descritte;
2. la verifica, attraverso il competente ufficio provinciale, del possesso da parte del contoterzista/ persona delegata ai trattamenti del patentino/ o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e della sua validità in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) (nella check-list è obbligatorio riportare il nominativo del contoterzista, l'identificativo del suo patentino/ o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e la data di rilascio);
3. i moduli per l'acquisto e le fatture dei prodotti classificati molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn);
4. oppure in alternativa al terzo punto, per l' azienda che si avvale di contoterzisti la presenza di un contratto o altro documento equivalente con il contoterzista che riguardi sia l'acquisto che l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (ad esempio le fatture emesse

[19] Si fa presente che a partire dal 26/11/2015 gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari sono tenuti ad avere l'autorizzazione anche per i prodotti non classificati, in relazione a quanto stabilito dalle etichette

[20] Il Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), che è entrato in vigore nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele ed ha abrogato le Direttive 67/548/CEE (DSP: Direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: Direttiva sui preparati pericolosi) a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale erano applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo.

dal contoterzista, solo se contenenti tutti i riferimenti per procedere al controllo del rispetto delle dosi dei prodotti acquistati e utilizzati).

N.B. I **siti di stoccaggio** dei prodotti fitosanitari sono obbligatori, in caso di trattamento effettuato dal contoterzista, **solo** se in azienda fossero **presenti "scorte"** di prodotto non utilizzati dal contoterzista e depositati anche momentaneamente presso l'azienda.

Il controllore non procede invece al controllo dei dispositivi di protezione individuali la cui mancanza non dà luogo ad infrazione.

Inoltre, generano infrazioni a carico dell'azienda, benché essa si avvalga di contoterzista, le seguenti inosservanze:

- contoterzista/ persona delegata ai trattamenti privo di patentino/ o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo in corso di validità;
- assenza di un sito per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari in presenza di scorte di prodotto non utilizzati completamente dal contoterzista/ persona delegata ai trattamenti.

Specifiche per il calcolo delle superfici oggetto d'infrazione

In caso di violazione relativa all'utilizzazione di prodotti fitosanitari per una determinata coltura, sarà considerata l'intera superficie investita a quella coltura, a meno che non sia possibile, sempre analizzando le informazioni contenute nel registro, ricondurre il trattamento interessato dall'infrazione ad una sola parte della superficie investita alla coltura interessata.

N.B. Tale porzione di superficie oggetto di infrazione non deve essere contigua a quella dichiarata non trattata coltivata con la medesima coltura.

Si considera come "superficie soggetta a vincolo" la superficie aziendale oggetto di trattamenti con prodotti fitosanitari (il cui valore sarà inferiore o uguale alla superficie aziendale). Nel caso di più trattamenti ripetuti sulla stessa superficie e sulla stessa coltura, per le quali si rileva come infrazione un mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta, la superficie sarà conteggiata una sola volta, anche nel caso di più colture effettuate in successione sulla stesse particelle agricole.

ESEMPIO

SAU da fascicolo aziendale composta da 2 ha prato; 1 ha di frumento; 7 ha mais = 10 ha
Prodotto e quantitativo acquistato (da fattura) = 38 Kg di LUMAX registrato sul mais
Prodotto utilizzato e dosi previste in etichetta = LUMAX - Dosi in etichetta 4,5 kg/ha
Ettari di coltura trattata riportata sul registro = 7 ha
Quantità di prodotto riportata sul registro = 31 Kg
Scorte = presenti 5 Kg di LUMAX
Anomalia = mancanza ingiustificata di 2 Kg di LUMAX
Si considera utilizzato 31 Kg + 2 Kg LUMAX su 7 ha di mais
Verifica del rispetto della dose = 33 Kg/7 ha di mais = 4,71 Kg/ha (dose non rispettata)
Superficie interessata da infrazione = intera superficie a mais ossia 7 ha.
Superficie soggetta a vincolo = superficie oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari: 7 ha
% superficie oggetto di infrazione: 7 ha / 7 ha * 100 = 100%

Nel caso in cui l'*agricoltore dichiari sulla relazione di controllo di aver impiegato i 2 kg di LUMAX mancanti su prato:*

SAU da fascicolo aziendale composta da 2 ha prato; 1 ha di frumento; 7 ha mais = 10 ha
Verifica del rispetto della dose = 33 Kg/9 ha (7 mais + 2 prato) = 3,6 Kg/ha (dose rispettata)
Superficie interessata da infrazione = intera superficie a prato ossia 2 ha perché il LUMAX non è registrato su prato.
Superficie soggetta a vincolo = superficie oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari: 7 + 2 ha
% superficie oggetto di infrazione: 2 ha / 9 ha = 22,2%

Si precisa che, nell'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche a causa della totale assenza del registro dei trattamenti oppure in caso di mancato aggiornamento del registro dei trattamenti contestuale all'assenza di ogni altra documentazione equivalente, l'esito del controllo sarà considerato negativo.

Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

Azienda che dichiara di NON utilizzare i prodotti fitosanitari

Nel caso in cui, pur in presenza di colture di norma sottoposte a trattamenti, venga prodotta l'autodichiarazione relativo al non utilizzo dei prodotti fitosanitari, il controllore è tenuto ad informare sia OPR che il produttore che verranno effettuati controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell'autodichiarazione stessa, anche attraverso analisi di laboratorio. Tali controlli saranno effettuati dalla Provincia entro i 2 anni successivi al controllo

Interazioni con altri impegni di Condizionalità

La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 4.
Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o non conformità del registro, **che impedisca il normale controllo**, ha conseguenze anche per il presente Criterio [21].

Le eventuali infrazioni all'obbligo di presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari previsto saranno prese in considerazione:

a) per il presente Criterio, per quanto attiene al corretto stoccaggio dei prodotti tossici per l'uomo e per quanto attiene alla possibilità di eseguire una completa verifica della tipologia di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
b) per la BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
c) per il CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Inoltre, l'immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari, determina la rilevazione di una infrazione con effetti extra-aziendali nell'ambito del CGO 4.

N.B.: Si veda sulla Check List il rinvio al CGO 4 o alla BCAA 3 per la rilevazione delle diverse inosservanze.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il controllore rileva un'infrazione ad uno o più impegni elencati nella parte di check-list– verifica degli impegni.

[21] L'infrazione "Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento" viene pesata nel CGO 10 solo se si rileva la contemporanea assenza di ogni altra documentazione equivalente e non si è in grado di effettuare le necessarie verifiche. In caso si riesca comunque a svolgere le verifiche per questo Criterio (ad esempio, perché si hanno tutte le fatture di acquisto e il registro risulta non completamente aggiornato), l'infrazione viene pesata solo nel CGO 4.

Il controllore procederà quindi alla compilazione della parte della check-list - "Esito del controllo".

N.B. - Nel caso in cui un'azienda utilizzi in modo scorretto sia prodotti classificati come T+, T, Xn sia prodotti non classificati come tali, la portata, la gravità e la durata saranno definite dall'infrazione con livello di portata e gravità più elevato.

PORTATA

La portata viene calcolata:

- sia in relazione alla superficie interessata da un uso scorretto di prodotto fitosanitario,
- sia in relazione alle inadempienze amministrative.

A seconda delle infrazioni rilevate e della tipologia di prodotti fitosanitari impiegati, la portata assume i seguenti valori:

PER PRODOTTI NON CLASSIFICATI COME T+, T, Xn	
☐ **Bassa**	Presenza di una sola infrazione tra quelle sotto indicate: a) Superficie interessata dall'infrazione per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta <=20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 2 ha b) Assenza dei dispositivi di protezione previsti c) Assenza della delega alla tenuta del registro d) Assenza totale o parziale di fatture d'acquisto e/o fatture contoterzista e) Assenza della scheda dei contoterzisti f) Sito di stoccaggio non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ **Media**	Superficie interessata dall'infrazione per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta > 20% e <= 30% della superficie soggetta a vincolo oppure <= a 3 ha **OPPURE** Presenza di entrambe le infrazioni a) e b) soprarichiamate **OPPURE** Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento e in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche **OPPURE** Sito di stoccaggio non a norma per i casi diversi di cui al precedente punto f (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** Assenza della scheda dei contoterzisti associata ad altra infrazione di portata bassa **OPPURE** Assenza della delega alla tenuta del registro associata ad altra infrazione di portata bassa **OPPURE** A partire dal 26/11/2015, assenza dell'autorizzazione all'uso dei prodotti se prevista in etichetta (se unica infrazione)
☐ **Alta**	In tutti gli altri casi

PER PRODOTTI CLASSIFICATI COME T+, T, Xn	
☐ **Bassa**	Assenza dei dispositivi di protezione previsti **OPPURE** Patentino scaduto **OPPURE**Sito di stoccaggio non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ **Media**	Patentino scaduto **e** assenza dei dispositivi di protezione previsti **OPPURE** Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** Assenza della delega alla tenuta del registro (se unica infrazione rilevata)
☐ **Alta**	In tutti gli altri casi

GRAVITÀ

A seconda delle infrazioni rilevate e della tipologia di prodotti fitosanitari impiegati, la gravità assume i seguenti valori:

PER PRODOTTI NON CLASSIFICATI COME T+, T, Xn	
☐ **Bassa**	A)Assenza dei dispositivi di protezione previsti (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** B) Assenza della delega alla tenuta del registro (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** C)Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** D) Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ **Media**	E)Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche **OPPURE** F) Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** G) Sito di stoccaggio non a norma (se unica infrazione rilevata per le infrazioni non comprese al punto D) **OPPURE** H) Assenza totale o parziale di fatture d'acquisto e/o fatture contoterzista **OPPURE**, I) A partire dal 26/11/2015, assenza dell'autorizzazione all'uso dei prodotti se prevista in etichetta **OPPURE** C) -Assenza della scheda dei contoterzisti associata ad altra infrazione [di livello basso e con le infrazioni E), H) e I)] **OPPURE** B)Assenza della delega alla tenuta del registro associata ad altra infrazione [di livello basso e con le infrazioni E), H) e I)]
☐ **Alta**	Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta abbinato all'assenza dei dispositivi di protezione previsti **OPPURE** Uso di prodotto revocato o non più commercializzabile **OPPURE** Effetti extra – aziendali **OPPURE** Negli altri casi

PER PRODOTTI CLASSIFICATI COME T+, T, Xn	
☐ **Bassa**	Patentino scaduto **OPPURE** Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ **Media**	Assenza dei dispositivi di protezione previsti in etichetta **OPPURE** Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta - dose, coltura, tempi di carenza (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** Assenza della delega alla tenuta del registro (se unica infrazione rilevata)
☐ **Alta**	Rilevazione 2 infrazioni tra: a) Patentino scaduto b) Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13 c) Assenza dei dispositivi di protezione previsti, d) Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza) **OPPURE** rilevazione di una delle seguenti infrazioni: - Assenza del patentino - Assenza della documentazione d'acquisto per i prodotti classificati come T+, T, Xn (fatture e/o modulo d'acquisto) o nei soli casi previsti, assenza della fattura del contoterzista - Uso di prodotto revocato o non più commercializzabile - Sito di stoccaggio non a norma per infrazioni diverse dal precedente punto b) - Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche **OPPURE** Assenza della scheda dei contoterzisti o della delega alla tenuta del registro associata ad altra infrazione **OPPURE** Effetti extra – aziendali

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate e della tipologia di prodotti fitosanitari impiegati, la durata assume i seguenti valori:

PER PRODOTTI NON CLASSIFICATI COME T+, T, Xn	
☐ **Bassa**	Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13 **OPPURE** assenza della delega alla tenuta del registro
☐ **Alta**	Rilevazione di infrazioni a TUTTI gli elementi di verifica, vale a dire contemporanea infrazione al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni d'uso descritte nell'etichetta ed alla documentazione prevista (schede dei contoterzisti). **OPPURE** Effetti extra – aziendali
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

PER PRODOTTI CLASSIFICATI COME T+, T, Xn	
☐ **Bassa**	Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ **Media**	Assenza della scheda dei contoterzisti **OPPURE** Assenza della delega alla tenuta del registro
☐ **Alta**	In tutti gli altri casi

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta precoce.

In caso di infrazione con livelli bassi di portata, gravità e durata si ha inadempienza di importanza minore nel seguente caso:

Inadempienza di importanza minore	**Azione correttiva corrispondente**	**GG**
Sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari non a norma per uno o più dei seguenti obblighi di cui Allegato VI punto VI.1 del PAN: **5.** Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali. **8.** Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto. **11.** Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo. **12.** Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza. **13.** Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.	Adeguamento del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari	30

N.B. Sono comunque escluse dalle inadempienze di importanza minore le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino sono assegnati qualora vengano rilevate le seguenti infrazioni:

Infrazione commessa	Impegno di ripristino corrispondente	GG
Presenza di patentino/autorizzazione all'acquisto scaduto	Richiesta di rinnovo del patentino/ autorizzazione all'acquisto scaduto, da verificare tramite controllo documentale	15
Assenza o non conformità del sito di stoccaggio (non conformità oltre il livello di inadempienza di importanza minore)	Realizzazione ex novo o ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio	30

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2015, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui:

1. sia rilevata l'utilizzazione di prodotti classificati T, T+, e Xn e contemporanea assenza di:
   - dispositivi di protezione individuale,
   - autorizzazione all'acquisto e all'utilizzo,
   - documentazione di acquisto (fatture e moduli d'acquisto);
2. sia rilevata l'utilizzazione di prodotti classificati T, T+, e Xn e contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e del sito di stoccaggio a norma;
3. il produttore, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda, oppure dichiari di utilizzare solo prodotti non classificati come molto tossici, tossici o nocivi e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
4. sia rilevata una infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

CGO 11 - Benessere dei vitelli

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ASL COMPETENTE PER TERRITORIO

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali della specie bovina di età inferiore ai 6 mesi.

OBIETTIVI
Garantire le norme minime per la protezione dei vitelli.

OBBLIGHI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 126 - Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Ai sensi della vigente normativa, le aziende che allevano vitelli, animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi, devono soddisfare tutti i seguenti impegni:

1. Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.

2. Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.

3. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i vitelli e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

4. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore, volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.

5. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.

6. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti.

Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un opportuno sistema sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei vitelli in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

7. I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le ore 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento.

8. Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario o dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno. I vitelli che presentano sintomi di malattie o ferite debbono ricevere immediatamente le opportune cure e, qualora un vitello non reagisca al trattamento dell'allevatore, deve essere consultato al più presto un veterinario. Se necessario, i vitelli malati o feriti debbono essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole.

9. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà.

10. I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 9.

11. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori.

12. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai vitelli e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata.

13. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. A tal fine gli alimenti devono avere un tenore di ferro sufficiente per raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro: una dose giornaliera di alimenti fibrosi deve essere somministrata ad ogni vitello dopo la seconda settimana di età e il quantitativo deve essere portato da 50 a 250 g al giorno per i vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane. Ai vitelli non deve essere messa la museruola.

14. Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascuno vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo.

15. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. Tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento.

16. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.

17. Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.

N.B. Se al momento del controllo fossero presenti meno di 6 vitelli oppure vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento non si applicano gli obblighi di cui ai punti 1 e 2.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Direzione Salute della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Servizi Veterinari utilizzino le check-list del controllo ufficiale dei SSVV "BENESSERE VITELLI – ANNUTOLI – VITELLI A CARNE BIANCA/CONDIZIONALITÀ"pubblicate sul sistema informativo SIVI[22].

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Il veterinario verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nella apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati.

OPR dopo aver acquisito le check-list del controllo ufficiale dei SSVV con esito non conforme e la relativa documentazione, procede alla compilazione della scheda di rilevazione infrazioni "Esito del controllo".

CHECK-LIST DEL CONTROLLO UFFICIALE

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere dei vitelli.

Di seguito alcune precisazioni:

Modalità di controllo per la verifica delle dimensioni dei box singoli

I box singoli possono essere occupati da vitelli di età:

- inferiore alle 8 settimane;
- superiore alle 8 settimane per i quali il veterinario certifica l'isolamento dal gruppo per trattamenti diagnostici e/o terapeutici.

Il numero di vitelli aventi età inferiore alle 8 settimane è desunto dal registro di stalla e/o dai passaporti.

[22] La check list riportata sul presente manuale è quella che è già disponibile per i Servizi veterinari ed è pubblicata sul sistema informativo SIVI

Modalità di controllo per la verifica delle dimensioni dei box multipli

I vitelli di età superiore alle 8 settimane di vita devono essere allevati in box multipli e ciascun vitello deve avere a disposizione uno spazio libero rapportato al suo peso vivo pari a:

Spazio libero per vitello	Peso vivo del vitello
1,5 mq.	< 150 Kg.
1,7 mq.	> 150 Kg. e < 220 Kg.
1,8 mq.	> 220 Kg.

La misurazione puntuale del box può non essere eseguita nel caso in cui lo spazio disponibile per gli animali sia ampiamente sufficiente per consentire ad essi di coricarsi, alzarsi e muoversi senza difficoltà.

Modalità di controllo per la verifica del rispetto dei parametri ambientali

Temperatura

Per verificare la temperatura presente in stalla, il controllore deve essere munito di un termometro o di analoghi sistemi di rilevazione. In caso di assenza di strumentazione atta a misurare la temperatura, per valutare se in allevamento esiste una temperatura idonea possono essere presi in considerazioni gli aspetti clinici degli animali.

Umidità

Per verificare il valore dell'umidità relativa dell'aria presente in stalla, occorre avere a disposizione un igrometro. Comunque in sua assenza per effettuare il calcolo dell'idonea umidità può essere utilizzato il seguente metodo empirico: si prende una cartina di sigaretta e la si spinge con la mano contro una parete della stalla, se questa resta aderente alla parete per almeno 1-2 secondi si può ritenere che l'umidità relativa sia superiore a 75%, mentre se si stacca immediatamente essa è certamente inferiore al 60%. L'umidità è considerata idonea se è compresa tra 65 e 75%.

Luce

In presenza di sola illuminazione artificiale occorre verificare il rispetto del rapporto luce/buio attraverso il corretto settaggio delle apparecchiature elettroniche.

Corretta alimentazione

Il rispetto dell'obbligo relativo alla colostratura dei vitelli nelle prime sei ore di vita deve essere accertato negli allevamenti da latte o linea vacca vitello.

La verifica della fornitura degli alimenti con un tenore di ferro sufficiente a raggiungere un tasso di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro o 7,3 g% viene richiesta solo in caso di controllo effettuato negli allevamenti di vitelli a "carne bianca". Il veterinario procederà alla verifica del rispetto di tale impegno attraverso la visione della documentazione relativa ai controlli eseguiti in regime di autocontrollo dall'allevatore.

Il veterinario deve verificare che siano forniti mangimi adeguati all'età dell'animale.

La verifica della somministrazione giornaliera di alimento fibroso ai vitelli di età superiore alle due settimane può essere effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- l'alimento e/o il suo residuo presente nelle mangiatoie;
- i mangimi e/o foraggi stoccati in azienda;
- le bolle di acquisto di mangimi e/o foraggi.

Considerato che la check-list relativa al benessere dei vitelli, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri della Dir 2008/119/CE (CGO 11), ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in disposizioni normative di altri CGO, l'eventuale rilevazioni di infrazioni sarà pesata nell'ambito del CGO di competenza.

Nella tavola seguente si riportano gli elementi di verifica, presenti nella check-list dei SSVV, con il dettaglio delle singole voci e la specifica attribuzione al CGO di competenza.

Tabella di concordanza per CONDIZIONALITA'			
	Dir 2008/119/CE	**Dir 98/58/CEE**	**CGO4**
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1- 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6	2.2	
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	Da 4.2 a 4.4	4.1	
SPAZIO DISPONIBILE	Da 5.1 – 5.4		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	6.1 - da 6.3 a 6.12	6.2	
ILLUMINAZIONE MINIMA	7.1		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	Da 8.1 a 8.6		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	Da 9.3 a 9.8		9.1 – 9.2
TASSO DI EMOGLOBINA	Da 10.1 a 10.2		
MANGIMI CONTENENTI FIBRE	11.1		
MUTILAZIONI		12.1	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	Da 13.1 a 13.4		

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più obblighi elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

C Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui si rilevino SANZIONI impartite dai SSVV nel corso dei propri controlli nell'anno solare che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

Infine, al fine di gestire le reiterazioni negli allevamenti in soccida si precisa che il conteggio delle sanzioni si effettua sugli allevamenti con lo stesso soccidario.

PORTATA
In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ **Bassa**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
☐ **Media**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
☐ **Alta**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ
Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ **Bassa**	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ **Media**	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ **Alta**	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA

☐ **Bassa**	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ **Alta**	In presenza di non conformità di tipo C
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

N.B. Nel caso di infrazione relativa a **mutilazione non autorizzata** o al **tasso di emoglobina**, tutti i parametri sono fissati a livello alto.

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE
In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta precoce.

Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013, le infrazioni al presente CGO sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

- ✓ i parametri di condizionalità sono tutti al livello basso;
- ✓ la situazione di conformità può essere ripristinata;
- ✓ la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze d'importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Se all'azienda è stata contestata una inadempienza di importanza minore ed ha provveduto alla corretta applicazione della azione correttiva prescritta, l'infrazione commessa si considera annullata e sanata e non genera riduzioni di condizionalità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 (3) del regolamento (UE) n. 640/2014.

Nel caso in cui l'azienda:

- ✓ non provveda alla applicazione della azione correttiva prescritta nei termini previsti,
- ✓ o si contesti una sanzione amministrativa a seguito del mancato rispetto della prescrizione,

l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2014, si ha infrazione intenzionale:

1. nel caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
2. quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

CGO 12 –Benessere dei suini

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ASL COMPETENTE PER TERRITORIO

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali appartenenti alla specie suina.

OBIETTIVI
Garantire norme minime per la protezione dei suini.

OBBLIGHI
Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 122 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Ai sensi della vigente normativa per gli allevamenti di suini:

1) Le aziende che allevano suini devono essere conformi ai seguenti requisiti:
   a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno:

Peso vivo kg	m2
Fino a 10	0,15
Da 10 fino a 20	0,20
Da 20 fino a 30	0,30
Da 30 fino a 50	0,40
Da 50 fino a 85	0,55
Da 85 fino a 110	0,65
Oltre 110	1,00

   b) le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa, qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi, devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m2 e 2,25 m2. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di 40 o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.

2) Le pavimentazioni devono essere conformi ai seguenti requisiti:

   a) per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide: una parte della superficie di cui al punto 1, lettera b), pari ad almeno 0,95 m2 per scrofetta e ad almeno 1,3 m2 per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico;

   b) qualora si utilizzino pavimenti fessurati per suini allevati in gruppo:
      I) l'ampiezza massima delle aperture deve essere di:
         - 11 mm per i lattonzoli,
         - 14 mm per i suinetti,
         - 18 mm per i suini all'ingrasso,
         - 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.
      II) l'ampiezza minima dei travetti deve essere di:
         - 50 mm per i lattonzoli e i suinetti,

- 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.

3) È vietato costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco, nonché il relativo utilizzo.

4) I locali di stabulazione di scrofe e scrofette devono prevedere che:

a) Le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra 4 settimane dopo la fecondazione e 1 settimana prima della data prevista per il parto. I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette abbiano una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m,

b) In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a), le scrofe e le scrofette allevate in aziende di meno di 10 scrofe possono essere allevate individualmente nel periodo di cui alla lettera a) a condizione che gli animali possano girarsi facilmente nel recinto.

5) Fatti salvi i requisiti di cui alle condizioni generali di seguito riportate, le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati in detto allegato.

6) Le scrofe e le scrofette allevate in gruppo devono essere alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività.

7) Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare, tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico.

8) I suini che devono essere allevati in gruppo, che sono particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti, possono essere temporaneamente tenuti in recinti individuali. In tal caso, il recinto individuale deve permettere all'animale di girarsi facilmente, se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari.

9) A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.lgs 20 febbraio 2004 n. 53[23], le disposizioni di cui ai punti sopraindicati ovvero al punto 1, lettera b), al punto 2, al punto 4, al punto 5 e all'ultima frase del punto 8 si applicano a tutte le aziende nuove o ricostruite o adibite a tale uso per la prima volta dopo la data citata. A decorrere dal 1° gennaio 2013 dette disposizioni si applicano a tutte le aziende.

Le disposizioni di cui al punto 4, lettera a), non si applicano alle aziende con meno di dieci scrofe.

Condizioni generali

In aggiunta alle disposizioni pertinenti di cui all'allegato del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 146, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti, si applicano i seguenti requisiti:

1. Nella parte del fabbricato dove sono stabulati i suini vanno evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA nonché i rumori costanti o improvvisi.

2. I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.

3. I locali di stabulazione dei suini devono essere costruiti in modo da permettere agli animali di:

[23] Si fa riferimento ancora a questo D.Lgs., sebbene abrogato, in attesa della correzione del comma 9 dell'art. 3 del D.Lgs. 122/2011.

- avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
- riposare e alzarsi con movimenti normali,
- vedere altri suini; tuttavia, nella settimana precedente al momento previsto del parto e nel corso del medesimo, scrofe e scrofette possono essere tenute fuori dalla vista degli animali della stessa specie.

4. I suini devono avere accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (paglia, fieno, legno, segatura, compost di funghi, torba o un miscuglio di questi) senza comprometterne la salute o il benessere.

5. I pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini. Essi devono essere adeguati alle dimensioni e al peso dei suini e, se non è prevista una lettiera, costituire una superficie rigida, piana e stabile.

6. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

7. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.

8. Sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea. Tuttavia sono consentite:

- la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta;
- la riduzione delle zanne dei verri, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
- il mozzamento di una parte della coda,
- la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
- l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese ad evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona, formata ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 122/2011, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche. Qualora la castrazione o il mozzamento della coda siano praticati dopo il settimo giorno di vita, essi devono essere effettuati unicamente sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici da parte di un veterinario.

Disposizioni specifiche per le varie categorie di suini

A. VERRI

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini. Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m^2.

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m^2 e il recinto deve essere libero da ostacoli.

B. SCROFE E SCROFETTE

1. Vanno adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi.

2. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni od esterni. Se sono sistemate negli stalli da parto, esse devono essere pulite.

3. Nella settimana precedente al momento previsto del parto, scrofe e scrofette devono disporre di una lettiera adeguata in quantità sufficiente, a meno che ciò non sia tecnicamente realizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami utilizzato nello stabilimento.

4. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.

5. Gli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provvisti di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

C. LATTONZOLI

1. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato.

2. Nel caso si usi uno stallo da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.

3. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. I lattonzoli possono tuttavia essere svezzati fino a sette giorni prima di tale età, qualora siano trasferiti in impianti specializzati, che vengano svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo e che siano separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe, in modo da ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie ai piccoli.

D. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

1. Quando i suini sono tenuti in gruppo, occorre prendere misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale.

2. Essi dovrebbero essere tenuti in gruppi con il minimo di commistione possibile. Qualora si debbano mescolare suini che non si conoscono, occorre farlo il prima possibile, di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento. Quando i suini sono mescolati, devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri suini.

3. Qualora si manifestino segni di lotta violenta, occorre immediatamente indagare le cause e adottare idonee misure, quali fornire agli animali abbondante paglia, se possibile, oppure altro materiale per esplorazione. Gli animali a rischio o particolarmente aggressivi vanno separati dal gruppo.

4. La somministrazione di tranquillanti per facilitare la commistione va limitata a condizioni eccezionali e solo dopo aver consultato un veterinario.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Direzione Salute della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Servizi Veterinari utilizzino le check-list del controllo ufficiale dei SSVV "BENESSERE SUINI IN ALLEVAMENTO / CONDIZIONALITÀ";pubblicate sul sistema informativo SIVI[24].

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

Il veterinario verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nella apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati;

OPR dopo aver acquisito le check-list del controllo ufficiale dei SSVV con esito non conforme e la relativa documentazione, procede alla compilazione della scheda di rilevazione infrazioni "Esito del controllo".

CHECK-LIST DEL CONTROLLO

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere dei suini, basandosi, in caso di non conformità, sulla scheda di rilevazione infrazioni.

Di seguito vengono esplicitate in dettaglio le modalità di controllo dei principali elementi di verifica.

Modalità di controllo per il calcolo delle dimensioni dei box

Dalla visita in stalla, si può già accertare se gli animali stabulati in gruppo abbiano a disposizione lo spazio necessario per coricarsi, alzarsi e muoversi senza difficoltà.

Nei casi dubbi, si deve procedere al conteggio degli animali presenti nel box, alla valutazione del loro peso ed alla misurazione delle dimensioni.

Modalità di controllo per la verifica della pavimentazione

Durante la visita in loco occorre che siano visionate le tipologie di pavimentazione e, se presente un pavimento fessurato in calcestruzzo, occorre misurare sia la distanza tra un travetto e l'altro sia la larghezza del travetto.

Per le restanti tipologie di pavimento fessurato occorre verificare che non causi lesioni agli unghielli dei suini presenti.

Modalità di controllo per la verifica di una corretta alimentazione

Durante la visita in loco occorre che sia verificato attraverso il sistema di alimentazione adottato in allevamento che ogni suino venga alimentato almeno una volta al giorno.

Inoltre per verificare che alle scrofe e alle scrofette venga somministrato cibo riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico occorre visionare la razione alimentare e/o le fatture di acquisto dei mangimi.

[24] La check list riportata sul presente manuale è quella che è già disponibile per i Servizi veterinari ed è pubblicata sul sistema informativo SIVI

Modalità di controllo per la verifica del rispetto dei parametri ambientali

Temperatura

Per verificare la temperatura presente in stalla, il controllore deve essere munito di un termometro o di analoghi sistemi di rilevazione. In caso di assenza di strumentazione atta a misurare la temperatura, per valutare se in allevamento esiste una temperatura idonea possono essere presi in considerazioni gli aspetti clinici degli animali.

Umidità

Per verificare con esattezza il valore dell'umidità relativa dell'aria presente in stalla, occorre avere a disposizione un igrometro.

In sua assenza per effettuare il calcolo dell'idonea umidità può essere utilizzato il seguente metodo empirico: si prende una cartina di sigaretta e la si spinge con la mano contro una parete della stalla, se questa resta aderente alla parete per almeno 1-2 secondi si può ritenere che l'umidità relativa sia superiore a 75%, mentre se si stacca immediatamente essa è certamente inferiore a 60%. L'umidità è considerata idonea se è compresa tra 65-75%.

Circolazione dell'aria

Per verificare la corretta circolazione dell'aria in stalla, il controllore può basarsi sugli aspetti clinici degli animali.

Considerato che la check-list relativa al benessere dei suini, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri della Dir 2008/120/CE (CGO 12), ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in disposizioni normative di altri CGO, l'eventuale rilevazioni di infrazioni sarà pesata nell'ambito del CGO di competenza.

Nella tavola seguente si riportano gli elementi di verifica, presenti nella check-list dei SSVV, con il dettaglio delle singole voci e la specifica attribuzione al CGO di competenza.

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA'			
REQUISITI	**Dir 2008/120/CE**	**Dir 98/58/CEE**	**CGO 4**
PERSONALE	1.1-1.2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.3-2.5-2.6-2.7-2.8	2.1-2.2-2.4	
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.2-4.3-4.4-4.5	4.1	
SPAZIO DISPONIBILE	5.1		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	6.4-6.5	6.1-6.2-6.3-6.7	
ILLUMINAZIONE MINIMA	7.1		
PAVIMENTAZIONI	8.1-8.2-8.3		
MATERIALE MANIPOLABILE	9.1-9.2-9.3		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	10.3-10.4-10.5-10.6-10.7-10.8		10.1 - 10.2
MANGIMI CONTENENTI FIBRE	11.1		
MUTILAZIONI	12.1-12.2-12.3		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	13.3	13.1	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE		14.1-14.2-14.3	

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA
Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

C Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui si rilevino SANZIONI impartite dai SSVV nel corso dei propri controlli nell'anno solare che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

Infine, al fine di gestire le reiterazioni negli allevamenti in soccida si precisa che il conteggio delle sanzioni si effettua sugli allevamenti con lo stesso soccidario.

PORTATA
In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ **Bassa**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
☐ **Media**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
☐ **Alta**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ
Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ **Bassa**	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ **Media**	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ **Alta**	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA

☐ **Bassa**	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ **Alta**	In presenza di non conformità di tipo C
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

Nel caso di infrazione relativa a mutilazione non autorizzata o a infrazione intenzionale tutti i parametri sono fissati a livello alto.

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE
In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta precoce.

Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013, le infrazioni al presente CGO sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

- ✓ i parametri di condizionalità sono tutti al livello basso;
- ✓ la situazione di conformità può essere ripristinata;
- ✓ la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze d'importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Se all'azienda è stata contestata una inadempienza di importanza minore ed ha provveduto alla corretta applicazione della azione correttiva prescritta, l'infrazione commessa si considera annullata e sanata e non genera riduzioni di condizionalità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 (3) del regolamento (UE) n. 640/2014.

Nel caso in cui l'azienda:

- ✓ non provveda alla applicazione della azione correttiva prescritta nei termini previsti,
- ✓ o si contesti una sanzione amministrativa a seguito del mancato rispetto della prescrizione,

l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2014, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

CGO 13 - Benessere degli animali allevati

SOGGETTO CONTROLLORE: VETERINARIO UFFICIALE DELLA ASL COMPETENTE PER TERRITORIO

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente CGO riguarda tutte le aziende zootecniche che al momento del controllo detengono in azienda animali.

OBIETTIVI
Garantire norme minime per la protezione degli animali allevati.

OBBLIGHI
Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001. Tali obblighi vengono di seguito specificati e distinti per capitoli.

PERSONALE
1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

CONTROLLO
2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

REGISTRAZIONE
5. Il proprietario o il custode, ovvero il detentore degli animali, tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali). Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO
7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

FABBRICATI E LOCALI DI STABULAZIONE

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.

ANIMALI CUSTODITI AL DI FUORI DEI FABBRICATI

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

IMPIANTI AUTOMATICI O MECCANICI

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

MANGIMI, ACQUA E ALTRE SOSTANZE

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

MUTILAZIONI E ALTRE PRATICHE

19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

PROCEDIMENTI DI ALLEVAMENTO

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

MODALITÀ OPERATIVE

Per il presente CGO i controlli in Regione Lombardia sono svolti dai Servizi Veterinari, sulla base del protocollo di intesa sottoscritto tra OPR e la Direzione Salute della Regione Lombardia. Sulla base di tale accordo si è stabilito, tra l'altro, che i Servizi Veterinari utilizzino le check-list del controllo ufficiale dei SSVV "BENESSERE ANIMALI ALLEVATI/ CONDIZIONALITÀ", "BENESSERE GALLINE OVAIOLE/CONDIZIONALITÀ";pubblicate sul sistema informativo SIVI[25].

Si precisa che le modalità di controllo di seguito elencate hanno solo finalità informativa per i beneficiari dei premi e si evidenzia che i controlli veterinari sono effettuati in ottemperanza alle norme di settore vigente ed in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali.

OPR dopo aver acquisito le check-list del controllo ufficiale dei SSVV con esito non conforme e la relativa documentazione, procede alla compilazione della scheda di rilevazione infrazioni "Esito del controllo".

Il veterinario verifica il rispetto dei suddetti obblighi, inserisce nella apposita check list le evidenze e le risultanze del controllo, assegna la categoria (A, B, C) a ciascuna non conformità rilevata ed eventualmente assegna le prescrizioni per il ripristino degli impegni violati

OPR dopo aver acquisito le check-list del controllo ufficiale dei SSVV con esito non conforme e la relativa documentazione, procede alla compilazione della scheda di rilevazione infrazioni "Esito del controllo".

[25] La check list riportata sul presente manuale è quella che è già disponibile per i Servizi veterinari ed è pubblicata sul sistema informativo SIVI

CHECK-LIST DI CONTROLLO:

La check-list deve essere compilata dopo aver controllato l'intera realtà aziendale per gli aspetti relativi al benessere degli animali allevati.

Considerato che la check-list relativa al benessere degli animali allevati, in uso ai SSVV, contiene elementi di verifica specifici, propri del CGO 13 (relativamente alle galline ovaiole), ed elementi di verifica relativi a impegni ricadenti in altri CGO, l'eventuale rilevazioni di infrazioni sarà pesata nell'ambito del CGO di competenza.

CHECK LIST GALLINE OVAIOLE/ CONDIZIONALITA'– tabella concordanza		
REQUISITI	**Dir 98/58/CEE**	**CGO 4**
PERSONALE	1.1-1.2	
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3	
TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)		3.1-3.4
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.3 5.6-5.8-5.11-5.12	
ILLUMINAZIONE	Da 6.1 a 6.4	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	7.1-7.3-7.4-7.5	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	Da 8.1 a 8.5	
MUTILAZIONI	91-9.2	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	10.1	

N.B. – Nel caso di greggi vaganti, si controllano solo gli elementi di verifica applicabili a questo particolare tipo di allevamento.

DETERMINAZIONE DELL'INFRAZIONE – CALCOLO DEGLI INDICI DI VERIFICA

Si ha violazione del presente CGO quando il veterinario rileva un'infrazione ad uno o più degli impegni elencati nella check-list.

Le infrazioni riscontrate vengono catalogate sulla base di tre categorie di irregolarità:

A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata

C Sanzione amministrativa o penale immediata

Tali categorie sono assegnate dai SSVV in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.

Si precisa che, ove vi fosse la contemporanea rilevazione di infrazione a impegni specifici del presente CGO e di quelli di altri CGO, l'esito sarà sommato.

Inoltre, nel caso in cui si rilevino SANZIONI impartite dai SSVV nel corso dei propri controlli nell'anno solare che, confrontate con i due anni precedenti, trovino riscontro in infrazioni di condizionalità già applicate e notificate all'azienda, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste per i casi di reiterazione.

Infine, al fine di gestire le reiterazioni negli allevamenti in soccida si precisa che il conteggio delle sanzioni si effettua sugli allevamenti con lo stesso soccidario.

PORTATA

In presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ **Bassa**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
☐ **Media**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
☐ **Alta**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ

Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi e al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:

☐ **Bassa**	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ **Media**	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ **Alta**	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA

☐ **Bassa**	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ **Alta**	In presenza di non conformità di tipo C
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

Nel caso di infrazione relativa a mutilazione non autorizzata o a infrazione intenzionale tutti i parametri sono fissati a livello alto.

INADEMPIENZE MINORI, ALLERTA TEMPESTIVA E AZIONI CORRETTIVE

In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta precoce.

Nel rispetto del principio contenuto nell'art. 99 (2) del Regolamento CE 1306/2013, le infrazioni al presente CGO sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:

- ✓ i parametri di condizionalità sono tutti al livello basso;
- ✓ la situazione di conformità può essere ripristinata;
- ✓ la categoria di non conformità è la A o la B.

Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze d'importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.

Se all'azienda è stata contestata una inadempienza di importanza minore ed ha provveduto alla corretta applicazione della azione correttiva prescritta, l'infrazione commessa si considera annullata e sanata e non genera riduzioni di condizionalità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 (3) del regolamento (UE) n. 640/2014.

Nel caso in cui l'azienda:

- ✓ non provveda alla applicazione della azione correttiva prescritta nei termini previsti,
- ✓ o si contesti una sanzione amministrativa a seguito del mancato rispetto della prescrizione, l'infrazione sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

IMPEGNI DI RIPRISTINO

Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.

INTENZIONALITÀ

Oltre a quanto già stabilito dall'articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del DM 180/2014, si ha infrazione intenzionale:

- nel caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- quando siano rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.

9. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA COMUNITARIA

- **Regolamento (UE) n. 1305/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) n. 1307/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1308/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- **Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014** della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014** della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio** del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003
- **Regolamento (CE) N. 1120/2009 della Commissione** del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
- **Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione** del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

- **Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio** del 20 settembre 2005**,** pubblicato nella G.U.U.E. 21 ottobre 2005, n. L 277 e successive modifiche e integrazioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- **Regolamento (UE) N. 65/2011 della Commissione** del 27 gennaio 2011, pubblicato nella G.U.U.E. 28 gennaio 2011, n. L 25 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- **Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio** del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

NORMATIVA NAZIONALE

D.M. 23 gennaio 2015 n. 180 del MiPAAF, pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 69 del 24 marzo 2015, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"

- **Circolare AGEA Coordinamento** n. ACIU.2015.434 del 05/110/2015 avente come oggetto "Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2015."

NORMATIVA REGIONALE

- **DGR 01/04/2015 n. X/3351**, avente come oggetto "Determinazione dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013"

RegioneLombardia

Allegato A

RELAZIONE DI CONTROLLO CONDIZIONALITA'2015/PARTE I

CUAA	RAGIONE SOCIALE

DOMANDE PRESENTATE

☐ DOMANDA UNICA	☐ PSR 2014-2020 MISURA 11	☐ PSR 2014-2020 MISURA 13	☐ PSR 2007-2013 MISURA 221	☐ PSR 2007-2013 MISURA 214	☐ OCM Vitivinicolo	
					PRRV ☐	V Verde ☐
N. Domanda	N. Domanda	N. Domanda	N. Domanda	N. Domanda	N. Domanda	

CARATTERI DEL CONTROLLO

Preavviso: Si ☐ No ☐ Tipo_____Data_____

Controllo non effettuato: ☐

Cause di forza maggiore ☐ Irreperibilità del richiedente ☐

Irreperibilità dell'azienda ☐ Altre cause imputabili all'imprenditore ☐

INCARICATI DEL CONTROLLO

Cognome e Nome	Ente/Amministrazione provinciale

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE

RAGIONE SOCIALE _____ C.U.A.A. _____

RAPPRESENTANTE LEGALE (SE diverso dal richiedente)

_____

SEDE LEGALE O DOMICILIO

Via _____ Località _____

Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO (compilare SOLO SE diverso dal richiedente)

Cognome _____ Nome _____

Estremi documento di riconoscimento _____ n. _____

valida fino al _____

Struttura di appartenenza _____

Presenza della delega/mandato : SI ☐ NO ☐

DATA INIZIO DEL CONTROLLO ____/____/____ DATA FINE DEL CONTROLLO ____/____/____

Rilevazione delle caratteristiche aziendali per la verifica di applicabilità dei Criteri / Norme		
CRITERIO/NORMA	**CARATTERISTICHE AZIENDALI**	**SPAZIO RISERVATO AL CONTROLLORE**
CGO 1 **Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole** **(DIR 91/676/CEE**	Azienda ricadente in ZVN**:** **SI** **NO** Azienda esonerata ai sensi della DGR 2208/2011: **SI** **NO** Azienda esonerata ma che concede terreni a terzi per lo spandimento di e.a.: **SI** **NO**	Criterio controllato Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐
	L'Azienda dichiara di essere esonerata ai sensi della DGR 2208/11	_____ Firma del beneficiario o del delegato
BCAA 1 **Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**	Riguarda tutte le aziende con **superfici adiacenti ai corpi idrici** **SI** **NO**	Norma controllata Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐
BCAA 2 **Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione**	Azienda che utilizza **acque per uso irriguo** **SI** **NO** Azienda esente dalle procedure di autorizzazione: **SI** **NO**	Norma controllata Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐
	Azienda dichiara di NON utilizzare acque per uso irriguo**:**	_____ Firma del beneficiario o del delegato
BCAA 3 **Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola**	Azienda che impiega carburanti, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose: **SI** **NO** Azienda che svolge attività agroindustriale **SI** **NO**	Norma controllata Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐
	Azienda dichiara di NON impiegare sostanze pericolose (vedi sopra)	_____ Firma del beneficiario o del delegato
CGO 2 **Conservazione degli uccelli selvatici** **(DIR 2009/147/CE)**	Terreni aziendali in **ZPS** **SI** **NO** 1. Codice Sito - Denominazione Sito: _____ 2. Codice Sito - Denominazione Sito: _____ _____ NB il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA	Criterio controllato Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐

CGO 3 **Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (DIR 92/43/CEE)**	Azienda con terreni ricadenti in zona **SIC:** **SI** **NO** Codice Sito - Denominazione Sito: _____ Esistenza del piano di gestione **SI** **NO** Codice Sito - Denominazione Sito: _____ Esistenza del piano di gestione **SI** **NO** – _____ *NB* il controllo di questo CGO è da ritenersi parziale in quanto l'esito finale si ottiene acquisendo anche l'esito del controllo del rispetto degli impegni agronomici da parte di AGEA	Criterio controllato Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐
CGO 4 **Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, procedure nel campo della sicurezza alimentare** (Reg. CE 178/2002)	Azienda agricola coinvolta nelle **filiere** del settore alimentare che producono **alimenti e/o mangimi** **SI** **NO** _____ ***NB:*** L'esito di questo CGO potrà essere modificato successivamente al presente controllo in loco, in quanto saranno acquisiti da parte di OPR gli eventuali esiti non conformi derivanti dall'attività di controllo dei SSVV	Criterio controllato Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐ No
CGO 10 **Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Reg. (CE) 1107/2009)**	Azienda che acquista e/o utilizza **prodotti fitosanitari** **SI** **NO** Azienda che utilizza prodotti tossici, molto tossici o nocivi **SI** **NO** L'azienda si avvale di contoterzista/persone terze **SI** **NO**	Criterio controllato Si ☐ No ☐ Rilevata infrazione Si ☐ No ☐
	Azienda dichiara di **NON** utilizzare prodotti fitosanitari **(*)**	_____ Firma del beneficiario o del delegato

(*) Nel caso in cui siano presenti colture di norma sottoposte a trattamenti, con la presente relazione di controllo l'imprenditore agricolo è informato che l'azienda potrà essere oggetto di controlli nelle campagne successive, nel periodo idoneo a verificare la veridicità dell'autodichiarazione stessa, anche attraverso analisi di laboratorio.

RIEPILOGO	N.	CGO 1	BCAA 1	BCAA 2	BCAA 3	CGO 2	CGO 3	CGO 4	CGO 10
CHECK LIST COMPILATE E ALLEGATE									
RILEVAZIONE INFRAZIONI									
AZIONI CORRETTIVE ASSEGNATE		//	//			//	//		
IMPEGNI DI RIPRISTINO ASSEGNATI			//			//	//		
INTENZIONALITA'									

A seguito della/e infrazioni rilevata/e durante il controllo di condizionalità concluso in data _____, è necessario procedere all'effettuazione della/e seguente/i azioni correttive e/o impegno/i di ripristino (come da Check List allegate) entro i termini indicati:

CRITERIO/ NORMA	INFRAZIONE DI IMPORTANZA MINORE RILEVATA	AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA	TERMINE
			ENTRO …… GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO
			ENTRO …… GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO

CRITERIO/ NORMA	INFRAZIONE RILEVATA	IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO	TERMINE
			ENTRO …… GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO
			ENTRO …… GIORNI DALLA DATA DI FINE CONTROLLO

N.B.: Le azioni correttive, individuate per le infrazioni ritenute di importanza minore, se effettuate nei tempi e nei modi indicati, comportano l'annullamento della percentuale di riduzione del contributo richiesto a premio (Domanda Unica, OCM vitivinicolo, Misure 214 e 221 del PSR 2007-2013, Misure 11 e 13 del PSR 2014-2020).

N.B.: Gli impegni di ripristino, individuati per le infrazioni ritenute più gravi, pur se effettuati nei tempi e nei modi previsti, non annullano la percentuale di riduzione del contributo richiesto a premio (Domanda Unica, OCM vitivinicolo, Misure 214 e 221 del PSR 2007-2013, Misure 11 e 13 del PSR 2014-2020).

L'esecuzione di tali impegni, nei tempi e con le modalità prescritte, potranno essere oggetto di controllo nei due anni solari successivi all'anno in cui è stata rilevata l'infrazione. Nell'estrazione del campione di condizionalità, si terrà conto, come fattore di rischio, della presenza di infrazioni che avevano determinato impegni di ripristino nei due anni precedenti.

N.B.: Si segnala che la non effettuazione di un'azione correttiva viene considerata reiterazione. Ciò significa che l'iniziale percentuale di riduzione del contributo, calcolata per la non conformità rilevata, viene moltiplicata per un fattore 3 (cfr. art. da 38 a 41 del Reg. (UE) 640/2014).

Se durante il controllo di condizionalità fossero state riscontrate altre infrazioni non sanabili o soggette a impegni di ripristino, OPR applicherà comunque una riduzione al contributo da percepire, indipendentemente dal fatto che l'impegno di ripristino sia stato eseguito correttamente e realizzato nei termini previsti.

Nel caso di azioni correttive o impegni di ripristino di tipo amministrativo, il beneficiario è tenuto ad inoltrare all'Ente controllore documentazione probante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti prescritti.

EVENTUALI ALTRE ANNOTAZIONI DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO

Controllo da completarsi in ufficio per i seguenti motivi:

Firma del controllore

_____

*Da compilare nel caso in cui il controllo non sia concluso nello stesso giorno e necessiti di approfondimenti amministrativi da eseguirsi in ufficio da parte del tecnico controllore. Tale eventualità è riferita all'acquisizione di documenti (es. Registro aziendale dei trattamenti).

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO
Firma del beneficiario o del delegato _____

Ai sensi del Dlgs 196/2003, si autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari.

N.B.: I risultati della presente relazione di controllo sono relativi esclusivamente ai controlli di condizionalità indicati e pertanto eventuali infrazioni accertate costituiscono soltanto elementi di base per il successivo calcolo dell'esito aziendale ai fini della determinazione dell'importo liquidabile. **Il rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), con l'esclusione delle BCAA 1, 2 e 3 sarà infatti oggetto di controllo da parte del personale di AGEA: eventuali non conformità concorreranno alla definizione dell'esito finale.** **Il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) in materia veterinaria sarà invece oggetto di controllo da parte del personale delle ASL: eventuali non conformità concorreranno alla definizione dell'esito finale.**
N.B.: Il mancato rispetto degli impegni base di condizionalità comporta la riduzione dei premi richiesti anche di eventuali altre domande presentate nell'anno civile del controllo (rif. pag. 1 della presente relazione) non soggette direttamente al presente controllo di condizionalità.

In caso in cui venissero rilevate infrazioni il presente verbale è redatto in duplice copia ed una di esse viene lasciata al beneficiario, negli altri casi (assenza di infrazioni), la copia per il beneficiario viene rilasciata solo su richiesta dello stesso.

Luogo _____ **Data fine controllo** _____

Firma del Beneficiario _____

Controllore della Provincia / Città metropolitana _____

Controllore della Provincia / Città metropolitana _____

Allegato B/1

RegioneLombardia

VERIFICA AZIONI CORRETTIVE

CUAA	RAGIONE SOCIALE

DOMANDE PRESENTATE					
☐ DOMANDA UNICA	☐ PSR 2014-2020 MISURA 11	☐ PSR 2014-2020 MISURA 13	☐ PSR 2007-2013 MISURA 221	☐ PSR 2007-2013 MISURA 214 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ OCM Vitivinicolo PRRV ☐ V. Verde ☐
N. Domanda	N. Domanda	N. Domanda	N. Domanda	N. Domanda	N. Domanda

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE
RAGIONE SOCIALE _____ **C.U.A.A.** _____
RAPPRESENTANTE LEGALE (se diverso dal richiedente) _____
SEDE LEGALE O DOMICILIO
Via _____ **Località** _____
Comune _____ **Prov.** _____ **C.A.P.** _____

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Cognome e Nome	**Ente/Amministrazione provinciale**

Comunicazione Azioni correttive e/o Impegni di ripristino avvenuta il: _____
(data di fine controllo riportata nella Relazione di Controllo Condizionalità 2015 / Parte I)

DATA INIZIO DEL CONTROLLO _____/_____/____ **DATA FINE DEL CONTROLLO** _____/_____/____

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE			
VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA		**TIPO DI CONTROLLO**	**ESITO**
BCAA 2	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della propria posizione relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua (di norma entro 60 giorni) per aziende con SAU < di 3 ettari	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA		**TIPO DI CONTROLLO**	**ESITO**
BCAA 3	Adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi (entro 30 giorni)	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA		**TIPO DI CONTROLLO**	**ESITO**
CGO 4	Predisposizione / Aggiornamento del manuale di tracciabilità del latte	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA AZIONE CORRETTIVA ASSEGNATA		**TIPO DI CONTROLLO**	**ESITO**
CGO 10	Adeguamento del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari (entro 30 giorni)	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
FIRMA CONTROLLORE/I _____			

Legenda:
D = controllo di tipo documentale; O = controllo di tipo oggettivo; P = esito positivo; N = esito negativo

Allegato B/2

VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO

CUAA	RAGIONE SOCIALE

DOMANDE PRESENTATE					
☐ DOMANDA UNICA	☐ PSR 2014-2020 MISURA 11	☐ PSR 2014-2020 MISURA 13	☐ PSR 2007-2013 MISURA 221	☐ PSR 2007-2013 MISURA 214 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ OCM Vitivinicolo PRRV ☐ V Verde ☐
N. Domanda	N. Domanda	N. Domanda	N. Domanda	N. Domanda	N. Domanda

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE
RAGIONE SOCIALE _____ **C.U.A.A.** _____
RAPPRESENTANTE LEGALE (se diverso dal richiedente) _____
SEDE LEGALE O DOMICILIO
Via _____ **Località** _____
Comune _____ **Prov.** _____ **C.A.P.** _____

INCARICATI DEL CONTROLLO	
Cognome e Nome	**Ente/Amministrazione provinciale**

Comunicazione Azioni correttive avvenuta il: _____
(data di fine controllo riportata nella Relazione di Controllo Condizionalità 2015 / Parte 1)

DATA INIZIO DEL CONTROLLO _____/_____/____ **DATA FINE DEL CONTROLLO** _____/_____/____

IMPEGNI DI RIPRISTINO			
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		**TIPO DI CONTROLLO**	**ESITO**
CGO 1	❑ Ripristino degli obblighi amministrativi	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	❑ Rimozione accumuli temporanei	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	❑ Ripristino delle condizioni di impermeabilità delle strutture ed eliminazione delle perdite	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	❑ Realizzazione del/degli impianti di stoccaggio necessari	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	❑ Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli impianti e produzione di effluenti (compreso l'adeguamento del/degli impianti di stoccaggio necessari)	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		**TIPO DI CONTROLLO**	**ESITO**
BCAA 2	❑ Avvio dell'iter per la regolarizzazione della propria posizione relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua per aziende con SAU > = a 3 ettari	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		**TIPO DI CONTROLLO**	**ESITO**
BCAA 3	❑ Creazione / adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	❑ Collocazione dei depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, oppure eliminazione o smaltimento dei depositi o degli accumuli secondo modalità previste dalla normativa	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	❑ Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		**TIPO DI CONTROLLO**	**ESITO**
CGO 4	❑ Predisposizione / aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	❑ Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	❑ Aggiornamento del registro delle vendite dirette del latte e/o delle consegne (solo per il latte bovino) o predisposizione di tali registri	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	❑ Acquisizione di copia degli esiti non conformi degli accertamenti diagnostici	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
VERIFICA IMPEGNO DI RIPRISTINO ASSEGNATO		**TIPO DI CONTROLLO**	**ESITO**
CGO 10	❑ Effettuazione richiesta di rinnovo del patentino/ certificato di abilitazione qualora scaduto	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐
	❑ Realizzazione ex novo / ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio	D ☐ O ☐	P ☐ N ☐

FIRMA CONTROLLORE/I _____

Legenda
D = controllo di tipo documentale; O = controllo di tipo oggettivo; P = esito positivo; N = esito negativo

Allegato C

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza

NUMEROSITA' DELLA POPOLAZIONE	NUMEROSITA' DEL CAMPIONE
fino a 20	tutti
21	20
22	21
da 23 a 24	22
25	23
da 26 a 27	24
28	25
da 29 a 30	26
da 31 a 32	27
da 33 a 34	28
da 35 a 36	29
da 37 a 38	30
da 39 a 40	31
da 41 a 43	32
da 44 a 45	33
da 46 a 48	34
da 49 a 51	35
da 52 a 55	36
da 56 a 58	37
da 59 a 62	38
da 63 a 67	39
da 68 a 72	40
da 73 a 77	41
da 78 a 83	42
da 84 a 90	43
da 91 a 98	44
da 99 a 107	45
da 108 a 117	46
da 118 a 130	47
da 131 a 144	48
da 145 a 162	49
da 163 a 184	50
da 185 a 211	51
da 212 a 247	52
da 248 a 297	53
da 298 a 369	54
da 370 a 483	55
da 484 a 691	56
da 692 a 1194	57
da 1195 in poi	58

Allegato D

Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Normativa di riferimento
ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci
Punto VI.I - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.

I. Presenza e caratteristiche generali
Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.
Deve essere:

- chiuso
- ad uso esclusivo
    - non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
    - possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
    - non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
    - possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.

2. Localizzazione nell'azienda
Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:

- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.

3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti
Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:

- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4. Ubicazione e protezione delle acque
Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

5. Ricambio dell'aria
Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici
Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale
I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.

8. Strumentazione per il dosaggio
Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.

9. Accesso al locale
L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

10. Custodia
La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.

11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento
Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

12. Numeri di emergenza
Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.

13. Materiali per limitare gli sversamenti
Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

Allegato E

Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE

ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le sostanze per le quali è considerato inadeguato l'elenco I dato il rischio ridotto di tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime.
Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità, la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell'elenco II devono essere classificate in tale elenco.

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente idrico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (1)
5. Mercurio e composti del mercurio
6. Cadmio e composti del cadmio
7. Oli minerali e idrocarburi
8. Cianuri

(1) Talune sostanze dell'elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno, sono inserite nella categoria 4 del presente elenco.

ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE

L'elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee.

1. I seguenti metalli, metalloidi e loro composti:
    1. Zinco
    2. Rame
    3. Nichel
    4. Cromo
    5. Piombo
    6. Selenio
    7. Arsenico
    8. Antimonio
    9. Molibdeno
    10. Titanio
    11. Stagno
    12. Bario
    13. Berillio
    14. Boro
    15. Uranio
    16. Vanadio
    17. Cobalto
    18. Tallio
    19. Tellurio
    20. Argento.
2. Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.
3. Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.
4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.
6. Fluoruri.
7. Ammoniaca e nitriti.

Allegato F

Tabella di concordanza tra gli impegni di condizionalità della programmazione 2007-2013 e quelli della programmazione 2014-2020

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Vecchia programmazione
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5	Atto A4
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua		Standard 5.2
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione		Standard 5.1
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola		Standard 5.3 (Atto A2)
	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo – Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno – Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.)		Standard 1.2
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione – Impegno a) solchi acquai temporanei – Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati – Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale		Standard 1.1
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante		Standard 2.1

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Vecchia programmazione
	Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS/ZSC: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS/ZSC: non eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio – alberi isolati, alberi in filare, siepi.	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	Atto A1
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2	Atto A5
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive		Standard 4.4
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20	Atto B11
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7	Atto B10
	Identificazione e registrazi	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell 8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4 e 5	Atto A6

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Vecchia programmazione
	one degli animali	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(GU L 204 dell 11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7	Atto A7
		CGO 8	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)	Articoli 3, 4 e 5	Atto A8
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15	Atto B12
	Prodotti fitosanitari	CGO 10	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	Articolo 55, prima e seconda frase	Atto B9
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11	Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Articoli 3 e 4	Atto C16
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	Articolo 3 e articolo 4	Atto C17
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4	Atto C18
Mantenimento dei pascoli permanenti		BCAA 8	Regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 93 (3) Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 37 Allegato 8 del DM 180/2015 di condizionalità		Non presente

CHECK LIST

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 1

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO 1
PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

Azienda con superfici che ricadono in ZVN: **CGO 1** ☐

Controllo Applicazione Direttiva Nitrati ☐

CARATTERISTICHE AZIENDALI		
a – Azienda localizzata in ZVN:	**SI** ☐	**NO** ☐
Per tutte le aziende, indicare:		
- SAU totale in Zona Vulnerabile dai Nitrati (ettari – are):	☐☐☐☐,☐☐	
- SAU totale in Zona Non Vulnerabile dai Nitrati (ettari – are):	☐☐☐☐,☐☐	

b – Azienda zootecnica:	**SI** ☐	**NO** ☐
Se SI: Azienda soggetta ad AIA **(se SI, compilare punto 1.b)**:	**SI** ☐	**NO** ☐

c – Azienda non zootecnica:	**SI** ☐	**NO** ☐
Se SI: Azienda non zootecnica che utilizza effluenti di allevamento, tal quali o trattati	**SI** ☐	**NO** ☐

d – Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione Nitrati	**SI** ☐	**NO** ☐

e – L'azienda utilizza fanghi di depurazione	**SI** ☐	**NO** ☐

VERIFICA DEGLI IMPEGNI

1 - VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1.a – Se Azienda non esonerata:				
Presentazione della Comunicazione Nitrati	**SI** ☐			**NO** ☐
Aggiornamento annuale della Comunicazione	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Presentazione della comunicazione entro i termini previsti	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	
Presenza in azienda di copia della comunicazione	**SI** ☐			**NO** ☐
Presenza in azienda degli allegati cartografici	**SI** ☐			**NO** ☐
Presenza in azienda del Registro delle fertilizzazioni azotate (organiche e minerali)	**SI** ☐			**NO** ☐
Registro delle fertilizzazioni azotate (organiche e minerali) compilato e aggiornato	**SI** ☐			**NO** ☐
Comunicazione completa o non difforme dalla situazione aziendale	**SI** ☐			**NO** ☐
1.b – Se Azienda soggetta ad AIA:				
Autorizzazione AIA in corso di validità	**SI** ☐			**NO** ☐
Consistenza media dichiarata nella comunicazione nitrati coerente con quella desumibile dalla BDN/BDR/registro di stalla	**SI** ☐			**NO** ☐
1.c – Azienda che acquisisce effluenti di allevamento da aziende terze:	**SI** ☐			**NO** ☐
Se **SI**: presenza di contratti di acquisizione di e.a. in corso di validità	**SI** ☐			**NO** ☐
1.d – Azienda che cede effluenti di allevamento ad aziende terze:	**SI** ☐			**NO** ☐
Se **SI**: presenza di contratti di cessione di e.a. in corso di validità	**SI** ☐			**NO** ☐
1.e – Azienda che aderisce alla Deroga Nitrati (ai sensi della Decisione di Esecuzione della Commissione del 3/11/2011):	**SI** ☐			**NO** ☐
Se **SI**: presenza in azienda di copia della domanda di deroga	**SI** ☐			**NO** ☐
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RISPETTATI	**SI** ☐			**NO** ☐

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 1

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

2 - VERIFICA STRUTTURE DI STOCCAGGIO	LIQUAME			LETAME		
Tipologia di refluo prodotto e/o acquisito per lo stoccaggio	☐			☐		
Giorni di stoccaggio presenti	☐☐☐			☐☐☐		
Giorni di stoccaggio richiesti in base alla normativa	☐☐☐			☐☐☐		
Stoccaggi aziendali conformi in base alla normativa	SI ☐	NO☐		SI☐	NO ☐	
Stoccaggi sufficienti a garantire il fermo invernale	SI ☐	NO☐		SI☐	NO ☐	
Stoccaggi non conformi o insufficienti a garantire il fermo invernale ma presenza di idonea documentazione attestante:						
☐ cessione per lo stoccaggio dei reflui presso altra Azienda	SI ☐	NO ☐	NP ☐	SI ☐	NO ☐	NP ☐
☐ comodato per l'utilizzo di vasche di stoccaggio di altra Azienda	SI ☐	NO ☐	NP ☐	SI ☐	NO ☐	NP ☐
☐ cessione a Ditta autorizzata per il trattamento	SI ☐	NO ☐	NP ☐	SI ☐	NO ☐	NP ☐
☐ cumulo di pollina palabile in campo, riferito esclusivamente ad allevamenti avicoli con ciclo inferiore a 90 giorni	SI ☐	NO ☐	NP ☐	SI ☐	NO ☐	NP ☐
☐ altro (specificare) ……	SI ☐	NO ☐	NP ☐	SI ☐	NO ☐	NP ☐
Stato di funzionalità delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni	SI ☐	NO ☐	NV ☐	SI ☐	NO ☐	NV ☐
Congruità tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione Nitrati	SI ☐	NO ☐	NP ☐	SI ☐	NO ☐	NP ☐
STRUTTURE DI STOCCAGGIO CONFORMI	SI ☐	NO ☐		SI ☐	NO ☐	

3.1 VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI LIQUAME *(da compilare se l'azienda utilizza effluenti di allevamento non palabili)*				
Rispetto del divieto di spandimento:				
❑ a 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
❑ a 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali o zone umide di cui alla Convenzione di Ramsar (1);	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
❑ nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
❑ sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
❑ nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi;	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
❑ dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura; (2)	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
❑ dal 1/11 al 31/12 in zona ZVN e dal 1/12 al 31/12 in zona non ZVN, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura;	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
❑ in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente alla alimentazione umana, senza processi di trattamento dei prodotti;	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
❑ su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
❑ in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente;	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
❑ in prossimità di strade e di centri abitati a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli, o vengano immediatamente interrati o si effettui la fertirrigazione;	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
❑ con le seguenti tecniche: utilizzo di irrigatori a lunga gittata, distribuzione da strada a bordo campo; tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera (solo per le aree in ZVN);	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
❑ su terreni non agricoli	SI ☐	NO ☐	NV ☐	NP ☐
A1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	☐☐☐☐,☐☐ ha			

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 1

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

A2 – Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (3)	☐☐☐☐,☐☐ ***ha***	
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	**SI**☐	**NO** ☐

3.2 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DI:

- ***LETAME***
- ***CONCIMI AZOTATI E AMMENDANTI ORGANICI***

(da compilare se l'azienda utilizza effluenti di allevamento palabili, concimi azotati o ammendanti organici)

Rispetto del divieto di spandimento:

❑ a 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come "non significativi" dal PTUA approvato con DGR 2244 del 29.03.2006	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come "significativi"	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ a 25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali o zone umide di cui alla Convenzione di Ramsar (1)	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ **IN TUTTE LE ZONE**: dal 1/01 al 15/01 per il letame bovino, ovicaprino e di equidi cumulabile e con assenza di percolati, se utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati(2) (3)	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ **IN TUTTE LE ZONE**: dal 1/01 al 28/2, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura, per i letami ed i materiali ad essi assimilati, ad esclusione dei letami cumulabili indicati al punto precedente; e per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D.Lgs 75/2010 (salvo eccezioni) (2) (3)	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ **NELLE ZVN**: dal 15/12 al 31/12 per il letame bovino, ovicaprino e di equidi cumulabile e con assenza di percolati, se utilizzato su prati permanenti e/o avvicendati;	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ **NELLE ZVN**: dal 1/11 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura, per i letami ed i materiali ad essi assimilati, ad esclusione dei letami cumulabili indicati al punto precedente; e per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al D.Lgs 75/2010 (salvo eccezioni)	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ **NELLE ZONE NON ZVN:** dal 1/12 al 31/12, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura, per i letami e i fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento (3)	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ in golena entro argine, a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e venga interrato immediatamente;	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ su terreni non agricoli	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐

Rispetto del divieto di accumulo temporaneo dei letami e/o lettiere esauste maturi e delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli con cicli produttivi inferiori a 90 giorni:

- a 5 m dalle scoline;	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
- a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
- a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate dalla Convenzione di Ramsar.	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐

B1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	☐☐☐☐,☐☐ **ha**
B2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati – non riguarda la condizionalità)	☐☐☐☐,☐☐ **ha**
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	**SI**☐ **NO** ☐

1 In Lombardia le aree umide sono quelle di cui all'allegato 3 della DGR 7884/08.
2 Per l'individuazione del periodo utile di spandimento vedi DDG vigenti (www.agricoltura.regione.lombardia.it)
3 solo se a controllo per applicazione direttiva nitrati – non riguarda la condizionalità

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 1

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

3.3 - VERIFICA DEI VINCOLI/DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI PER L'UTILIZZO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE *(da compilare se l'azienda utilizza fanghi di depurazione)*				
Rispetto del divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura su terreni:				
❑ allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto, ricoperti di neve oppure gelati	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po e nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ interessati da boschi naturali	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati; situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ territorialmente localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento come definiti con provvedimento della Direzione Generale Agricoltura	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
❑ nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NP** ☐
C1 - Superficie in ZVN oggetto d'infrazione	☐☐☐☐,☐☐ **ha**			
C2 - Superficie NON in ZVN oggetto d'infrazione ([3])	☐☐☐☐,☐☐ **ha**			
VINCOLI E DIVIETI SPAZIO-TEMPORALI RISPETTATI	**SI** ☐		**NO** ☐	

4. RISPETTO DELL'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI AZOTATI NELLE DOSI PREVISTE			
Rispetto dei 170/kg/ha/anno (250 kg/ha/anno per le aziende che aderiscono alla Deroga Nitrati) per le zone ZVN e dei 340/kg/ha/anno nelle zone non ZVN([3]) di azoto derivante da e.a. inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
La quantità di azoto totale apportato non supera le esigenze delle colture calcolate a livello aziendale (come azoto efficiente)	**SI**☐	**NO** ☐	
RISPETTO DELLE DOSI DI AZOTO	**SI**☐	**NO** ☐	

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 1

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CONTROLLI AGGIUNTIVI DA VERIFICARE SOLO PER LE AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA "DEROGA NITRATI"

5. AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA "DEROGA NITRATI" (DDG 386 del 24/01/12)	
SAU in ZVN per la quale si richiede la deroga in Regione Lombardia (ettari – are):	☐☐☐☐,☐☐
SAU in ZVN per la quale si richiede la deroga in altre Regioni (ettari – are):	☐☐☐☐,☐☐

CARATTERISTICHE AZIENDA IN DEROGA		
a) Utilizzo di effluenti di allevamento bovini (o prevalentemente bovini – almeno il 70%), tal quali o sottoposti a trattamento	**SI** ☐	**NO** ☐
b) Utilizzo di effluenti di allevamento suini (o prevalentemente suini – almeno il 70%), tal quali o sottoposti a trattamento	**SI** ☐	**NO** ☐
c) Utilizzo di effluenti misti bovini/suini senza prevalenza al 70% di uno o dell'altro effluente	**SI** ☐	**NO** ☐

VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI				
<u>Se azienda con e.a. di tipo c)</u> presenza delle analisi che attestino l'assimilazione dell'effluente a una delle due specie (in base al rapporto N/P_2O_5)	**SI** ☐	**NO** ☐		
❑ Assenza di specie allevate diverse da bovini e suini con gestione/stoccaggio degli effluenti comune (gestione mista)	**SI** ☐	**NO** ☐		
❑ Trattamento\i presente\i ed effettuato\i: ❑ digestione anaerobica; ❑ separazione solido/liquido; ❑ abbattimento N (specificare il tipo di trattamento: ……)	**SI**☐	**NO** ☐	**NP** ☐	
❑ Almeno il 70% della SAU aziendale è destinata a colture a elevato assorbimento di N e lungo ciclo di crescita	**SI** ☐	**NO** ☐		
❑ Presenza di documentazione di autorizzazione al prelievo idrico o di fornitura e uso dell'acqua irrigua per la SAU in ZVN per la quale si richiede la deroga o presenza di mappa indicante l'esistenza di falde ipodermiche	**SI** ☐	**NO** ☐		
❑ Nel caso di successione colturale è rispettato il vincolo di copertura vegetale (cfr. casi specifici nel manuale)	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐	**NV** ☐
❑ Nel caso di mais a maturazione tardiva, non vi è evidenza dell'interramento di stocchi	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐	**NV** ☐
❑ Nel caso si proceda all'aratura del prato temporaneo, aratura nel periodo primaverile	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐	**NV** ☐
❑ Assenza di ogni fertilizzazione nell'anno di aratura dei prati permanenti	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐	**NV** ☐
❑ E' presente e aggiornato un **Registro di tutte le fertilizzazioni** comprese quelle azotate e fosfatiche (organiche e minerali) completo anche della <u>registrazione delle cessioni effettuate a terzi</u>	**SI** ☐	**NO** ☐		
❑ Assenza di concimazioni con Fosforo mediante fertilizzanti chimici	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	
❑ L'apporto di Fosforo non supera le esigenze delle colture	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	
❑ E' rispettato il divieto di distribuzione dal 1/01 a fine febbraio, salvo termini diversi stabiliti dalla DG Agricoltura;	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	
❑ E' rispettato il divieto di distribuzione dal 1/11 al 31/12	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	
❑ Almeno i 2/3 della distribuzione di e.a. aziendale risultano effettuate entro il 30/06/2012	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	
❑ Sono presenti macchine per lo spandimento a bassa emissione di azoto	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	
❑ Sono presenti i certificati di analisi del terreno (da farsi ogni 4 anni e da inserire nel sistema informativo entro il 1 giugno 2015)	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 1

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

SOLO SE EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO SUINI (O PREVALENTEMENTE SUINI):		
❑ E' presente un trattamento di separazione solido/liquido ammesso dalla deroga (esclusi: vagli – rotanti, vibranti o gravità; inclusi: separatori a vite elicoidale, separatori a rulli pressori, centrifughe, nastropresse)	**SI** ☐	**NO** ☐
❑ E' presente nella Comunicazione Nitrati l'informazione sul trattamento degli e.a. e sugli impianti utilizzati	**SI** ☐	**NO** ☐
❑ Sono presenti contratti di cessione a terzi del solido separato conformi a quanto richiesto per l'ammissibilità alla deroga e in corso di validità	**SI** ☐	**NO** ☐
❑ E' presente la documentazione analitica della frazione chiarificata con corrispondente rapporto N/P_2O_5	**SI** ☐	**NO** ☐
RISPETTO DEGLI IMPEGNI PER LE AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA DEROGA	**SI** ☐	**NO** ☐

D 1 – Superficie aziendale in ZVN (SAU)	☐☐☐☐,☐☐ **ha**
D 2 - Superficie aziendale NON in ZVN (SAU)	☐☐☐☐,☐☐ **ha**
Superficie totale (A1+B1+C1) in ZVN oggetto d'infrazione	☐☐☐☐,☐☐ **ha**
Superficie totale (A2+B2+C2) NON in ZVN oggetto d'infrazione (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati – non riguarda la condizionalità)	☐☐☐☐,☐☐ **ha**
% Superficie oggetto d'infrazione in ZVN (A1+B1+C1)/(D1)	☐☐☐,☐ **%**
% Superficie oggetto d'infrazione non in ZVN (A2+B2+C2)/(D2) (solo se a controllo applicazione direttiva nitrati – non riguarda la condizionalità)	☐☐☐,☐ **%**
Liquame – giorni di stoccaggio mancanti	☐☐☐ **gg**
Letame – giorni di stoccaggio mancanti	☐☐☐ **gg**

CRITERIO RISPETTATO	**SI** ☐	**NO** ☐

NOTE

Legenda: **NN** Non Necessario **NP** Non Pertinente **NV** Non Verificabile

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all'esito del controllo

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 1

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA IN BASE ALLE INFRAZIONI RILEVATE (*)				
1 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI				
Mancata presentazione e/o aggiornamento annuale della comunicazione Nitrati	☐			**ALTA**
Presentazione della comunicazione oltre i termini previsti	☐	**BASSA**		
Assenza in azienda di copia della comunicazione Nitrati e/o degli allegati cartografici	☐	**BASSA**		
Presentazione incompleta o difforme della comunicazione (nei casi previsti dal Manuale)	☐	**BASSA**		
Assenza in azienda del Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti azotati	☐			**ALTA**
Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti azotati non aggiornato	☐		**MEDIA**	
Assenza di autorizzazione AIA in corso di validità	☐			**ALTA**
Assenza dei contratti di acquisizione/cessione di e.a. in corso di validità	☐			**ALTA**
Assenza in azienda della domanda di deroga	☐			**ALTA**
2 – STRUTTURE DI STOCCAGGIO				
Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale	☐		**MEDIA**	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso	☐		**MEDIA**	
Impermeabilità dell'impianto non garantita in presenza di perdite e/o percolazioni	☐			**ALTA**
Incongruenza tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio con quanto riportato nella comunicazione (da rilevare solo se in presenza di stoccaggio non adeguato alla norma e/o al fermo invernale)	☐		**MEDIA**	
Assenza del/degli impianti di stoccaggio necessari	☐			**ALTA**
3 – DIVIETI DI UTILIZZO				
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/ fanghi di depurazione - sotto la soglia definita (*)	☐	**BASSA**		
Violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate/ fanghi di depurazione – sopra la soglia definita (*)	☐		**MEDIA**	
Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame	☐		**MEDIA**	
Violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli	☐			**ALTA**
4 – RISPETTO DELLE DOSI DI DISTRIBUZIONE DI AZOTO (*)				
Per qualsiasi infrazione rilevata	☐			**ALTA**
5 – AZIENDE CHE ADERISCONO ALLA "DEROGA NITRATI"				
Per qualsiasi infrazione rilevata	☐			**ALTA**
EFFETTI EXTRA – AZIENDALI (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche)	☐			**ALTA**

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 1

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA NEL CASO DI RILEVAZIONE DI DUE O PIU' INFRAZIONI (*)	
Tipologia di infrazioni rilevate:	**Valore Infrazione**
A - Rilevazione fino a due infrazioni con portata bassa	**BASSA** ☐
B - Rilevazione contemporanea di tre o quattro infrazioni con portata bassa	**MEDIA** ☐
C - Rilevazione contemporanea di una o due infrazioni con portata bassa e di una sola infrazione con portata media	**MEDIA** ☐
D - Registro di utilizzazione degli e.a. e di altri fertilizzanti azotati non aggiornato + divieto di utilizzo sotto soglia**(*)**	**MEDIA** ☐
E - Stoccaggi non conformi alla normativa e/o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale + divieto di utilizzo sotto soglia**(*)**	**MEDIA** ☐
F - Impermeabilità dell'impianto non garantita in assenza di perdite e/o percolazioni dello stesso + divieto di utilizzo sotto soglia**(*)**	**MEDIA** ☐
G - Inadempienze sugli accumuli temporanei di letame, + divieto di utilizzo di liquame/letame e/o altre fonti azotate/fanghi di depurazione sotto soglia**(*)**	**MEDIA** ☐
H - Rilevazione contemporanea di due o più infrazioni con portata media	**ALTA** ☐
I - Rilevazione contemporanea di tre o più infrazioni con portata bassa e di una infrazione con portata media	**ALTA** ☐
L - Rilevazione di almeno un'infrazione con portata alta	**ALTA** ☐

(*) N.B.:La violazione al divieto di utilizzazione di liquame/letame e/o altre fonti azotate si intende **sotto soglia** se la superficie **in ZVN** oggetto di infrazione risulta **superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari**
N.B.: le superfici aziendali non ricadenti in ZVN non sono considerate per la valutazione dell'infrazione; vengono considerate solo per la verifica delle dosi di distribuzione di azoto nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN. In questo caso, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione il massimale dei 170 kg/ha/anno per i terreni in ZVN e il massimale di 340 kg/anno per i terreni in Zone Ordinarie.

GRAVITÀ

CLASSE	DESCRIZIONE
1	Aziende zootecniche che producono <= 1000 kg N/anno **OPPURE** aziende non zootecniche se utilizzano fino a 3000 kg N/anno
2	Aziende zootecniche che producono > 1000 e <= 3000 kg N/anno **OPPURE** aziende non zootecniche se utilizzano > 3000 e <= 6000 kg N/anno
3	Aziende zootecniche che producono > 3000 e <= 6000 kg N/anno **OPPURE** aziende non zootecniche se utilizzano > 6000 kg N/anno
4	Aziende zootecniche che producono > 6000 kg N/anno
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 1

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

In base alla classe di appartenenza sopra riportata la gravità assume i seguenti valori:

☐ **Bassa**	Aziende di classe 1 con portata bassa o media **OPPURE** aziende di classe 2 con portata bassa
☐ **Media**	Aziende di classe 1 con portata alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio); **OPPURE** aziende di classe 2 con portata media o alta (eccetto le aziende con assenza totale delle strutture di stoccaggio e/o mancata presentazione della Comunicazione Nitrati) **OPPURE** aziende di classe 3 con portata bassa o media **OPPURE** aziende di classe 4 con portata bassa
☐ **Alta**	Aziende di classe 3 con portata alta **OPPURE** aziende di classe 4 con portata media o alta **OPPURE** aziende di classe 5 con portata bassa o media o alta Per le aziende di classe da 1 e 2: assenza totale delle strutture di stoccaggio **OPPURE** per le aziende di classe 2: mancata presentazione della Comunicazione Nitrati **OPPURE** per le aziende che hanno aderito alla "Deroga Nitrati": rilevazione di una o più infrazioni indipendentemente dalla classe di appartenenza **OPPURE** Violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli indipendentemente dalla classe di appartenenza

DURATA

A seconda delle infrazioni rilevate, assume i seguenti valori:

☐ **Alta**	Effetti extra – aziendali (inquinamento diretto di corsi d'acqua o altre risorse idriche) **OPPURE** assenza totale delle strutture di stoccaggio **OPPURE** mancata presentazione della Comunicazione Nitrati **OPPURE** per le aziende che hanno aderito alla "Deroga Nitrati": rilevazione di una o più infrazioni **OPPURE** Violazione al divieto di distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Presentazione della documentazione richiesta (entro 30 giorni) in caso di inadempienze ai seguenti obblighi amministrativi: mancata presentazione della Comunicazione Nitrati e/o mancato aggiornamento annuale della comunicazione e/o assenza di autorizzazione AIA in corso di validità (ove necessario)
☐	Rimozione accumuli temporanei (entro 30 giorni) in prossimità di scoline, corsi d'acqua superficiali, ecc.
☐	Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite (di norma 30 giorni) in caso di mancata impermeabilità dell'impianto e/o presenza di perdite
☐	Realizzazione del/degli impianti di stoccaggio necessari (entro il 30/11/2016) in assenza del/degli impianti necessari
☐	Rientro nelle condizioni di equilibrio tra capacità degli impianti e produzione di effluenti, compreso l'adeguamento del/degli impianti di stoccaggio necessari, (entro il 30/11/16) in caso di non corretto dimensionamento delle strutture di stoccaggio (strutture non conformi a quanto richiesto dalla normativa e/o non sufficienti a garantire il fermo invernale, in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire)

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 1

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO 1.2015.9

INTENZIONALITÀ	
☐	Riscontro di un'infrazione contemporanea a tutti gli obblighi applicabili all'azienda ossia: - inadempienze amministrative - stoccaggi assenti e/o non conformi alla normativa o non sufficienti a garantire il divieto di spandimento invernale - non rispetto delle condizioni di utilizzo dei liquami/letami/concimi azotati e ammendanti organici/fanghi di depurazione - mancato rispetto dei massimali di azoto al campo
☐	Assenza totale delle strutture di stoccaggio per le aziende zootecniche appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5
☐	Assenza della Comunicazione Nitrati o dell' AIA in corso di validità per le aziende zootecniche appartenenti alle classi dimensionali 4 e 5
☐	Rilevazione di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									**ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA**		**ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO**		**ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'**	
PORTATA P			**GRAVITÀ G**			**DURATA D**			//	//	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
1	**3**	**5**	**1**	**3**	**5**	**1**	**3**	**5**	**P**	**N**				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

CGO 1.2015.10

CHECK LIST BCAA 1

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

BCAA 1

INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

Riguarda tutte le aziende con superfici adiacenti ai corpi idrici

CARATTERISTICHE AZIENDALI	
Risaie*	☐
Corsi d'acqua effimeri * (corsi d'acqua temporanei con acqua in alveo per meno di 8 mesi all'anno, ma stabilmente)	☐
Corsi d'acqua episodici* (corsi d'acqua temporanei con acqua in alveo solo dopo eventi di intensa precipitazione)	☐
Particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.	☐
Terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare	☐
Oliveti	☐
Prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 4 (1) lettera h). del Reg. UE 1307/13	☐
Terreni in situazioni diverse dalle precedenti	☐
Assenza superfici aziendali adiacenti a corpi idrici*	☐

*In presenza esclusiva di risaie, corsi d'acqua effimeri ed episodici, o in assenza di superfici adiacenti a corpi idrici non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

VERIFICA DEGLI IMPEGNI				
Impegno a): fertilizzazione				
Rispetto del divieto di fertilizzazione inorganica	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NN** ☐
Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NN** ☐
Impegno b) costituzione/mantenimento di fascia inerbita				
Presenza della fascia inerbita	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NN** ☐
Rispetto delle caratteristiche della fascia (larghezza stabilita, divieto di lavorazione)	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NN** ☐

Effetti extra-aziendali				
Non sono evidenti fenomeni di inquinamento della risorsa acqua che interessino anche terreni esterni all'azienda	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐	**NN** ☐

SAU totale da fascicolo aziendale ^{A}	☐☐☐☐ **ha**
Superficie aziendale in fascia tampone oggetto di infrazione ^{B}	☐☐☐☐ **ha**
Superficie aziendale oggetto di infrazione ($^{B/A}$)*100	**%**

N.B. Nel caso di infrazione rilevata agli impegni del punto a) e contestuale presenza dell'applicabilità del CGO 1 per il quale è stata rilevata la medesima infrazione, la Norma si considera non rispettata, ma si procede al calcolo della pesatura dell'infrazione solo nel CGO 1.

NORMA RISPETTATA	**SI** ☐	**NO** ☐

NOTE

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all'esito del controllo

CHECK LIST BCAA 1

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
☐ **Bassa**	superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della superficie aziendale, purché non superiore a 2 ettari
☐ **Media**	superficie oggetto di infrazione superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie aziendale, purché non superiore a 3 ettari
☐ **Alta**	superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della superficie aziendale, oppure superiore a 3 ettari, oppure siano riscontrati effetti extra-aziendali

GRAVITÀ	
☐ **Media**	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste
☐ **Alta**	fascia inerbita assente **OPPURE** mancato rispetto dei divieti di fertilizzazione

DURATA	
☐ **Media**	fascia inerbita non conforme alle condizioni previste **OPPURE** mancato rispetto dei divieti di fertilizzazione per livelli di portata bassa o media
☐ **Alta**	fascia inerbita assente o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto

INTENZIONALITÀ	
☐	assenza della fascia tampone per una superficie delle particelle catastali o delle parcelle interessate dall'infrazione uguale o maggiore all'80% della SAU aziendale e comunque maggiore di 8 ettari.
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									**ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA**		**ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO**		**ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'**	
PORTATA P			**GRAVITÀ G**			**DURATA D**			***//I***	***//***	***//***	***//***	**SI**	**NO**
1	**3**	**5**	**1**	**3**	**5**	**1**	**3**	**5**	**P**	**N**				

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

CHECK LIST BCAA 2

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

BCAA 2

RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE QUANDO L'UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE

Riguarda le aziende agricole che utilizzano l'acqua irrigua o che captano, attingono o dispongono in altro modo dell'acqua

Verifica se l'azienda utilizza acqua ai fini irrigui	**SI**	**NO**
L'azienda dichiara di utilizzare acqua ai fini irrigui	☐	☐
In caso negativo (*):		
- verifica della coerenza con il piano colturale	☐	☐
- verifica della compatibilità con le caratteristiche territoriali	☐	☐
- assenza di evidenze dell'utilizzo di acqua	☐	☐
- altro _____ _____		

(*) Nel caso in cui il controllo confermasse che l'azienda non utilizza acqua ai fini irrigui non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

VERIFICA DEGLI IMPEGNI			
Utilizzazione di acque nell'ambito dell'attività agricola	**SI** ☐	**NO** ☐	
Utilizzazione di acque irrigue superficiali	**SI** ☐	**NO** ☐	
Prelievo da acque sotterranee	**SI** ☐	**NO** ☐	
Utilizzazione di un'altra fonte (es. acquedotto)	**SI** ☐	**NO** ☐	
VERIFICA ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	**SI** ☐	**NO** ☐	
Presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐
Corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐
Avvenuto pagamento del canone irriguo all'ente competente	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐
Verifica del pagamento del canone di affitto nel caso in cui il canone irriguo è a carico del proprietario del fondo	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐
Documentazione completa	**SI** ☐	**NO** ☐	
Autorizzazione compatibile con l'ordinamento colturale	**SI** ☐	**NO** ☐	

SAU totale da fascicolo aziendale	☐☐☐,☐☐ **ha**

NORMA RISPETTATA	**SI** ☐	**NO** ☐

NOTE

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all'esito del controllo

CHECK LIST BCAA 2

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
☐ **Bassa**	Azienda con SAU inferiore o uguale a 3 ha indipendentemente dall'infrazione rilevata
☐ **Media**	Azienda con SAU > 3 ha e documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale
☐ **Alta**	Azienda con SAU > 3 ha e assenza della documentazione prevista

GRAVITÀ	
☐ **Bassa**	Se la portata è bassa
☐ **Media**	Se la portata è media
☐ **Alta**	Se la portata è alta

DURATA	
☐ **Bassa**	Se la portata è bassa
☐ **Media**	Se la portata è media
☐ **Alta**	Se la portata è alta

ALLERTA TEMPESTIVA DI INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Documentazione incompleta/assente o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU inferiore o uguale a 3 ettari

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, per livelli di portata, gravità e durata bassi

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua, per livelli di portata, gravità e durata medi o alti (entro 60 giorni)

INTENZIONALITÀ	
☐	Assenza di ogni documentazione di autorizzazione all'uso di acqua irrigua e SAU aziendale, al netto delle superficii utilizzate a prato permanente, pari o superiore a 50 ha
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

BCAA 2.2015.2

CHECK LIST BCAA 2

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Avvio dell'iter per la regolarizzazione della posizione aziendale relativa all'autorizzazione all'uso dell'acqua irrigua entro di norma 60 giorni	❑ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO NORMA

NORMA	INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
	PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO
	1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

CHECK LIST BCAA 3

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

BCAA 3

PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

Riguarda le aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose elencate nell'Allegato alla Dir 80/68/CEE

Verifica se l'azienda utilizza sostanze pericolose			
L'azienda dichiara di utilizzare sostanze pericolose	**SI** ☐	**NO** ☐	
In caso negativo verifica che:(*)			
- l'azienda non ha presentato domanda UMA nell'anno corrente	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐
- l'azienda si avvale esclusivamente di contoterzista	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐
- l'azienda non utilizza prodotti fitosanitari (vedi check–list CGO 10)	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐
- l'azienda non utilizza prodotti veterinari (vedi check–list CGO 4)	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐
- in azienda non vi sono evidenze dell'uso/dispersione di sostanze pericolose	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐

(*) Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo di sostanze pericolose non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

Verifica degli impegni per tutte le aziende			
Presenza di contenitori di oli di origine petrolifera e minerali, di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose	**SI** ☐	**NO** ☐	
I suddetti contenitori sono posizionati in un ambiente protetto dagli agenti atmosferici con superficie impermeabilizzata	**SI** ☐	**NO** ☐	
Assenza di perdite evidenti di sostanze pericolose sul suolo	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐
Assenza di dispersioni di sostanze pericolose che interessino direttamente o indirettamente corsi d'acqua naturali o artificiali (EFFETTI EXTRAZIENDALI)	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐
Assenza di accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, senza adeguata protezione dagli agenti atmosferici e/o posti su pavimenti impermeabilizzati.	**SI** ☐	**NO** ☐	
Presenza di serbatoio di carburanti interrati	**SI** ☐	**NO** ☐	
Assenza di perdite evidenti di sostanze pericolose sul suolo	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐
Presenza di contenitore-distributore di carburanti fuori-terra	**SI** ☐	**NO** ☐	
Presenza di un serbatoio provvisto di bacino di contenimento e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici	**SI** ☐	**NO** ☐	
Assenza di perdite evidenti di sostanze pericolose su suolo	**SI** ☐	**NO** ☐	
Presenza di carcasse di trattori, automobili o di altri mezzi agricoli a motore, che possono essere fonte di inquinamento per la presenza di sostanze pericolose (batterie, olio motore/cambio ecc.)	**SI** ☐	**NO** ☐	
Se SI, le carcasse sono adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati	**SI** ☐	**NO** ☐	**NV** ☐
Presenza di contenitori di carburante posti su mezzi mobili	**SI** ☐	**NO** ☐	
Se SI: presenza di omologazione per il trasporto di carburante oltre le seguenti soglie: per gasolio 1.000 lt. / per benzina oltre 333 lt.	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐

CHECK LIST BCAA 3

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

Aziende che svolgono attività agroindustriale prevalente:	**SI** ☐	**NO** ☐
Presenza dell'autorizzazione per lo scarico di acque reflue	**SI** ☐	**NO** ☐
Autorizzazione valida	**SI** ☐	**NO** ☐
Presenza di verifiche effettuate, nel periodo 01.01 - 31.12 dell'anno in corso, dall'autorità competente	**SI** ☐	**NO** ☐
Se SI: Assenza di diffide generate dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione	**SI** ☐	**NO** ☐
Se SI: Assenza di revoca o sospensione dell'autorizzazione	**SI** ☐	**NO** ☐

NORMA RISPETTATA	**SI** ☐	**NO** ☐

NOTE

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all'esito del controllo

CHECK LIST BCAA 3

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
☐ **Bassa**	Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, in assenza di dispersione delle stesse su suolo
☐ **Media**	Stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, in presenza di dispersione limitata e circoscritta delle stesse su suolo **OPPURE** per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, anche abbinate con stoccaggio non adeguato delle sostanze pericolose, in assenza di dispersione delle stesse su suolo
☐ **Alta**	Presenza di depositi o di accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori contenenti prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati **OPPURE** effetti extra – aziendali **OPPURE** per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato revoca dell'autorizzazione **OPPURE** per le aziende agro-industriali, presenza di verifiche con esito negativo, effettuate dagli Enti competenti, che abbiano generato prescrizioni o diffide, abbinate alla perdita su suolo **OPPURE** per le aziende agro-industriali, assenza o non congruità dell'autorizzazione allo scarico

GRAVITÀ e DURATA	
☐ **Bassa**	Se la portata è bassa
☐ **Media**	Se la portata è media
☐ **Alta**	Se la portata è alta

ALLERTA TEMPESTIVA DI INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Stoccaggio dei materiali pericolosi non sufficienti ad assicurare l'assenza di dispersione, in ASSENZA di perdite di sostanze pericolose

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi nel caso di livelli di portata, gravità e durata bassa

IMPEGNI DI RIPRISTINO
Adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi nel caso di livelli medi e/o alti di portata e/o gravità (entro 30 giorni)
Collocazione dei depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione da verificare tramite controllo di tipo oggettivo, oppure, in alternativa, eliminare o smaltire i depositi o accumuli secondo modalità previste dalla normativa vigente (entro 30 giorni)
Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione o richiesta di nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue (entro 30 giorni)

CHECK LIST BCAA 3

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

INTENZIONALITÀ	
☐	Rilevazione di infrazione intenzionale in quanto il produttore ha dichiarato di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione è risultata non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno
☐	Rilevazione di scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi (entro 30 giorni)	❑ Documentale ❑ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 2

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO 2

CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI APERTI ALPINI				
Rispetto del divieto di attuare interventi di imboschimento/rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Realizzazione di nuove strade agro–silvo pastorali o delle piste forestali	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strade permanenti (fatta eccezione per le strade agro-silvo-pastorali previste in Piani approvati con Valutazione di Incidenza positiva)	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Deroga al divieto di asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove infrastrutture	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Deroga al divieto di realizzazione per opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo, alla derivazioni di acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW con presenza di Valutazione di Incidenza	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Presenza di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Rispetto del divieto di passaggio di cavi sospesi in prossimità di questi siti	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	**SI** ☐		**NO** ☐	

a) superficie aziendale compresa nel sito	☐☐,☐☐ **ha**
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	☐☐,☐☐ **ha**
percentuale di infrazione (b/a) *100	☐☐☐ **%**

Descrizione dell'infrazione rilevata dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	**SI** ☐	**NO** ☐

Note

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all'esito del controllo

CGO 2.2015.1

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 2

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI FORESTALI ALPINI				
Rispetto del divieto di attuare interventi di imboschimento/rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili, arbusteti e brughiere	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Rispetto del divieto di distruzione dei formicai	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Realizzazione di nuove strade agro-silvo pastorali o delle piste forestali	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strade permanenti (fatta eccezione per le strade agro-silvo-pastorali previste in Piani approvati con Valutazione di Incidenza positiva)	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Presenza di deroga al divieto di asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove infrastrutture	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Presenza di deroga al divieto di realizzazione per opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo, alla derivazioni di acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW con presenza di Valutazione di Incidenza	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	**SI** ☐		**NO** ☐	

a) superficie aziendale compresa nel sito	☐☐,☐☐ **ha**
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	☐☐,☐☐ **ha**
percentuale di infrazione (b/a) *100	☐☐☐ **%**

Descrizione dell'infrazione rilevata dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	**SI** ☐	**NO** ☐

Note

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all'esito del controllo

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 2

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni ZPS IN ZONE UMIDE				
Rispetto del divieto di bonifica idraulica nelle zone umide naturali	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di immissione o di ripopolamento con specie alloctone	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di garzaie	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di zone umide /canneti	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Rispetto del divieto di effettuare attività di taglio e lavori di ordinaria gestione dal 1 marzo al 10 agosto	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Captazione idrica nella stagione riproduttiva	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Rispetto del divieto di captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche tipiche della zona	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di autorizzazione alla captazione dell'Ente gestore	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso		***SI*** ☐		***NO*** ☐
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore		SI ☐		NO ☐

a) superficie aziendale compresa nel sito	☐☐,☐☐ **ha**
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	☐☐,☐☐ **ha**
percentuale di infrazione (b/a) *100	☐☐☐ **%**

Descrizione dell'infrazione rilevata dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	**SI** ☐	**NO** ☐

Note

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all'esito del controllo

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 2

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni - ZPS IN AMBIENTI FLUVIALI				
Rispetto del divieto di immissione o ripopolamento con specie alloctone	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di distruzione dei formicai	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di zone umide/canneti	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Rispetto del divieto di effettuare attività di taglio e lavori di ordinaria gestione dal 1 marzo al 10 agosto	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Captazione idrica nella stagione riproduttiva	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Rispetto del divieto di captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche tipiche della zona	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di autorizzazione alla captazione dell'ente gestore	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Realizzazione di nuove infrastrutture	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Rispetto del divieto di realizzazione di nuove strutture	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di deroga al divieto di realizzazione di nuove strutture in quanto opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Presenza di garzaie	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Impianto/reimpianto di pioppeti nelle aeree del demanio idrico fluviale	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Autorizzazione del progetto di gestione per i pioppeti impiantati/ reimpiantati a partire dal 23/4/2009	SI ☐	NO ☐	NN ☐	NV ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	SI ☐		NO ☐	

a) superficie aziendale compresa nel sito	☐☐☐☐ **ha**
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	☐☐☐☐ **ha**
percentuale di infrazione (b/a) *100	☐☐☐ **%**

Descrizione dell'infrazione rilevata dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	**SI** ☐	**NO** ☐

Note

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all'esito del controllo

CGO 2.2015.4

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 2

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni ZPS IN AMBIENTI AGRICOLI				
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Presenza di garzaie	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	**SI** ☐		**NO** ☐	

a) superficie aziendale compresa nel sito	☐☐☐☐ **ha**
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	☐☐☐☐ **ha**
percentuale di infrazione (b/a) *100	☐☐☐ **%**

Descrizione dell'infrazione rilevata dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	**SI** ☐	**NO** ☐

Note

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all'esito del controllo

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 2

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

Verifica degli impegni ZPS IN RISAIE				
Rispetto del divieto di irrorazione aerea	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Rispetto del divieto di taglio della vegetazione spondale della rete irrigua su entrambe le sponde contemporaneamente	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Presenza di garzaie	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Rispetto del divieto di taglio dei pioppeti nel periodo di nidificazione	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Impianto/reimpianto di pioppeti nelle aeree del demanio idrico fluviale	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Autorizzazione del progetto di gestione per i pioppeti impianti/reimpiantati a partire dal 23/4/2009	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nell'anno in corso	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	**SI** ☐		**NO** ☐	

a) superficie aziendale compresa nel sito	☐☐☐☐ **ha**
b) superficie aziendale compresa nel sito in infrazione	☐☐☐☐ **ha**
percentuale di infrazione (b/a) *100	☐☐☐ **%**

Descrizione dell'infrazione rilevata dall'Ente gestore

CRITERIO RISPETTATO	**SI** ☐	**NO** ☐

Note

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all'esito del controllo

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 2

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO A

Riguarda i terreni ricadenti in zone di protezione speciale (ZPS)

VERIFICA IMPEGNI AGRONOMICI VIGENTI IN TUTTE LE ZPS			
Impegno agronomico A			
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Impegno agronomico B			
Rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente e a pascolo permanente	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Impegno agronomico C (su superfici non più utilizzate a fini produttivi e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali)			
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura, pascolamento) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Impegno agronomico D			
Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐

N.B. **Questo controllo è effettuato da AGEA**

Firma funzionari OPR _____ Data ___/___/_____

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 2

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO 2
CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI – PUNTO B

Riguarda tutti i terreni aziendali, interni ed esterni alle zone di protezione speciale

Presenza di habitat di uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati, alberi in filare ove questi non siano già tutelati dalla BCAA 7	***SI*** ☐		***NO*** ☐	
Nessuna evidenza della eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Presenza dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, nel caso di eliminazione di siepi, alberi isolati o alberi in filare, ove tale autorizzazione delle autorità competenti sia prevista	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐

Descrizione dell'infrazione rilevata

CRITERIO RISPETTATO	**SI** ☐	**NO** ☐

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all'esito del controllo

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 2

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO (PUNTO A+ PUNTO B)

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
☐ **Bassa**	Al verificarsi di **entrambe** le seguenti condizioni: • superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni A, C e D descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS • superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni A, C e D descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.
☐ **Alta**	Superficie interessata dall'infrazione per gli impegni agronomici A, C e D > 30% della SAU aziendale in ZPS o superiore a 3 ha **OPPURE** infrazione all'impegno agronomico B per una superficie > 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore a 1 ha **OPPURE i**n caso di eliminazione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti **OPPURE** siano riscontrati effetti extra-aziendali
☐ **Media**	In tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa o alta

GRAVITÀ	
☐ **Bassa**	mancato rispetto di 1 impegno diverso dall'impegno agronomico B
☐ **Media**	mancato rispetto di 2 impegni diverso dall'impegno agronomico B E/O infrazioni rilevate direttamente dall'Ente Gestore
☐ **Alta**	mancato rispetto di 3 o più impegni **OPPURE** mancato rispetto anche del solo divieto agronomico B **OPPURE** in caso di eliminazione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, ove questi non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7, senza espressa autorizzazione delle autorità competenti **OPPURE** siano riscontrati effetti extra-aziendali

DURATA	
☐ **Alta**	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

INTENZIONALITÀ	
☐	Rilevazione di infrazioni agli impegni di natura agronomica riguardanti il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS
☐	Distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									**ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA**		**ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO**		**ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'**	
PORTATA P			**GRAVITÀ G**			**DURATA D**			//	//	//	//	**SI**	**NO**
1	**3**	**5**	**1**	**3**	**5**	**1**	**3**	**5**	**P**	**N**				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta.

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 3

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 3
CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT

Riguarda le aziende i cui terreni ricadono in SIC

Verifica degli impegni relativi alle misure di conservazione generale				
Rilevati interventi che necessitano di informativa all'Ente Gestore	**SI ☐**		**NO ☐**	
Eliminazione di siepi e filari, boschetti, fasce boscate	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Eliminazione o compromissioni di ambienti umidi (stagni, maceri, fontanili o risorgive)	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Trasformazione del territorio (es. Marcite e risaie) e/o sistemazioni agrarie e forestali tradizionali	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Eliminazione degli elementi naturali (terrazzamenti o dossi), sbancamento con asportazione di materiale	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Utilizzazione di fanghi di depurazione	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Presenza dell'informativa	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Ente gestore ha effettuato un controllo presso l'azienda nel corrente anno	**SI ☐**		**NO ☐**	
Assenza di infrazioni rilevate dall'Ente gestore	**SI ☐**		**NO ☐**	

Descrizione dell'infrazione rilevata dall'ente gestore

1) Aziende con terreni ricadenti in SIC che sono riserve o monumenti naturali	**SI ☐**		**NO ☐**	
Verifica degli impegni				
Rispetto del divieto di trasformazione d'uso dei boschi naturali e dei terreni incolti e/o di alterazione di elementi morfologici del terreno, se non autorizzati dall'Ente gestore	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Rispetto del divieto di attuare interventi che modifichino il regime idrico, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione e quelli connessi con le normali rotazioni agricole, nonché le previsioni di piano (vedi carta sito, foto aeree, mappa azienda)	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Rispetto del divieto di costruire nuove strade o ampliare quelle esistenti, fatte salve le previsioni di piano	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Rispetto del divieto di realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Rispetto del divieto di trasformazione dei prati stabili in seminativo, salvo deroghe	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Rispetto del divieto di effettuare arature profonde e scassi con attrezzi meccanici, se non autorizzati dall'ente gestore, salvo deroghe	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Rispetto del divieto di bruciature delle stoppie	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Presenza di filari e siepi arboree interpoderali	**SI ☐**		**NO ☐**	
Per il governo a ceduo, rispetto del turno minimo non inferiore a 3 anni, salvo deroghe	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Presenza di recinzioni (escluse quelle di pertinenza dei fabbricati residenziali dell'imprenditore agricolo)	**SI ☐**		**NO ☐**	
Rispetto del divieto di realizzare recinzioni in muratura o che creino ostacolo al libero spostarsi della fauna selvatica	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 3

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

2) Aziende con terreni ricadenti in SIC continentali			**SI ☐**	**NO ☐**
Verifica degli impegni				
Rispetto del divieto di alterazione di elementi morfologici del terreno, effettuando sbancamenti o spianamenti non autorizzati	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Presenza di zone umide e/o torbiere	**SI ☐**		**NO ☐**	
Rispetto del divieto di effettuare bonifiche, drenaggi, escavazione, captazioni in zone umide e torbiere	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Presenza di interventi di contenimento della vegetazione spontanea nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni	**SI ☐**		**NO ☐**	
Presenza dell'autorizzazione dell'Ente gestore	**SI ☐**		**NO ☐**	
Rispetto delle modalità di attuazione dell'intervento	**SI ☐**	**NO ☐**	**NV ☐**	

3) Aziende con terreni ricadenti in SIC alpini			**SI ☐**	**NO ☐**
Verifica degli impegni				
Presenza di zone umide e/o torbiere.	**SI ☐**		**NO ☐**	
Rispetto del divieto di effettuare bonifiche, drenaggi, escavazione, captazioni in zone umide e torbiere	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Presenza di interventi di mutamento della destinazione del pascolo.	**SI ☐**		**NO ☐**	
Autorizzazione dell'Ente gestore per interventi di mutamento della destinazione del pascolo (>1% della SAU nel Sito).	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**
Presenza di interventi idraulico-forestali	**SI ☐**		**NO ☐**	
Presenza della Valutazione di Incidenza, se non già valutati in Piano di Indirizzo Forestale (PIF), Piano di Assestamento Forestale (PAF) o piano di settore forestale.	**SI ☐**	**NO ☐**	**NN ☐**	**NV ☐**

Sup. aziendale compresa nel sito	**☐☐,☐☐ ha**
Sup. aziendale compresa nel sito in infrazione	**☐☐,☐☐ ha**
PERCENTUALE DI INFRAZIONE (B/A) *100	**☐☐☐ %**

CRITERIO RISPETTATO	**SI ☐**	**NO ☐**

NOTE

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all'esito del controllo

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 3

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CONTROLLO DA PARTE DI AGEA

Verifica degli impegni agronomici nei SIC senza piano di gestione			
Impegno agronomico A			
Rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi su seminativi	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Impegno agronomico B			
Rispetto del divieto di conversione a seminativo delle superfici a pascolo permanente	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Impegno agronomico C			
Rispetto del mantenimento della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Rispetto del divieto di attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione)	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Impegno agronomico D			
Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐
Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti	**SI** ☐	**NO** ☐	**NP** ☐

A) SUP. AZIENDALE COMPRESA NEL SITO	☐☐,☐☐ **ha**
B) SUP. AZIENDALE COMPRESA NEL SITO CON MANCATO RISPETTO DEI DIVIETI	☐☐,☐☐ **ha**
PERCENTUALE DI INFRAZIONE (B/A) *100	☐☐☐ **%**

CRITERIO RISPETTATO	**SI** ☐	**NO** ☐

NOTE

Firma funzionari OPR _____ Data ___/___/_____

N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all'esito del controllo

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 3

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA	
☐ **Bassa**	Al verificarsi di **entrambe** le seguenti condizioni: Superficie interessata dall'infrazione, per gli impegni agronomici A, C e D <= 20% della SAU aziendale in SIC e non superiore a 2 ha
☐ **Alta**	Superficie interessata dall'infrazione, per gli impegni A, C e D > 30% della SAU aziendale in SIC o superiore a 3 ha **OPPURE** infrazione all'impegno B per una superficie > 20% della SAU aziendale in SIC o superiore a 1 ha **OPPURE** rilevazione di più parametri di livello medio **OPPURE** siano riscontrati effetti extra – aziendali
☐ **Media**	Per ogni singola infrazione non contemplata nei livelli di portata bassa e alta

GRAVITÀ	
☐ **Bassa**	Mancato rispetto di 1 impegno diverso dall'impegno agronomico B
☐ **Alta**	Mancato rispetto di 3 o più impegni **OPPURE** mancato rispetto anche del solo divieto agronomico B **OPPURE** siano riscontrati effetti extra – aziendali
☐ **Media**	Mancato rispetto di 2 impegni diversi dall'impegno agronomico B E/O infrazioni rilevate direttamente dall'Ente gestore OPPURE in tutti i casi non contemplati nei livelli di portata bassa e alta

DURATA	
☐ **Alta**	Presenza di infrazioni che abbiano un livello alto di portata
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

INTENZIONALITÀ	
☐	Rilevazione di infrazioni a tutti gli impegni di natura agronomica applicabili all'azienda riguardanti il 100% della superficie ricadente in SIC/ZSC
☐	Distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC
☐	Rilevazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//	//	//	//	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta.

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 5

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO 4
SICUREZZA ALIMENTARE (SSVV)

Riguarda le aziende agricole con allevamenti della specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina, equina, avicola, cunicola, di selvaggina d'allevamento e d'acquacoltura, e/o i produttori di latte, uova, miele

CODICE ALLEVAMENTO	☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ / ☐		
CUAA	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐		
DENOMINAZIONE AZIENDA:			
INDIRIZZO:			
N. CONFERIMENTO ANALISI		**N. PROCEDIMENTO NC PNR**	

N.B. *Nel caso l'accertamento sia condotto a seguito di esito non conforme per la ricerca di residui di medicinali veterinari, sostanze vietate ed agenti contaminanti il Servizio Veterinario procederà a compilare la sola sezione FARMACI E SOSTANZE VIETATE barrando le restanti sezioni.*

A seguito degli accertamenti condotti dal D.P.V. competente sono state accertate le seguenti evidenze:

SEZ.I - RINTRACCIABILITA'			
1	E' disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a fare parte di un alimento o di un mangime	**SI** ☐	**NO** ☐

SEZ.II - REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE			
2	I rifiuti e le sostanze pericolose sono gestite in modo da evitare contaminazioni	**SI** ☐	**NO** ☐

SEZ.III - CONTROLLI A SCOPI DIAGNOSTICI					
3	L'operatore del settore alimentare detiene copia degli accertamenti diagnostici effettuati per problematiche di rilevanza per la salute umana nell'anno in corso	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
4	Sono state adottate misure correttive atte a risolvere il problema in caso di riscontro di non conformità verbalizzate da parte della Autorità Competente	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
5	Le misure correttive sono state adottate entro i termini previsti	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐

SEZ. IV - SANITA' ANIMALE					
6	Presenza di certificazione sanitaria attestante lo status sanitario degli animali introdotti	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐

SEZ. V - FARMACI E SOSTANZE VIETATE					
7	I mangimi medicati sono identificati ai sensi della normativa vigente	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
8	E' presente in azienda la documentazione prevista per la detenzione ed uso dei mangimi medicati	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
9	I mangimi medicati e i mangimi non medicati sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
10	Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime medicato sia inviato alla destinazione prevista	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
11	I mangimi medicati sono manipolati separatamente dai mangimi non medicati per evitare contaminazioni	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
12	E' presente il registro dei trattamenti veterinari	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
13	Evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la registrazione dei trattamenti eseguiti (mancato aggiornamento del registro)	**SI** ☐		**NO** ☐	
14	Evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze della cat. A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite)	**SI** ☐		**NO** ☐	

CHECK LIST CGO 5

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

15	Evidenze inerenti la commercializzazione di animali ai quali sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati (sostanze della categoria A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite) ovvero oggetto di trattamento illecito (rif. D.lgs. 158/2006 art. 14, comma 3, lettera a)	**SI** ☐		**NO** ☐	
16	Evidenze inerenti la commercializzazione di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (rif. D.lgs. 158/2006 art. 14, comma 3, lettera b)	**SI** ☐		**NO** ☐	
17	Evidenze inerenti la commercializzazione di prodotti provenienti da animali a cui sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, da animali sottoposti a trattamento illecito o da animali per i quali non è stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (rif. D.lgs. 158/2006 art. 14, comma 3, lettera c)	**SI** ☐		**NO** ☐	
18	Evidenze relative a falsa dichiarazione sul mod. 4 di dichiarazione e provenienza e di destinazione degli animali	**SI** ☐		**NO** ☐	
19	Presenza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci o mangimi medicati, per il cui acquisto ed uso è obbligatoria	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐

SEZ. VI - PRODUZIONE LATTE					
20	Gli animali produttori di latte denotano uno stato sanitario buono e non evidenziano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo e che potrebbero comportare una contaminazione del latte, non sono affetti da infezioni del tratto genitale,diarrea, mastiti clinicamente manifeste, ulcerazioni della mammella	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
21	L'azienda è ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi oppure se non u.i., ha l'autorizzazione ASL per conferire il latte nel rispetto delle modalità previste	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
22	In caso di compresenza di caprini e bovini, i caprini sono soggetti controlli nei riguardi della tubercolosi e brucellosi	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
23	È possibile garantire l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta possano essere infetti e/o sotto trattamento farmacologico in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
24	I locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio del latte sono idonei a prevenire le contaminazioni e sono opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti.	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
25	Le superfici delle attrezzature destinate a venire in contatto con il latte sono facili da pulire , disinfettabili e mantenute in buone condizioni e dopo l'impiego vengono pulite e disinfettate	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
26	Sono rispettate le procedure di mungitura previste dal Reg. (CE) 853/04	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
27	Sono disponibili e aggiornate le schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzatura di mungitura ?	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
28	Il latte appena munto viene stoccato in azienda, è refrigerato a non più di +8°C (in caso di raccolta giornaliera) o a non più di +6°C in caso di raccolta non giornaliera. In caso contrario il latte viene sottoposto a trasformazione entro due ore dalla fine della mungitura e/o è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici consentita dall'autorità competente e riportata dai disciplinari di produzione	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐

SEZ. VII - ALIMENTAZIONE ANIMALE					
29	Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del Reg. (CE) 183/2005	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
30	Le modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti sono idonee al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
31	Sono tenute le registrazioni relative a: a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi; b) l'uso di sementi geneticamente modificate;	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
32	I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali.	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
33	Le aree di stoccaggio e i contenitori sono puliti regolarmente per evitare	**SI**	**NO**	**NN**	**NV**

CHECK LIST CGO 5

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

	contaminazioni incrociate	☐	☐	☐	☐
34	Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime sia inviato alla destinazione prevista	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
35	Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime è manipolato in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
36	I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
37	L'acqua da bere è di qualità adeguata agli animali allevati	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
38	I sistemi di erogazione dell'acqua sono sottoposti a pulitura e manutenzione regolare, ove possibile	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
39	La persona responsabile della somministrazione di alimenti agli animali e della loro manipolazione possiede le necessarie abilita, conoscenze e competenza	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐

SEZ. VIII - PRODUZIONE UOVA DA CONSUMO					
40	**Azienda che produce uova**	**SI** ☐		**NO** ☐	
41	Evidenze inerenti il rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐

SEZ. IX - ASPETTI GENERALI			
42	Vi sono evidenze inerenti tutte le sezioni precedenti che comportano sanzioni amministrative e/o penali che identifichino responsabilità dirette da parte dell'azienda agricola oggetto di controllo	**SI** ☐	**NO** ☐
43	**CRITERIO RISPETTATO**	**SI** ☐	**NO** ☐

NOTE
NV: NON VERIFICABILE - verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda è tenuta, ma che non può essere controllato al momento del sopralluogo – **specificare il motivo nelle note**
NN: NON NECESSARIO - verifica del rispetto di un impegno al quale l'azienda non è tenuta, e che quindi non può essere controllato in alcun momento

I risultati dei presenti controlli verranno utilizzati per verificare il rispetto degli impegni alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari e nel caso di presenza di infrazione l'esito del controllo sarà redatto a cura del funzionario dell'Organismo Pagatore

Firma del Veterinario Ufficiale _____ Data _____

Firma dell'Allevatore _____

CHECK LIST CGO 5

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

VERIFICHE AZIONI CORRETTIVE

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA VETERINARIO
Acquisizione delle schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/ attrezzature di mungitura (entro 15 giorni)	❑ Documentale		Favorevole ☐ Non favorevole ☐	

VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO

VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO	CONTROLLO EFFETTUATO SI/NO	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA VETERINARIO
Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi (entro 30 giorni)	SI ☐ NO ☐	Oggettivo		Favorevole ☐ Non favorevole ☐	
Acquisizione di copia degli esiti non conformi degli accertamenti diagnostici (entro 15 giorni)	SI ☐ NO ☐	Documentale		Favorevole ☐ Non favorevole ☐	
Adeguamento delle modalità di stoccaggio uova (entro 15 giorni)	SI ☐ NO ☐	Oggettivo		Favorevole ☐ Non favorevole ☐	
Istituzione/aggiornamento, del registro dei trattamenti veterinari	SI ☐ NO ☐	Documentale		Favorevole ☐ Non favorevole ☐	

I risultati dei presenti controlli verranno utilizzati per verificare il rispetto degli impegni alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari e nel caso di presenza di infrazione l'esito del controllo sarà redatto a cura del funzionario dell'Organismo Pagatore

Firma del Veterinario Ufficiale _____ Data _____

Firma dell'Allevatore _____

CHECK LIST CGO 5

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO SSVV

(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
☐ **Bassa**	Assenza delle schede tecniche aggiornate dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzature di mungitura (27)
☐ **Alta**	☐ Tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (7-19) ☐ Assenza di documentazione relativa alla certificazione sanitaria, in caso di introduzione di nuovi animali in azienda (6) ☐ Assenza dell'autorizzazione ASL per il conferimento del latte, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (21) ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (24 e 25) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (26) ☐ Effetti extra – aziendali
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

GRAVITÀ'	
☐ **Bassa**	Assenza delle schede tecniche aggiornate dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzature di mungitura (27)
☐ **Alta**	☐ Assenza di documentazione relativa alla certificazione sanitaria, in caso di introduzione di nuovi animali in azienda (6) ☐ Assenza dell'autorizzazione ASL per il conferimento del latte, in caso di allevamento non ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi (21) ☐ Mancata identificazione e separazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico (23) ☐ Rilevazione di due o più infrazioni di livello medio ☐ Tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (7-19) ☐ Rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (24 e 25) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (26) ☐ Effetti extra – aziendali
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

DURATA	
☐ **Bassa**	Assenza delle schede tecniche aggiornate dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzature di mungitura (27)
☐ **Alta**	☐ Tutte le inadempienze inerenti i farmaci e le sostanze vietate (7-19) ☐ Rispetto delle condizioni minime di igiene dell'allevamento (24 e 25) e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte (26) ☐ Effetti extra – aziendali
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Assenza delle schede tecniche aggiornate dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzature di mungitura (27)

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Acquisizione delle schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/ attrezzature di mungitura

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Istituzione/aggiornamento, del registro dei trattamenti veterinari, da verificare tramite controllo documentale (entro 10 giorni)
☐	Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi (entro 30 giorni)
☐	Acquisizione di copia degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi (entro 15 giorni)
☐	Adeguamento delle modalità di stoccaggio uova (entro 15 giorni)

CHECK LIST CGO 5

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

INTENZIONALITÀ	
☐	Assenza della certificazione sanitaria attestante lo status sanitario degli animali introdotti (6)
☐	Assenza del registro dei trattamenti veterinari (12)
☐	Evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze vietate (sostanze cat. A o sostanze cat. B1 o B2 non consentite – Allegato I D.Lgs. 158/2006) (14)
☐	Mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci o mangimi medicati, per il cui acquisto ed uso è obbligatoria (19)
☐	Inadempienze che causino contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte dell'azienda agricola oggetto di controllo (42)

NOTE

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA OPR
Acquisizione delle schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/ attrezzature di mungitura (entro 15 giorni)	❑ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma funzionario Organismo Pagatore _____ Data ___/___/_____

CHECK LIST CGO 5

RegioneLombardia

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO 4
SICUREZZA ALIMENTARE (PROVINCIA)

VERIFICA DEGLI IMPEGNI PER L'AZIENDA AGRICOLA				
Sono presenti in azienda sostanze pericolose	**SI** ☐		**NO** ☐	
Per il magazzinaggio delle sostanze pericolose, sono presenti e identificati locali chiusi e isolati, accessibili solo agli addetti, e/o spazi dedicati	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Sono presenti in azienda rifiuti speciali non pericolosi e/o rifiuti pericolosi	**SI** ☐		**NO** ☐	
I rifiuti sono separati dagli ambienti nei quali vengono stoccati le sostanze alimentari e/o i mangimi	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Effetti extra aziendali				
Rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari per l'immissione in commercio di prodotti vegetali	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Assenza riscontro di effetti extra aziendali, derivanti dalla contaminazione di derrate alimentari, alimenti, mangimi per animali, causata da sostanze pericolose	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Presenza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	
Presenza in azienda di un sistema ordinato di identificazione di fornitori/destinatari e dei relativi prodotti acquistati/venduti (natura del prodotto e quantità, data di acquisto/vendita)	**SI** ☐		**NO** ☐	
L'azienda produce latte vaccino	**SI** ☐		**NO** ☐	
Presenza registro delle vendite dirette del latte e/o delle consegne del latte (solo bovini) ai sensi della L. 119/2003 e del D.M. 31/07/2003	**SI** ☐		**NO** ☐	
Se SI, il registro è aggiornato	**SI** ☐		**NO** ☐	
Azienda che produce latte vaccino destinato alla filiera del latte alimentare fresco	**SI** ☐		**NO** ☐	
Presenza del manuale aziendale di tracciabilità del latte	**SI** ☐		**NO** ☐	
Assenza di infrazioni verbalizzate da parte delle autorità competenti (ASL) in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi*	**SI** ☐		**NO** ☐	
I termini previsti per l'adozione della misure correttive sono stati rispettati	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Sono state attivate misure correttive atte a risolvere il problema	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Nell'anno in corso l'azienda è stata oggetto di controlli a scopi diagnostici per problematiche di rilevanza per la salute umana*	**SI** ☐		**NO** ☐	
Assenza di accertamenti non conformi	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
L'azienda ha disponibilità degli esiti degli accertamenti non conformi	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐

CHECK LIST CGO 5

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

Azienda che produce prodotti destinati all'alimentazione animale**	**SI** ☐		**NO** ☐	
Azienda riconosciuta e/o registrata ai sensi del Reg. CE 183/2005	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
Azienda non soggetta all'applicazione del Reg. CE 183/2005 in quanto la produzione primaria di mangimi avviene a livello locale dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco	**SI** ☐	**NO** ☐	**NN** ☐	**NV** ☐
CRITERIO RISPETTATO	**SI** ☐		**NO** ☐	

NOTE

N.B.

*Sentiti gli uffici dell'ASL territorialmente competente

**Consultati gli elenchi Regionali o sentiti gli uffici dell'ASL territorialmente competente

Firma controllori provinciali _____ Data __/__/_____

N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all'esito del controllo

CHECK LIST CGO 5

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO PROVINCIA

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
☐ **Bassa**	Assenza/ incompletezza del manuale di rintracciabilità del latte
☐ **Alta**	Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli obblighi di registrazione **OPPURE** effetti extra – aziendali
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

GRAVITÀ	
☐ **Bassa**	Assenza/ incompletezza del manuale di rintracciabilità del latte**OPPURE** Mancato aggiornamento del registro dei prodotti fitosanitari per i soli prodotti non classificati **OPPURE** Mancato o incompleto aggiornamento delle registrazioni previste in entrata e in uscita di foraggi e componenti dei mangimi
☐ **Alta**	**Carenze strutturali dell'azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.) che comportano:** ☐ Mancata separazione dei rifiuti ☐ Mancata separazione delle sostanze pericolose dagli alimenti ☐ Assenza di spazi/locali chiusi e isolati per il magazzinaggio delle sostanze pericolose **OPPURE:** ☐ Assenza totale di documentazione in grado di fornire informazioni relative a prodotti acquistati e/o venduti ☐ Contemporanea assenza delle registrazioni degli esiti degli accertamenti diagnostici effettuati c/o l'azienda (analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali) **e** di un sistema ordinato di identificazione di fornitori/destinatari e di prodotti acquistati/venduti ☐ Mancato aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita ☐ Assenza delle registrazioni previste in entrata e in uscita di foraggi e dei componenti dei mangimi ☐ Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli obblighi di registrazione Effetti extra – aziendali
☐ **Media**	☐ In tutti gli altri casi

DURATA	
☐ **Bassa**	Assenza/ incompletezza del manuale di rintracciabilità del latte
☐ **Alta**	☐ Carenze strutturali dell'azienda ☐ Per le aziende che producono latte fresco: totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita ☐ Assenza della registrazione all'autorità regionale competente (Reg 183/2005) e contestuale mancato rispetto degli obblighi di registrazione ☐ Effetti extra – aziendali
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Assenza/ incompletezza del manuale di rintracciabilità del latte

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Predisposizione/aggiornamento del manuale di rintracciabilità del latte (entro 15 giorni)

CHECK LIST CGO 5

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Predisposizione/aggiornamento registro dei trattamenti fitosanitari (entro 15 giorni)
☐	Adeguamento delle modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose/rifiuti al fine di evitare la contaminazione di alimenti e/o mangimi (entro 30 giorni)
☐	Aggiornamento del registro delle vendite dirette del latte e/o delle consegne (solo per il latte bovino) o predisposizione di tali registri (entro 10 giorni)
☐	Acquisizione di copia degli esiti non conformi degli accertamenti diagnostici (entro 15 giorni)

INTENZIONALITÀ	
☐	Inadempienze che causino contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte dell'azienda agricola oggetto di controllo

NOTE

Firma controllori provinciali _____ Data __/__/_____

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Predisposizione/completamento del Manuale di tracciabilità del latte fresco (entro 10 giorni)	❑ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Acquisizione di copia degli esiti degli accertamenti diagnostici non conformi, da verificare tramite controllo documentale (entro 15 giorni)	❑ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori provinciali _____ Data __/__/_____

CHECK LIST CGO 5

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO 5
DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE β-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI

Riguarda le aziende agricole con allevamenti della specie bovina, bufalina, suina, ovicaprina, equina, avicola, cunicola, di selvaggina d'allevamento e d'acquacoltura, e/o i produttori di latte, uova, miele

CODICE ALLEVAMENTO	☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐ / ☐		
CUAA	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐		
DENOMINAZIONE AZIENDA:			
INDIRIZZO:			
N. CONFERIMENTO ANALISI		**N. PROCEDIMENTO NC PNR**	

Accertamenti condotti a seguito di campionamento nell'ambito PNR (Piano, Extra Piano, Sospetto) **SI** ☐ **NO** ☐

Altra tipologia di campionamento _____ **SI** ☐ **NO** ☐

A seguito dell'esito di rapporto di prova e degli accertamenti condotti dal D.P.V. competente sono state accertate:

1	Evidenze inerenti la somministrazione agli animali d'azienda e d'acquacoltura di sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e qualsiasi altra sostanza ed effetto anabolizzante - alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006. (rif. D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera a)	**NO** ☐	**SI** ☐
2	Evidenze inerenti la detenzione di animali d'azienda e di acquacoltura che contengono sostanze di cui art. 3 D.Lgs 158/2006 (rif. D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera b)	**NO** ☐	**SI** ☐
3	Evidenze inerenti l'immissione sul mercato o la macellazione per il consumo umano di animali d'azienda che contengono sostanze di cui all'art. 3 del D.Lgs 158/2006 o nei quali è stata constatata la presenza di tali sostanze (rif. D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera b)	**NO** ☐	**SI** ☐
4	Evidenze inerenti l'immissione sul mercato delle carni degli animali di cui al punto 2 e 3 (rif. D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 1, lettera d)	**NO** ☐	**SI** ☐
5	Evidenze inerenti la detenzione nelle aziende di medicinali contenenti le sostanze di cui art. 3 del D.Lgs 158/2006 (rif. D.Lgs. 158/2006 art. 3, comma 2)	**NO** ☐	**SI** ☐
6	Evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la detenzione, somministrazione, e utilizzo di sostanze di cui all'art. 3 del D.Lgs. 158/20060 in caso di trattamenti eseguiti ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006	**NO** ☐	**SI** ☐
7	Evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la conservazione della documentazione relativa ai trattamenti eseguiti ai sensi dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006. (rif. D.Lgs. 158/2006 art. 4, comma 4)	**NO** ☐	**SI** ☐
8	Evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione nel caso dei trattamenti eseguiti ai sensi dell'art 4 e 5 del D.Lgs. 158/2006 (rif. D.Lgs. 158/2006 art. 4, comma 5 e art. 5, comma 5)	**NO** ☐	**SI** ☐

NOTE

I risultati dei presenti controlli verranno utilizzati per verificare il rispetto degli impegni alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari e nel caso di presenza di infrazione l'esito del controllo sarà redatto a cura del funzionario dell'Organismo Pagatore

Firma del Veterinario Ufficiale _____ Data _____

Firma dell'Allevatore _____
(qualora la compilazione sia contestuale all'accertamento)

CGO 5.2015.1

CHECK LIST CGO 5

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

Le inadempienze al presente CGO sono sempre classificate come INTENZIONALI

Note

RIEPILOGO ESITO

CGO	INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
	PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//	//		////	SI	//
	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma funzionario Organismo Pagatore _____ Data ___/___/_____

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 6

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 6

CHECK-LIST PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI - CHECK LIST N° _____

Maiali ☐ Cinghiali ☐

REGIONE	ASL	DISTRETTO

DATI AZIENDALI

CODICE AZIENDALE IT _____ DENOMINAZIONE _____

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO _____

COMUNE _____ PROV. _____ C.A.P. _____

PROPRIETARIO _____ CODICE FISCALE _____ TELEFONO _____

DETENTORE _____ CODICE FISCALE _____ TELEFONO _____

Latitudine ☐☐☐☐ Longitudine ☐☐☐☐

TOTALE CAPI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN ALLEVAMENTO _____

Totale capi risultanti al censimento annuale (ultimo censimento anno……) _____

Selezionare il criterio di rischio utilizzato per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo (selezionare una sola delle opzioni disponibili):

- ☐ **Mancata comunicazione da parte del detentore del censimento annuale**
- ☐ **Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria**
- ☐ **Cambiamenti della situazione aziendale**
- ☐ **Comunicazione dei dati dell'azienda all'a.c.**
- ☐ **Implicazioni per la salute umana e animale, prec. focolai**
- ☐ **Indagine relativa all'igiene degli allevamenti**
- ☐ **Indagine relativa alle frodi comunitarie**
- ☐ **Infrazioni riscontrate negli anni precedenti**
- ☐ **Numero di animali**
- ☐ **Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione**
- ☐ **Variazioni dell'entita' dei premi**

ELEMENTI DI VERIFICA

VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI

TOTALE CAPI CONTROLLATI	maiali	cinghiali
Numero totale di capi privi di identificazione (1)	maiali	cinghiali
Numero totale di capi con identificazione irregolare (2)	maiali	cinghiali

VERIFICA REGISTRO AZIENDALE

Presenza del registro d'azienda (3) si ◯ no ◯

Registro informatizzato in BDN ◯ **Registro informatizzato in azienda** ◯ **Registro cartaceo** ◯

Incongruenze del registro d'azienda (3) si ◯ no ◯ **n. capi interessati** _____

CGO 6.2015.1

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 6

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA NOTIFICHE		
Mancata notifica delle movimentazioni (4)	**n. capi interessati**	
TOTALE CAPI CON ANOMALIE **anomalie identificazione + anomalie registro + anomalie notifiche**	**maiali**	**cinghiali**

PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE E SANZIONI		
PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE	Regolarizzare la documentazione aziendale entro ..... giorni	
Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro ..... giorni	Intenzionalità SI ☐ NO ☐	
L'azienda sarà oggetto di nuovo controllo, senza preavviso, per la verifica degli adempimenti a quanto prescritto.		
SANZIONI APPLICATE	Amministrativa/pecuniaria n. capi interessati ☐	
Blocco movimentazioni n. capi interessati ☐	Sequestro capi n. capi interessati ☐	
Altro.....		

NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE
I risultati dei presenti controlli verranno utilizzati per verificare il rispetto dei criteri alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. L'azienda è stata selezionata: su base casuale ☐ in base a criteri di rischio ☐

NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Verificare, comparando con quanto contenuto nella stampa dei dati registrati nella banca dati nazionale, la correttezza delle informazioni relative all'azienda e all'allevamento con particolare riferimento alle coordinate geografiche, alla capacità, tipologia della struttura, orientamento produttivo ecc.In caso di informazioni non esatte o mancanti, provvedere alle eventuali correzioni utilizzando le apposite funzioni di aggiornamento della BDN. Verificare la corrispondenza tra il censimento registrato in BDN e quello riportato nel registro d'azienda e inoltre la congruenza tra il dato relativo al censimento ed il numero di animali presenti in azienda . **In Allegato 1:** legenda con le voci specifiche relative alle tipologie di irregolarità riscontrabili alle quali fare riferimento per la compilazione. **In Allegato 2:** Tabella in cui trascrivere i codici di identificazione degli eventuali capi in anomalia. **In Allegato 3:** Tabella di verifica dell'esecuzione delle Prescrizioni/Azioni correttive assegnate all'allevatore.

ALLEGATO 1 - LEGENDA
1 - Mancata identificazione degli animali
I10-Identificazione dell'animale mancante
2 - Irregolare identificazione dei capi
I11-Identificazione dell'animale non corretta
I23-Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla
I24-Animale presente sul registro di stalla, ma non in allevamento
3 - Incongruenze del registro d'azienda
I20-Registro di stalla mancante
I21-Registro di stalla non aggiornato / non conforme
I22-Registro di stalla non compilato in ogni sua parte
4 - Mancata notifica delle movimentazioni
I40-Mancata comunicazione entro 7 giorni dei movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda
I70-Azienda/allevamento non registrato presso ASL
ANIMALI/AZIENDE PER I QUALI E' STATA RISCONTRATA **UNA SOLA** DELLE SUMMENZIONATE INFRAZIONI
ANIMALI/AZIENDE PER I QUALI E' STATA RISCONTRATA **PIU' DI UNA** DELLE SUMMENZIONATE INFRAZIONI
TOTALE DEGLI ANIMALI/AZIENDE OGGETTO DI INFRAZIONE

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 6

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ALLEGATO 2 - IDENTIFICAZIONE CAPI IN ANOMALIA

DATA DI NASCITA			SESSO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEI CAPI CON IRREGOLARITA'	CODICE ANOMALIA
Giorno	Mese	Anno			Riportare i codici corrispondenti alle anomalie riscontrate

ALLEGATO 3 - VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE

da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato e prima di rendere definitivo il risultato del controllo

PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE ESEGUITE: SI NO ...../...../.....
data di verifica

NOTA - La mancata esecuzione da parte dell'Azienda delle Prescrizioni/Azioni correttive comporta l'applicazione di sanzioni e/o riduzioni relative al rispetto dei requisiti di Condizionalità

DATA CONTROLLO: ____ ____ 2 0 1 ____
Giorno Mese Anno

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE _____

FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO

FIRMA DEL CONTROLLORE

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 6

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

A Numero di capi totali con infrazioni	**N°☐☐☐☐**
B Numero totale capi presenti in stalla	**N°☐☐☐☐**
C Numero totale capi conformi (B - A)	**N°☐☐☐☐**
Percentuale capi non conformi [(A/C)*100]	**☐☐☐,☐☐%**

PORTATA	
☐ **Bassa**	Non conformità inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 10 capi **OPPURE** nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di gravità tra a) e b) per non conformità superiori a zero ed inferiori o uguali al 20% sul totale dei capi conformi in presenza di un numero di capi inferiore o uguale a 20;
☐ **Media**	Non conformità superiori al 5% e inferiori o uguali al 10% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 20 capi **OPPURE** nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di gravità tra a) e b) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi conformi in presenza di un numero di capi superiore a 20.
☐ **Alta**	Non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi o relative ad oltre 20 capi **OPPURE** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

GRAVITÀ	
☐ ***Bassa***	Presenza di 1 sola tra le seguenti violazioni: a) registro di stalla non compilato/aggiornato correttamente **E/O** mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda **E/O** mancata comunicazione consistenza aziendale al 31 marzo (BDR/BDN) **E/O** mancata notifica della movimentazione capi *b)* presenza di capi con identificazione non conforme (es. tatuaggio non leggibile, capi privi di marcatura ma con documentazione attestante provenienza e dati identificativi)
☐ **Media**	Presenza contemporanea di infrazioni riferite sia al punto a) che al punto b) di cui sopra **OPPURE** c) presenza di capi senza marcatura
☐ **Alta**	Presenza contemporanea di tutti e tre le tipologie di infrazioni a), b) e c) **OPPURE** presenza di capi non identificati e privi di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

DURATA	
☐ **Bassa**	Per valori di portata e gravità di livello basso
☐ **Alta**	Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi **OPPURE** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA DI INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Mancato aggiornamento della consistenza dell'allevamento in BDR al 31/03 o mancata notifica della movimentazione dei capi per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Capi non identificati correttamente per livelli bassi di portata, gravità e durata

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla (entro 15 giorni)
☐	Aggiornamento consistenza dell'allevamento in BDR (entro 15 giorni)
☐	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 6

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni) in caso di mancato aggiornamento/non corretta compilazione per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata
☐	Aggiornamento BDN/BDR (di norma entro 15 giorni) in caso di BDR non aggiornata per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata
☐	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni) in caso di mancata o non corretta identificazione dei capi per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata

INTENZIONALITÀ	
☐	Assenza del registro di stalla
☐	Azienda non registrata presso l'ASL e/o in BDN
☐	Denuncia penale, da parte dei SSVV, che identifichi responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

NOTE

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni)	❑ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Aggiornamento consistenza dell'allevamento in BDR (entro 15 giorni)	❑ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)	❑ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma funzionario OPR_____ Data ___/___/_____

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 7

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 7

CHECK-LIST PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1082/03 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI - CHECK LIST N°

Bovini ☐ Bufali ☐ Altri *Bovidi* ☐

REGIONE | ASL | DISTRETTO

DATI AZIENDALI

CODICE AZIENDALE IT | DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE | PROV. | C.A.P.

PROPRIETARIO | CODICE FISCALE | TELEFONO

DETENTORE | CODICE FISCALE | TELEFONO

Latitudine ☐☐☐☐ Longitudine..... ☐☐☐☐

TOTALE CAPI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN ALLEVAMENTO

di cui bovini **di cui bufalini**

Selezionare il criterio di rischio utilizzato per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo (selezionare una sola delle opzioni disponibili):

- ☐ **Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria**
- ☐ **Cambiamenti della situazione aziendale**
- ☐ **Comunicazione dei dati dell'azienda all'a.c.**
- ☐ **Implicazioni per la salute umana e animale, prec. focolai**
- ☐ **Indagine relativa all'igiene degli allevamenti**
- ☐ **Indagine relativa alle frodi comunitarie**
- ☐ **Infrazioni riscontrate negli anni precedenti**
- ☐ **Numero di animali**
- ☐ **Proroga alla marcatura entro 6 mesi**
- ☐ **Segnalazione di irregolarita' da impianto di macellazione**
- ☐ **Variazioni dell'entita' dei premi**

ELEMENTI DI VERIFICA

VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI

TOTALE CAPI PRESENTI IN ALLEVAMENTO (per specie)	**bovini**	**bufalini**
TOTALE CAPI CONTROLLATI - NUMEROSITA' CAMPIONE (per specie) (art. 1 del Regolamento UE 1034/2010)	**bovini**	**bufalini**
Numero totale di capi privi di qualsiasi elemento d'identificazione (1) (marchi auricolari/registro aziendale/passaporto/registrazione in BDN)	**bovini**	**bufalini**
Numero di capi privi di uno o più elementi d'identificazione (2) (marchi auricolari o registro aziendale o passaporto o registrazione in BDN)	**bovini**	**bufalini**

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 7

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA REGISTRO AZIENDALE		
Presenza del registro d'azienda	**si** ⬭ **no** ⬭ **(3)**	
Registro informatizzato in BDN ⬭ **Registro informatizzato in azienda** ⬭ **Registro cartaceo** ⬭		
Incongruenze del registro d'azienda (4)	**si** ⬭ **no** ⬭	**n. capi interessati**
VERIFICA NOTIFICHE		
Mancata notifica di nascite, decessi o spostamenti (5)		**n. capi interessati**
VERIFICA PASSAPORTI		
Numero totale di capi privi di passaporto (6)		**bovini** / **bufalini**
Numero totale di capi con anomalie dei passaporti (6)		**bovini** / **bufalini**
TOTALE CAPI CON ANOMALIE (per specie) anomalie identificazione + anomalie registro + anomalie notifiche + anomalie passaporti		**bovini** / **bufalini**

PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE E SANZIONI			
PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE	Regolarizzare la documentazione aziendale entro ..... giorni		
Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro ..... giorni	Intenzionalità SI ☐ NO ☐		
L'azienda sarà oggetto di nuovo controllo, senza preavviso, per la verifica degli adempimenti a quanto prescritto.			
SANZIONI APPLICATE	Amministrativa/pecuniaria	n. capi interessati	☐
Blocco movimentazioni n. capi interessati ☐	Sequestro capi	n. capi interessati	☐
Altro: ..... ☐	Abbattimento capi	n. capi interessati	☐

NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE
I risultati dei presenti controlli verranno utilizzati per verificare il rispetto dei criteri alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. L'azienda è stata selezionata: su base casuale ☐ in base a criteri di rischio ☐

NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Verificare, comparando con quanto contenuto nella stampa dei dati registrati nella banca dati nazionale, la correttezza delle informazioni relative all'azienda e all'allevamento con particolare riferimento alle coordinate geografiche , alla capacità, tipologia della struttura, orientamento produttivo e tecnica produttiva. In caso di informazioni non esatte o mancanti, provvedere alle eventuali correzioni utilizzando le apposite funzioni di aggiornamento della BDN. **Intenzionalità**: rispetto alle infrazioni riscontrate, valutarne l'eventuale carattere di intenzionalità, indice di maggiore gravità dell'infrazione stessa. **In Allegato 1:** legenda con le voci specifiche relative alle tipologie di irregolarità riscontrabili alle quali fare riferimento per la compilazione. **In Allegato 2:** Tabella in cui trascrivere i codici delle marche auricolari degli eventuali capi in anomalia. **In Allegato 3:** Tabella di verifica dell'esecuzione delle Prescrizioni/Azioni correttive assegnate all'allevatore.

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 7

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

ALLEGATO 1 - LEGENDA
1 - Mancata identificazione degli animali
I10-Identificazione dell'animale mancante
2 - Irregolare identificazione dei capi
I11-Identificazione dell'animale non corretta
3 - Presenza/assenza del registro d'azienda
I20-Registro di stalla mancante
4 - Incongruenze nel registro d'azienda
I21-Registro di stalla non aggiornato / non conforme
I22-Registro di stalla non compilato in ogni sua parte
I23-Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla
I24-Animale presente sul registro di stalla, ma non in allevamento
5 - Mancata notifica di nascite, decessi o spostamenti
I41-Mancata notifica alla banca dati della morte dell'animale entro 7 giorni dal decesso
I32-Mancato invio cedola identificativa entro 7 giorni dall'applicazione della marca
I36-Mancato invio del passaporto entro 7 giorni dalla data del decesso dell'animale
I40-Mancata comunicazione entro 7 giorni dei movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda
I50-Mancata presentazione entro 2 giorni della denuncia di furto o smarrimento del passaporto, dei marchi auricolari
I60-Inosservanza delle procedure previste dal manuale operativo (nel caso il detentore operi autonomamente in bdn)
I70-Azienda/allevamento non registrato in BDN
6 - Anomalie dei passaporti
I30-Passaporto del capo mancante
I31-Passaporto del capo non corretto
I33-Trasmissione cedola identificativa incompleta
I34-Movimentazione di animali sprovvisti di passaporto
I35-Movimentazione di animali con meno di 4 settimane sprovvisti di cedola identificativa
I37-Mancata compilazione del retro del passaporto all'arrivo di ciascun animale in azienda
ANIMALI/AZIENDE PER I QUALI E' STATA RISCONTRATA **UNA SOLA** DELLE SUMMENZIONATE INFRAZIONI
ANIMALI/AZIENDE PER I QUALI E' STATA RISCONTRATA **PIU' DI UNA** DELLE SUMMENZIONATE INFRAZIONI
TOTALE DEGLI ANIMALI/AZIENDE OGGETTO DI INFRAZIONE

ALLEGATO 2 - IDENTIFICAZIONE CAPI IN ANOMALIA

DATA DI NASCITA			SESSO	CODICE MARCA AURICOLARE DI IDENTIFICAZIONE DEI CAPI CON IRREGOLARITA'	CODICE ANOMALIA
Giorno	Mese	Anno			Riportare i codici corrispondenti alle anomalie riscontrate

ALLEGATO 3 - VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE

da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato e prima di rendere definitivo il risultato del controllo

PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE ESEGUITE: SI NO ...../...../.....

data di verifica

NOTA - La mancata esecuzione da parte dell'Azienda delle Prescrizioni/Azioni correttive comporta l'applicazione di sanzioni e/o riduzioni relative al rispetto dei requisiti di Condizionalità

DATA CONTROLLO: | | | | | 2 | 0 | | | (Giorno Mese Anno)

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE

FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO

FIRMA DEL CONTROLLORE

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 7

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

A Numero di capi totali con infrazioni	**N°☐☐☐☐**
B Numero totale capi presenti in stalla	**N°☐☐☐☐**
C Numero totale capi conformi (B - A)	**N°☐☐☐☐**
Percentuale capi non conformi [(A/C)*100]	**☐☐☐,☐☐%**

PORTATA	
☐ **Bassa**	Percentuale capi non conformi <= 5% sul totale dei capi conformi purché relative a non oltre 5 capi **OPPURE** nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di gravità tra a), b) e c) per non conformità superiori a zero ed inferiori o uguali al 20% sul totale dei capi conformi in presenza di un numero di capi inferiore o uguale a 30
☐ **Media**	Percentuale capi non conformi > 5 < =10% sul totale dei capi conformi purché relative a non oltre 10 capi **OPPURE** nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di gravità tra a) e b) e c) per non conformità superiori al 20% sul totale dei capi conformi in presenza di un numero di capi superiore a 30
☐ **Alta**	Percentuale capi non conformi > 10% sul totale dei capi conformi **O** relative ad oltre 10 capi **OPPURE** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

GRAVITÀ	
☐ **Bassa**	Presenza di 1 sola tra le seguenti violazioni: a) registro di stalla non compilato/aggiornato in ogni sua parte e/o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda b) capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (es. una sola marca auricolare) c) mancato aggiornamento BDR/BDN, entro le tempistiche di legge (nascite, morti e movimentazioni in entrata e uscita, ecc.), tramite procedimento diretto e/o con l'ausilio di soggetti autorizzati
☐ **Media**	Presenza contemporanea di 2 tra le violazioni di tipo a), b) e c) **OPPURE** d) non corretta gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita
☐ **Alta**	Presenza contemporanea di tutte e 3 le violazioni di tipo a), b) e c) **OPPURE** violazione d) e contemporanea violazione di 1 o più violazioni di tipo a), b) o c) **OPPURE** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

DURATA	
☐ **Bassa**	Per valori di portata e gravità a livello basso
☐ **Alta**	Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi **OPPURE** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA DI INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Mancato aggiornamento della consistenza dell'allevamento in BDR o mancato aggiornamento della BDR per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Capi non identificati correttamente per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Passaporti riportanti informazioni errate o incomplete per livelli bassi di portata, gravità e durata

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla (entro 15 giorni)
☐	Aggiornamento consistenza dell'allevamento in BDR (entro 15 giorni)
☐	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)
☐	Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti (entro 15 giorni)

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 7

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni) in caso di mancato aggiornamento/non corretta compilazione per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata
☐	Aggiornamento BDN/BDR (di norma entro 15 giorni) in caso di BDR non aggiornata per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata
☐	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni) in caso di mancata o non corretta identificazione dei capi per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata
☐	Regolarizzazione passaporti (entro 15 giorni) in caso di passaporti con informazioni errate o incomplete per livelli medi e alti di portata e/o gravità e/o durata

INTENZIONALITÀ	
☐	Assenza del registro di stalla
☐	Azienda non registrata presso l'ASL o in BDN
☐	Presenza di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

NOTE

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni)	❑ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Aggiornamento BDN/BDR (entro 15 giorni)	❑ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)	❑ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione informazioni errate o incomplete sui passaporti (entro 15 giorni)	❑ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:

1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllore OPR _____ Data ___/___/_____

CGO 7.2015.5

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 8

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 8
CHECK-LIST PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17/12/2003

CONTROLLO SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E CAPRINI - CHECK LIST N°

Ovini ☐ Caprini ☐

REGIONE	ASL	DISTRETTO

DATI AZIENDALI

CODICE AZIENDALE IT ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE PROV. C.A.P.

PROPRIETARIO CODICE FISCALE TELEFONO

DETENTORE CODICE FISCALE TELEFONO

Latitudine ☐☐☐☐ Longitudine ☐☐☐☐☐

TOTALE CAPI EFFETTIVAMENTE PRESENTI IN ALLEVAMENTO ☐

di cui ovini ☐ **di cui caprini** ☐

Totale capi risultanti al censimento annuale (ultimo censimento anno……) ☐

Selezionare il criterio di rischio utilizzato per la selezione dell'allevamento sottoposto a controllo (selezionare una sola delle opzioni disponibili):

- ☐ Mancata comunicazione da parte del detentore del censimento annuale
- ☐ Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria
- ☐ Cambiamenti della situazione aziendale
- ☐ Comunicazione dei dati dell'azienda all'a.c.
- ☐ Implicazioni per la salute umana e animale, prec. focolai
- ☐ Indagine relativa all'igiene degli allevamenti
- ☐ Indagine relativa alle frodi comunitarie
- ☐ Infrazioni riscontrate negli anni precedenti
- ☐ Numero di animali
- ☐ Segnalazione di irregolarità da impianto di macellazione
- ☐ Variazioni dell'entita' dei premi

ELEMENTI DI VERIFICA

VERIFICA IDENTIFICAZIONE CAPI

	ovini	caprini
TOTALE CAPI PRESENTI IN ALLEVAMENTO (per specie)		
TOTALE CAPI CONTROLLATI - NUMEROSITA' CAMPIONE (per specie) (art. 5 del Regolamento 1505/2006)		
Numero totale di capi privi di identificazione (1)		
Numero totale di capi con identificazione irregolare (2)		

VERIFICA REGISTRO AZIENDALE

Presenza del registro d'azienda (3) si ⬭ no ⬭

Registro informatizzato in BDN ⬭ **Registro informatizzato in azienda** ⬭ **Registro cartaceo** ⬭

Incongruenze del registro d'azienda (4) si ⬭ no ⬭ **n. capi interessati** ☐

CGO 8.2015.1

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 8

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA NOTIFICHE		
Mancata notifica delle movimentazioni (5)	**n. capi interessati**	
TOTALE CAPI CON ANOMALIE (per specie) **anomalie identificazione + anomalie registro + anomalie notifiche**	**ovini**	**caprini**

PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE E SANZIONI	
PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE	Regolarizzare la documentazione aziendale entro …..… giorni
Regolarizzare la registrazione e l'identificazione dei capi entro …….. giorni	Intenzionalità SI ☐ NO ☐
L'azienda sarà oggetto di nuovo controllo, senza preavviso, per la verifica degli adempimenti a quanto prescritto.	
SANZIONI APPLICATE	Amministrativa/pecuniaria n. capi interessati ☐
Blocco movimentazioni n. capi interessati ☐	Sequestro capi n. capi interessati ☐
Altro…… ☐	

NOTE/OSSERVAZIONI DEL CONTROLLORE
I risultati dei presenti controlli verranno utilizzati per verificare il rispetto dei criteri alla base dell'erogazione degli aiuti comunitari. L'azienda è stata selezionata: su base casuale ☐ in base a criteri di rischio ☐

NOTE/OSSERVAZIONI DEL DETENTORE

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Verificare, comparando con quanto contenuto nella stampa dei dati registrati nella banca dati nazionale, la correttezza delle informazioni relative all'azienda e all'allevamento con particolare riferimento alle coordinate geografiche, alla capacità, tipologia della struttura, orientamento produttivo ecc. In caso di informazioni non esatte o mancanti, provvedere alle eventuali correzioni utilizzando le apposite funzioni di aggiornamento della BDN. Verificare la corrispondenza tra il censimento registrato in BDN e quello riportato nel registro d'azienda, e la congruenza tra il dato relativo al censimento ed il numero di animali presenti in azienda. Intenzionalità: rispetto alle infrazioni riscontrate, valutarne l'eventuale carattere di intenzionalità, indice di maggiore gravità dell'infrazione stessa.
In Allegato 1: legenda con le voci specifiche relative alle tipologie di irregolarità riscontrabili alle quali fare riferimento per la compilazione. **In Allegato 2**: Tabella in cui trascrivere i codici identificativi individuali degli eventuali capi in anomalia. **In Allegato 3**: Tabella di verifica dell'esecuzione di Prescrizioni / Azioni correttive assegnate all'allevatore

ALLEGATO 1 - LEGENDA
1- Mancata identificazione degli animali
I10-Identificazione dell'animale mancante
2- Irregolare identificazione dei capi
I11-Identificazione dell'animale non corretta
3- Presenza/assenza del registro d'azienda
I20-Registro di stalla mancante
4- Incongruenze nel registro d'azienda
I21-Registro di stalla non aggiornato / non conforme
I22-Registro di stalla non compilato in ogni sua parte
I23-Animale presente in allevamento, ma non nel registro di stalla
I24-Animale presente sul registro di stalla, ma non in allevamento
5- Mancata notifica delle movimentazioni
I40-Mancata comunicazione entro 7 giorni dei movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda
I70-Azienda/allevamento non registrato in BDN
ANIMALI/AZIENDE PER I QUALI E' STATA RISCONTRATA **UNA SOLA** DELLE SUMMENZIONATE INFRAZIONI
ANIMALI/AZIENDE PER I QUALI E' STATA RISCONTRATA **PIU' DI UNA** DELLE SUMMENZIONATE INFRAZIONI
TOTALE DEGLI ANIMALI/AZIENDE OGGETTO DI INFRAZIONE

CGO 8.2015.2

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 8

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

ALLEGATO 2 - IDENTIFICAZIONE CAPI IN ANOMALIA

DATA DI NASCITA			SESSO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE DEI CAPI CON IRREGOLARITA' (Marca auricolare/identificativo elettronico/tatuaggio)	CODICE ANOMALIA
Giorno	Mese	Anno			Riportare i codici corrispondenti alle anomalie riscontrate

ALLEGATO 3 - VERIFICA ESECUZIONE PRESCRIZIONI / AZIONI CORRETTIVE

da effettuare dopo la scadenza del tempo assegnato e prima di rendere definitivo il risultato del controllo

PRESCRIZIONI/AZIONI CORRETTIVE ESEGUITE: SI NO _____/_____/_____
data di verifica

NOTA - La mancata esecuzione da parte dell'Azienda delle Prescrizioni/Azioni correttive comporta l'applicazione di sanzioni e/o riduzioni relative al rispetto dei requisiti di Condizionalità

DATA CONTROLLO: ____ ____ 2 0 1 ____
Giorno Mese Anno

COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE _____

FIRMA DEL DETENTORE/PROPRIETARIO FIRMA DEL CONTROLLORE

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 8

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

A Numero di capi totali con infrazioni	**N°☐☐☐☐**
B Numero totale capi presenti in stalla	**N°☐☐☐☐**
C Numero totale capi conformi (B - A)	**N°☐☐☐☐**
Percentuale capi non conformi [(A/C)*100]	**☐☐☐,☐☐%**

PORTATA	
☐ **Bassa**	Percentuale capi non conformi <= 5% sul totale dei capi conformi purché relative a non oltre 20 capi **OPPURE** con infrazione di un solo parametro tra a) e b) per non conformità < = a 20% in presenza di un numero di capi < = a 50
☐ **Media**	Percentuale capi non conformi > 5 < =10% sul totale dei capi conformi purché relative a non oltre 40 capi **OPPURE** con infrazione di un solo parametro tra a) e b) per non conformità > a 20% in presenza di un numero di capi > a 50
☐ **Alta**	Percentuale capi non conformi > 10% sul totale dei capi conformi **o** relative ad oltre 40 capi **OPPURE** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

GRAVITÀ	
☐ **Bassa**	Presenza di 1 sola tra le seguenti violazioni: a) registro di stalla non conforme e/o mancato aggiornamento della BDR/BDN e/o mancata comunicazione di variazioni anagrafiche/fiscali dell'azienda e/o mancata comunicazione consistenza aziendale al 31 marzo (BDR/BDN) nel caso in cui vi sia l'obbligo b) capi identificati, ma non correttamente (es. una sola marca auricolare, capi privi di marcatura ma con documentazione attestante provenienza e dati identificativi) c) presenza capi senza marcatura
☐ **Media**	Presenza contemporanea di 2 tra le violazioni di tipo a), b) e c)
☐ **Alta**	Presenza contemporanea di tutte 3 le violazioni di tipo a), b) e c) **OPPURE** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi

DURATA	
☐ **Bassa**	Per valori di portata e gravità di livello basso
☐ **Alta**	Non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi **OPPURE** presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA DI INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Registro di stalla non compilato/non aggiornato in ogni sua parte per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Mancato aggiornamento della BDR per livelli bassi di portata, gravità e durata
☐	Capi non identificati correttamente per livelli bassi di portata, gravità e durata

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Compilazione/aggiornamento del registro di stalla (entro 15 giorni)
☐	Aggiornamento consistenza dell'allevamento in BDR (entro 15 giorni)
☐	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 8

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni) in caso di mancato aggiornamento/ non corretta compilazione per livelli medi e alti di portata e/o gravità
☐	Aggiornamento della BDN/BDR (entro 15 giorni) in caso di BDR non aggiornata per livelli medi e alti di portata e/o gravità
☐	Regolarizzazione dell'identificazione dei capi (entro 15 giorni)

INTENZIONALITÀ	
☐	Assenza del registro di stalla
☐	Azienda non registrata presso l'ASL e/o in BDN
☐	Presenza di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Compilazione/aggiornamento registro di stalla (entro 15 giorni)	❑ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Aggiornamento BDN/BDR (entro 15 giorni)	❑ Documentale		Positivo ☐ Negativo ☐	
Regolarizzazione della identificazione dei capi (entro 15 giorni)	❑ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllore OPR _____ Data ___/___/_____

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 9

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 9

PREVENZIONE E CONTROLLO E ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

Riguarda le aziende zootecniche con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini

VERIFICA DEGLI IMPEGNI		
A - Effettuata immediata denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE	**SI** ☐	**NO** ☐
B - Effettuata immediata denuncia di decesso alle autorità competenti	**SI** ☐	**NO** ☐
C - Somministrazione di alimenti base di: ☐ proteine animali trasformate, ☐ gelatina ricavata dai ruminanti ☐ prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate ☐ fosfato di calcico e fosfato tricalcico di origine animale ☐ mangimi contenenti le proteine di cui sopra	**SI** ☐	**NO** ☐

CRITERIO RISPETTATO	**SI** ☐	**NO** ☐

NOTE

Firma del funzionario OPR _____ Data ___/___/_____

N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all'esito del controllo

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 9

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

INDICI DI VERIFICA

PORTATA GRAVITÀ e DURATA	
☐ **Alta**	Sempre alta

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Non previste

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Non previste

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Non previsti

INTENZIONALITÀ	
☐	Denuncia penale, da parte dei SSVV, associata o meno a sanzione amministrativa che identifichi responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo

NOTE

RIEPILOGO ESITO

CGO	INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
	PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			//	//	//	//	SI	NO
	1	3	5	1	3	5	1	3	5						

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma del funzionario OPR _____ Data ___/___/_____

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 10

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 10

IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

RIGUARDA LE AZIENDE AGRICOLE CHE UTILIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI

Verifica se l'azienda utilizza i fitosanitari	**SI**	**NO**
L'azienda dichiara di utilizzare i fitosanitari	☐	☐
In caso negativo (*):		
- verifica della coerenza tra il piano colturale e il non uso dei fitosanitari	☐	☐
- verifica della assenza di fatture di acquisto di fitosanitari	☐	☐

(*) Nel caso in cui il controllo confermasse il non utilizzo dei fitosanitari non è necessario procedere con la compilazione della check-list e l'esito del controllo è positivo.

Utilizzatore	***Beneficiario***	***Contoterzista***	***Persone terze***
Nominativo			
Estremi del patentino /certificato abilitazione			
Data rilascio			

Verifica degli impegni	**SI**	**NO**	**NN**
Azienda che utilizza solo prodotti non classificati	☐	☐	☐
Azienda che utilizza anche prodotti classificati (T+,T,Xn)	☐	☐	☐
Azienda che si avvale di contoterzista	☐	☐	☐
Presenza del registro dei trattamenti	☐	☐	☐
Registro trattamenti aggiornato (entro 30 giorni dal trattamento) e conforme (presenza di tutte le informazioni necessarie) (1)	☐	☐	☐
Prodotto fitosanitario utilizzato su coltura prevista in etichetta	☐	☐	☐
Prodotto fitosanitario utilizzato secondo le dosi previste in etichetta	☐	☐	☐
Rispetto dei tempi di carenza sulle colture (2)	☐	☐	☐
Utilizzo di prodotto fitosanitario non ritirato dal commercio	☐	☐	☐
Fatture e moduli per l'acquisto dei prodotti fitosanitari **(T+,T, Xn)** (3)	☐	☐	☐
Fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari non classificati	☐	☐	☐
Se l'azienda si avvale di contoterzista per i trattamenti fitosanitari: presenza scheda trattamento o registro sottoscritto contoterzista	☐	☐	☐
Presenza documenti di delega, ove previsto (es. registro compilato e sottoscritto da persona diversa dal titolare; azienda associata a cooperativa di produttori, ect.)	☐	☐	☐
Fatture emesse dal contoterzista con tutti gli elementi necessari per verificare il rispetto delle dosi dei prodotti acquistati e utilizzati	☐	☐	☐
Presenza del patentino o del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo in corso di validità (4)	☐	☐	☐
Presenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma	☐	☐	☐
Presenza di un sito di stoccaggio a norma (5)	☐	☐	☐

CRITERIO RISPETTATO	**SI** ☐ **NO** ☐

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 10

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

A) Superficie soggetta a vincolo [(6)]	☐☐☐,☐☐ **ha**
B)Superficie oggetto d'infrazione per uso improprio di prodotti non classificati come T, T+, Xn	☐☐☐,☐☐ **ha**
B1) % superficie oggetto di infrazione [(B/A)*100]	☐☐☐,☐☐ **%**
C) Superficie oggetto d'infrazione per uso improprio di prodotti T, T+, Xn	☐☐☐,☐☐ **ha**
C1) % sup. oggetto di infrazione [(C/A)*100]	☐☐☐,☐☐ **%**

Note

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

(1) La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene pesata come non conformità per il CGO 4. Dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro che impediscano il normale controllo hanno conseguenze anche nel presente CGO solo se si rileva la contemporanea assenza di ogni altra documentazione equivalente e non si è in grado quindi di effettuare le necessarie verifiche.

(2) L'immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari, determina la rilevazione di una infrazione con effetti extra-aziendali nell'ambito del CGO 4.

(3) Nel caso di fatture contenenti tutte le informazioni previste dai moduli per l'acquisto, si considera soddisfatto l'obbligo.

(4) Il patentino o il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo è necessario solo nel caso di utilizzo di prodotti T, T+, Xn fino alla data del 26 novembre 2015; il patentino è conforme anche se scaduto, ma con richiesta di rinnovo presentata entro i termini. Dal 26 novembre 2015, tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono disporre di un certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo anche per i prodotti non in classe. I patentini rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti ai sensi del DPR 290/2001 sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.

(5) L'assenza di un sito di stoccaggio a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari può avere conseguenze anche per la BCAA 3, se si ha dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose, e per il CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

(6) Superficie soggetta a vincolo: è la superficie aziendale oggetto di utilizzazione dei prodotti fitosanitari.

N.B. Nel caso di presenza di infrazione compilare la parte relativa all'esito del controllo

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 10

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

Nel caso in cui un'azienda utilizzi impropriamente sia prodotti classificati come T+, T, Xn sia prodotti non classificati come tali, la portata e la gravità saranno definite dall'infrazione con livello di portata e gravità più elevato.

INDICI DI VERIFICA

A) PER PRODOTTI NON CLASSIFICATI COME T+,T,Xn

PORTATA	
☐ **Bassa**	Presenza di una sola infrazione tra quelle sotto indicate: g) Superficie interessata dall'infrazione per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta <=20% della superficie soggetta a vincolo purché non superiore a 2 ha h) Assenza dei dispositivi di protezione previsti i) Assenza della delega alla tenuta del registro j) Assenza totale o parziale di fatture d'acquisto e/o fatture contoterzista k) Assenza della scheda dei contoterzisti l) Sito di stoccaggio non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ **Media**	Superficie interessata dall'infrazione per mancato rispetto delle prescrizioni d'uso indicate in etichetta > 20% e <= 30% della superficie soggetta a vincolo oppure <= a 3 ha **OPPURE** Presenza di entrambe le infrazioni a) e b) soprarichiamate **OPPURE** Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento e in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche **OPPURE** Sito di stoccaggio non a norma per i casi diversi di cui al precedente punto f (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** Assenza della scheda dei contoterzisti associata ad altra infrazione di portata bassa **OPPURE** Assenza della delega alla tenuta del registro associata ad altra infrazione di portata bassa **OPPURE** A partire dal 26/11/2015, assenza dell'autorizzazione all'uso dei prodotti se prevista in etichetta (se unica infrazione)
☐ **Alta**	In tutti gli altri casi

GRAVITÀ	
☐ **Bassa**	A)Assenza dei dispositivi di protezione previsti (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** B) Assenza della delega alla tenuta del registro (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** C)Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** D) Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ **Media**	E)Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche **OPPURE** F) Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** G) Sito di stoccaggio non a norma (se unica infrazione rilevata per le infrazioni non comprese al punto D) **OPPURE** H) Assenza totale o parziale di fatture d'acquisto e/o fatture contoterzista **OPPURE**, I) A partire dal 26/11/2015, assenza dell'autorizzazione all'uso dei prodotti se prevista in etichetta **OPPURE** C) -Assenza della scheda dei contoterzisti associata ad altra infrazione [di livello basso e con le infrazioni E), H) e I)] **OPPURE** B)Assenza della delega alla tenuta del registro associata ad altra infrazione [di livello basso e con le infrazioni E), H) e I)]
☐ **Alta**	Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta abbinato all'assenza dei dispositivi di protezione previsti **OPPURE** Uso di prodotto revocato o non più commercializzabile **OPPURE** Effetti extra – aziendali **OPPURE** Negli altri casi

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 10

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

DURATA	
☐ **Bassa**	Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13 **OPPURE** assenza della delega alla tenuta del registro
☐ **Alta**	Rilevazione di infrazioni a TUTTI gli elementi di verifica, vale a dire contemporanea infrazione al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni d'uso descritte nell'etichetta ed alla documentazione prevista (schede dei contoterzisti). **OPPURE** Effetti extra – aziendali
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

B) PER PRODOTTI CLASSIFICATI COME T+,T,Xn

PORTATA	
☐ **Bassa**	Assenza dei dispositivi di protezione previsti **OPPURE** Patentino scaduto **OPPURE**Sito di stoccaggio non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ **Media**	Patentino scaduto **e** assenza dei dispositivi di protezione previsti **OPPURE** Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** Assenza della delega alla tenuta del registro (se unica infrazione rilevata)
☐ **Alta**	In tutti gli altri casi

GRAVITÀ	
☐ **Bassa**	Patentino scaduto **OPPURE** Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ **Media**	Assenza dei dispositivi di protezione previsti in etichetta **OPPURE** Assenza della scheda dei contoterzisti (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta - dose, coltura, tempi di carenza (se unica infrazione rilevata) **OPPURE** Assenza della delega alla tenuta del registro (se unica infrazione rilevata)
☐ **Alta**	Rilevazione 2 infrazioni tra: a) Patentino scaduto b) Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13 c) Assenza dei dispositivi di protezione previsti, d) Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (dose, coltura, tempi di carenza) **OPPURE** rilevazione di una delle seguenti infrazioni: - Assenza del patentino - Assenza della documentazione d'acquisto per i prodotti classificati come T+, T, Xn (fatture e/o modulo d'acquisto) o nei soli casi previsti, assenza della fattura del contoterzista - Uso di prodotto revocato o non più commercializzabile - Sito di stoccaggio non a norma per infrazioni diverse dal precedente punto b) - Assenza del registro o registro non conforme o suo mancato aggiornamento in assenza di ogni altra documentazione equivalente, che determina l'impossibilità di effettuare le necessarie verifiche **OPPURE** Assenza della scheda dei contoterzisti o della delega alla tenuta del registro associata ad altra infrazione **OPPURE** Effetti extra – aziendali

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 10

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

DURATA	
☐ **Bassa**	Sito non a norma per quel che riguarda alcune infrazioni di cui all'allegato VI- punto VI.1 del PAN sottopunti 5,8,11,12 e13
☐ **Media**	Assenza della scheda dei contoterzisti **OPPURE** Assenza della delega alla tenuta del registro
☐ **Alta**	In tutti gli altri casi

INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari non a norma per uno o più dei seguenti obblighi (infrazioni rilevate con riferimento al PAN Allegato VI punto VI.1): **5.** Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali; **8.** Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto. **11.** Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo. **12.** Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza. **13.** Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Adeguamento del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari (entro 30 giorni)

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Effettuazione richiesta di rinnovo del patentino qualora scaduto (entro 15 giorni)
☐	Realizzazione ex novo o ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio per infrazioni non comprese tra le "Inadempienze di importanza minore" (di norma entro 30 giorni)

INTENZIONALITÀ	
☐	Utilizzo di prodotti classificati come T+,T,XN e contemporanea assenza di: dispositivi di protezione individuale, documentazione d'acquisto dei prodotti (fatture e moduli d'acquisto) e patentino
☐	Utilizzo di prodotti classificati come T+,T,XN e contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e di sito di stoccaggio a norma
☐	Azienda che dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari oppure che dichiari di utilizzare solo prodotti non classificati come molto tossici, tossici o nocivi e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno
☐	Rilevazione di infrazione considerata intenzionale da parte degli Enti preposti nel corso dei propri controlli

NOTE

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 10

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	TIPO CONTROLLO EFFETTUATO	DATA CONTROLLO	ESITO	FIRMA CONTROLLORE
Adeguamento del sito di stoccaggio per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari (entro 30 giorni)	❑ Documentale ❑ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma controllori provinciali _____ Data ___/___/_____

CHECK LIST CGO 11

RegioneLombardia

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 11

BENESSERE VITELLI - ANNUTOLI - VITELLI A CARNE BIANCA/CONDIZIONALITA'

D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 126, D.Lgs. 146/2001,

RAGIONE SOCIALE

Legale Rappresentante Cognome e Nome

CUAA

SEDE LEGALE/ AMMINISTRATIVA

indirizzo via

Località CAP |_|_|_|_|_|

SEDE PRODUTTIVA

Indirizzo via

Località CAP |_|_|_|_|_|

Codice aziendale

Detentore Cognome e Nome

Data di inizio attività |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Data ultima ristrutturazione |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Unità di personale addetto n. |_|_|_|

CONSISTENZA ALLEVAMENTO

VITELLI **n. |_|_|_|.|_|_|_|** **di cui < alle 8 settimane n. |_|_|_|.|_|_|_|**

Veterinario aziendale: Dr _____

LEGENDA

La presente scheda è:

- **una "check list" che agevola il controllo.**
- deve essere compilata in stampatello **con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile**
- Co**: conforme**
- NC: **non conforme**
- NV: **non valutabile**
- NA: **non applicabile**

AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ

categorie	
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi, Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

						provvedimenti conseguenti n.		
1	**PERSONALE**					**A**	**B**	**C**
1.1	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti indicare addetti n. |_|_|	**C**	**NC**	NV	NA			
1.2	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative	**C**	**NC**	NV	NA			
1.3	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia di benessere degli animali per il personale addetto agli animali	**C**	**NC**	NV	NA			
	indicare la frequenza ai corsi: n.|_|_| corsi anno							
	Indicare l'organizzatore dei corsi: (Regione, ASL, Associazioni di categoria, ecc)							

EVIDENZE:

2	**ISPEZIONE (Controllo degli animali)**					**A**	**B**	**C**
2.1	gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 2 volte/dì (1 volta/dì se stabulati all'aperto)	**C**	**NC**	NV	NA			
2.2	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali	**C**	**NC**	NV	NA			
2.3	sono presenti recinti/locali di isolamento con lettiera asciutta e confortevole	**C**	**NC**	NV	NA			

CHECK LIST CGO 11

RegioneLombardia

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

2.4	gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato	C	NC	NV	NA			
2.5	in caso di necessità viene consultato un medico veterinario	C	NC	NV	NA			
2.6	il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri animali salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

3	**TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)**					**A**	**B**	**C**
3.1	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme	C	NC	NV	NA			
3.2	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata	C	NC	NV	NA			
3.3	gli animali sono correttamente identificati e registrati	C	NC	NV	NA			
3.4	è presente un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento	C	NC	NV	NA			
3.5	è tenuta una registrazione dei prelievi per il dosaggio dell'HB	C	NC	NV	NA			
3.6	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

4	**LIBERTÀ DI MOVIMENTO**					**A**	**B**	**C**
4.1	lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni	C	NC	NV	NA			
4.2	i locali di stabulazione sono costruiti in modo di permettere agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà	C	NC	NV	NA			
4.3	i vitelli non vengono legati ad eccezione di quelli allevati in gruppo al momento della somministrazione del latte o suoi succedanei per un periodo massimo di 1 ora	C	NC	NV	NA			
4.4	gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono ai vitelli di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

5	**SPAZIO DISPONIBILE**					**A**	**B**	**C**
5.1	i vitelli di età superiore alle 8 settimane non sono allevati in recinti individuali	C	NC	NV	NA			
5.2	sono presenti vitelli di età superiore alle 8 settimane rinchiusi in recinti individuali per motivi sanitari o comportamentali certificati da un medico veterinario esclusivamente per il periodo necessario	C	NC	NV	NA			
5.3	La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1.	C	NC	NV	NA			
5.4	lo spazio libero disponibile per ciascun vitello allevato in gruppo è di almeno: mq 1,5 per vitelli di p. v. <150 Kg mq 1,7 per vitelli di p. v. >150 Kg e < 220Kg mq 1,8 per vitelli di p. v. >220 Kg	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

6	**EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE**					**A**	**B**	**C**
6.1	i materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili	C	NC	NV	NA			
6.2	gli animali stabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato	C	NC	NV	NA			
6.3	le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle norme vigenti in materia	C	NC	NV	NA			
6.4	la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali	C	NC	NV	NA			
6.5	i secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione	C	NC	NV	NA			
6.6	le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento	C	NC	NV	NA			

CHECK LIST CGO 11

RegioneLombardia

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

6.7	gli escrementi, l'urina o i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità	C	NC	NV	NA			
6.8	i pavimenti non sono sdrucciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli	C	NC	NV	NA			
6.9	la zona in cui i vitelli si coricano è confortevole, pulita e ben drenata	C	NC	NV	NA			
6.10	è presente la lettiera (obbligatoria per vitelli < 2 settimane vita)	C	NC	NV	NA			
6.11	*il locale/recinto infermeria* è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente	C	NC	NV	NA			
6.12	*i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti* sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario	C	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

7	ILLUMINAZIONE MINIMA					A	B	C
7.1	gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce naturale o artificiale (durata tra le 9 e le 17) ed un adeguato periodo di riposo	C	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

8	ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE					A	B	C
8.1	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno	C	NC	NV	NA			
8.2	sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua nei periodi di intenso calore	C	NC	NV	NA			
8.3	sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime	C	NC	NV	NA			
8.4	sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)	C	NC	NV	NA			
8.5	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso	C	NC	NV	NA			
8.6	è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti	C	NC	NV	NA			
8.7	sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR	C	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

9	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE					A	B	C
9.1	non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente	C	NC	NV	NA			
9.2	i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario	C	NC	NV	NA			
9.3	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli	C	NC	NV	NA			
9.4	i vitelli sono nutriti almeno 2 volte al giorno	C	NC	NV	NA			
9.5	se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti i vitelli del gruppo contemporaneamente	C	NC	NV	NA			
9.6	a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello dispone di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente o può soddisfare il proprio fabbisogno di liquidi con altre bevande	C	NC	NV	NA			
9.7	la modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali anche nei periodi di intenso calore	C	NC	NV	NA			
9.8	i vitelli ricevono il colostro entro le prime 6 ore di vita	C	NC	NV	NA			
9.9	vengono effettuate verifiche sul grado di colostratura e sulla qualità del colostro	C	NC	NV	NA			
9.10	il colostro proviene da bovine sane della stessa azienda	C	NC	NV	NA			
9.11	il colostro è sottoposto a trattamenti di risanamento in caso di insufficiente stato sanitario delle bovine presenti in azienda	C	NC	NV	NA			
9.12	esiste una banca aziendale del colostro	C	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

CHECK LIST CGO 11

RegioneLombardia

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

10	TASSO DI EMOGLOBINA					A	B	C
10.1	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche dei vitelli	C	NC	NV	NA			
10.2	la razione alimentare ha un contenuto in ferro sufficiente ad assicurare un tenore di HB di almeno 4,5 mmol/l (pari a 7,25 g/dl)	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

11	MANGIMI CONTENENTI FIBRE					A	B	C
11.1	dalla seconda settimana di età è somministrata una quantità adeguata di alimenti fibrosi (quantitativo portato da 50 a 250 grammi al giorno per i vitelli di età compresa tra 8 e 20 settimane)	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

12	MUTILAZIONI					A	B	C
12.1	rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19 sono praticate: • la cauterizzazione dell'abbozzo corneale entro le tre settimane di vita sotto controllo veterinario • il taglio della coda se necessario eseguito da un medico veterinario esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea documentazione	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

13	PROCEDURE DI ALLEVAMENTO					A	B	C
13.1	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)	C	NC	NV	NA			
13.2	i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente	C	NC	NV	NA			
13.3	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti	C	NC	NV	NA			
13.4	è rispettato il divieto di mettere la museruola ai vitelli	C	NC	NV	NA			
13.5	I vitelli all'arrivo in azienda o in partenza da essa hanno più di 10 giorni di vita (cicatrizzazione ombelico esterno completa)	C	NC	NV	NA			
13.6	in un numero significativo di soggetti si evidenziano comportamenti anomali (succhiamento reciproco, movimenti della lingua) o fenomeni di meteorismo	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

PRESCRIZIONI, SANZIONI, ALTRO

CHECK LIST CGO 11

RegioneLombardia

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

PER LE AZIENDE BENEFICIARIE DI AIUTI COMUNITARI.
QUALORA NEL CORSO DEL CONTROLLO SI RILEVI UNA O PIÙ NON CONFORMITÀ, LA PRESENTE CHECK LIST ACCOMPAGNATA DAL VERBALE DI SOPRALLUOGO E DA OGNI DOCUMENTO RITENUTO UTILE VERRÀ DEBITAMENTE VALUTATA DA OPR LOMBARDIA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA RIDUZIONE DEGLI AIUTI A PREMIO.

In data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|è stato dato preavviso (max 48 ore prima) del presente controllo a mezzo _____

Località Data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| Ora |_|_|:|_|_|

	Cognome e Nome	Firma
A.S.L.		
Legale rappresentante o delegato		

CHECK LIST VITELLI – tabella concordanza			
	Dir 2008/119/CE	**Dir 98/58/CEE**	**CGO4**
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1- 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6	2.2	
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	Da 4.2 a 4.4	4.1	
SPAZIO DISPONIBILE	Da 5.1 – 5.4		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	6.1 - da 6.3 a 6.12	6.2	
ILLUMINAZIONE MINIMA	7.1		
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	Da 8.1 a 8.6		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	Da 9.3 a 9.8		9.1 – 9.2
TASSO DI EMOGLOBINA	Da 10.1 a 10.2		
MANGIMI CONTENENTI FIBRE	11.1		
MUTILAZIONI		12.1	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	Da 13.1 a 13.4		

CHECK LIST CGO 11

RegioneLombardia

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
☐ **Bassa**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
☐ **Media**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
☐ **Alto**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ	
☐ **Bassa**	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ **Media**	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ **Alto**	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA	
☐ **Bassa**	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ **Alto**	In presenza di non conformità di tipo C
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA DI INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	I parametri di condizionalità sono tutti al livello basso **e** la situazione di conformità può essere ripristinata **e** la categoria di non conformità è la A o la B

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ASL

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ASL, ma l'effetto della violazione permane

INTENZIONALITÀ	
☐	Nei casi di contestazione di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
☐	Rilevate infrazioni per 6 o più requisiti differenti

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	**TIPO CONTROLLO EFFETTUATO**	**DATA CONTROLLO**	**ESITO**	**FIRMA CONTROLLORE**
Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ASL	❑ Documentale ❑ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	

CHECK LIST ATTO C16

RegioneLombardia

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____
CUAA _____ Ragione Sociale _____

NOTE

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma del funzionario OPR _____ Data ____/____/_____

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 12

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

CGO 12

BENESSERE SUINI IN ALLEVAMENTO/ CONDIZIONALITA'

D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 122 D.Lgs. 146/2001

RAGIONE SOCIALE

Legale Rappresentante Cognome e Nome _____

CUAA _____

SEDE LEGALE/ AMMINISTRATIVA

indirizzo via _____ n. _____

Località CAP |_|_|_|_|_|

SEDE PRODUTTIVA

Indirizzo via _____ n. _____

Località CAP |_|_|_|_|_|

Codice aziendale _____

Detentore Cognome e Nome _____

Data di inizio attività |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Data ultima ristrutturazione |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Unità di personale addetto n. |_|_|_|

CONSISTENZA ALLEVAMENTO

verri	n. |_|_|_|.|_|_|_|	scrofe e scrofette	n. |_|_|_|.|_|_|_|
ingrasso	n. |_|_|_|.|_|_|_|	lattonzoli	n. |_|_|_|.|_|_|_|

n. capannoni n. |_|_|

Veterinario aziendale: Dr _____

LEGENDA
La presente scheda è: - **una "check list" che agevola il controllo.** - deve essere compilata in stampatello **con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile** - Co**: conforme** - NC: **non conforme** - NV: **non valutabile** - NA: **non applicabile**

AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ	
categorie	
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

							Provvedimenti conseguenti n.		
1	**PERSONALE**						**A**	**B**	**C**
1.1	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti: indicare addetti n. |_|_|	**C**	**NC**	NV	NA			
1.2	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative	**C**	**NC**	NV	NA			
1.3	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia di benessere degli animali per il personale addetto agli animali indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mesi ecc)…… Indicare da chi sono stati organizzati i corsi: (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc)……	**C**	**NC**	NV	NA			

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 12

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

EVIDENZE:

2	ISPEZIONE (Controllo degli animali)					A	B	C
2.1	gli animali nei locali di stabulazione sono ispezionati almeno 1 volta/dì	C	NC	NV	NA			
2.2	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali	C	NC	NV	NA			
2.3	sono presenti recinti individuali nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini (soggetti con problemi comportamentali, particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini, o che sono malati o feriti ecc.)	C	NC	NV	NA			
2.4	gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato	C	NC	NV	NA			
2.5	il recinto individuale di isolamento ha dimensioni adeguate e permette all'animale di girarsi facilmente e di avere contatti visivi ed olfattivi con gli altri suini, salvo nel caso in cui ciò non sia in contraddizione con specifiche prescrizioni veterinarie	C	NC	NV	NA			
2.6	I suini sono divisi in gruppi omogenei per sesso età e categoria (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso);	C	NC	NV	NA			
2.7	SCROFE E SCROFETTE: • se necessario, sono sottoposte a trattamenti contro i parassiti interni ed esterni • vengono pulite se sistemate negli stalli da parto	C	NC	NV	NA			
2.8	SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO: • quando sono tenuti in gruppo vengono prese sufficienti misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale • la formazione dei gruppi avviene con il minimo possibile di commistione (mescolamento di suini che non si conoscono) • qualora necessaria, la modificazione dei gruppi avviene di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento • i suini dispongono di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri • sono state adottate idonee misure (ad es. fornire agli animali abbondante paglia o altro materiale per esplorazione) a seguito di manifesti segni di lotta violenta • gli animali a rischio o particolarmente aggressivi sono tenuti separati dal gruppo • la somministrazione di tranquillanti avviene solo in casi eccezionali e dietro prescrizione di un medico veterinario	C	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

3	TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)					A	B	C
3.1	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme	C	NC	NV	NA			
3.2	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata	C	NC	NV	NA			
3.3	è presente un piano di autocontrollo / buone pratiche di allevamento	C	NC	NV	NA			
3.4	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente	C	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

4	LIBERTÀ' DI MOVIMENTO					A	B	C
4.1	la libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni	C	NC	NV	NA			
4.2	è rispettato il divieto di utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette	C	NC	NV	NA			
4.3	gli attacchi eventualmente utilizzati per gli altri suini non provocano lesioni e consentono ai suini di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati	C	NC	NV	NA			
4.4	SCROFE E SCROFETTE: • sono adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi • dietro alla scrofa o alla scrofetta è prevista una zona libera che rende agevole il parto naturale o assistito • gli stalli da parto, in cui le scrofe possono muoversi liberamente, sono provvisti di strutture per proteggere i lattonzoli ad es. apposite sbarre	C	NC	NV	NA			

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 12

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

4.5	LATTONZOLI • una parte del pavimento è sufficientemente ampia da consentire agli animali di coricarsi e riposare contemporaneamente • questa superficie è piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato • vi è una idonea fonte di calore • nel caso si usi uno stallo da parto i lattonzoli dispongono di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà	C	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

5	SPAZIO DISPONIBILE					A	B	C
5.1	le superfici libere a disposizione di ciascun SUINETTO O SUINO ALL'INGRASSO ALLEVATO IN GRUPPO (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno:				C	NC	NV	NA

Peso vivo kg	m^2	Peso vivo kg	m^2
Fino a 10	0,15	Oltre a 50 fino a 85	0,55
Oltre 10 fino a 20	0,20	Oltre a 85 fino a 110	0.65
Oltre a 20 fino a 30	0,30	Oltre 110	1.00
Oltre a 30 fino a 50	0.40		

le superfici libere totali a disposizione di ciascuna SCROFETTA E SCROFA ALLEVATE IN GRUPPO sono di:
- 1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione
- 2,25 mq per ciascuna scrofa

se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in gruppi di:
- meno di sei animali le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%;
- 40 o più animali le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10 %

nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto le scrofe e le scrofette sono allevate in gruppo
- i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m
- se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m.

deroga per la aziende con meno di 10 scrofe:
le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto
in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto

EVIDENZE:

6	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE					A	B	C
6.1	i materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali	C	NC	NV	NA			
6.2	non vi sono spigoli taglienti o sporgenze	C	NC	NV	NA			
6.3	la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti non dannosi per gli animali - all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali	C	NC	NV	NA			
6.4	*rumori* - dove sono stabulati i suini sono evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA, i rumori costanti ed improvvisi	C	NC	NV	NA			
6.5	*i locali di stabulazione* sono costruiti in modo di permettere agli animali di: - avere accesso ad una zona in cui coricarsi, confortevole dal punto di vista fisico e termico, adeguatamente prosciugata e pulita ed in cui tutti gli animali possono stare distesi contemporaneamente - riposare ed alzarsi con movimenti normali, vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali)	C	NC	NV	NA			
6.6	*il locale/recinto infermeria* è chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente	C	NC	NV	NA			
6.7	*i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti* sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario	C	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 12

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

7	ILLUMINAZIONE MINIMA					A	B	C
7.1	dove sono stabulati i suini è assicurata la luce di intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

8	PAVIMENTAZIONI					A	B	C
8.1	*i pavimenti*: • non sono sdrucciolevoli e non hanno asperità che possono provocare lesioni ai suini • sono costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze agli animali • sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei suini • se non è prevista una lettiera i pavimenti sono a superficie rigida, piana e stabile • gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori	C	NC	NV	NA			
8.2	• la superficie libera al suolo minima del recinto per VERRO ADULTO è di 6 mq • nel recinto il verro si può girare ed avere contatti uditivi, olfattivi e visivi con altri suini • se il recinto viene utilizzato anche per l'accoppiamento la superficie al suolo è di almeno 10 mq ed è libero da ostacoli	C	NC	NV	NA			
8.3	• SCROFETTE DOPO LA FECONDAZIONE E SCROFE GRAVIDE - una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo: 1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta 2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.) • i pavimenti fessurati *in calcestruzzo* per SUINI ALLEVATI IN GRUPPO hanno: a) l'ampiezza massima delle aperture di: • 11 mm per i lattonzoli; • 14 mm per i suinetti; • 18 mm per i suini all'ingrasso; • 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe; b) l'ampiezza minima dei travetti: • 50 mm per i lattonzoli e i suinetti; • 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

9	MATERIALE MANIPOLABILE					A	B	C
9.1	i suini (fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 5 D.Lgs. 122/2011 per scrofe e scrofette) hanno accesso ad una quantità sufficiente di materiale che consente loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (ad es. paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un loro miscuglio, etc.) - salvo che il loro uso possa compromettere la salute o il benessere degli animali • indicare il materiale manipolabile utilizzato (paglia, fieno, segatura, composti di funghi, torba, materiale grossolano quale legno o altro) specificare..... • indicare eventualmente il motivo dell'assenza del materiale manipolabile	C	NC	NV	NA			
9.2	SCROFE e SCROFETTE nella settimana precedente il parto dispongono di lettiera adeguata in quantità sufficiente (tranne nel caso in cui sia tecnicamente irrealizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami)	C	NC	NV	NA			
9.3	le SCROFE e SCROFETTE hanno accesso permanente al materiale manipolabile • indicare il materiale manipolabile utilizzato (paglia, fieno, segatura, composti di funghi, torba, materiale grossolano quale legno o altro) specificare _____ • indicare eventualmente il motivo dell'assenza del materiale manipolabile _____	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 12

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

10	ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE					A	B	C
10.1	non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente	C	NC	NV	NA			
10.2	i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario	C	NC	NV	NA			
10.3	tutti i suini sono nutriti almeno una volta al giorno	C	NC	NV	NA			
10.4	se sono alimentati in gruppo e non *ad libitum* o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo	C	NC	NV	NA			
10.5	le SCROFE e le SCROFETTE ALLEVATE in GRUPPO sono alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività	C	NC	NV	NA			
10.6	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle diverse categorie animali	C	NC	NV	NA			
10.7	a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino dispone in permanenza di acqua fresca di qualità ed in quantità sufficiente	C	NC	NV	NA			
10.8	• i secchi, i poppatoi, le mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione • ogni alimento avanzato viene rimosso regolarmente • le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

11	MANGIMI CONTENENTI FIBRE					A	B	C
11.1	per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le SCROFE e le SCROFETTE ASCIUTTE GRAVIDE ricevono mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente ed alimenti ad alto tenore energetico	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

12	MUTILAZIONI					A	B	C
12.1	rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19 ed all'allegato al D.Lgs. 122/2011 Sono praticate: a. la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli entro i primi 7 giorni di vita, mediante levigatura o troncatura che lasci una superficie liscia intatta b. la riduzione delle zanne dei verri, se necessaria, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza c. il mozzamento di una parte della coda entro i primi 7 giorni di vita d. la castrazione dei suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti entro i primi 7 giorni di vita e. l'apposizione di un anello al naso, (ammesso solo quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto) tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche	C	NC	NV	NA			
12.2	se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di analgesici, unicamente da un medico veterinario	C	NC	NV	NA			
12.3	• il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticati soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti e dopo aver adottato misure intese ad evitare le morsicature delle code ed altri comportamenti anormali (tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità). • è necessario che vi sia documentazione della comprovata esigenza di tali pratiche (dichiarazione di un medico veterinario)	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 12

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

13	PROCEDURE DI ALLEVAMENTO					A	B	C
13.1	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)	C	NC	NV	NA			
13.2	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti	C	NC	NV	NA			
13.3	LATTONZOLI: • nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d'età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattonzolo stesso) • i lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati • gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo • gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli)	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

14	ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE					A	B	C
14.1	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali	C	NC	NV	NA			
14.2	in caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto	C	NC	NV	NA			
14.3	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno	C	NC	NV	NA			
14.4	sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

PRESCRIZIONI, SANZIONI, ALTRO

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 12

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

PER LE AZIENDE BENEFICIARIE DI AIUTI COMUNITARI.

QUALORA NEL CORSO DEL CONTROLLO SI RILEVI UNA O PIÙ NON CONFORMITÀ, LA PRESENTE CHECK LIST ACCOMPAGNATA DAL VERBALE DI SOPRALLUOGO E DA OGNI DOCUMENTO RITENUTO UTILE VERRÀ DEBITAMENTE VALUTATA DA OPR LOMBARDIA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA RIDUZIONE DEGLI AIUTI A PREMIO.

Località **Data** |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| **Ora** |_|_|:|_|_|

	Cognome e Nome	**Firma**
A.S.L.		
Legale rappresentante o delegato		

In data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|**è stato dato preavviso (max 48 ore prima) del presente controllo a mezzo** _____

Tabella concordanza PER CONDIZIONALITA'			
	Dir 2008/120/CE	**Dir 98/58/CEE**	**CGO 4**
PERSONALE	1.1-1.2		
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.3-2.5-2.6-2.7-2.8	2.1-2.2-2.4	
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.2-4.3-4.4-4.5	4.1	
SPAZIO DISPONIBILE	5.1		
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	6.4-6.5	6.1-6.2-6.3-6.7	
ILLUMINAZIONE MINIMA	7.1		
PAVIMENTAZIONI	8.1-8.2-8.3		
MATERIALE MANIPOLABILE	9.1-9.2-9.3		
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	10.3-10.4-10.5-10.6-10.7-10.8	10.1	10.2
MANGIMI CONTENENTI FIBRE	11.1		
MUTILAZIONI	12.1-12.2-12.3		
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	13.3	13.1	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE		14.1-14.2-14.3	

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 12

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
☐ **Bassa**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
☐ **Media**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
☐ **Alta**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ	
☐ **Bassa**	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ **Media**	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ **Alta**	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA	
☐ **Bassa**	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ **Alta**	In presenza di non conformità di tipo C
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA DI INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	I parametri di condizionalità sono tutti al livello basso e la situazione di conformità può essere ripristinata e la categoria di non conformità è la A o la B

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ASL

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ASL, ma l'effetto della violazione permane

INTENZIONALITÀ	
☐	Nei casi di contestazione di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
☐	Rilevate infrazioni per 6 o più requisiti differenti

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	**TIPO CONTROLLO EFFETTUATO**	**DATA CONTROLLO**	**ESITO**	**FIRMA CONTROLLORE**
Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ASL	❑ Documentale ❑ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 12

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____n. _____

CUAA _____ Ragione Sociale _____

NOTE

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma del funzionario OPR _____ Data ____/____/_____

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO 13

ANIMALI ALLEVATI /CONDIZIONALITA'

Decreto legislativo 146/2001

RAGIONE SOCIALE

Legale Rappresentante	Cognome e Nome
CUAA	

SEDE LEGALE/ AMMINISTRATIVA

indirizzo	via	n.
Località	CAP |_|_|_|_|_|	

SEDE PRODUTTIVA

indirizzo	via	n.
Località	CAP |_|_|_|_|_|	
Codice aziendale		
Detentore	Cognome e Nome	
Data di inizio attività	|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|	
Data ultima ristrutturazione	|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|	
Unità di personale addetto	n. |_|_|_|	

CONSISTENZA ALLEVAMENTO

SPECIE ALLEVATA _____ ALLEVAMENTO INTENSIVO |_| ESTENSIVO |_|

RIPRODUTTORI M	n. |_|_|.|_|_|_|	RIPRODUTTORI F	n. |_|_|.|_|_|_|	INGRASSO	n. |_|_|_|.|_|_|_|

n. capannoni n. |_|_|

Veterinario aziendale: Dr _____

LEGENDA
La presente scheda è: - **una "check list" che agevola il controllo.** - deve essere compilata in stampatello **con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile** - Co**: conforme** - NC: **non conforme** - NV: **non valutabile** - NA: **non applicabile**

AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ	
categorie	
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

	AUTORIZZAZIONI		
	Detenzione di scorte di medicinali veterinari	si	no

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

						provvedimenti n.		
1	**PERSONALE**					**A**	**B**	**C**
1.1	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti	**C**	**NC**	NV	NA			
1.2	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative	**C**	**NC**	NV	NA			
1.3	Sono previsti corsi di formazione specifici in materia incentrati in particolare sul benessere degli animali per il personale addetto agli animali	**C**	**NC**	NV	NA			
	indicare la frequenza ai corsi: n.|_|_| corsi anno							
	Indicare l'organizzatore dei corsi: (Regione, ASL, Associazioni di categoria, ecc)							
EVIDENZE:								
2	**ISPEZIONE (Controllo degli animali)**					**A**	**B**	**C**
2.1	Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno	**C**	**NC**	NV	NA			
2.2	È presente un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali	**C**	**NC**	NV	NA			
2.3	Gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali/recinti muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.	**C**	**NC**	NV	NA			
2.4	Gli animali malati o feriti vengono isolati e ricevono immediatamente un trattamento appropriato	**C**	**NC**	NV	NA			
2.5	In caso di necessità viene consultato il medico veterinario	**C**	**NC**	NV	NA			
EVIDENZE:								
3	**TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)**					**A**	**B**	**C**
3.1	**È presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme**	**C**	**NC**	NV	NA			
3.2	**È presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata**	**C**	**NC**	NV	NA			
3.3	**Presenza di un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento**	**C**	**NC**	NV	NA			
3.4	**I registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente**	**C**	**NC**	NV	NA			
EVIDENZE:								
4	**LIBERTÀ' DI MOVIMENTO**					**A**	**B**	**C**
4.1	Lo spazio a disposizione di ogni animale è sufficiente per consentirgli un'adeguata libertà di movimenti ed è tale da non causargli inutili sofferenze o lesioni	**C**	**NC**	NV	NA			
4.2	I locali di stabulazione permettono agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà	**C**	**NC**	NV	NA			
4.3	Gli attacchi eventualmente utilizzati non provocano lesioni e consentono agli animali di assumere una posizione confortevole, di giacere ed alzarsi, non provocano strangolamenti o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati	**C**	**NC**	NV	NA			
4.4	I recinti di isolamento hanno dimensioni adeguate e conformi alle disposizioni vigenti	**C**	**NC**	NV	NA			
EVIDENZE:								
5	**EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE**					**A**	**B**	**C**
5.1	I materiali di costruzione, i recinti e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali stessi, non vi sono spigoli taglienti e sporgenze, tutte le superfici sono facilmente pulibili e se del caso disinfettabili	**C**	**NC**	NV	NA			
5.2	Gli animali stabulati all'aperto dispongono di un riparo adeguato, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute	**C**	**NC**	NV	NA			
5.3	Le apparecchiature e gli impianti elettrici sono costruiti in modo da evitare scosse elettriche e sono conformi alle relative norme vigenti	**C**	**NC**	NV	NA			
5.4	La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro valori non dannosi per gli animali	**C**	**NC**	NV	NA			
5.5	Le attrezzature per l'alimentazione automatica sono pulite regolarmente e frequentemente, smontando le parti in cui si depositano residui di alimento	**C**	**NC**	NV	NA			
5.6	gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti sono rimossi con regolarità	**C**	**NC**	NV	NA			
5.7	i pavimenti non sono sdrucciolevoli e non hanno asperità tali da provocare lesioni, sono costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe e sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei vitelli	**C**	**NC**	NV	NA			
5.8	*È presente un locale/recinto infermeria* chiaramente identificato e con presenza permanente di lettiera asciutta e acqua fresca in quantità sufficiente	**C**	**NC**	NV	NA			

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

5.9	*i locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti* sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario	C	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

	ILLUMINAZIONE					**A**	**B**	**C**
5.10	Gli animali custoditi nei fabbricati non sono tenuti costantemente al buio, ad essi sono garantiti un adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) ed un adeguato periodo di riposo.	C	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

6	**ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA**					**A**	**B**	**C**
6.1	gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno	C	NC	NV	NA			
6.2	sono presenti idonei dispositivi per la somministrazione di acqua	C	NC	NV	NA			
6.3	sono presenti impianti automatici per la somministrazione del mangime	C	NC	NV	NA			
6.4	sono prese misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali in caso di non funzionamento degli impianti (es. metodi alternativi di alimentazione)	C	NC	NV	NA			
6.5	se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto stesso	C	NC	NV	NA			
6.6	è previsto un sistema di allarme che segnali eventuali guasti	C	NC	NV	NA			
6.7	**sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR**	C	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

7	**ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE**					**A**	**B**	**C**
7.1	non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente	C	NC	NV	NA			
7.2	i trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario	C	NC	NV	NA			
7.3	l'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali	C	NC	NV	NA			
7.4	se non viene praticata l'alimentazione ad libitum o con sistemi automatici è assicurato l'accesso agli alimenti a tutti gli animali contemporaneamente per evitare competizioni	C	NC	NV	NA			
7.5	la modalità di somministrazione dell'acqua consente una adeguata idratazione degli animali	C	NC	NV				

EVIDENZE:

8	**MUTILAZIONI**					**A**	**B**	**C**
8.1	È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.	C	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

9	**PROCEDURE DI ALLEVAMENTO**					**A**	**B**	**C**
9.1	non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni vigenti)	C	NC	NV	NA			
9.2	i fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono puliti e disinfettati regolarmente	C	NC	NV	NA			
9.3	vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti	C	NC	NV	NA			

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

EVIDENZE:

PRESCRIZIONI, SANZIONI, ALTRO

PER LE AZIENDE BENEFICIARIE DI AIUTI COMUNITARI.

QUALORA NEL CORSO DEL CONTROLLO SI RILEVI UNA O PIÙ NON CONFORMITÀ, LA PRESENTE CHECK LIST ACCOMPAGNATA DAL VERBALE DI SOPRALLUOGO E DA OGNI DOCUMENTO RITENUTO UTILE VERRÀ DEBITAMENTE VALUTATA DA OPR LOMBARDIA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA RIDUZIONE DEGLI AIUTI A PREMIO.

In data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|è stato dato preavviso (max 48 ore prima) del presente controllo a mezzo _____

Località	**Data** |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|	**Ora** |_|_|:|_|_|
	Cognome e Nome	**Firma**
A.S.L.		
Legale rappresentante o delegato		

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

REQUISITI	Dir 98/58/CEE	CGO 4
PERSONALE	1.1-1.2	
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	2.1-2.2-2.3-2.4-2.5	
LIBERTÀ' DI MOVIMENTO	4.1-4.2-4.3-4.4	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	da 5.1 a 5.5	
ILLUMINAZIONE	5.10	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	6.1-6.2-6.4-6.5-6.6	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	7.1-7.3-7.4	
MUTILAZIONI	8.1	
PROCEDURE DI ALLEVAMENTO	9.1	

CGO 13.2015.4

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

CGO 13

GALLINE OVAIOLE /CONDIZIONALITA'

D.Lgs. 267/2003 - D.Lgs. 146/2001

PROPRIETARIO DEGLI ANIMALI

Legale Rappresentante **Cognome e Nome** _____

Codice fiscale / Partita I.V.A. _____

DETENTORE DEGLI ANIMALI _____

Legale Rappresentante **Cognome e Nome** _____

Codice fiscale / Partita I.V.A. _____

SEDE LEGALE/ AMMINISTRATIVA

indirizzo **via** _____ **n.**

Località **CAP** |_|_|_|_|_|

SEDE PRODUTTIVA

indirizzo **via** _____ **n.**

Località **CAP** |_|_|_|_|_|

Codice aziendale _____

Detentore **Cognome e Nome** _____

Data di inizio attività |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Data ultima ristrutturazione |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Unità di personale addetto **n.** |_|_|_|

Numero capannoni: n. __ (sistema di identificazione dei capannoni _____)

CARETTERISTICHE ALLEVAMENTO

Metodo di allevamento |_|**gabbia modificata** |_|**a terra**
|_|**all'aperto** |_|**biologico**

Galline ovaiole (capacità) **n.** |_|_|_|.|_|_|_|

Piani batterie **n.** |_|_|

Veterinario aziendale: Dr _____

LEGENDA
La presente scheda è: - **una "check list" che agevola il controllo.** - deve essere compilata in stampatello **con inchiostro nero o scuro, in modo leggibile** - C**: conforme** - NC: **non conforme** - NV: **non valutabile** - NA: **non applicabile**

NON CONFORMITÀ	
categorie	**AZIONI INTRAPRESE DALL'AUTORITÀ COMPETENTE**
A	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
B	Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
C	Sanzione amministrativa o penale immediata

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

1	PERSONALE					A	B	C
1.1	Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti indicare addetti n. |_|_|	C	NC	NV	NA			
1.2	Il personale addetto agli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni normative	C	NC	NV	NA			
1.3	sono previsti corsi di formazione specifici in materia di benessere degli animali per il personale addetto agli animali	C	NC	NV	NA			
	indicare la frequenza ai corsi: n.|_|_| corsi anno							
	Indicare l'organizzatore dei corsi: (Regione, ASL, Associazioni di categoria, ecc)							
EVIDENZE:								

2	ISPEZIONE (Controllo degli animali)					A	B	C
2.1	gli animali sono ispezionati almeno 1 volta/giornoì	C	NC	NV	NA			
2.2	gli impianti con più piani di gabbie sono provvisti di dispositivi o di misure adeguate che consentono di ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani e che facilitano il ritiro delle galline	C	NC	NV	NA			
2.3	è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

3	TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)						B	C
3.1	è presente il registro dei trattamenti farmacologici ed è conforme	C	NC	NV	NA			
3.2	è presente il registro di carico e scarico e la mortalità è regolarmente registrata	C	NC	NV	NA			
3.3	è presente un piano di autocontrollo/buone pratiche di allevamento	C	NC	NV	NA			
3.4	i registri sono conservati per il periodo stabilito dalla normativa vigente	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

4	SPAZIO DISPONIBILE					A	B	C
4.1	lo spazio a disposizione di ogni gallina è sufficiente per consentirle un'adeguata libertà di movimento ed è tale da non causarle inutili sofferenze o lesioni, in tutte le tipologie di allevamento, ovvero:							
	GABBIE MODIFICATE - ogni gallina ovaiola dispone di almeno 750 cm^2 di superficie della gabbia, di cui 600 cm^2 di superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie totale di ogni gabbia non può essere inferiore a 2000 cm^2	C	NC	NV	NA			
	SISTEMI ALTERNATIVI - il coefficiente di densità non è superiore a 9 galline ovaiole per m^2 di zona utilizzabile.	C	NC	NV	NA			
EVIDENZE:								

5	EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE					A	B	C
5.1	Modello e caratteristiche delle gabbie compresi i materiali impiegati e gli utensili con i quali le galline possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali, tutte le superfici sono facilmente lavabili e disinfettabili, non vi sono spigoli taglienti o sporgenze	C	NC	NV	NA			

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

5.2	I sistemi di allevamento sono concepiti e le gabbie sono sistemate in modo da impedire che le galline possano scappare	C	NC	NV	NA			
5.3	La gabbia e le dimensioni della relativa apertura hanno forma e dimensioni tali da permettere di estrarre una gallina adulta senza causarle sofferenze, lesioni o ferite	C	NC	NV	NA			
5.4	Il tipo di pavimentazione non è sdrucciolevole, non ha asperità tali da provocare lesioni, e sostiene adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di ciascuna zampa	C	NC	NV	NA			
5.5	Il tipo di pavimentazione consentendo agli animali di coricarsi, giacere, alzarsi, muoversi ed accudire a se stessi senza difficoltà, secondo le esigenze fisiologiche della specie	C	NC	NV	NA			
5.6	Tutti i locali, le attrezzature e gli utensili con i quali le galline sono in contatto sono completamente puliti e disinfettati con regolarità e comunque ogni volta che viene praticato un vuoto sanitario e prima di introdurre una nuova partita di galline. Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature sono mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti	C	NC	NV	NA			
5.7	I locali adibiti alla preparazione/conservazione degli alimenti sono adeguatamente separati e soddisfano i requisiti minimi dal punto di vista igienico-sanitario	C	NC	NV	NA			
5.8	l'isolamento termico della struttura, il riscaldamento e la ventilazione sono adeguati e consentono di mantenere entro limiti non dannosi per le galline la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa e le concentrazioni di gas • all'atto dell'ispezione T° e UR sono adeguate alle esigenze etologiche della specie e all'età degli animali	C	NC	NV	NA			
5.9	le deiezioni sono eliminate regolarmente	C	NC	NV	NA			
5.10	le galline morte sono rimosse giornalmente	C	NC	NV	NA			
5.11	**GABBIE MODIFICATE** • le galline ovaiole dispongono di: - un nido (la cui area non entra a far parte della superficie utilizzabile); - di una lettiera che consente loro di becchettare e razzolare; - di posatoi appropriati che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiola; • la mangiatoia è utilizzabile senza limitazioni ed ha una lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia; • ogni gabbia dispone di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto conto in particolare della dimensione del gruppo - nel caso di abbeveraggio a raccordo, almeno due tettarelle o coppette sono raggiungibili da ciascuna ovaiola; • le file di gabbie (per agevolare l'ispezione, la sistemazione e l'evacuazione dei volatili), sono separate da passaggi aventi una larghezza minima di 90 cm e tra il pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori lo spazio è di almeno 35 cm; • le gabbie sono provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie.	C	NC	NV	NA			

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

	SISTEMI ALTERNATIVI - gli impianti di allevamento sono attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano: • di mangiatoie lineari che offrono almeno 10 cm di lunghezza per volatile o circolari che offrono almeno 4 cm di lunghezza per volatile; • di abbeveratoi continui che offrono 2,5 cm di lunghezza per ovaiola o circolari che offrono 1 cm di lunghezza per ovaiola in caso di utilizzazione di abbeveratoio a tettarella o a coppetta è prevista almeno una tettarella o una coppetta ogni 10 ovaiole. Nel caso di abbeveratoio a raccordo, almeno due tettarelle o due coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiola; • di almeno un nido per 7 ovaiole. Se sono utilizzati nidi di gruppo è prevista una superficie di almeno 1 m^2 per un massimo di 120 ovaiole; • di posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrono almeno 15 cm di spazio per ovaiola. I posatoi non sovrastano le zone coperte di lettiera: la distanza orizzontale fra posatoi non è inferiore a 30 cm e quella tra i posatoi e le pareti non è inferiore a 20 cm; • di una superficie di lettiera di almeno 250 cm^2 per ovaiola; la lettiera occupa almeno un terzo della superficie al suolo							
5.12	Il pavimento degli impianti è costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle unghie anteriore di ciascuna zampa. Se il sistema di allevamento consente alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli: • il numero di livelli sovrapposti è limitato a 4; • l'altezza libera minima fra i vari livelli è di 45 cm; • le mangiatoie e gli abbeveratoi sono ripartiti in modo da permettere a tutte le ovaiole un accesso uniforme; • i livelli sono installati in modo da impedire alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori Se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto: - le diverse aperture del passaggio danno direttamente accesso allo spazio all'aperto, hanno un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm e sono distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio: - è comunque disponibile un'apertura totale di 2 m ogni 1000 ovaiole; Gli spazi all'aperto: - hanno (al fine di prevenire qualsiasi contaminazione) una superficie adeguata alla densità di ovaiole allevate e alla natura del suolo; sono provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e (se necessario) di abbeveratoi appropriati	C	N C	N V	N A			

EVIDENZE:

6	**ILLUMINAZIONE MINIMA**					**A**	**B**	**C**
6.1	Nei periodi di luce tutti gli edifici sono dotati di un'illuminazione sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente.	C	N C	N V	N A			
6.2	Dopo i primi giorni di adattamento il regime previsto è tale da evitare problemi di salute e di comportamento, è pertanto seguito un ciclo di 24 ore che comprendere un periodo di oscurità sufficiente e ininterrotto (a titolo indicativo tale periodo è pari a circa un terzo della giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare problemi quali immunodepressione e anomalie oculari).	C	N C	N V	N A			
6.3	In concomitanza con la diminuzione della luce è rispettato un periodo di penombra di durata sufficiente per consentire alle galline di sistemarsi senza confusione o ferite.	C	N C	N V	N A			
6.4	Nel caso di illuminazione naturale, le aperture per la luce sono disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali di allevamento	C	N C	N V	N A			

EVIDENZE:

7	**ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE**					**A**	**B**	**C**
7.1	I sistemi produttivi sono sistemati in modo da ridurre al minimo possibile il livello sonoro e da evitare rumori di fondo od improvvisi.	C	N C	N V	N A			

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

7.2	Sono presenti apparecchiature per il rilevamento della T° e dell'UR	C	NC	NV	NA			
7.3	La costruzione, l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori, dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono essere tali da provocare il minimo rumore possibile.	C	NC	NV	NA			
7.4	In caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto	C	NC	NV	NA			
7.5	Gli impianti automatici o meccanici sono ispezionati almeno 1 volta al giorno	C	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

8	**ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE**					**A**	**B**	**C**
8.1	Non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dalla normativa vigente	C	NC	NV	NA			
8.2	I trattamenti terapeutici e profilattici sono regolarmente prescritti da un medico veterinario	C	NC	NV	NA			
8.3	L'alimentazione è adeguata in rapporto all'età, al peso e alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle ovaiole	C	NC	NV	NA			
8.4	Viene garantito ad ogni singolo soggetto l'accesso agli alimenti contemporaneamente o con un sistema di somministrazione dell'alimento tale da ridurre le aggressioni anche in presenza di competitività	C	NC	NV	NA			
8.5	Viene fornita costantemente acqua fresca in quantità sufficiente e di qualità	C	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

9	**MUTILAZIONI**					**A**	**B**	**C**
9.1	Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001: a) non vengono praticati interventi che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni b) il taglio delle ali e la bruciatura dei tendini, se necessari sono eseguiti esclusivamente a fini terapeutici dei quali esiste idonea documentazione	C	NC	NV	NA			
9.2	Rispetto delle pertinenti disposizioni di cui al D.L.gs. 267/2003 e s.i.m. ovvero: a) **non vengono praticate mutilazioni.** b) il taglio del becco, consentito solo per comprovate e documentate esigenze per evitare plumofagia e cannibalismo, viene effettuato da personale qualificato sotto la responsabilità di un medico veterinario, su pulcini di età inferiore a dieci giorni.	C	NC	NV	NA			

EVIDENZE:

10	**PROCEDURE DI ALLEVAMENTO**					**A**	**B**	**C**
10.1	Non sono praticati, nell'allevamento naturale o artificiale, procedimenti di allevamento ed interventi che provochino o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni	C	NC	NV	NA			
	MUTA							
	Viene eseguita la MUTA FORZATA (procedura vietata)	**SI**	**NO**					
	Viene eseguita la MUTA NON FORZATA	**SI**	**NO**					
	Se eseguita la muta non forzata:							
	Presenza della comunicazione dell'inizio muta inviata al DPV con data inizio, numero, età e peso medio degli animali in fase di riposo produttivo, il programma dei cicli luce/buio e della distribuzione dell'alimento	**SI**	**NO**					
	Almeno 8 ore/giorno di luce (se luce artificiale: verifica programmazione)	**SI**	**NO**					
	Somministrazione del mangime nelle 24 ore (verifica programmazione e presenza di mangime nelle mangiatoie)	**SI**	**NO**					
	Disponibilità di acqua nelle 24 ore (verifica presenza di acqua negli abbeveratoi)	**SI**	**NO**					
	La mortalità tra inizio e fine muta non forzata non supera il 5%	**SI**	**NO**					

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____

Cuaa _____ Ragione Sociale _____

	Se la muta non forzata è al termine, verificare il peso di almeno 25 galline prese in aree/gabbie diverse del capannone e confrontarlo con quello dichiarato dall'allevatore nella comunicazione di inizio muta. La diminuzione del peso non potrà essere superiore al 30% del peso iniziale	**SI**	**NO**					
10.2	Vengono messe in atto azioni preventive e vengono eseguiti interventi contro mosche, roditori e parassiti	C	N C	N V	NA			

EVIDENZE:

OSSERVAZIONI, PRESCRIZIONI E/O SANZIONI

PER LE AZIENDE BENEFICIARIE DI AIUTI COMUNITARI.

QUALORA NEL CORSO DEL CONTROLLO SI RILEVI UNA O PIÙ NON CONFORMITÀ, LA PRESENTE CHECK LIST ACCOMPAGNATA DAL VERBALE DI SOPRALLUOGO E DA OGNI DOCUMENTO RITENUTO UTILE VERRÀ DEBITAMENTE VALUTATA DA OPR LOMBARDIA AI FINI DEL CALCOLO DELL'ENTITÀ DELLA RIDUZIONE DEGLI AIUTI A PREMIO.

In data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|è stato dato preavviso (max 48 ore prima) del presente controllo a mezzo _____

Località	**Data** |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|	**Ora** |_|_|:|_|_|
	Cognome e Nome	**Firma**
A.S.L.		
Legale rappresentante o delegato		

CGO 13.2015.9

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

ESITO DEL CONTROLLO

(Da compilare a cura di **OPR** solo nel caso in cui sia stata rilevata una infrazione)

PORTATA	
☐ **Bassa**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2
☐ **Media**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4
☐ **Alto**	Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C

GRAVITÀ	
☐ **Bassa**	Non conformità di tipo A o B fino a 2 requisiti disattesi
☐ **Media**	Non conformità di tipo A o B da 3 ad un massimo di 4 tipi di requisiti disattesi
☐ **Alto**	Non conformità di tipo A o B per più di 4 tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità

DURATA	
☐ **Bassa**	Con parametri di portata e gravità a livello basso
☐ **Alto**	In presenza di non conformità di tipo C
☐ **Media**	In tutti gli altri casi

ALLERTA TEMPESTIVA DI INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	I parametri di condizionalità sono tutti al livello basso **e** la situazione di conformità può essere ripristinata **e** la categoria di non conformità è la A o la B

AZIONI CORRETTIVE RELATIVE ALLE INADEMPIENZE DI IMPORTANZA MINORE	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azione prescritte dal Veterinario ASL

IMPEGNI DI RIPRISTINO	
☐	Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ASL, ma l'effetto della violazione permane

INTENZIONALITÀ	
☐	Nei casi di contestazione di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo
☐	Rilevate infrazioni per 6 o più requisiti differenti

VERIFICA AZIONE CORRETTIVA	**TIPO CONTROLLO EFFETTUATO**	**DATA CONTROLLO**	**ESITO**	**FIRMA CONTROLLORE**
Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ASL	❑ Documentale ❑ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	

VERIFICA IMPEGNI DI RIPRISTINO	**TIPO CONTROLLO EFFETTUATO**	**DATA CONTROLLO**	**ESITO**	**FIRMA CONTROLLORE**
Attuazione nei tempi indicati delle azioni prescritte dal Veterinario ASL	❑ Documentale ❑ Oggettivo		Positivo ☐ Negativo ☐	

RegioneLombardia

CHECK LIST CGO 13

DU n. _____ PSR/OCM vino Domanda n. _____ _____Domanda n. _____
Cuaa _____ Ragione Sociale _____

NOTE

RIEPILOGO ESITO

INDICI DI VERIFICA									ASSEGNAZIONE AZIONE CORRETTIVA		ASSEGNAZIONE INTERVENTO RIPRISTINO		ASSEGNAZIONE INTENZIONALITA'	
PORTATA P			GRAVITÀ G			DURATA D			SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	3	5	1	3	5	1	3	5	P	N				

Legenda:
1 = bassa; 3 = media; 5 = alta. P = ESITO POSITIVO; N = ESITO NEGATIVO

Firma del funzionario OPR _____ Data ____/____/_____